THE BLOSSOM AVENUE PARTNERS
theblossomavenue.com
Corso Italia, 13 - 20122 Milano - ITALY
+39 (02) 36520482
Partita iva e codice fiscale: 10465020963

Comune di Pozzuolo Martesana

REGOLAMENTO EDILIZIO

THE BLOSSOM AVENUE PARTNERS
theblossomavenue.com
Corso Italia, 13 - 20122 Milano - ITALY
+39 (02) 36520482
Partita iva e codice fiscale: 10465020963

SOMMARIO

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA 6

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento 6
Art. 2 Definizioni tecniche uniformi - 6
Art. 3 Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso 12
Art. 4 Tipologie degli interventi di manutenzione e trasformazione edilizia 12
Art. 5 Variazione di destinazione d'uso senza realizzazione di opere edilizie 13
Art. 6 Demolizioni 13
Art. 7 Interventi di modifica di aree libere 13
Art. 8 Interventi urgenti temporanei e/o di sicurezza 14
Art. 9 Modalità di attuazione degli interventi edilizi 14
Art. 10 Soggetti legittimati a presentare domanda di titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività edilizia 15
Art. 11 Titoli abilitativi 15
Art. 12 Attuazione degli interventi edilizi 15
Art. 13 Mutamenti di destinazione d'uso 16
Art. 14 Modalità diretta convenzionata 16
Art. 15 Piani attuativi 18
Art. 16 Segnalazione certificata di agibilità (SCAGI) 20
Art. 17 Uffici competenti 21
Art. 18 Presentazione delle pratiche e accesso ai documenti 21
Art. 19 Provvedimento abilitativi e rilascio dei titoli 22
Art. 20 Modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa 22
Art. 21 Requisiti generali delle opere edilizie 23

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA 23

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI 23

Capo I – SUE, SUAP e organismi consultivi 23

Art. 22 Composizione, compiti e modalità di funzionamento dello Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) 23
Art. 23 Composizione, compiti e modalità di funzionamento della Commissione del Paesaggio 24
Art. 24 Autorizzazione Paesaggistica 24
Art. 25 Giudizio sintetico di compatibilità paesaggistica 25
Art. 26 Requisiti essenziali e specifiche tecniche della documentazione degli elaborati progettuali delle pratiche edilizie e aggiornamento della cartografia comunale 25
Art. 27 Modalità di coordinamento con il SUAP 25

Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi 26

Art. 28 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati 26

Art. 29 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.); *26*

Art. 30 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi; *27*

Art. 31 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità *27*

Art. 32 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni *27*

Art. 33 Opere di urbanizzazione e servizi pubblici, di interesse pubblico generale *28*

Art. 34 Pareri preventivi *29*

Art. 35 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia *29*

Art. 36 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio *29*

Art. 37 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti *30*

Art. 38 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili *30*

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI **31**

Capo I - Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori **31**

Art. 39 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori *31*

Art. 40 Interruzione dei lavori *32*

Art. 41 Sostituzione e variazioni relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori *32*

Art. 42 Comunicazioni di fine lavori *32*

Art. 43 Occupazione di suolo pubblico; *32*

Art. 44 Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica, amianto e ordigni bellici *33*

Art. 45 Principi generali dell'esecuzione dei lavori *33*

Art. 46 Punti fissi di linea e di livello *33*

Art. 47 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie *34*

Art. 48 Cartelli di cantiere *36*

Art. 49 Criteri da osservare per scavi e demolizioni *37*

Art. 50 Misure di cantiere e eventuali tolleranze *39*

Art. 51 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera *39*

Art. 52 Disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici *39*

Art. 53 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori *39*

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI **41**

Capo I- Disciplina dell'oggetto edilizio **41**

Art. 54 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici *41*

Art. 55 Requisiti prestazionali degli edifici riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo *42*

Art. 56 Prestazioni dell'involucro opaco, impianti di produzione del calore, prestazioni energetiche degli edifici e requisiti per l'impiego di fonti rinnovabili *42*

Art. 57 Tutela dall'inquinamento acustico 43
Art. 58 Clima acustico, impatto acustico e requisiti acustici passivi 43
Art. 59 Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all'utilizzo di materiali ecocompatibili 44
Art. 60 Invarianza idraulica e idrologica 44
Art. 61 Incentivi finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti 46
Art. 62 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon 46
Art. 63 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale 47
Art. 64 Locali sottotetto non agibili 48
Art. 65 Recupero dei locali sottotetto 48
Art. 66 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita") 48
Art. 67 Prescrizioni per le sale da gioco 48
Art. 68 Tutela del suolo e sottosuolo e Indagini Ambientali Preliminari (IAP) 48
Art. 69 Requisiti di permeabilità delle aree di pertinenza 49
Art. 70 Locali seminterrati 50

~~**Capo II- Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico ..... 50**~~

~~**Capo III – Tutela degli spazi verdi e dell'Ambiente ..... 50**~~

~~**Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico ..... 50**~~

Capo II- Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico, Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico 50

Art. 71 Insegne e mezzi pubblicitari 50
Art. 72 Illuminazione pubblica (L.R. 17/2000 – allegato A) 52
Art. 73 Chioschi ed edicole ~~e cabine telefoniche~~ 55
Art. 74 Passaggi e percorsi pedonali 55
Art. 75 Percorsi ciclabili 57
Art. 76 Spazi porticati 58
Art. 77 Recinzioni, accessi e passi carrabili 58
Art. 78 Strade private 63
Art. 79 Spazi inedificati e aree libere da edificazione 65
Art. 80 Sistemazione esterne ai fabbricati 66
Art. 81 Toponomastica, segnaletica e numerazione civica 66
Art. 82 Installazione di apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari 67
Art. 83 Installazione di condizionatori, caldaie ed altre apparecchiature tecnologiche 68
Art. 84 Installazione infrastrutture per mobilità elettrica 69
Art. 85 Decoro delle costruzioni 69
Art. 86 Allineamenti 69

Art. 87 Coperture 70
Art. 88 Ombre portate 71
Art. 89 Sporgenze ed aggetti 72
Art. 90 Tende 74
Art. 91 Portici e gallerie 76
Art. 92 Salubrità dei terreni edificabili 76
Art. 93 Disciplina del colore 76
Art. 94 Disciplina dell'uso dei materiali di finitura 77
~~*Art. 1*~~ *93 Strade 81*
~~*Art. 2*~~ *94 Aree per parcheggio 81*
~~*Art. 3*~~ *95 Piazze e aree pedonalizzate 82*

Capo III- Tutela degli spazi verdi e dell'Ambiente 82

Capo IV infrastrutture e reti tecnologiche 83

~~*Art. 4*~~ *96 Approvvigionamento idrico 83*
~~*Art. 5*~~ *97 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati 83*
~~*Art. 6*~~ *98 Distribuzione dell'energia elettrica, distribuzione del gas e reti di teleriscaldamento e allacciamenti . 83*
~~*Art. 7*~~ *99 Centraline elettriche per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica 83*
~~*Art. 8*~~ *100 Telecomunicazioni 84*
~~*Art. 9*~~ *101 Rete di illuminazione pubblica 84*
~~*Art. 10*~~ *102 Illuminazione esterna degli spazi privati 84*

Capo VI Elementi costruttivi 85

~~*Art. 11*~~ *103 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche 85*
~~*Art. 12*~~ *104 Accessibilità, visitabilità, adattabilità degli edifici 85*
~~*Art. 13*~~ *105 Serre bioclimatiche e sistemi passivi di captazione dell'energia 85*
~~*Art. 14*~~ *106 Realizzazione di muri di sostegno 85*

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO 86

~~*Art. 15*~~ *107 Vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio 86*
~~*Art. 16*~~ *108 Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di antimafia 86*
~~*Art. 17*~~ *109 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori 87*
~~*Art. 18*~~ *110 Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari 88*

TITOLO V -NORME TRANSITORIE 88

~~*Art. 19*~~ *111 Aggiornamento del regolamento edilizio 88*
~~*Art. 20*~~ *112 Disposizioni transitorie 88*

~~*Art. 21*~~ *113 Rispetto dei diritti di terzi 89*

ALLEGATI 89

ALLEGATO 1 - Allegato C – dgr 24 ottobre 2018 n. XI/695 - Norme regolamentari in materia edilizia aventi diretta applicazione sul territorio regionale 89

ALLEGATO 2 - Regolamento per la disciplina della Commissione Paesaggio approvato con deliberazione di Consiglio Unione n. 12 del 22/04/2024 89

ALLEGATO 3 - Relazione tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale di Pozzuolo Martesana n. 34 del 21/12/2020, in applicazione della DGR n. XI/3509 del 05/08/2020 89

~~*ALLEGATO 4 - Disciplina spazi aperti - tutela spazi verdi e qualità architettonica*~~ *..... 89*

ALLEGATO 4 ~~5~~ - Regolamento locale di igiene 89

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento Edilizio è redatto ai sensi della L. 1150/42 e s.m.i., del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 s.m.i., della L.R. 12/2005 e s.m.i., in coerenza con quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 17/2018.
2. Il documento regola l'attività edilizia e di trasformazione del territorio comunale di Pozzuolo Martesana e le relative procedure autorizzative, stabilisce i requisiti degli edifici e delle aree libere e disciplina l'ordinamento delle Commissioni consultive comunali in materia. I contenuti del regolamento edilizio fanno riferimento alla D.g.r. Lombardia n. XI/695 del 24 ottobre 2018 e s.m.i. "Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."
3. Le disposizioni degli eventuali regolamenti comunali vigenti (Regolamenti di Pubblicità, di Illuminazione pubblica, del Verde, di Pubblico Spettacolo, Cimiteriale, ...) hanno carattere complementare rispetto a quelle del presente Regolamento e prevalgono, per le materie ad essi affidati dalla legge, sulle norme eventualmente contrastanti del presente R.E.

Art. 2 Definizioni tecniche uniformi -

allegato B della D.g.r. 24 ottobre 2018 – n. XI/695

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA
1 - Superficie territoriale	**ST**	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI
2 - Superficie fondiaria	**SF**	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI
3 - Indice di edificabilità territoriale	**IT**	Quantità massima di superficie (SL) o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	SI
4 - Indice di edificabilità fondiaria	**IF**	Quantità massima di superficie (SL) o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	SI
5 - Carico urbanistico	**CU**	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	SI

6 – Dotazioni Territoriali	**DT**	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	SI
7 - Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	NO
8 - Superficie coperta	**SCOP**	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50. Gli sporti superiori a 1,50 m sono da considerarsi nella loro interezza. Sono esclusi dal calcolo della superficie coperta: - Le piscine e le vasche; - Le cabine elettriche di trasformazione; - I manufatti per la copertura di ingressi pedonali e contatori; - I pergolati, i gazebo, le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici che non siano dotati di una copertura fissa; - Le casette di legno o prefabbricate per il ricovero di attrezzi fino ad una superficie massima di 8,00 mq. ad unità immobiliare ed un'altezza massima di 2,50 m calcolata all'estradosso della copertura. Negli insediamenti destinati alle attività produttive, artigianali e industriali sono inoltre esclusi dal calcolo della superficie coperta: - Le tettoie poste in città consolidata che si collocano in aderenza all'immobile principale, per una superficie massima di 25,00 mq, la parte eccedente verrà conteggiata nel calcolo della superficie coperta. - I piani caricatori; - Le strutture di sostegno verticali e orizzontali per tubazioni e linee elettriche; - Gli impianti di depurazione; - I serbatoi ricompresi nella definizione di Volume tecnico;	SI
9 - Superficie permeabile	**SP**	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. Si applica agli Ambiti di Trasformazione individuati nel documento di piano.	SI
10 - Indice di permeabilità	**IPT/IPF**	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). Si applica agli Ambiti di Trasformazione individuati nel documento di piano.	SI
11 - Indice di copertura	**IC**	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria	SI
12 - Superficie totale	**STOT**	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.	SI
13 - Superficie lorda	**SL**	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie. Sono inoltre esclusi dal calcolo della superficie Lorda: - Le piscine e le vasche; - Le cabine elettriche di trasformazione; - I manufatti per la copertura di ingressi pedonali e contatori; - I pergolati, i gazebo, le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici che non siano dotati di una copertura fissa. - Le casette di legno o prefabbricate per il ricovero di attrezzi fino ad una superficie massima di 8,00 mq. ad unità immobiliare ed un'altezza massima di 2,50 m calcolata all'estradosso della copertura. Negli insediamenti destinati alle attività produttive, artigianali e industriali sono inoltre esclusi dal calcolo della superficie lorda:	SI

		- Le tettoie poste in città consolidata che si collocano in aderenza all'immobile principale, per una superficie massima di 25,00 mq, la parte eccedente verrà conteggiata nel calcolo della superficie coperte. - I piani caricatori; - Le strutture di sostegno verticali e orizzontali per tubazioni e linee elettriche; - Gli impianti di depurazione;	
14 - Superficie utile	**SU**	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	SI
15 - Superficie accessoria	**SA**	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: - i portici e le gallerie pedonali; - i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; - le tettoie con profondità superiore a m. 1.50 e con altezza utile ≤ 2,50 m; - le cantine e i vani accessori privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone (RAI < 1/8 e h. < 2.40), e i relativi corridoi di servizio; - i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone (RAI < 1/8 e h. media ponderale < 2.40); - i vani scala e i vani ascensore degli edifici comprensivi degli spazi comuni di collegamento orizzontale (ballatoi, corridoi, sbarchi e androni condominiali); - spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli con altezza utile ≤ 2,50 m.; - i volumi tecnici e i locali immondezzai; - i soppalchi con altezza utile < 2.10 m. Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzeria del muro comune.	SI
16 - Superficie complessiva	**SC**	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).	SI
17 - Superficie calpestabile	**SCAL**	Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.	SI
18 - Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.	NO
19 - Volume totale o volumetria complessiva	**VT**	Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.	SI
20 - Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO
21 - Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore (anche solo in parte) rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.	NO

22 - Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota uguale o inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO
23 - Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	NO
24 - Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	NO
25 - Numero dei piani		È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).	NO
26 - Altezza lorda		Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	NO
27 - Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura. ~~Per terreno posto in aderenza all'edificio si intende quello sistemato con uno scostamento massimo di 1,00 m rispetto alla quota naturale del terreno preesistente. In caso contrario l'altezza del fabbricato dovrà essere determinata rispetto alla sede stradale più prossima (come definito all'art. 21 c.1.8).~~	NO
28 - Altezza dell'edificio	**Hmax**	Altezza massima tra quella dei vari fronti. Parametro da utilizzare per Altezza massima consentita	SI
29 - Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	NO
30 - Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. <u>Ds = Distanza minima dalle strade</u> Si determina misurando la distanza dell'opera edilizia dal ciglio strada così come definito dal D.M. 1444 del 14/04/1968. Devono essere sempre rispettati i disposti di cui al D.P.R. 26 aprile 1993 n. 147, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e D.L. 30 aprile 1992 n. 285. Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - devono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: - ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; - ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; - ml. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15. È consentito, qualora non ostino sicurezza per la viabilità e previa verifica di particolari vincoli: - l'allineamento sul filo del fabbricato adiacente; - l'allineamento sul filo del fabbricato già esistente (in caso di ampliamento e sopralzo)	NO

		De = Distanza minima tra fabbricati È La misura corrispondente all'altezza del fabbricato prospettante più alto, con minimo di mt. 10,00 tra pareti finestrate misurata perpendicolarmente ai lati interessati. La distanza minima deve essere rispettata anche tra vari edifici della stessa proprietà. Nei casi in cui entrambe le pareti esterne non siano dotate di vedute è ammessa una De minima di 3,00 metri. Ai fini del calcolo della De non sono computati gli sporti previsti sulla parete in progetto ed esclusi dalla verifica della superficie coperta nonché le pareti di fabbricati accessori. Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati. Dc = Distanza minima degli edifici dai confini Si determina misurando la distanza dell'edificio dai confini di proprietà, nel punto più vicino. Salvo diversa indicazione, prevista dalle norme delle specifiche zone, la distanza minima dai confini è pari a 1/2 dell'altezza dei fabbricati interessati, con minimo di m 5,00. Costruzioni a confine sono ammesse nel caso di stipula di convenzione tra proprietari confinanti per costruire in aderenza; è altresì ammessa l'edificazione a confine in caso di preesistente costruzione confinante con l'area interessata. Sono pure ammesse distanze inferiori in caso di stipula di convenzione fra privati che preveda che al minor arretramento dell'uno corrisponda un maggior arretramento dell'altro. È ammessa altresì l'edificazione a confine nei casi di realizzazione di costruzioni accessorie. Nei tessuti della città consolidata e nelle fedeli ricostruzioni, vengono confermate le distanze legittimamente preesistenti.	
31 - Volume tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). Sono considerati volumi tecnici anche i serbatoi che abbiano contemporaneamente una superficie inferiore a 10 mq e un'altezza inferiore a 3 metri o che, pur non rispettando tali limiti dimensionali, soddisfino tutte le seguenti caratteristiche: - siano posti negli *"Ambiti della città consolidata prevalentemente produttiva";* - siano posti in aree non metanizzate; - siano direttamente interconnessi con gli impianti tecnologici dell'edificio principale; - consentano un risparmio complessivo dell'energia primaria pari o superiore al 25% da verificare tramite diagnosi a cura del proponente da effettuarsi ex ante ed ex post. I volumi tecnici collocati sulla copertura non rientrano nel computo dell'altezza degli edifici.	NO
32 - Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	NO
33 - Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.	NO
34 - Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. Sono escluse dalla definizione di pertinenza le piscine che non abbiano carattere di temporaneità.	NO
35 - Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO

36 - Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	NO
37 - Loggia/Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	NO
38 - Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno	NO
39 - Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.	NO
40 - Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO
41 - Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	NO
42 - Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	NO
43 - Superficie scolante impermeabile dell'intervento		Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale ai sensi del Regolamento Regionale n.7/2017.	NO
44 – Altezza urbanistica	**AU**	Altezza convenzionale definita dal PGT da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico. L'altezza urbanistica o altezza virtuale d'interpiano è pari a 3 .00 m.	SI
45 – Volume urbanistico	**VU**	Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l'altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici.	SI

DEFINIZIONI E PARAMETRI TECNICI DI COMPETENZA COMUNALE

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA
46 – Abitante teorico	**Ab**	Il calcolo dell'abitante teorico viene effettuato dividendo la SL per 50 mq/ab. o il Volume urbanistico per 150 mc/ab.	SI

47 – Superficie per parcheggio privato	**Spp**	Nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni e, qualora sia possibile, nel risanamento di edifici esistenti, devono essere riservati appositi spazi per parcheggi da intendersi gli spazi necessari tanto alla sosta quanto alla manovra ed all'accesso dei veicoli nella misura pari a: - residenza 1 mq ogni 10 mc; - attività secondarie e terziarie 1 mq ogni 3 mq. Di SL; - attrezzature ricettive 1 posto auto ogni 2 posti letto; - teatri, cinema, discoteche, attività sportive e del tempo libero 1 posto auto ogni 10 mq di SL. Per le attività di logistica ed autotrasporti la quota di spazi di parcheggio privati dovrà essere maggiorata del 5%; in tali aree dovranno inoltre essere previsti spazi di ristoro e bagni di servizio, sempre aperti e facilmente accessibili. Nel momento in cui si verifichi, l'evidente impossibilità di realizzare il posto auto in loco o di reperirlo nel raggio di 300 metri dalla zona di intervento, è possibile la monetizzazione dello stesso al costo determinato attraverso atto formale dell'Amministrazione Comunale; dovrà essere assicurato in ogni caso almeno un posto auto per ogni unità immobiliare prevista. Nei casi di edifici con destinazioni d'uso plurime la dotazione dei parcheggi dovrà essere verificata per ogni singola destinazione d'uso.	SI
48 – Volume geometrico	**VG**	Volume ottenuto dalla somma dei Volumi geometrici dei singoli piani. Il Volume geometrico dei singoli piani è ottenuto moltiplicando la superficie di ogni piano fuori terra, compresa nel profilo perimetrale esterno dell'edificio, per la relativa altezza lorda. Nel profilo perimetrale sono compresi portici e logge sottesi alla medesima copertura dell'edificio.	SI
49 – Aree Scoperte di pertinenza delle costruzioni	**ASP**	Le aree scoperte di pertinenza delle costruzioni prevalentemente residenziali devono essere adeguatamente sistemate a verde per almeno il 30% della superficie scoperta e piantumate con almeno un albero d'alto fusto ogni 80 mq di superficie scoperta destinata a verde. Le aree scoperte di pertinenza delle costruzioni prevalentemente non residenziali devono essere adeguatamente sistemate a verde per almeno il 15% della superficie scoperta e piantumate con almeno un albero d'alto fusto ogni 80 mq di superficie scoperta destinata a verde. In tutte le zone non è consentito, se non previa autorizzazione comunale, l'abbattimento di alberature d'alto fusto esistenti.	
50 - Piano di spiccato 0,00		S'intende per piano di spiccato, il piano orizzontale, avente quota di riferimento convenzionale pari a m. 0,00, corrispondente al livello del terreno posto in aderenza all'edificio. Per terreno posto in aderenza all'edificio si intende quello sistemato con uno scostamento massimo di 1,00 m rispetto alla quota naturale del terreno preesistente. In caso contrario l'altezza del fabbricato dovrà essere determinata rispetto alla sede stradale più prossima.	

Art. 3 Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso

1. Si rimanda all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;
2. Si rimanda Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e s.m.i.;
3. Si rimanda Decreto M.I.T. 2 marzo 2018 e s.m.i.;

Art. 4 Tipologie degli interventi di manutenzione e trasformazione edilizia

1. L'indicazione della categoria di intervento è effettuata dal proponente nell'istanza presentata all'U.T.C.; fatta salva l'eventuale diversa tipologia individuata dall'ufficio nel corso d'istruttoria della pratica, che prevale su quella proposta.
2. Inoltre, nel caso di interventi che interessino edifici esistenti, ovvero coinvolgano aree libere interessate da condizioni particolari, è obbligatorio che lo stato di fatto degli immobili venga

legittimato attraverso la ricostruzione della cronistoria dei provvedimenti abilitativi precedentemente assentiti che abbiano interessato il bene in oggetto. La ricostruzione potrà avvenire semplicemente richiamando gli estremi delle pratiche edilizie precedentemente depositate all'Ufficio del Protocollo comunale, o anche allegando eventuali elaborati ritenuti significativi.

Art. 5 Variazione di destinazione d'uso senza realizzazione di opere edilizie

1. Le variazioni di destinazione d'uso senza esecuzione di opere edilizie sono disciplinate dall'art. 51 e seguenti della L.R. 12/2005 e s.m.i.
2. La loro attuazione è soggetta a preventiva comunicazione all'U.T.C. che ne verificherà la conformità alle previsioni urbanistiche contenute nel PGT e alle disposizioni igienico-sanitarie. L'ufficio potrà richiedere integrazioni ove queste si rendessero necessarie.
3. L'U.T.C. verificherà inoltre la sussistenza dell'eventuale obbligo di corresponsione del contributo di costruzione.

Art. 6 Demolizioni

1. Sono definiti interventi di demolizione quelli finalizzati alla rimozione totale o parziale di edifici ed opere murarie preesistenti che siano fini a sé stessi, oppure siano messi in opera preliminarmente ad altre opere da realizzarsi successivamente, previa presentazione della relativa pratica edilizia.
2. La pratica edilizia finalizzata all'ottenimento del titolo autorizzativo per questa tipologia di opere dovrà essere corredata da documentazione che precisi nel dettaglio:
    - la descrizione del volume da demolire (attraverso rilievi fotografici, elaborati grafici e relazioni tecniche, ovvero, nei casi di edifici non isolati, con perizia statica giurata in cui si evinca che non siano compromesse le funzioni statiche degli edifici adiacenti);
    - lo stato finale e le opere di finitura dell'area o dell'immobile interessato, in particolare quando si tratti di demolizioni parziali.
3. Si precisa infine che, se la demolizione è accompagnata dalla realizzazione di opere edilizie soggette a preventiva autorizzazione (manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia con ricostruzione, restauro e risanamento conservativo), la relativa domanda dovrà essere integrata a quella relativa all'intervento edilizio da eseguire, e ne seguirà l'iter autorizzativo.

Art. 7 Interventi di modifica di aree libere

1. Gli interventi di modifica delle aree libere senza la realizzazione di nuovi edifici o di altre strutture sono equiparati agli interventi edilizi di cui ai precedenti articoli. Appartengono a questa categoria le opere di sistemazione di superfici, sia verdi sia pavimentate, la realizzazione di attrezzature funzionali ad attività residenziali o produttive, la creazione di parcheggi pertinenziali, di aree di stoccaggio, magazzino o deposito.
2. Nell'esecuzione di questi interventi si dovrà porre particolare attenzione al rispetto dei parametri relativi alle superfici scoperte, drenanti e filtranti previsti dal presente Regolamento e più in generale alla permeabilità all'acqua meteorica delle superfici al termine dei lavori.
3. Ai fini della formazione della pratica edilizia si precisa che il grado di permeabilità delle pavimentazioni drenanti dovrà essere dimostrato accludendo agli elaborati progettuali un'adeguata documentazione tecnica che, a titolo d'esempio, potrà essere formata da uno

schema planimetrico delle superfici interessate che riporti tra l'altro le dimensioni delle stesse e le tipologie dei materiali di cui si prevede l'impiego, accompagnato dalle schede tecniche di tali materiali (reperibili presso i produttori).

4. Per la verifica di eventuali prescrizioni particolari cui uniformarsi nella realizzazione di tali opere si rimanda agli elaborati del PGT, in particolare con riferimento alle aree verdi ed alle aree libere comprese o adiacenti al perimetro dei nuclei di antica formazione (NAF).

5. Gli interventi di nuova costruzione, ampliamento, manutenzione straordinaria ricadenti all'interno del perimetro delle aree cimiteriali sono invece disciplinati, oltre che dal presente Regolamento Edilizio, dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dal Piano Regolatore Cimiteriale, nonché dalle specifiche leggi vigenti in materia.

Art. 8 Interventi urgenti temporanei e/o di sicurezza

1. L'esecuzione di interventi caratterizzati da particolare necessità ed urgenza per la prevenzione di un pericolo imminente, ovvero per la messa in sicurezza di un immobile o un'area libera, possono essere effettuati senza preventiva richiesta di autorizzazione, ma previa semplice comunicazione agli uffici comunali da effettuarsi almeno 24 ore prima dell'inizio lavori.

2. Nel caso in cui la gravità della situazione di pericolo non permettesse di effettuare una comunicazione preventiva, il proprietario o l'avente titolo dovrà comunque provvedere all'invio di una comunicazione agli uffici comunali che motivi le ragioni di somma urgenza che hanno determinato l'intervento, descrivendo la situazione di pericolo accertata e le opere di messa in sicurezza eseguite e/o in corso d'esecuzione, entro e non oltre le 48 ore successive all'effettivo avvio dei lavori.

3. Si precisa che le opere realizzabili ai sensi di questo articolo sono unicamente quelle volte a scongiurare la situazione di pericolo e finalizzate alla messa in sicurezza dell'immobile, sia esso un edificio o un'area libera, e si ricorda che l'esecuzione in via d'urgenza di un intervento edilizio non è giustificabile qualora si possa provvedere alla messa in sicurezza attraverso opere provvisionali (ad esempio puntellamenti, ponteggi, transennature, etc.).

4. Ove l'intervento comporti l'esecuzione di opere, esso dovrà comunque essere seguito dalla realizzazione di lavori di completamento e finitura per la definitiva sistemazione dell'area o dell'immobile interessati. Tali lavori dovranno essere preceduti dall'inoltro all'UTC della relativa pratica edilizia che seguirà le ordinarie procedure istruttorie.

5. Tutti gli interventi urgenti vengono realizzati sotto la diretta responsabilità del proprietario o dell'avente titolo.

Art. 9 Modalità di attuazione degli interventi edilizi

1. Gli interventi individuati dall'art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti a semplice comunicazione all'UTC;

2. Gli interventi previsti dal presente articolo dovranno comunque essere eseguiti nel rispetto delle vigenti norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con la preliminare acquisizione, ove previste nelle specifiche autorizzazioni in materia. Inoltre, si precisa che, ove ne ricorresse il caso, il committente dei lavori dovrà provvede alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale eventualmente richiesti entro 15 giorni dal termine dei lavori.

3. Per gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata C.I.L.A. si rimanda all'art. 6-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
4. Per gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività S.C.I.A. si rimanda all'art. 22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
5. Per gli interventi subordinati a permesso di costruire P.d.C. rimanda all'art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 10 Soggetti legittimati a presentare domanda di titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività edilizia

1. Sono legittimati a presentare domanda di Permesso di costruire, o segnalazione certificata di inizio attività e/o titolo sostitutivo, nonché ad avviare la procedura per i mutamenti di destinazione d'uso, chi è titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, ecc.) sul bene immobile oggetto dell'intervento edilizio, ovvero dal titolare di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare opportunamente delegato.
2. I soggetti indicati sono altresì legittimati a presentare domanda per ottenere i pareri o i provvedimenti autorizzativi nei procedimenti o nei sub-procedimenti relativi, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 15.

Art. 11 Titoli abilitativi

1. Costituiscono titolo per l'esercizio dell'attività edilizia, in funzione del tipo di intervento da effettuare e secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento, il Permesso di costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero il titolo sostitutivo acquisibile nei casi e nelle modalità previsti dalla legge, nonché la comunicazione per i mutamenti di destinazione d'uso.
2. Le procedure per l'acquisizione di tali titoli, quelle per l'esercizio dei controlli sui documenti, nonché sull'esercizio dell'attività edilizia, e le sanzioni relative alle violazioni accertate sono stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, cui si rinvia.
3. È consentito realizzare su un edificio o un complesso immobiliare interventi edilizi di diversa tipologia all'interno di un unico procedimento edilizio. In questi casi le tipologie di intervento devono essere individuate per i singoli ambiti interessati (corpi di fabbrica, piani, unità immobiliari, porzioni fisicamente definite) e l'intero procedimento segue la tipologia di ordine superiore. Il contributo di costruzione è calcolato con riferimento alle diverse tipologie.
4. È consentito realizzare su un edificio o un complesso immobiliare interventi edilizi di diversa tipologia all'interno di un unico procedimento edilizio. In questi casi le tipologie di intervento devono essere individuate per i singoli ambiti interessati (corpi di fabbrica, piani, unità immobiliari, porzioni fisicamente definite) e l'intero procedimento segue la tipologia di ordine superiore. Il contributo di costruzione è calcolato con riferimento alle diverse tipologie.
5. Si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. per le attività edilizie delle pubbliche amministrazioni non soggette alle disposizioni del Titolo II del medesimo DPR.

Art. 12 Attuazione degli interventi edilizi

1. L'attuazione delle previsioni del Piano di Governo del Territorio mediante interventi edilizi avviene con le seguenti modalità:
   - diretta, mediante la formazione del titolo abilitativo;

- diretta convenzionata, subordinata alla sottoscrizione da parte del soggetto legittimato di un atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto o alla stipulazione di una convenzione anch'essa da registrare e trascrivere, atti entrambi preordinati alla formazione del titolo abilitativo;
- subordinata a pianificazione attuativa, mediante il ricorso a piani attuativi o a programmazione negoziata;

2. Tutti i progetti di opere edilizie indipendentemente dal procedimento seguito, devono obbligatoriamente contenere la documentazione richiesta per i progetti edilizi nonché la documentazione prevista per la specifica fattispecie.

Art. 13 Mutamenti di destinazione d'uso

1. Per i mutamenti di destinazione d'uso con e senza opere edilizie si rimanda all'art. 52 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 – Legge per il governo del territorio – nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Governo del Territorio ed al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
2. La comunicazione del mutamento di destinazione d'uso deve essere presentata secondo la modulistica pubblicata sul portale telematico SUE del comune di Pozzuolo Martesana.
3. In ogni caso deve essere allegata al progetto o alla comunicazione l'autocertificazione di un professionista abilitato attestante il rispetto dei requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche previste al titolo 3, nonché la compatibilità con la normativa sismica circa la variazione della classe d'uso o dei carichi sulle strutture ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni; per la verifica e la certificazione di conformità dei requisiti ambientali si rimanda al titolo 3 del presente Regolamento.
4. Il cambio di destinazione d'uso, anche senza opere, è soggetto alla verifica ed eventuale corresponsione di dotazione territoriale nei casi e nelle modalità previsti dalla normativa vigente e/o dagli atti di PGT.
5. Per l'esecuzione di opere interessanti edifici\unità immobiliari per cui sia stato precedentemente dichiarato un mutamento di destinazione d'uso senza opere, si procederà alla preliminare verifica della corresponsione della dotazione territoriale per servizi prevista dal PGT. Ove mancante la stessa dovrà essere effettuata nell'ambito del predetto titolo.

Art. 14 Modalità diretta convenzionata

1. Sono modalità diretta convenzionata i titoli edilizi per i quali è richiesta la stipula di una convenzione o la presentazione da parte del soggetto legittimato di un atto unilaterale d'obbligo così come definiti all'art. 28 bis Dpr 380/2001.
2. Fermo restando il procedimento del relativo titolo edilizio abilitativo, la stipula della convenzione o l'assenso dell'atto unilaterale d'obbligo da parte dell'Amministrazione Comunale sono presupposti per il perfezionamento dei titoli edilizi stessi; detti atti, registrati e trascritti, costituiscono parte sostanziale e integrante dei titoli abilitativi.
3. L'utilizzo della modalità diretta convenzionata è consentito nei casi previsti dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. secondo quanto previsto dal Piano di Governo del Territorio vigente.
4. È previsto il ricorso all'atto unilaterale d'obbligo nei casi in cui la dichiarazione di volontà del soggetto legittimato sia sufficiente a realizzare l'effetto giuridico conforme all'intento del

dichiarante, si assuma tutti gli obblighi previsti dall'atto convenzionale e presenti le opportune fideiussioni a garanzia degli obblighi stessi se necessarie.

5. È previsto il ricorso alla convenzione nei casi in cui l'effetto giuridico si produce con il concorso delle dichiarazioni di volontà del soggetto legittimato e dell'Amministrazione Comunale.
6. Per gli interventi riconducibili alle fattispecie subordinate a modalità diretta convenzionato, il soggetto legittimato presenta alla struttura competente idoneo titolo abilitativo o domanda di permesso di costruire convenzionato, corredata dalla documentazione di seguito indicata, oggetto di dettaglio e aggiornamento sul portale telematico del comune di Pozzuolo Martesana:
    1. uno schema di atto unilaterale d'obbligo o di convenzione, sottoscritti dal soggetto legittimato, nei quali è disciplinato l'oggetto, gli obblighi assunti e il contenuto del convenzionamento. Tali testi potranno essere integrati e/o modificati nel corso del procedimento, sulla base delle risultanze dell'istruttoria e dell'eventuale Conferenza dei Servizi;
    2. documentazione progettuale relativa all'intervento edilizio e quella afferente ai contenuti da disciplinare, in riferimento a quanto sopra;
7. Il Responsabile del Procedimento, verificata la completezza della documentazione presentata, indice l'eventuale Conferenza dei Servizi, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e cura l'istruttoria tecnico-amministrativa anche in relazione ai contenuti dell'atto unilaterale d'obbligo/convenzione.
8. Nel caso di realizzazione/gestione di servizi di interesse pubblico generale l'ufficio comunale competente valuta l'opportunità di sottoporre il progetto all'amministrazione Comunale per l'approvazione dei contenuti essenziali della convenzione.
9. A seguito di chiusura favorevole della fase istruttoria e dell'atto di approvazione da parte dell'Amministrazione, il Responsabile del Procedimento invita il soggetto legittimato alla registrazione o alla trascrizione dell'atto d'obbligo o alla stipulazione, registrazione e trascrizione della convenzione.
10. Il Responsabile del Procedimento verifica l'effettuazione di quanto indicato al punto precedente e le garanzie presentate dal richiedente in merito agli obblighi dell'atto/convenzione, se necessarie.
11. Conclusi tali adempimenti il Responsabile rilascia il Permesso di Costruire ai sensi del DPR 380/2001 ovvero potrà perfezionarsi il diverso titolo abilitativo previsto dalla legge.
12. Sono soggetti alla presentazione di atto unilaterale d'obbligo gli interventi che:
    1. Prevedono, quale unica obbligazione del titolare dell'intervento edilizio, il versamento della monetizzazione delle aree da destinare a servizi pubblici, obbligazione che si estinguerebbe al momento della stipula convenzionale, subordinata al versamento di detto importo;
    2. Prevedono un impegno da parte del titolare dell'intervento edilizio che crei vincoli derivanti dall'atto come un asservimento del bene vincolato a favore di altro immobile oppure che impongano al bene vincolato, a favore di altro immobile una specifica destinazione;
    3. Prevedano impegni di qualsiasi natura da parte del titolare dell'intervento edilizio nei quali l'Amministrazione Comunale non sia coinvolta.

13. Sono soggetti a preventiva sottoscrizione di convenzione con l'Amministrazione Comunale gli interventi che contemplano in alternativa o in forma composta:

    a. il trasferimento di diritti edificatori da area di pertinenza indiretta, con cessione della stessa area di pertinenza diretta;

    b. gli interventi che contemplino la cessione/acquisizione di diritti di proprietà di aree e/o servitù nell'ambito di procedimenti edilizi/urbanistici con eventuale contestuale sistemazione a scomputo/non a scomputo oneri della stessa;

    c. il conferimento di dotazione territoriale per servizi mediante realizzazione di attrezzature di interesse pubblico o generale;

    d. la realizzazione di nuovi servizi di cui al Piano dei Servizi del PGT;

    e. la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (non strettamente funzionale) e secondaria a scomputo della quota di contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione nell'ambito di un intervento di trasformazione edilizia/urbanistica;

    f. gli interventi di edilizia residenziale sociale secondo le tipologie e le modalità individuate da provvedimenti della stessa Amministrazione;

Art. 15 Piani attuativi

1. La disciplina generale dei piani attuativi è definita nell'art. 12 della L.R. 12/2005 s.m.i., ove si stabiliscono i seguenti principi:
    a. i piani attuativi comunali sono lo strumento di attuazione degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati nel Documento di piano;
    b. i piani attuativi sono costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale vigente;
    c. il Documento di piano connette direttamente le azioni di sviluppo alla loro modalità di attuazione mediante i vari tipi di piani attuativi comunali con eventuale eccezione degli interventi pubblici e di quelli di interesse pubblico o generale;
    d. nei piani attuativi vengono fissati in via definitiva gli indici urbanistico - edilizi relativi alle aree oggetto delle previsioni di trasformazione;
    e. le previsioni contenute nei piani attuativi e nelle loro varianti hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli;
    f. per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all'imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano.
2. In particolare, sono legittimati a presentare proposta di piano attuativo i titolari del diritto di proprietà o del diritto di superficie delle aree comprese nel piano, ovvero gli usufruttuari previo assenso dei proprietari.
3. L'elenco degli elaborati minimi da inoltrarsi in allegato alla proposta di piano attuativo è quella di seguito riportata. L'Ufficio Tecnico Comunale valuterà, caso per caso, la necessità di ulteriore o diversa documentazione da presentare ad integrazione di quanto specificato nel predetto allegato.

   ELENCO ELABORATI MINIMI

a. relazione circa i caratteri e l'entità dell'intervento, da cui risulti la dimostrazione della conformità dell'intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, eventualmente corredata da specifiche norme di attuazione del piano attuativo, nonché da schede di rilevamento degli edifici esistenti eventualmente compresi nel piano;

b. relazione che illustri l'impatto paesistico ambientale del progetto ai fini della valutazione della sensibilità paesistica del sito e dell'incidenza paesaggistica del progetto;

c. stralcio dell'azzonamento dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative norme di attuazione, con l'individuazione delle aree interessate, nonché stralcio di eventuale strumento in itinere e delle relative norme di attuazione;

d. estratto catastale con l'indicazione delle aree interessate e con l'elenco delle proprietà;

e. planimetria quotata dello stato di fatto dell'area interessata e degli edifici esistenti, almeno in scala 1:500, con l'individuazione delle curve di livello o dei caposaldi di riferimento, delle presenze monumentali naturalistiche ed ambientali, degli eventuali vincoli apposti in forza della vigente legislazione con adeguata estensione al territorio circostante per consentire una opportuna conoscenza del contesto di intervento;

f. profili dello stato di fatto verso gli spazi pubblici e sezioni progressive schematiche, almeno in scala 1:500, estesi agli edifici in diretta relazione con l'ambito del piano attuativo;

g. progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:500, definito nelle sue componenti tipologiche e di destinazione d'uso, con indicazione delle sagome di ingombro e delle coperture dei singoli edifici.

h. Il progetto dovrà altresì individuare le aree di uso pubblico, le aree da cedere in proprietà al comune nonché le opere di sistemazione delle aree libere;

i. progetto urbanistico - architettonico definito nelle componenti tipologiche e di destinazione d'uso, nelle masse e nelle altezze delle costruzioni; il progetto dovrà contenere altresì le indicazioni relative agli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico o di uso pubblico, nonché gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro e risanamento conservativo ed a ristrutturazione edilizia;

j. documentazione fotografica a colori, che rappresenti da più punti di vista lo stato di fatto dell'area di intervento, documenti le caratteristiche ambientali e naturali della stessa nonché i rapporti intercorrenti con il territorio circostante;

k. tavola di valutazione degli effetti visivi del progetto proposta a mezzo di simulazioni tridimensionali e foto inserimenti delle opere proposte nel contesto esistente;

l. progetto definitivo - esecutivo delle opere di urbanizzazione relativo alle strade, agli accessi, ai parcheggi pubblici e privati nonché agli impianti tecnici di collegamento con la rete dei pubblici servizi completo del computo metrico estimativo del valore di tali opere valutato sulla base del progetto definitivo/esecutivo, riferito all'ultimo trimestre disponibile del prezziario opere edili;

m. piano di manutenzione completo di stima pluriennale dei relativi costi per le opere oggetto di cessione gratuita al Comune (su modello tipo che verrà predisposto dal competente U.T.C servizio LL.PP);

n. profili regolatori verso gli spazi pubblici, almeno in scala 1:500;

o. tavola di valutazione delle superfici drenanti e progetto definitivo delle aree verdi e degli spazi aperti completo di relazione agronomica (vincolante per gli ambiti aventi prescrizioni di natura paesaggistica);

p. stralcio del Piano Geologico Comunale vigente e delle relative norme di attuazione, con l'individuazione delle aree interessate e relazione attestante il rispetto delle prescrizioni indicate (nel caso di aree sottoposte a vincolo idrogeologico la relazione geologica particolareggiata dovrà comprovare l'ammissibilità dell'intervento e contenere le eventuali condizioni alle quali l'intervento dovrà essere subordinato);

q. valutazione della compatibilità acustica ai sensi di legge;

r. planimetria della nuova viabilità del comparto completa di previsione della segnaletica stradale per l'ottenimento di parere da parte polizia locale;

s. relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano;

t. proposta di articolato delle norme tecniche di attuazione del piano attuativo che definiscano tra l'altro distanze, altezze, tipologia recinzioni, prescrizioni particolari per l'edificazione, ecc;

u. cronoprogramma degli interventi previsti dal P.A. ed eventuale individuazione di Unità Minime di Intervento (perentorio per le opere pubbliche);

v. schema di convenzione contenente l'impegno per la cessione gratuita delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria, e per l'esecuzione delle opere relative a carico del lottizzante, o per l'assunzione degli oneri sostitutivi, la determinazione dell'importo da versare a garanzia delle urbanizzazioni, nonché le modalità e i tempi di attuazione, altre concessioni a vantaggio dell'Amministrazione Comunale ivi compresa l'esecuzione di opere qualificate come standard qualitativo;

w. studio di prevalutazione di impatto ambientale atto ad assistere la procedura volta a determinare se la proposta di PA debba essere assoggettata a V.A.S. ai sensi delle norme vigenti, oppure possa accedere alla procedura di esclusione.

Art. 16 Segnalazione certificata di agibilità (SCAGI)

1. La segnalazione certificata di agibilità è disciplinata dall'articolo 24 del D.P.R. 380/2001 (come modificato dall'art. 3 del D.lgs n. 222 del 25 novembre 2016).
2. La segnalazione deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla data fine lavori (art. 24 comma 2 DPR n. 380/2001).
3. La Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere presentata:
   - Dal soggetto titolare del permesso di costruire (o i loro successori o aventi causa);
   - Dal soggetto che ha presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività
   - Dal soggetto in possesso di titolo adeguato.

4. La Segnalazione certificata di agibilità deve esser presentata presso lo Sportello unico per l'Edilizia allegando, secondo l'intervento edilizio, la documentazione, certificazione e asseverazioni obbligatorie previste dalla legislazione corrente.
5. La Segnalazione Certificata di Agibilità è necessaria per gli edifici, o parti di essi, destinati a un'utilizzazione che comporti la permanenza dell'uomo.
6. Gli interventi edili per i quali c'è l'obbligo della presentazione della SCAGI sono:
   - Nuova costruzione.
   - Ricostruzione o sopraelevazione, totale o parziale.
   - Ristrutturazione edilizia "pesante", (ovvero con modifica ai parametri edilizi della volumetria complessiva della superficie, del prospetto, della sagoma, ecc.), che abbia influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'edificio, degli impianti installati.
   - Ristrutturazione edilizia "pesante", su edificio esistente che abbia portato a una trasformazione, totale o parziale, dello stesso, anche legata all'adeguamento sismico.
   - Ampliamenti volumetrici, sottotetti, ecc.
   - Cambio di destinazione d'uso rilevante.
   - Altri casi secondo la disciplina regionale e gli strumenti urbanistici comunali.
7. La mancata presentazione della segnalazione di agibilità entro i termini di legge comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria così definita: (a) da uno a trenta giorni di ritardo, 77 euro; (b) da trentuno a sessanta giorni di ritardo, 144 euro; (c) da sessantuno a novanta giorni di ritardo, 231 euro; (d) da novantuno a centoventi giorni di ritardo, 308 euro; (e) oltre tale termine 464 euro.

Art. 17 Uffici competenti

1. 1 L'Ufficio Tecnico Comunale (UTC) del Comune di Pozzuolo Martesana, ubicato presso la sede del Comune, è l'ufficio competente per il reperimento delle informazioni e la presentazione delle pratiche inerenti alle attività edilizie e di trasformazione del territorio comunale.

Art. 18 Presentazione delle pratiche e accesso ai documenti

1. Le comunicazioni relative alle opere in edilizia libera (a partire dall'art. 10 c.1) e le istanze volte all'ottenimento dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività edilizia (Permesso di costruire o Segnalazione certificata di inizio attività o titolo sostitutivo) devono essere presentate all'UTC attraverso il Portale Telematico SUE. Il protocollo dà avvio al procedimento.
2. L'istruttoria delle pratiche edilizie è curata del personale tecnico dell'UTC che provvede a verificare la correttezza formale e la congruità e la completezza della documentazione amministrativa e tecnica allegata nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.
3. Si precisa che, ove la pratica edilizia preveda che vengano acquisite autorizzazioni accessorie quali quella paesaggistica (o deroghe), che non fossero state preventivamente ottenute, il proponente dovrà provvedere a proporre la relativa istanza contestualmente al deposito della S.C.I.A. o della richiesta di Permesso di Costruire.

4. L'istruttoria della pratica edilizia resterà sospesa fino all'acquisizione dei documenti di cui al comma precedente.

5. Per gli aspetti procedurali relativi ai titoli abilitativi necessari per l'esecuzione dell'attività edilizia, le modalità di controllo e le sanzioni relative agli illeciti in materia si richiama la normativa statale e regionale; in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, si rinvia al DPR 380/2001 e s.m.i.; alla L. 122/89 e s.m.i; al DM 10/05/77 e s.m.i. ed alla Lr. 12/2005 e s.m.i.

6. La presa visione delle pratiche edilizie è disciplinata dalle norme vigenti (Legge 7 agosto 1990, n. 241) in materia di accesso agli atti pubblici ed alle informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche; pertanto, i soggetti che lo ritenessero necessario possono prendere visione delle pratiche edilizie presentando richiesta di accesso agli atti tramite apposita istanza telematica come indicato sul portale SUE.

Art. 19 Provvedimento abilitativi e rilascio dei titoli

1. I titoli abilitativi che prevedono il rilascio sono inviati via PEC al titolare, insieme alla copia degli elaborati progettuali allegati all'istanza, firmati digitalmente in formato P7M dal Responsabile dell'UTC, e possono contenere prescrizioni generali e specifiche inerenti la realizzazione delle opere, oltre all'impegno alla cessione al Comune delle aree oggetto delle opere di urbanizzazione, ovvero all'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione stesse da parte del soggetto richiedente a scomputo totale o parziale dei contributi di costruzione.

2. L'emanazione del titolo abilitativo viene comunicato al titolare ed al progettista mediante PEC; contestualmente, per i soli permessi di costruire, ne interviene pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni naturali e consecutivi.

3. Nel caso di presentazione di S.C.I.A. il titolo è dimostrato mediante la ricevuta del numero di protocollo via PEC.

4. In caso di eventuali difformità fra la documentazione registrata all'Ufficio Protocollo e quella in possesso del titolare, fa fede la copia depositata presso il Comune.

5. In caso di mutamento del titolare del provvedimento abilitativo, entro 60 giorni dall'avvenuto trasferimento della proprietà o del titolo, e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine di validità del titolo stesso, il nuovo titolare attraverso il portale telematico SUE del Comune di Pozzuolo Martesana dovrà proporre istanza di volturazione del titolo, ovvero, in caso di segnalazione certificata di inizio attività, darne comunicazione. L'istanza dovrà contenere in allegato copia dell'atto di proprietà dell'immobile oggetto del titolo e la ricevuta di pagamento dei relativi diritti di segreteria: Per le sole S.C.I.A., in assenza di risposta dell'UTC entro 30 giorni, la voltura si ritiene acquisita per "silenzio assenso". La volturazione non comporta il riesame, non modifica la tempistica di validità della pratica e non può essere effettuata oltre il termine di validità del titolo abilitativo.

6. I provvedimenti abilitativi sono sempre rilasciati dall'UTC fatti salvi i diritti di terzi. I soggetti che lo ritenessero necessario possono prendere visione presso l'UTC di Permessi di costruire e/o titoli sostitutivi, secondo le procedure indicate all'articolo precedente.

Art. 20 Modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa

1. Si rimanda al Decreto dir. regionale del 3 novembre 2023 - n. 17143 Aggiornamento della modulistica edilizia unificata e standardizzata e delle relative specifiche di interoperabilità, in recepimento delle novità normative di settore, e agli ulteriori futuri aggiornamenti della modulistica in base alla normativa al momento vigente.

Art. 21 Requisiti generali delle opere edilizie

Gli interventi edilizi sul territorio comunale devono risultare conformi ai seguenti requisiti:

1. limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
3. servitù militari;
4. accessi stradali;
5. zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
6. siti contaminati;
7. vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale.

Per la definizione dei parametri e prescrizioni soprarichiamati si rimanda all'art. 3 del presente regolamento, alle norme e ai parametri definiti dal PGT e alle vigenti norme statali, regionali e relative discipline settoriali in materia, i cui riferimenti normativi sono richiamati nell'Allegato 1 al presente regolamento.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I – SUE, SUAP e organismi consultivi

Art. 22 Composizione, compiti e modalità di funzionamento dello Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)

1. Lo Sportello Unico per l'Edilizia svolge le funzioni previste dall'art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e dall'art. 32 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 s.m.i.
2. Tramite le proprie strutture organizzative svolge le attività di informazione, di ricezione delle comunicazioni, segnalazioni, o istanze, nonché di adozione di ogni possibile atto attinente alla materia edilizia, curando i rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e il professionista incaricato e le eventuali altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi.
3. Lo Sportello Unico per l'Edilizia si rapporta e si coordina anche con altri organi competenti in convenzionamenti urbanistici, piani attuativi e accordi di programma nonché per le attività inerenti alla formazione dei titoli edilizi.
4. In ragione di quanto sopra evidenziato e tenuto conto delle normative vigenti in materia di procedimento relative all'attività edilizia, si intendono:
    1. per Responsabile del Procedimento, come definito dagli artt. 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - Nuove norme sul procedimento amministrativo -, il responsabile della specifica struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento o il funzionario allo scopo specificatamente nominato;
    2. per Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia, il Responsabile del Settore a cui compete il coordinamento delle attività edilizie e quanto disciplinato dallo Statuto Comunale, nonché i poteri sostitutivi nei confronti dei Responsabili del Procedimento;

5. Si richiama l'art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. in materia di attribuzione dei poteri sostitutivi in caso di inerzia. Restano ferme le norme previste in materia di poteri sostitutivi regionali.

6. Lo Sportello Unico per l'Edilizia acquisisce presso le amministrazioni competenti, mediante conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i., gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità nonché di eventuali altre strutture comunali.

7. Lo Sportello Unico per l'Edilizia ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 380/2001 e dall'art 32 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. provvede alla ricezione delle comunicazioni di inizio lavori asseverate e di mutamento di destinazione d'uso, delle segnalazioni certificate di inizio attività e di agibilità, delle domande per il rilascio di permessi di costruire, delle comunicazioni di inizio e fine lavori e di ogni altro atto di assenso, istanza o comunicazione comunque denominati in materia di attività edilizia nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 23, 33 e 39 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per i procedimenti inerenti ai titoli abilitativi si rimanda alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 s.m.i. e al Titolo II del D.P.R. 380/2001.

Art. 23 Composizione, compiti e modalità di funzionamento della Commissione del Paesaggio

1. La Commissione per il Paesaggio dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana è l'organo tecnico – consultivo di riferimento per l'espressione dei pareri in materia paesaggistica, per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, e nei procedimenti di cui all'art. 81 della L.R. 12/2005;

2. Si rimanda al Regolamento per la disciplina della Commissione Paesaggio approvato con deliberazione di Consiglio Unione n. 12 del 22/04/2024 (Allegato 2);

Art. 24 Autorizzazione Paesaggistica

1. Ove si intendano realizzare opere edilizie che comportino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore di aree o di immobili individuati quali beni paesaggistici o collocati in un'area gravata da un vincolo di natura paesaggistica, i proprietari, possessori o detentori degli stessi, devono presentare richiesta di autorizzazione paesaggistica anche contestualmente alla richiesta del titolo edilizio. I lavori potranno essere iniziati solo dopo l'ottenimento della stessa ed in presenza di adeguato titolo edilizio.

2. Per le procedure di presentazione e di rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica si rimanda agli artt.146,147 e 159 del D.lgs. 42/2004, ai sensi dell'arti. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come sostituito dall'art. 2 del Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.

3. Si richiamano gli aggiornamenti e gli ambiti di esclusione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

Art. 25 Giudizio sintetico di compatibilità paesaggistica

1. Ai sensi delle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale e conformemente con il Piano delle Regole del PGT, tutti gli interventi edilizi che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici sono soggetti ad esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto. La richiesta/asseverazione dei titoli abilitativi deve essere accompagnata dall'esame dell'impatto paesistico.
2. I contenuti e le forme di valutazione dell'impatto paesistico sono definiti nel Piano Paesaggistico Regionale e nelle relative Linee Guida, "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (v. D.G.R. 8 novembre 2002, n. VII/11045 - pubblicata sul B.U.R.L. del 21 novembre 2002, 2° Supplemento straordinario al n. 47).
3. La valutazione dell'impatto paesistico proposta dal progettista è verificata a cura del Responsabile del Procedimento. I progetti che, ad esito della valutazione di cui al precedente comma, siano risultati sopra la soglia di rilevanza definita dalle linee guida regionali vengono sottoposti all'esame della Commissione per il Paesaggio.

Art. 26 Requisiti essenziali e specifiche tecniche della documentazione degli elaborati progettuali delle pratiche edilizie e aggiornamento della cartografia comunale

1. Il progetto e la documentazione a corredo devono rispondere ai seguenti requisiti essenziali:
    a. fornire un'efficiente illustrazione delle opere previste e del loro inserimento nel contesto, con particolare riferimento ai valori paesaggistici e ambientali;
    b. fornire la rappresentazione puntuale delle costruzioni limitrofe e delle relative aperture finestrate, con specificazione grafica ed in scala delle distanze intercorrenti tra tali costruzioni e aperture e la costruzione oggetto di intervento, nonché fornire chiara rappresentazione delle distanze dal confine;
    c. dare dimostrazione grafico/numerica del rispetto delle principali norme ad esso applicabili;
    d. Rappresentare la situazione comparativa tra lo stato di fatto/stato autorizzato e lo stato di progetto contraddistinto convenzionalmente con il giallo/rosso, da riportare in legenda, da applicarsi anche alle destinazioni d'uso dei locali; diverse indicazioni dovranno essere espressamente riportate in legenda e finalizzate ad una migliore comprensione del progetto edilizio;
2. Inoltre, nei casi di nuova costruzione e ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, nonché di realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere presentata documentazione digitale georeferenziata con l'indicazione del perimetro dell'ambito di intervento, delle eventuali aree di cessione e delle aree oggetto di opere di urbanizzazione, da aggiornarsi a seguito dell'ultimazione dei lavori secondo le specifiche indicate sul sito istituzionale.
3. Presentazione dei progetti nel formato digitale/cartografico su richiesta specifica degli uffici al fine di aggiornare la cartografia comunale e il database topografico.

Art. 27 Modalità di coordinamento con il SUAP

1. Sono attribuite al SUE anche le competenze edilizie dello Sportello Unico per l'Edilizia Produttiva, fermo restando quanto definito dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

2. Le informazioni inerenti al funzionamento del SUAP e alla presentazione telematica delle istanze di competenza sono reperibili presso la pagina web del sito istituzionale.

Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi

Art. 28 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

1. L'annullamento in autotutela dei titoli abilitativi edilizi illegittimi deve avvenire nell'osservanza dell'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e della Legge Regionale 12/2005 art. 50, cui si rimanda.

Art. 29 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.);

1. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) consiste in un documento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione nello specifico dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata nei modi e nelle forme di legge.
2. Nel Certificato verranno riportate, oltre alla destinazione urbanistica dell'area, le indicazioni relative:
    a. alle norme di edificazione pertinenti, sia vigenti che in regime di salvaguardia, nonché l'eventuale assoggettamento a piano urbanistico attuativo;
    b. alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
    c. ai vincoli incidenti sull'immobile, alla classe geologica e al reticolo idrico;
3. Il contenuto del Certificato di Destinazione Urbanistica ha carattere certificativo rispetto alla disciplina in essere al momento del suo rilascio, e pertanto non vincola i futuri atti che l'Amministrazione Comunale può emanare nel rispetto delle normative vigenti in materia.
4. I soggetti legittimati a richiedere il certificato sono:
    a. il proprietario o il comproprietario del terreno nonché i suoi eredi;
    b. il titolare di un diritto reale sul terreno, come l'usufruttuario o il titolare di una servitù o del diritto di superficie;
    c. il notaio che stipulerà l'atto avente ad oggetto il terreno;
    d. un tecnico o altra persona delegata dal soggetto legittimato.
5. La richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica deve essere formulata sul modello predisposto dal Comune attraverso lo Sportello Telematico SUE e deve contenere gli allegati richiesti tra cui:
    a. le generalità del richiedente allegando fotocopia della Carta di Identità;
    b. i dati dell'immobile con riferimento al terreno e/o ai fabbricati indicando l'ubicazione (via/Piazza/Vicinale/...), i dati catastali (Foglio e mappale/particella) ed allegando estratto di mappa catastale aggiornato con individuazione dell'immobile;
    c. la data a cui deve essere riferita la certificazione;
6. Il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica è a titolo oneroso. Per conoscere la destinazione di una determinata area è possibile consultare sul sito comunale gli elaborati del Piano di Governo del Territorio vigente.

Art. 30 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi;

1. L'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire sono disciplinate dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, a cui si rimanda. Per quanto concerne la segnalazione certificata di inizio attività, si rimanda all'art. 42 comma 6 della LR 12/2015 e s.m.i.
2. La proroga, solo per i casi previsti dalla legge, deve essere richiesta formalmente in data utile prima della scadenza del termine.
3. In caso di proroga l'esecuzione delle opere mancanti è assoggettata alla corresponsione della eventuale differenza del contributo di costruzione, in relazione alle variazioni tariffarie intervenute medio tempore e proporzionata all'incidenza economica delle opere mancanti rispetto al costo totale dell'opera.
4. Se l'intervento non ultimato è di nuova costruzione o di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e le relative opere risultano già finite al rustico, ai fini dell'istruttoria del procedimento edilizio, la qualifica dell'intervento terrà conto delle sole opere di completamento fermo restando quanto previsto dall'art.15 del DPR 380/2001 e s.m.i.

Art. 31 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

1. Il Sindaco, sentito il parere o su richiesta delle autorità competenti (ATS, VV.FF., ecc.), qualora vengano meno i requisiti igienico-sanitari e/o strutturali e/o impiantistici e/o di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l'incolumità pubblica e/o privata, può disporre la sospensione dell'uso o dichiarare l'inagibilità degli immobili o di parte di essi, ai sensi dell'art. 222 del RD 1265/1934 e s.m.i. con atto da notificarsi alla proprietà/soggetti coinvolti.
2. Tra i motivi che determinano le condizioni di inagibilità si segnala l'assenza di condizioni atte a garantire un sufficiente livello di sicurezza e di utilizzo dell'immobile. Si rinvia inoltre a quanto meglio specificato al Titolo III capo I del presente regolamento per i requisiti di inagibilità igienico sanitaria.
3. L'immobile dichiarato inagibile non può essere utilizzato fino a quando non vengano rimossi i vizi che hanno determinato l'inagibilità.

Art. 32 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

1. Il contributo di costruzione è disciplinato dal DPR 380/2001 Titolo II capo II sezione II e dalla L.R. 12/2005 Parte II Titolo I capo IV.
2. Le tariffe degli oneri di urbanizzazione e del contributo per lo smaltimento dei rifiuti sono determinate con deliberazione del Consiglio Comunale e riferite al Volume urbanistico oggetto di intervento negli ambiti a destinazione residenziale o alla superficie lorda oggetto di intervento negli ambiti non residenziali, calcolate secondo le indicazioni dello strumento urbanistico generale e del presente Regolamento.
3. Per tutti gli interventi su immobili con destinazione residenziale, qualora il richiedente non intenda procedere alla compilazione della Tabella Ministeriale comprendente l'intero edificio per determinare la classe dello stesso, il contributo per il costo di costruzione è da considerarsi in ogni caso congruo se il calcolo è effettuato sulla base della tabella ministeriale con l'applicazione della classe massima alla superficie complessiva dell'intervento.
4. In caso di intervento edilizio soggetto al pagamento del Contributo di Costruzione con contestuale mutamento di destinazione d'uso, il pagamento dello stesso, qualora dovuto, è

assoggettato alle previsioni del presente articolo, ivi comprese quelle in tema di rateizzazione.

5. Il contributo di costruzione di cui al presente articolo, è ridotto o non è dovuto nei casi previsti dalla legge o da atti dell'Amministrazione comunale.
6. In caso di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, per interventi comportanti la corresponsione del contributo di costruzione, la documentazione necessaria alla sua quantificazione, deve essere allegata alla segnalazione medesima.
7. Le componenti del contributo, il cui ammontare viene verificato in sede istruttoria, possono essere versate anche in soluzioni rateali, secondo le modalità e con le garanzie stabilite con atti dell'amministrazione.

Art. 33 Opere di urbanizzazione e servizi pubblici, di interesse pubblico generale

1. Per quanto attiene la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria o secondaria dovuti per interventi edilizi, si rinvia alla disciplina statale e regionale vigente. Non sono riconosciuti a scomputo degli oneri di urbanizzazione gli allacciamenti alla rete pubblica di qualsiasi natura, le reti dei sottoservizi privati e i relativi manufatti, nonché la viabilità di esclusivo interesse privato.
2. Le condizioni e modalità per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici e di interesse pubblico e generale nell'ambito dei procedimenti urbanistici ed edilizi in coerenza con le previsioni del PGT e nel rispetto della pertinente normativa statale possono essere definite opportune Linee Guida da approvarsi con Deliberazione della Giunta Comunale.
3. Le urbanizzazioni secondarie possono essere reperite, in tutto o in parte, in aree o, come dotazioni territoriali, in attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale in edifici pubblici o privati, previa valutazione favorevole da parte dell'Amministrazione e in relazione al fabbisogno espresso dal Piano dei Servizi del PGT, da altri atti di programmazione e pianificazione urbanistica.
4. L'ultimazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie e dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale deve essere contestuale e/o anticipata rispetto a quella degli interventi edilizi privati. Non sarà comunque possibile presentare segnalazione certificata ai fini dell'agibilità dell'intervento edilizio privato prima della conclusione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria salvo deroghe espressamente motivate o diversi accordi tra l'amministrazione comunale e gli operatori nell'ambito di procedure convenzionate.
5. Le opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento edilizio possono essere previste a scomputo esclusivamente dei corrispondenti oneri di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate anche qualora i costi di tale realizzazione risultino superiori all'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti per legge, senza possibilità di compensazione dei costi eccedenti. Qualora i costi della realizzazione di tali opere risultino inferiori all'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti, dovrà essere versata a conguaglio la differenza rispetto agli oneri di urbanizzazione primaria dovuti oppure, a scomputo di tale differenza, potranno essere realizzate ulteriori opere di urbanizzazione.
6. Le opere di urbanizzazione secondaria possono essere realizzate a cura e spese del soggetto attuatore a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione secondaria. Qualora i costi della realizzazione di tali opere risultino superiori all'ammontare degli oneri di

urbanizzazione secondaria dovuti, lo scomputo viene riconosciuto fino a concorrenza dell'intero onere dovuto, fatto salvo quanto previsto al comma precedente e dalla normativa vigente.

7. La compensazione tra gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, fermo restando quanto previsto al precedente comma 6, è ammessa qualora vi sia specifica previsione nell'ambito di piani e programmi o dei convenzionamenti preordinati alla formazione del titolo abilitativo.
8. Restano comunque possibili diverse articolazioni degli scomputi sulla base di casi espressamente previsti dalla disciplina statale e regionale nell'ambito di piani attuativi e/o interventi in modalità convenzionata.

Art. 34 Pareri preventivi

1. Il parere preventivo consiste in un parere fornito preliminarmente dai tecnici dell'edilizia privata, sentita la Commissione Edilizia ove istituita, o la Commissione per il Paesaggio, e riguardante la fattibilità o meno di un intervento edilizio; in altre parole, tale parere riguarda la conformità, allo stato degli atti e dei progetti preliminari, con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale, urbanistica e con la normativa di settore;
2. Il parere è limitato agli elementi di cui appare indicazione nella richiesta e non costituisce titolo autorizzativo, per cui dovrà sempre essere presentato idoneo titolo edilizio;
3. Il parere preventivo deve essere presentato dal proprietario, dal legale rappresentante, in caso di società, da chiunque detenga dei diritti reali sul bene oggetto dalla domanda o da un delegato appositamente designato tramite procura;
4. L'istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale SUE del Comune di Pozzuolo Martesana.

Art. 35 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

1. Le ordinanze sono provvedimenti emanati dal Responsabile dell'UTC per procedere all'attuazione di specifiche disposizioni.
2. Le ordinanze a carattere urgente e di natura igienico-sanitaria sono adottate dal Sindaco, su proposta del Responsabile dell'UTC e previo eventuale acquisizione del parere tecnico delle Commissioni comunali competenti.
3. L'annullamento e/o la revoca integrale o parziale dei provvedimenti abilitativi sono disposti dal Responsabile dell'UTC.

Art. 36 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

1. L'Amministrazione Comunale pubblica sul proprio sito internet, provvedendo all'aggiornamento nel rispetto delle novità normative e regolamentari:
    a. la modulistica che l'interessato deve presentare per ogni procedimento edilizio, unitamente all'elenco degli atti e documenti da allegare;
    b. l'elenco degli uffici anche decentrati ove è possibile presentare i progetti di opere edilizie o chiedere informazioni sugli interventi in corso di esecuzione;
    c. le circolari, le disposizioni, le determine e gli atti attinenti all'attività edilizia e la sua disciplina nonché l'elenco completo della documentazione richiesta e le modalità operative delle procedure;
    d. l'elenco dei procedimenti riguardanti le richieste di formazione di titolo abilitativo;

e. l'elenco delle autorizzazioni paesaggistiche presentate;

f. l'organigramma delle strutture competenti per i procedimenti.

2. L'Amministrazione Comunale si attiene ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione, efficacia ed efficienza, di amministrazione digitale, di definizione e individuazione delle responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, comprensivo di quanto previsto per i documenti già in suo possesso.

3. L'Amministrazione Comunale, ai fini degli obiettivi di cui al comma precedente, favorisce la riunione dei procedimenti amministrativi connessi in ragione della natura degli interessi pubblici e/o privati, coinvolti nei medesimi procedimenti.

4. L'Amministrazione Comunale può attivare, laddove lo ritenga utile in processi di trasformazione rilevanti, modalità di coinvolgimento e partecipazione della popolazione e dei portatori di interesse, pubblici e privati, al fine di garantire la condivisione nelle fasi di sviluppo del progetto.

Art. 37 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

1. L'Amministrazione Comunale ritiene essenziale il contributo delle diverse competenze degli operatori pubblici e privati nell'esercizio delle sue attribuzioni urbanistiche, edilizie e ambientali, dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ai quali garantisce la collaborazione nelle fasi procedimentali disciplinate dal presente Regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale favorisce i processi di progettazione partecipativa promossi attraverso i canali istituzionali e pubblicazione degli avvisi sul sito comunale.

Art. 38 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

1. I concorsi dovranno favorire la massima partecipazione.

2. I criteri cui si dovrà attenere la Commissione dovranno dar conto delle architetture ritenute maggiormente significative dell'intervento e/o lo spazio pubblico qualora questo rivesta un ruolo determinante.

3. La procedura del Concorso dovrà essere gestita da un Responsabile Unico del Concorso (RUC) nominato dal proponente l'intervento. Il RUC dovrà, con uno specifico Documento di Concorso, fornire ai concorrenti:

   a. le condizioni, le procedure, le regole del Concorso e i criteri di valutazione delle proposte, raccolti nel bando di concorso elaborato sulla base degli schemi prodotti dagli Ordini e dalle associazioni professionali o dagli Uffici Comunali;

   b. le regole urbanistico/edilizie vigenti;

   c. il quadro dei vincoli e dei condizionamenti eventualmente insistenti nell'area;

   d. la scheda - programma del Concorso ("linee guida").

4. Il RUC acquisisce preventivamente il parere degli Uffici, anche mediante richiesta di convocazione di conferenza dei Servizi qualora necessaria, e della Commissione Comunale per il Paesaggio sulle "linee guida" del concorso da fornire ai concorrenti.

5. Il RUC dovrà garantire il corretto svolgimento del concorso e l'adeguata pubblicità dell'iniziativa e dei suoi esiti anche con la pubblicazione in un'apposita pagina del sito web del Comune.
6. La Giuria del Concorso sarà composta da un minimo di cinque giurati e dovrà essere composta in maggioranza da progettisti (architetti o ingegneri). La maggioranza dei componenti la giuria (3/5) sarà scelta liberamente dal proponente; i rimanenti (2/5) saranno scelti sulla base delle terne fornite su specifica richiesta dagli Ordini professionali.
7. L'esito del Concorso sarà riportato su apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti la Giuria, da allegare alla pratica edilizia o agli elaborati di Convenzione nel quale sono esplicitati i fattori qualificanti del progetto che hanno motivato la scelta del vincitore.
8. Il riconoscimento della premialità è condizionato alla coerenza del progetto presentato con detti fattori qualificanti.
9. L'esito del Concorso di progettazione non condiziona l'istruttoria del progetto da parte degli Uffici comunali, e/o le valutazioni successive della Commissione per il Paesaggio, ma queste ultime non dovranno comunque discostarsi dalle valutazioni già espresse dai medesimi.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I - Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori

Art. 39 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori

1. L'inizio dei lavori deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi. Pertanto, i lavori debbono ritenersi "iniziati" quando consistano nel concentramento di mezzi e di manodopera, cioè nella compiuta organizzazione del cantiere, e nell'innalzamento di elementi portanti o nell'esecuzione di scavi coordinati al getto delle fondazioni del costruendo edificio o in ogni altra opera edilizia. L'Amministrazione vigilerà affinché il termine di decadenza del permesso non venga eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici.
2. Nel caso di interventi assentiti con permesso di costruire, il termine di inizio lavori, ai sensi dell'Art. 15 del DPR 380/2001 e s.m.i., non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; pertanto è necessario presentare la comunicazione di inizio dei lavori con tutti gli adempimenti connessi entro tale data. Il termine può essere prorogato ai sensi di Legge, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso, sopravvenuti a ritardare l'effettivo inizio delle opere.
3. Nel caso di C.I.L.A. e S.C.I.A. l'inizio lavori può avvenire nei termini previsti dal DPR 380/2001 per lo specifico procedimento e, in caso di presentazione contestuale dell'istanza di acquisizione di atti di assenso, solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello Unico Edilizia ai sensi dell'art. 23 bis comma 2 del DPR 380/2001.
4. Nel caso di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari, in presenza di comprovate motivazioni di ordine finanziario, detto termine può essere prorogato sino alla concessione del finanziamento, senza alcun aggravio istruttorio.
5. Decorsi inutilmente i termini per l'inizio dei lavori ed in assenza di provvedimento di proroga, il titolo edilizio decade, con diritto del richiedente alla restituzione dei contributi versati, previa richiesta esplicita da parte del richiedente e fatte salve diverse disposizioni legislative.

Art. 40 Interruzione dei lavori

1. In caso di interruzione dei lavori si dovranno eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite e si dovranno osservare tutte le cautele atte a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza in generale.
2. In caso di inosservanza, l'Amministrazione emetterà diffida per l'adozione, entro un idoneo termine, delle misure necessarie e, in caso di inadempienza, provvederà d'ufficio, a spese degli interessati.
3. Decorso il termine di validità del titolo edilizio, il completamento delle opere interrotte è subordinato alla presentazione di un nuovo titolo edilizio.

Art. 41 Sostituzione e variazioni relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori

1. Le eventuali sostituzioni dei soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, nominati il direttore o dell'assuntore dei lavori, vanno immediatamente comunicate non oltre 5 giorni allo Sportello Unico per l'Edilizia attraverso il portale telematico, dal titolare del titolo abilitativo e dall'interessato.
2. I lavori devono essere sospesi fino a quando non verrà trasmessa, unitamente ai dati dei subentranti, una dettagliata relazione circa lo stato delle opere e dei lavori con la dichiarazione circa le rispettive responsabilità, sottoscritta per accettazione dai dimissionari e dai subentranti; ove ciò non sia possibile, è ammessa una perizia circa lo stato di avanzamento dei lavori a firma dei soli subentranti.

Art. 42 Comunicazioni di fine lavori

1. Il termine di ultimazione dei lavori è stabilito dalla legge o, nei casi legislativamente previsti, dalla convezione o da atti unilaterali d'obbligo.
2. La comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia dal Titolare/Committente, congiuntamente al Direttore dei Lavori e all'impresa entro quindici giorni dall'ultimazione degli stessi corredata dalla documentazione prevista dalle normative vigenti.
3. La fine lavori dell'intervento edilizio presuppone che tutte le opere assentite/segnalate/comunicate sino state realizzate nella loro integrità, ivi comprese le finiture interne/esterne e le eventuali sistemazioni esterne ove previste.
4. Nel caso in cui i lavori non siano ultimati nel termine, dovrà essere data comunicazione di fine lavori "parziale" presentando una relazione corredata da documentazione fotografica a firma del Direttore dei Lavori sullo stato dei lavori eseguiti.
5. Per i lavori non ultimati dovrà essere richiesto nuovo procedimento edilizio secondo le modalità vigenti di legge.
6. La proroga può essere richiesta solo per i casi previsti dalla legge e comunque prima della scadenza del termine.

Art. 43 Occupazione di suolo pubblico;

1. La disciplina relativa all'occupazione di suolo pubblico è contenuta nel ~~"Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone di Concessione per l'Occupazione delle Aree e degli Spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in~~

~~strutture attrezzate" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22/12/2002~~, "Regolamento di Polizia Urbana" approvato con Deliberazione di Consiglio Unione n. 5 del 06/05/2020 e nel "Regolamento per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 25/02/2021 e successive modificazioni ed integrazioni nonché nel rispetto di quanto stabilito da specifici provvedimenti ed ordinanze in materia.

Art. 44 Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica, amianto e ordigni bellici

1. L'eventuale necessità di avvio di opere di bonifica che dovesse emergere in corso di esecuzione dei lavori deve essere immediatamente comunicata ai competenti uffici, adottando ogni misura precauzionale prevista dalla vigente normativa.
2. L'approvazione da parte degli organi competenti del progetto delle operazioni di confinamento e/o bonifica costituisce presupposto necessario per il rilascio del Permesso di Costruire o per la presentazione di SCIA/CILA.
3. Gli interventi edilizi (anche qualora non necessitino di preventivo titolo edilizio abilitativo) potranno aver corso solo dopo l'avvenuta formale certificazione del completamento delle operazioni di confinamento e/o bonifica di cui al citato progetto.
4. Nel caso in cui l'intervento edilizio preveda la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto, la bonifica dovrà essere attuata nel rispetto della specifica normativa.
5. Qualora durante le fasi di progettazione e/o di esecuzione dell'intervento venissero rilevati ordigni bellici o residuati di tali oggetti, dovranno essere immediatamente sospesi i lavori, e dovrà esserne data immediata comunicazione all'Ufficio Protezione Civile della Prefettura che avvia, con il concorso tecnico-operativo del Ministero della Difesa, gli interventi specialistici ed adotta ogni provvedimento idoneo ad assicurare la salvaguardia e l'assistenza della popolazione.

Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

Art. 45 Principi generali dell'esecuzione dei lavori

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti. Il titolare, il committente e il costruttore rispondono della conformità delle opere alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative, sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi. Essi devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti, anche nei confronti dei diritti dei terzi, alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione e le norme di cui ai successivi articoli del presente regolamento che si intendono integrate dalle disposizioni vigenti, statali e/o comunitarie, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 46 Punti fissi di linea e di livello

1. Quando l'intervento riguardi nuove costruzioni, sostituzioni edilizie, o le sole ristrutturazioni edilizie comportanti la totale demolizione e ricostruzione di fabbricati, ovvero la ricostruzione e il ripristino di edifici crollati o demoliti, il Direttore dei Lavori deve procedere - prima

dell'inizio dei lavori - a fissare sul posto i capisaldi plano/altimetrici cui riferire la costruzione progettata. Successivamente, in allegato alla comunicazione di inizio lavori o alla SCIA, deve inoltrare una relazione asseverata corredata da planimetria conforme allo stato dei luoghi prima dell'edificazione, su cui sono individuati non meno di 4 capisaldi plano/altimetrici di coordinate certe, collocati nell'intorno dell'immobile oggetto di intervento e resistenti all'intervento stesso.

2. Il Comune, in casi particolari, può imporre nel provvedimento abilitativo edilizio, il tracciamento d'ufficio prima dell'inizio dei lavori.

Art. 47 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigilanza del cantiere per la salute e la sicurezza, nonché per la regolarità dei rapporti di lavoro, tutti i cantieri dovranno essere installati secondo le regole di sicurezza e di custodia ed essere dotati di tutti gli impianti antinfortunistici idonei, previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione, segnalazione, protezione, allarme, antincendio, pericolosità, per la salvaguardia degli operatori addetti e della sicurezza pubblica. Devono inoltre essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a evitare inquinamento acustico, atmosferico, dei terreni, di falda, o di qualsiasi altro genere ricorrendo, se del caso, alle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.
2. Nell'installazione e gestione dei cantieri le imprese devono provvedere a contenere il disturbo derivante dalla diffusione delle polveri mediante una corretta gestione dei percorsi dei mezzi pesanti e dei cumuli di terra, sabbia, macerie (a titolo di esempio: prevedendo percorsi e ubicazioni il più possibile distanti da abitazioni e strade, pulizia dei percorsi, bagnatura dei cumuli, ecc.).
3. È fatto obbligo di provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale nonché ripristinare eventuali danneggiamenti a seguito della presenza del cantiere.
4. Il cantiere deve essere dotato di apposito "cartello di cantiere" come disposto dal successivo articolo.
5. Nel cantiere, ai fini vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, devono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi ed i relativi elaborati grafici del progetto ovvero le copie identiche dei titoli\elaborati se prodotti in modalità digitale.
6. Qualora, per sopraggiunte cause, il cantiere fosse in stato di "interruzione dei lavori" che nel tempo possa far riscontrare una condizione di abbandono creando disagio e malessere sul territorio, è fatto obbligo al proprietario dell'area di provvedere alla eliminazione di eventuali presenze di vegetazione naturale, rifiuti, attrezzature in disuso, ecc.
7. Per le attività di cantiere che superano i valori limite di rumore stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", dall'art. 6, comma 1), lettera h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dall'art. 8 della Legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", l'Operatore dovrà richiedere all'ufficio competente specifica autorizzazione in deroga.
8. Come indicato dal Regolamento di Polizia Urbana aggiornato con Delibera di Consiglio Unione n. 28 del 30/11/2021, salvo quanto più restrittivamente previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento del cantiere e dal Regolamento Condominiale o altra norma più

restrittiva, qualora si tratti di lavori all'interno di un edificio, a maggior tutela del vicinato, le attività di cantiere possono essere svolte nei seguenti orari:

- dal mese di novembre al mese di marzo dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17,30;
- dal mese di aprile al mese di ottobre dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 19,00;
- sabato e festivi dalle ore 8,30 alle ore 17,30.

È vietata l'esecuzione di attività che comportano operazioni rumorose e l'utilizzo di attrezzature chiassose quali le demolizioni, gli scavi di sbancamento, le fresature, l'uso di martelli pneumatici, trasportatori cingolati, betoniere, fresatrici, compressori, seghe elettriche, gru, ecc., salvo deroghe per casi particolari che dovranno essere concesse in forma espressa con provvedimento del competente Responsabile di Settore, nei seguenti orari:

- dalle ore 17,00 alle ore 8,30 nei giorni feriali;
- dalle ore 16,00 alle ore 10,00 nei giorni di sabato e festivi;

9. I cantieri che necessitano di operare in orari diversi da quanto sopra indicato, purché all'interno delle fasce orarie previste dal Regolamento Acustico Comunale, devono inviare comunicazione autocertificata indicando la comprovata necessità delle lavorazioni da svolgere e il titolo edilizio/comunicazione se dovuto. Resta ferma la necessaria autorizzazione dell'ufficio competente nei casi di superamento dei limiti acustici.
10. I cantieri che operano a ciclo continuo o al di fuori degli orari di cui sopra dovranno essere appositamente autorizzati dall'ufficio competente, previa autorizzazione del Settore Ambiente nei casi di superamento dei limiti acustici.
11. I cantieri dovranno essere dotati delle attrezzature di servizio ai lavoratori, occorrenti e prescritti dalle apposite normative. Le attrezzature di servizio per i lavoratori, realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie, sotto la responsabilità dell'assuntore dei lavori. Le stesse devono essere costruite con materiali leggeri e la loro permanenza non potrà eccedere quella prevista per la durata dei lavori cui sono funzionali. I relativi impianti di acqua potabile e di fognatura devono, ove possibile, essere allacciati alle reti comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato con acqua riconosciuta potabile dall'Unità operativa competente dell'ATS e il secondo sostituito con bagni chimici o mobili secondo le prescrizioni vigenti. È vietato usare acqua dei canali pubblici e divergere o impedire il corso degli stessi senza preventiva e formale concessione.
12. L'avente titolo, prima di dar corso a interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, recintare provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i diversi accorgimenti tecnici secondo prescrizioni che saranno impartite dalle unità organizzative competenti; la comunicazione deve essere corredata dai nulla-osta degli enti esercenti le condutture e i cavi aerei e sotterranei eventualmente interessati.
13. In ogni caso la recinzione di cui sopra deve poter salvaguardale l'incolumità pubblica, assicurare il pubblico transito ed evitare la formazione di ristagni d'acqua. Gli eventuali accessi di cantiere ricavati nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiusi quando i lavori non sono in corso. Qualora sia necessaria l'apertura

verso l'esterno per ottemperare alle norme vigenti in materia di sicurezza, questa non deve non costituire intralcio e pericolo per il pubblico transito.

14. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso ed essere alte almeno 2 m.
15. L'avente titolo, quando le opere di recinzione o le strutture provvisionali (es. ponteggi) comportino l'occupazione temporanea di area pubblica o privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve preventivamente richiedere all'Amministrazione Comunale la relativa concessione; qualora la recinzione/struttura inglobi manufatti che interessano servizi pubblici, deve essere consentito pronto e libero accesso agli addetti a tali servizi.
16. Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito, l'avente titolo ha l'obbligo di presentare, almeno quindici giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo della concessione, indicando la presumibile durata dell'ulteriore occupazione.
17. Le opere esterne sui fabbricati prospettanti su aree pubbliche od aperte al pubblico possono effettuarsi solo previa realizzazione di recinzione chiusa dei fabbricati medesimi o con analoghe misure protettive idonee ad assicurare l'incolumità e la salute della popolazione.
18. Tutte le recinzioni e strutture provvisionali dovranno essere segnalate come indicato dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
19. Per l'accesso dei mezzi alle recinzioni provvisorie dovrà essere richiesta, alla competente Struttura Comunale, l'autorizzazione alla realizzazione di un passo carraio temporaneo uso cantiere.
20. Tutte le strutture che interessano il suolo pubblico o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio devono sottostare al Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone di Concessione per l'Occupazione delle Aree e degli Spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 48 Cartelli di cantiere

1. Nei cantieri edili, dove siano in esecuzione gli interventi edilizi, deve essere obbligatoriamente apposto in prossimità dell'accesso al cantiere, visibile dalla pubblica via e leggibile, per tutto il periodo di attività, il prescritto cartello (di dimensioni minime 0,75 x 1,50 m per interventi che interessano tutto un edificio o più edifici; di dimensioni minime 0,50 x 1,00 m per interventi che riguardino parti del singolo edificio) o installazione di più cartelli nel caso di cantiere avente estensione elevata, realizzato con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e con materiali indelebili per il testo.
2. Il cartello deve contenere le seguenti indicazioni:
    a. Estremi atti abilitativi (PdC / SCIA / CILA)
    b. Oggetto dell'intervento
    c. Titolare e Committente dell'intervento
    d. Data inizio dei lavori
    e. Termine massimo di fine lavori
    f. Progettista
    g. Direttore lavori
    h. Progettista strutture (se previsto)

i. Direttore lavori strutture (se previsto)
j. Progettista impianti (se previsto)
k. Direttore lavori impianti (se previsto)
l. Imprese esecutrici dei lavori
m. Responsabile del cantiere
n. Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione (se previsto)
o. Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (se previsto)
p. Estremi notifica preliminare (se dovuta)
q. Collaudatore statico (se previsto)
r. Certificatore energetico (se previsto)

3. Nei casi in cui il cantiere sia localizzato all'interno di un edificio e lo stesso sia solo in parte oggetto dei lavori, il cartello dovrà essere affisso sull'accesso comune di detto stabile o in prossimità dello stesso.
4. Il cartello di cantiere è esente dal pagamento di tasse e di diritti comunali.
5. La mancata esposizione del cartello comporta la procedura sanzionatoria (art. 27 comma 4 DPR 380/2001).
6. Il cartello di cantiere dovrà essere rimosso soltanto alla fine dei lavori.
7. L'installazione del cartello di cantiere deve avvenire contestualmente all'inizio dei lavori.
8. Il committente si obbliga altresì ad affiggere in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente copia della notifica preliminare, se dovuta.

Art. 49 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. Sono interventi di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti, qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante. Le demolizioni da eseguire nell'ambito di interventi edilizi sono autorizzate nell'ambito delle procedure prescritte per gli interventi di cui fanno parte. Le demolizioni che hanno carattere autonomo sono soggette a specifico titolo abilitativo che ne definisce gli effetti e le modalità.
2. Gli interventi di scavo e demolizione devono essere realizzati senza pregiudizio dei manufatti non oggetto dell'intervento, adottando tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica e privata, nonché la tutela dell'ambiente.
3. Nel corso di interventi di scavo o demolizione che non riguardino l'intero stabile devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte dell'edificio non interessata dall'intervento.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli, altri macchinari meccanici, e comunque prevedendo modalità adeguate alla discesa al suolo delle macerie e/o attrezzature, è data facoltà al comune di disporre accorgimenti particolari, oltre alla bagnatura, finalizzati ad evitare polverosità e disagi.
5. Nel caso di scavi e demolizione mediante esplosivi dovranno essere acquisite le opportune autorizzazioni previste dalla normativa di settore vigente.

6. Durante i lavori di demolizione e scavo si dovrà prestare attenzione alle emissioni acustiche che comunque dovranno rispettare i parametri della normativa vigente, fatte salve eventuali deroghe per il caso di specie.
7. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia, è fatto obbligo di conservazione presso il cantiere durante le lavorazioni di copia della documentazione relative alle procedure di cui al presente comma.
8. L'accumulo e il trasporto dei materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni sono soggetti alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia; è fatto obbligo di conservazione presso il cantiere durante le lavorazioni di copia della documentazione relative alle procedure di cui al presente comma.
9. Restano fermi gli obblighi di comunicazione agli Enti preposti in merito al rinvenimento di eventuali potenziali contaminazioni ai sensi delle norme vigenti ovvero di potenziali ritrovamenti archeologici o di ordigni bellici.
10. Le operazioni di demolizione e di scavo non devono impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi pubblici e in specie di quelli stradali. Qualora si rendesse necessario, per le particolari condizioni di lavoro o in ragione della natura delle opere, occupare temporaneamente spazio pubblico anche per il momentaneo accatastamento dei materiali di risulta, il titolare del titolo abilitativo o l'esecutore dei lavori dovrà preventivamente ottenere l'apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico, adottando tutte le cautele per impedire l'insorgere di pericoli per la pubblica incolumità e tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire il rispetto del decoro.
11. Le demolizioni che abbiano carattere autonomo sono soggette alla presentazione del relativo titolo abilitativo. L'esecuzione dell'intervento di demolizione è subordinata:
    a) alla libertà da persone e/o cose del fabbricato da demolire. Nel caso di demolizione parziale deve essere salvaguardata la stabilità e l'uso della residua parte della costruzione;
    b) all'impegno di procedere alla disinfestazione del fabbricato stesso, qualora necessaria, prima di dare corso alla demolizione;
    c) all'impegno di procedere alla chiusura di tronchi di impianti a rete che rimangono inutilizzati;
    d) all'impegno di sistemare e recintare adeguatamente il terreno;
    e) all'impegno di proteggere e conservare, dove previsto, l'eventuale patrimonio arboreo.
12. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze, nonché delle sedi stradali. A tale scopo dovrà essere richiesta all'Amministrazione la formale occupazione di un'adeguata porzione di sede stradale.
13. Si precisa inoltre che l'installazione di tiranti ricadenti nel sottosuolo pubblico è soggetta a specifica richiesta; qualora la collocazione dei tiranti inerisca proprietà di terzi questa dovrà essere precedentemente assentita dalle medesime proprietà.
14. La sicurezza degli edifici e degli impianti circostanti va comunque verificata mediante idonee operazioni di misura e di monitoraggio, effettuate a cura dell'avente titolo o dell'assuntore dei lavori. Le misurazioni devono interessare la zona circostante gli scavi e devono

comprendere tutti gli immobili che possano essere interessati in relazione alle caratteristiche degli scavi.

15. Ogni anomalia riscontrata, sia nei valori delle misure di monitoraggio sia riguardante infiltrazioni d'acqua o eventuali lesioni negli edifici, andrà tempestivamente comunicata all'autorità comunale, fermo restando l'obbligo dell'avente titolo o dell'assuntore dei lavori di sospendere ogni operazione di scavo e di effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi.

Art. 50 Misure di cantiere e eventuali tolleranze

1. Per la disciplina delle tolleranze nella realizzazione delle opere edili si rimanda a quanto previsto dall'art. 34bis del DPR 380/2001;

Art. 51 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

1. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili verso terzi della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva. In particolare, debbono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché siano ridotti gli effetti molesti di scarichi, polveri, rumori, ecc., e la loro propagazione nell'ambiente, evitando i pericoli o danni a persone o a cose. Si richiama la specifica normativa tecnica che presiede alla corretta conduzione dei cantieri e, per quanto attiene il presente Regolamento, devono essere visibili dall'esterno tutte le tabelle prescritte relativamente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 52 Disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. Nel caso di ritrovamenti di carattere archeologico, storico o artistico, l'intestatario del titolo edilizio dovrà darne pronta comunicazione alla competente Soprintendenza secondo le modalità stabilite dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.
2. L'oggetto dei ritrovamenti di presumibile interesse archeologico nonché di ordigni bellici devono essere posti a disposizione degli Enti competenti, nel rispetto della vigente normativa.
3. L'intestatario del titolo abilitativo e/o il Responsabile del cantiere deve darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori e all'Amministrazione Comunale; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate.
4. Gli eventuali necessari interventi di bonifica devono essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs n° 152/2006, dandone immediata comunicazione agli uffici competenti.

Art. 53 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

1. L'impresa esecutrice è tenuta a mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico attiguo al cantiere o eventualmente interessato dai lavori per tutta la durata degli stessi. Qualora si verificassero spargimenti di materiale l'impresa deve provvedere tempestivamente alla pulizia.

2. Ultimati i lavori, l'impresa esecutrice e l'intestatario del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, e nel rispetto delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
3. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese dell'impresa esecutrice e, in solido con questi, dell'intestatario del titolo abilitativo.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Capo I- Disciplina dell'oggetto edilizio

Art. 54 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. In linea generale dovranno essere rispettate le indicazioni normative in materia di:
   - igiene del suolo e del sottosuolo;
   - resistenza meccanica e stabilità;
   - protezione dall'umidità e dal rumore;
   - requisiti termici, igrometrici, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie;
   - isolamento acustico;
   - materiali ecosostenibili;
   - barriere architettoniche;
   - conformità igienico-sanitaria;
   - sicurezza degli impianti e dispositivi.
3. Attuazione delle Strategie Tematico Territoriali Metropolitane (STTM)

   Emergenze ambientali: tutela delle risorse naturali non rinnovabili e cambiamenti climatici

   Gestione delle acque meteoriche ed eventi meteorici estremi

   L'attuazione degli interventi diffusi per la gestione corretta e sostenibile delle acque meteoriche dovrà avvenire attraverso l'applicazione dei principi di drenaggio urbano sostenibile con riferimento all'Abaco delle NBS dell'Unità Paesistico Ambientale 3d (UPA 3d) in cui risulta compreso il territorio di Pozzuolo Martesana, oltre che alle tipologie di intervento di cui alla Parte B.2 della scheda norma 1 "eventi meteorici estremi".

   L'Abaco delle Nature Based Solutions, elaborato del PTM, è concepito come strumento per orientarsi nella scelta delle NBS più adatte alle esigenze specifiche delle Unità Paesistico Ambientali (UPA) individuate nell'intero territorio metropolitano, tenendo conto delle vulnerabilità caratterizzanti ed in coerenza con i caratteri paesistico- ambientali delle UPA stesse.

   L'abaco, oltre a indicare quali siano le NBS più adatte, illustra come attuare le priorità di pianificazione per la costruzione delle Rete Verde Metropolitana in ogni UPA utilizzando le NBS.

   Adattamento e mitigazione dell'isola di calore

L'attuazione degli interventi diffusi per il miglioramento del microclima urbano per l'adattamento ai cambiamenti climatici dovrà riferirsi all'abaco delle NBS dell'UPA 3d, oltre che alle tipologie di intervento di cui alla Parte B.2 della scheda norma 2 "Adattamento e mitigazione dell'isola di calore" afferenti ai Sistemi di Nature Based Solution.

Contenimento dei consumi idrico potabili

La riduzione dei consumi idrici ad uso potabile costituisce un obiettivo per la salvaguardia delle risorse non rinnovabili indicata nei principi del PTM e declinata nelle azioni di tutela e riduzione dei consumi della risorsa idrica contenuti nell'art. 22 delle NdA del PTM, con l'obiettivo di una riduzione di detti consumi pari al 10%, come prescritto nelle schede d'ambito del DdP.

Art. 55 Requisiti prestazionali degli edifici riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo

1. La progettazione degli edifici deve garantire i requisiti prestazionali previsti dalla normativa in materia al fine di contenere i consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e materiali ecocompatibili, riducendo le emissioni inquinanti o clima alteranti, la produzione di rifiuti e il consumo del suolo nel rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica.
2. Gli edifici, per potersi considerare agibili, devono poter fruire, in misura adeguata alla loro destinazione, almeno dei seguenti servizi fondamentali:

   a) riscaldamento;

   b) distribuzione dell'acqua potabile;

   c) distribuzione dell'energia elettrica;

   d) raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e delle acque nere;

   e) locali o spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ove necessario.
3. Secondo le specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli edifici oggetto di interventi edilizi dovranno inoltre essere dotati:

   a) di sistemi di trasporto verticale delle persone e delle cose, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

   b) di sistemi di protezione dagli incendi;

   c) di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ove necessario;

   d) di impianti di estrazione meccanica dell'aria e/o di condizionamento ove necessario;

   e) di sistemi di controllo e gestione delle acque pluviali, ove necessario, in riferimento alle misure di invarianza idraulica ed idrologica di cui al regolamento regionale n. 7 del 23.11.2017.

Art. 56 Prestazioni dell'involucro opaco, impianti di produzione del calore, prestazioni energetiche degli edifici e requisiti per l'impiego di fonti rinnovabili

1. Si rimanda a quanto previsto dalle normative Nazionale e Regionale in materia, con riferimento alle disposizioni di cui all'**Allegato 1**, punto D.8;
2. È ammessa la realizzazione dell'isolamento termico a cappotto per gli edifici posti a confine con lo spazio pubblico esclusivamente a partire dall'intradosso del solaio del piano terra, in

modo da garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza e fruibilità della viabilità pedonale/ciclabile e carrabile a confine con l'edificio.

Art. 57 Tutela dall'inquinamento acustico

1. Si rimanda a quanto previsto dalle normative Nazionale e Regionale in materia, con riferimento alle disposizioni di cui all'**Allegato 1**, punto D.9;

Art. 58 Clima acustico, impatto acustico e requisiti acustici passivi

1. Gli edifici devono essere costruiti in modo da garantire che i potenziali occupanti siano adeguatamente difesi dal rumore proveniente dall'ambiente esterno, nonché da quello emesso da sorgenti interne o contigue.

   I parametri definiti dal DPCM 05.12.1997 e s.m.i. sono da considerare requisiti minimi di comfort acustico nelle abitazioni. Per le specifiche progettuali relative agli aspetti del rumore ambientale (così come definito da DPCM 01.03.1991, L 447/95, LR 13/01) si rimanda a quanto disposto dal Piano di Azzonamento Acustico del territorio comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 17/11/2005 e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, richiamata dall'Allegato C alla DGR 24 ottobre 2018 - n. XI/695 (**Allegato 1** al presente RE). Si richiedono, ove previsto, i seguenti approfondimenti progettuali, che devono essere predisposti e sottoscritti da tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale ex. comma 6 art. 2 della L 447/95 con riconoscimento regionale.

2. I requisiti atti ad assicurare idonei livelli di protezione degli edifici da rumore devono essere verificati per quanto concerne:

   - rumorosità proveniente da ambiente esterno;
   - rumorosità trasmessa per via aerea tra ambienti adiacenti sovrapposti;
   - rumori da calpestio;
   - rumorosità provocata da impianti ed apparecchi tecnologici dell'edificio;
   - rumorosità provocata da attività contigue.

3. Impatto acustico e clima acustico: per attività/interventi elencati all'art. 8 della L 447/95 è richiesta la predisposizione di "documentazione di impatto acustico" o di "valutazione previsionale di clima acustico" da redigere ai sensi dei criteri previsti dalla DGR 8313/2002. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo "*Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.*".

4. Requisiti acustici passivi degli edifici. I progetti relativi ad interventi di nuova costruzione o che modificano le caratteristiche acustiche del patrimonio edilizio esistente devono essere corredati da una dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (ex DPCM 05.12.1997). Il tecnico competente, nei casi previsti dalla normativa, deve attestare il rispetto dei requisiti oppure quali siano le condizioni per il loro raggiungimento da parte delle murature e dei pavimenti considerati nel progetto. Il Responsabile del Settore incaricato del rilascio delle autorizzazioni edilizie e dei titoli edilizi può richiedere l'eventuale collaudo degli edifici mediante rilevazioni strumentali dei requisiti acustici passivi.

5. Interventi all'interno delle fasce di pertinenza acustica ferroviaria e stradale. La documentazione progettuale da predisporre per il permesso di costruire di interventi edificatori all'interno delle fasce di pertinenza acustica ferroviaria (ex. DPR 18.11.1998 n. 459) e stradale (ex. DPR 30.03.2004 n. 142) deve contenere la "valutazione previsionale di clima acustico" ai sensi di quanto già descritto nelle presenti norme. Tutti gli eventuali interventi da mettere in atto per assicurare il rispetto dei limiti di legge al ricettore posto all'interno delle fasce di pertinenza acustica ferroviaria e stradale sono a carico dell'intestatario del titolo autorizzativo all'edificazione.

Art. 59 Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all'utilizzo di materiali ecocompatibili

1. I prodotti da costruzione e i materiali impiegati in edilizia devono rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo n 106 del 16 giugno 2017 e ss.mm.ii. "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE." Inoltre, per i materiali e i prodotti ad uso strutturale devono essere rispettate le prescrizioni del Decreto Ministeriale 17/01/2018 e s.m.i. "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni".

Art. 60 Invarianza idraulica e idrologica

1. Ai sensi dell'art. 58 bis comma 4 della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i., il presente regolamento edilizio disciplina le modalità per il conseguimento dell'invarianza idraulica e idrologica secondo i criteri e i metodi stabiliti con il regolamento regionale 23 novembre 2017 n. 7 e s.m.i. In particolare per i sistemi di controllo e gestione delle acque pluviali, lo smaltimento delle stesse deve avvenire secondo le priorità di cui all'art. 5 regolamento regionale stesso e tale scelta deve essere adeguatamente motivata.
2. Gli interventi soggetti all'applicazione del citato regolamento regionale sono definiti all'art. 3 di detto regolamento ai fini del rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica.
3. Gli interventi di cui al precedente comma 2 soggetti a permesso di costruire, a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R 380/2001 o a comunicazione di inizio lavori asseverata sono soggetti alla redazione di progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell'esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, redatto conformemente alle disposizioni e secondo i contenuti precisati nel regolamento regionale di cui all'articolo 10.
4. Detto progetto deve essere allegato alla domanda, in caso di permesso di costruire, o alla segnalazione certificata di inizio attività o alla comunicazione di inizio lavori asseverata, unitamente alla documentazione di seguito specificata, nel caso di previsione di utilizzo delle tipologie di scarico indicate:
    a. scarico in corpo idrico superficiale: istanza di concessione allo scarico, presentata all'autorità idraulica competente o agli estremi della concessione, in caso di utilizzo di scarico esistente; Resta ferma la necessità di acquisire l'autorizzazione di tipo qualitativo (titolo III della D.lgs. 152/2006 e s.m.i.);
    b. scarico in fognatura: richiesta di allacciamento, presentata al gestore o, in caso di utilizzo di allacciamento esistente, gli estremi del permesso di allacciamento. Il comune, nell'ambito della procedura di rilascio del permesso di costruire, può far richiedere il parere preventivo del gestore del servizio idrico integrato sull'ammissibilità dello scarico in funzione della capacità idraulica della rete ai

sensi dell'articolo 8, comma 2 del regolamento regionale e sul progetto di invarianza idraulica e idrologica;

c. nel caso di scarico in reticolo idrico privato: all'accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario o, in caso di utilizzo di uno scarico esistente in un reticolo privato, accordo con il proprietario del reticolo. Resta fermo la necessità di acquisire l'autorizzazione di tipo qualitativo (titolo III del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.);

5. L'efficacia della segnalazione certificata di inizio attività o della comunicazione di inizio lavori asseverata è condizionata all'acquisizione della concessione, del permesso o dell'accordo di cui alle precedenti lettere a), b), c); l'acquisizione dei suddetti atti deve precedere la data di inizio lavori, anche nel caso di permesso di costruire.

6. Il progetto di invarianza idraulica deve essere adeguato e allegato anche in caso di variante che modifichi i parametri funzionali al calcolo dei volumi di invarianza idraulica e idrologica e nel caso comporti modifica dello scarico; in quest'ultimo caso dovranno essere presentate nuove istanze/richieste/ accordi.

7. Fermo restando il regolamento di Polizia idraulica, la segnalazione certificata presentata ai fini dell'agibilità, di cui all'articolo 24 del d.p.r. 380/2001 deve essere altresì corredata dei seguenti documenti relativi al rispetto dell'invarianza idraulica e idrologica:

   a. dichiarazione di conformità delle opere realizzate a firma del direttore dei lavori, ove previsto, oppure del titolare, che documenti la consistenza e congruità delle strutture o anche opere progettate e realizzate, ai fini del rispetto dei limiti ammissibili di portata allo scarico;

   b. certificato di collaudo, qualora previsto, ovvero certificato di conformità alla normativa di settore delle opere di invarianza idraulica e idrologica;

   c. a seconda della tipologia di scarico utilizzata, dagli estremi di concessione allo scarico in corpo idrico superficiale, del permesso di allacciamento in fognatura o di accordo nel caso di scarico in reticolo privato;

   d. dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata con cui è stato inviato a Regione il modulo di cui all'allegato D del regolamento regionale.

8. Al fine di garantire il rispetto della portata limite ammissibile, lo scarico nel ricettore è attrezzato di pozzetto di ispezione a doppia camera, o comunque tale da consentire l'ispezione dello scarico e la misura delle portate scaricate e delle tubazioni di collegamento con il ricettore, nel quale deve essere ispezionabile l'equipaggiamento stesso e devono essere misurabili le dimensioni del condotto di allacciamento alla pubblica rete fognaria o del condotto di scarico nel ricettore; i controlli della conformità quantitativa dello scarico al progetto sono effettuati dal gestore del servizio idrico integrato, se lo scarico è in pubblica fognatura, o dall'autorità idraulica competente, se lo scarico è in corpo idrico superficiale. In ogni caso, il sistema di smaltimento delle acque delle opere d'invarianza idraulica deve essere predisposto in modo autonomo rispetto a quello dello scarico eventualmente esistente in modo che ne sia possibile il controllo separato.

9. Gli interventi relativi alle infrastrutture stradali, autostradali, loro pertinenze e parcheggi di cui al Regolamento di Invarianza Idraulica, sono soggetti alla redazione di progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell'esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, redatto conformemente alle disposizioni e secondo i contenuti precisati nel regolamento regionale di cui all'articolo 10.

Art. 61 Incentivi finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

1. Gli incentivi previsti ai sensi dell'art. 43 comma 2 quinquies della l.r. 12/2005, per la riduzione percentuale del contributo di costruzione da applicare agli interventi di trasformazione, sono quelle riportate nella Deliberazione di Consiglio Comunale di Pozzuolo Martesana n. 34 del 21/12/2020, in applicazione della DGR n. XI/3509 del 05/08/2020.
2. Gli incentivi previsti ai sensi dell'art. 11 comma 5 della l.r. 12/2005, per l'incremento dell'indice di edificabilità massimo del PGT da applicare agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, sono quelle riportate nella DGR n. XI/3508 del 05/08/2020.
3. Le modalità e l'entità degli incentivi economici sono determinate fatte salve le norme vigenti in materia di equilibrio di bilancio.

Art. 62 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

1. Per gli interventi atti a contenere le concentrazioni medie annue negli ambienti confinati, va fatto riferimento al Piano Nazionale Radon 2023/2032 di cui al DPCM 11/01/2024 ed alla vigente normativa in materia;
2. Le misure per la progettazione di interventi per la prevenzione e mitigazione dall'esposizione al gas concentrazioni di radon presenti negli edifici destinati ad attività lavorative sono effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia e delle norme tecniche per la sua applicazione.
3. Tutte le opere di nuova costruzione, nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti la demolizione con ricostruzione, la ristrutturazione integrale di edifici, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria ed i cambi d'uso con opere che coinvolgano le strutture di locali a contatto, anche parziale, con il terreno, qualora i medesimi siano da destinare in qualsiasi modo alla permanenza di persone, sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da conseguire la riduzione dell'esposizione al radon nonché il rispetto dei limiti normativi.
4. Nei cambi d'uso senza opere di locali da destinare alla permanenza di persone con pavimentazione o parete a contatto anche parziale con il terreno, è necessario effettuare misure della concentrazione media annua di radon in aria nel rispetto della relativa metodica di esecuzione, i risultati delle quali sono da allegare alla richiesta del titolo abilitativo;
5. La verifica di efficacia degli interventi realizzati è effettuata al termine dei lavori mediante misure di concentrazioni di radon come definito dal Piano nazionale d'azione per il radon;
6. La conformità del progetto e degli interventi realizzati ai fini della prevenzione dell'esposizione al gas radon in ambienti chiusi è asseverata dal progettista, in fase di presentazione del progetto, e dal direttore dei lavori, all'atto di presentazione della SCIA per l'agibilità.

Art. 63 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

Conformazione e dotazione degli edifici. Campo di applicazione

1. La presente disposizione disciplina i requisiti costruttivi e funzionali degli edifici, con particolare riferimento agli aspetti igienico-sanitari, da ritenersi complementari rispetto alle prescrizioni del Regolamento Locale di Igiene (ASL Milano 2 - Regolamento di Igiene Titolo III° approvato con Delibera n. 643 del 1990 - U.S.S.L. N. 27 - Cernusco sul Naviglio);
2. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, le norme di carattere igienico sanitario contenute nella presente disposizione non si applicano alle situazioni fisiche in essere e già autorizzate agli usi specifici o comunque conformi alla previgente normativa, costituendo comunque obiettivo da perseguire il miglioramento dei requisiti igienico-sanitari preesistenti. Il miglioramento deve essere documentato dal progettista con idonea relazione tecnica.
3. Negli interventi di cui all'art. 3 lettere a), b) e c) d.p.r. 380/2001 s.m.i. la condizione di cui al punto precedente dovrà essere garantita per gli elementi edilizi oggetto di modifica.
4. Su motivata e documentata richiesta, possono essere previste dal progettista soluzioni alternative da quelle stabilite dalla presente disposizione, mediante relazione tecnica che dimostri che tali soluzioni permettano il raggiungimento dello stesso obiettivo della norma.
5. Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia d'interventi di edilizia per attività specifiche o per particolari destinazioni d'uso.

Inagibilità igienico-sanitaria

1. Il Sindaco, sentito il parere o su richiesta della ATS, può dichiarare inagibile un edificio o parte di esso, con permanenza di persone, per motivi di igiene. Tra i motivi che determinano la situazione di inagibilità si segnalano:
    a. condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
    b. assenza di idonei dispositivi attivi e passivi (l'idoneità implica che i dispositivi garantiscano un sufficiente livello di sicurezza nel loro utilizzo) atti ad assicurare il benessere termico e il rispetto dei requisiti aeroilluminanti;
    c. requisiti di superficie, di altezza e volume inferiori all'85% delle dimensioni legittimate;
    d. assenza di idonei servizi igienici;
    e. assenza di idoneo impianto di acqua potabile;
    f. assenza di idoneo impianto elettrico;
2. Un edificio o parte di esso dichiarato inagibile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo risoluzione ed eliminazione delle cause di inagibilità attestate mediante relazione tecnica asseverata di avvenuta risoluzione ed eliminazione dei motivi ostativi.

Art. 64 Locali sottotetto non agibili

1. I locali sottotetto aventi altezza media ponderale anche inferiore all'altezza minima di 2,40 m e anche se privi degli altri requisiti per essere destinati a locali di abitazione o a locali accessori, è possibile destinarli ad usi quali, depositi o ripostigli. Anche se collegati direttamente a spazi di abitazione, per gli stessi non deve essere garantita la continuità microclimatica pertanto non possono essere dotati di climatizzazione estiva ed invernale e devono essere separati mediante componenti di involucro edilizio opachi o infissi dai locali climatizzati.

Art. 65 Recupero dei locali sottotetto

1. Ai fini del recupero dei locali sottotetto esistenti ad uso residenziale, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalla normativa regionale vigente. Gli eventuali spazi aventi altezza inferiore al minimo previsto devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi.

Art. 66 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

1. Il Decreto Regione Lombardia 119 del 14/01/2009 contiene le disposizioni concernenti la prevenzione di rischi di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile da applicare alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento strutturale della copertura;
2. I sistemi di protezione contro il rischio di caduta di cui trattasi sono quelli prescritti dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e normativa regionale specifica) e conformi alla UNI EN 795 per le coperture di tutti gli edifici.
3. Qualora non sia tecnicamente possibile l'installazione di dispositivi di protezione collettiva contro il rischio di caduta dall'alto, l'accesso ed il lavoro in copertura dovrà avvenire in sicurezza mediante l'uso di dispositivi di ancoraggio conformi alla normativa UNI EN 795 vigente.

Art. 67 Prescrizioni per le sale da gioco

1. Si rimanda alle diposizioni del Regolamento comunale per l'apertura e la gestione di sale giochi (**Allegato 4**).

Art. 68 Tutela del suolo e sottosuolo e Indagini Ambientali Preliminari (IAP)

1. Al fine di garantire la tutela ambientale e della salute, Indagini Ambientali Preliminari (IAP) per la verifica di qualità di suolo e sottosuolo devono essere eseguite nei seguenti casi:
    a. a supporto di tutti gli interventi edilizi, anche su aree libere, ivi inclusi i cambi d'uso anche senza opere, da realizzare in aree e immobili dove siano state svolte attività produttive, sia industriali che artigianali, incluse altresì le attività di mero deposito e commercio di sostanze pericolose; in aree sede di impianti di trattamento rifiuti di qualunque tipo, anche non pericolosi; in aree di ex cave colmate, come censite dal PGT;
    b. in tutte le aree oggetto di cessione diretta o indiretta al Comune anche se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a);
    c. in tutti gli areali interessati da serbatoi interrati, dismessi o da dismettere, per lo stoccaggio di sostanze pericolose. I suddetti serbatoi devono sempre essere asportati unitamente ai relativi impianti connessi, in ossequio al divieto di abbandono di rifiuti nel sottosuolo previsto dalle norme nazionali. Qualora sia

dimostrato l'impossibilità alla rimozione senza che tale attività possa costituire pericolo per le strutture circostanti si devono bonificare i manufatti e operare la messa in sicurezza permanente.

2. L'Indagine Ambientale Preliminare deve essere realizzata a cura e spese del responsabile della contaminazione o del soggetto interessato, muniti dell'assenso scritto del proprietario (se non coincidente), o dal proprietario stesso, restando impregiudicata per quest'ultimo ogni azione di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione, qualora presente.
3. L'esito dell'indagine deve essere reso tramite una relazione tecnica illustrativa sottoscritta da un tecnico con competenze specifiche in materia, che ne certifichi la validità e corredato dai certificati delle indagini effettuate, emessi da laboratori accreditati, e deve essere allegato ai titoli edilizi, segnalazioni o comunicazioni di effetto analogo, anche in caso di modifica della destinazione d'uso senza opere.
4. Il soggetto che procede alle indagini deve inviarne i risultati al Comune -Area o ufficio competente per la relativa pratica edilizia o urbanistica e all'ufficio competente in materia ambientale, all'ARPA Lombardia e alla Città Metropolitana di Milano quando previsto dalla normativa di settore.
5. Il Responsabile del Procedimento edilizio o urbanistico interrompe il procedimento di rilascio del titolo o i termini di adozione del Piano o sospende l'efficacia del titolo già rilasciato o autocertificato nel caso in cui gli enti di cui sopra, ai quali è trasmesso l'esito dell'indagine, segnalino la necessità di integrazioni e approfondimenti. Se da queste integrazioni dovesse emergere la presenza di potenziale contaminazione si dovrà dare avvio al procedimento di bonifica, così come previsto dalla normativa in materia.
6. La mancata presentazione delle indagini ambientali preliminari, ove richieste, e la mancata definizione favorevole delle stesse costituiscono elemento di inammissibilità delle progettazioni prodotte e dei relativi titoli edilizi o comunicazioni.
7. Prima di procedere alla demolizione di fabbricati o di parti di essi, o ad altri interventi edilizi su strutture, il Committente deve accertarsi che non siano presenti situazioni o materiali che possano determinare, nella realizzazione dei lavori, rischi per la salute dei lavoratori, della popolazione e o di inquinamento ambientale.

Art. 69 Requisiti di permeabilità delle aree di pertinenza

1. Le aree scoperte di pertinenza delle costruzioni prevalentemente residenziali devono essere adeguatamente sistemate a verde per almeno il 30% della superficie scoperta e piantumate con almeno un albero d'alto fusto ogni 80 mq di superficie scoperta destinata a verde.
2. Le aree scoperte di pertinenza delle costruzioni prevalentemente non residenziali devono essere adeguatamente sistemate a verde per almeno il 15% della superficie scoperta e piantumate con almeno un albero d'alto fusto ogni 80 mq di superficie scoperta destinata a verde.
3. In tutte le zone non è consentito, se non previa autorizzazione comunale del Settore Ambiente, l'abbattimento di alberature d'alto fusto esistenti.

Requisiti aree di pertinenza

1. Ogni edifico deve essere dotato, lungo tutto il perimetro, di marciapiede impermeabile avente idonea pendenza in modo da disperdere le acque meteoriche lontano dalle pareti del fabbricato.

2. Prima dell'invio della scia di agibilità dell'edificio, ultimati i lavori, tutta l'area di pertinenza del fabbricato dovrà risultare sgombra da ogni materiale di risulta, dalle attrezzature di cantiere e sistemata come previsto in progetto.

Art. 70 Locali seminterrati

1. Su tutto il territorio comunale di Pozzuolo Martesana il recupero dei vani locali seminterrati esistenti ai sensi della LR 7/2017 e s.m.i., è ~~escluso nelle aree ricadenti all'interno delle aree definite a "rischio alto" per presenza di fenomeni di risalita della falda come indicato nella Delibera di Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana n. 22 del 20/07/2017~~. è normato con riferimento alla Tavola 8 "Carta della fattibilità geologica" articolata in 4 classi prescrittive: INT – A, INT – B, INT – C, INT – D e relative Norme Tecniche di Attuazione dello studio geologico allegato al PGT. Sono confermate le aree escluse dall'applicazione della LR 7/2017 corrispondenti a vani e locali seminterrati inclusi nelle fasce di rispetto del RIM e quelle ricadenti nelle aree individuate nella cartografia "Direttiva alluvioni 2007/60/CE".

~~Capo II- Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico~~

~~Capo III – Tutela degli spazi verdi e dell'Ambiente~~

~~Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico~~

~~1. Per la disciplina dei contenuti previsti dal Capo II – III e V, oltre a quanto sotto riportato, si rimanda all'**Allegato 4** del presente RE - disciplina spazi aperti, tutela spazi verdi e qualità architettonica~~

Capo II- Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico, Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Art. 71 Insegne e mezzi pubblicitari

Manifesti, cartelli pubblicitari ed altre affissioni murali, da considerarsi parte integrante del disegno della città e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi.
L'installazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non dovranno essere in contrasto con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

È vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade ~~site nell'ambito e~~ in prossimità di beni paesaggistici o di edifici e o luoghi di interesse storico o artistico, salvo autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

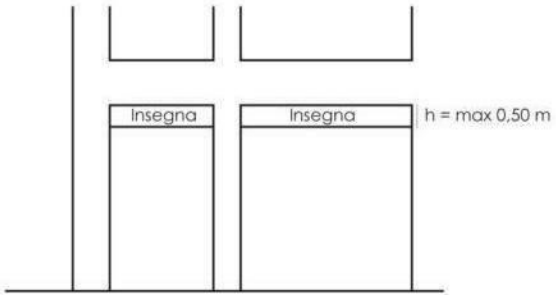
Le insegne dovranno essere di disegno semplice e collocate di norma negli sfondati di porte, portoni, vetrine e finestre; sono consentite diverse collocazioni per motivate ragioni tipologiche conseguenti alla verifica di compatibilità estetica da parte della Commissione del Paesaggio.
Le insegne antiche e costituenti parte integrante dell'ambiente urbano dovranno essere convenientemente restaurate e collocate quando possibile nella posizione originale. Dovrà comunque essere rispettato quanto previsto dalla L.R. 31/2015.
Le presenti prescrizioni si applicano anche all'installazione di distributori automatici a parete

relativi all'attività svolta (es: tabaccheria, farmacia, etc...).

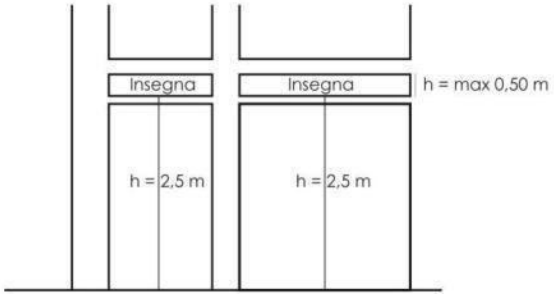
È consigliato l'utilizzo di insegne delle attività commerciali simili e dalla fattura simile nell'ottica di costruire una continuità visiva nei percorsi delle vie commerciali, soprattutto se queste si trovano nella Città storica ~~nel centro storico (come ad esempio lungo Via Roma, Via Principale, Largo Europa e Via IV Novembre).~~ Le insegne dovranno quindi avere un uso dei colori che evitino le tonalità impattanti ed usino il criterio dell'eleganza e dell'inserimento armonioso nel contesto storico e di pregio in cui si inseriscono.

L'illuminazione delle insegne in genere deve essere realizzata prevedendo un fattore di utilizzazione dell'impianto non inferiore a 0,35. Questo allo scopo di contenere fenomeni di abbagliamento e di inquinamento luminoso dovuti a emissione luminosa non utilizzata con conseguente inutile dispendio di energia e disturbi alle attività diverse nelle zone adiacenti.
Allo stesso modo la potenza delle lampade delle insegne luminose non deve procurare disturbi analoghi a quelli indicati sopra.
- Per le situazioni esistenti l'Amministrazione può disporre lo spegnimento serale e notturno, qualora l'inquinamento luminoso procuri disturbo al riposo notturno.
Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la installazione di insegne, mezzi pubblicitari, interessanti aree e/o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo o dell'Ente proprietario della strada per la richiesta.
~~É consigliato l'utilizzo di insegne delle attività commerciali simili e dalla fattura simile nell'ottica di costruire una continuità visiva nei percorsi delle vie commerciali, soprattutto se queste si trovano nel centro storico (come ad esempio lungo Via Roma, Via Principale, Largo Europa e Via IV Novembre). Le insegne dovranno quindi avere un uso dei colori che evitino le tonalità impattanti ed usino il criterio dell'eleganza e dell'inserimento armonioso nel contesto storico e di pregio in cui si inserisco.~~

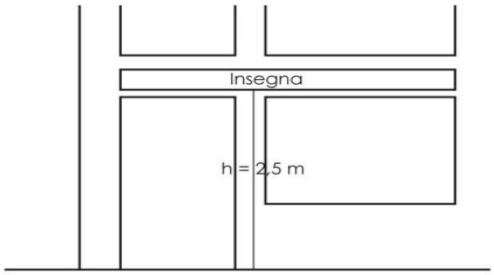
Le insegne possono essere apposte all'interno delle vetrine, tutte alla stessa altezza. L'insegna su cartellone ha un'altezza massima di 0,50 metri.



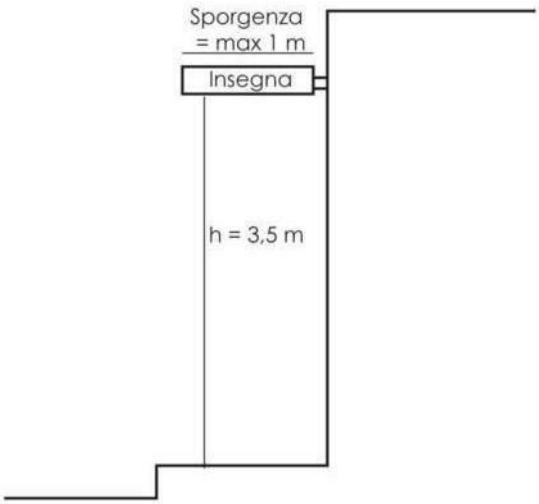
Le insegne possono essere apposte sopra le vetrine delle vetrine, tutte alla stessa altezza, pari a 2,5 metri dal marciapiede. L'insegna su cartellone ha un'altezza massima di 0,50 metri.



Le attività commerciali che hanno più vetrine o punti luce, dovranno avere un'unica insegna posta al centro delle vetrine, alla stessa altezza di 2,5 metri dal marciapiede. L'insegna su cartellone ha un'altezza massima di 0,50 metri.



Le attività commerciali che scelgono l'utilizzo di insegne a bandiera, possono posizionarla ad una altezza di 3,5 metri dal marciapiede, e l'insegna stessa non può sporgere più di 1 metro dal fronte.



Art. 72 Illuminazione pubblica (L.R. 17/2000 – allegato A)

Gli impianti di illuminazione dovranno essere progettati considerando:

- l'oggetto
- il fine dell'illuminazione, sicurezza, valorizzazione di elementi, ecc.
- il contesto in cui è inserito l'oggetto

- il contenimento dell'emissioni luminose nel cielo
- il contenimento dei consumi energetici

Gli impianti antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico devono possedere, contemporaneamente, i seguenti requisiti:

- apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per $\gamma \geq 90°$, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dell'apparecchio stesso
- lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio a bassa pressione o al sodio ad alta pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. Nei soli casi ove risulti indispensabile un'elevata resa cromatica è consentito l'impiego di lampade a largo spettro, agli alogenuri metallici, a fluorescenza compatte e al sodio a luce bianca, purché funzionali in termini di massima efficienza e minor potenza installata
- elementi di chiusura preferibilmente trasparenti e piani, realizzati con materiale stabile anti ingiallimento quale vetro, metacrilato ed altri con analoghe proprietà
- luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare non superiore ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida:

1. calcolo della luminanza in funzione del tipo e del colore della superficie;
2. impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei punti luce;
3. mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni connesse alla sicurezza, valori di luminanza omogenei, non superiori ad 1 cd/m2;
4. impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore 24.00, l'emissione di luce in misura non inferiore al 30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza;
5. orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione;
6. realizzazione di impianti a regola d'arte, così come disposto dalle direttive Cee, normative nazionali e norme DIN, UNI, NF, ecc. assumendo, a parità di condizioni, i riferimenti normativi che concorrano al livello minimo di luminanza mantenuta.

- É preferibile l'impiego di lampade al sodio a bassa pressione
- É ammesso l'impiego di analoghe lampade ad alta pressione, se necessario.
- É preferibile l'impiego di lampade al sodio ad alta o bassa pressione.
- É obbligatorio prevedere impianti con sistemi di spegnimento o riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione.
- È obbligatorio che la potenza installata delle torri-faro sia inferiore a quella di un impianto con

apparecchi tradizionali, a parità di luminanza delle superfici illuminate, o se il fattore di utilizzazione superi il valore di 0,5, solo per la superficie stradale.

- È obbligatorio evitare che il flusso degli impianti di illuminazione sia ostacolato e intercettato significativamente dalla chioma degli alberi.
- Si consiglia l'istallazione di impianti illuminanti dall'elevata qualità e valore estetico per elevare la connotazione della Città storica ~~del centro storico~~ e delle vie commerciali ~~(come ad esempio lungo Via Roma, Via Principale, Largo Europa e Via IV Novembre)~~, e per dare maggiore continuità ai percorsi pedonali.
- È' obbligatorio che l'illuminazione sia garantita tramite impianti antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico.
- Si consiglia l'impiego di lampade ad alta efficienza.
- È consentito l'impiego di lampade agli alogeni metallici, qualora vi sia la necessità di garantire un'alta resa cromatica.
- È obbligatorio prevedere impianti dotati di sistemi di variazione della luminanza in relazione alle attività/avvenimenti (allenamenti, gare, riprese televisive, ed altri). I proiettori devono essere di tipo asimmetrico, con inclinazione tale da contenere la dispersione di luce al di fuori dell'area destinata all'attività sportiva.

Illuminazione di monumenti ed edifici

-È obbligatorio che l'illuminazione sia garantita tramite impianti antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico.
- È' consigliabile l'impiego di illuminazione di tipo radente, dall'alto verso il basso.

Sono ammessi fasci di luce con orientamento diverso in caso di manufatti di comprovato valore storico. In tal caso è obbligatorio che il fascio di luce sia almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e entro il perimetro della stessa superficie, provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventiquattro.

L'impianto deve utilizzare ottiche in grado di collimare il fascio luminoso anche attraverso proiettori tipo spot o sagomatori di luce ed essere corredato di eventuali schermi antidispersione. La luminanza media mantenuta non deve superare quella delle superfici illuminate nelle aree circostanti, quali strade, edifici o altro e, in ogni caso, essere contenuta entro il valore medio di 1 cd/m2.

- È consigliabile l'utilizzo di lampade al sodio a bassa pressione per i capannoni industriali.
- È consigliabile l'impiego di lampade ad alta efficienza, quali quelle al sodio ad alta pressione, per edifici privi di valore storico.
- È consigliabile, altrimenti, l'impiego di impianti dotati di sensori di movimento per l'accensione degli apparecchi per l'illuminazione di protezione, altresì sistemi di controllo che provvedano allo

spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza impiegata, entro le ore ventiquattro.
-É obbligatorio che l'illuminazione sia garantita tramite impianti antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico. Appartengono a questa categoria le insegne con sorgenti di luce esterne alle stesse.
-É obbligatorio che ad ogni progetto sia allegato il certificato di conformità alla LR 17/2000. Tale richiesta viene rilasciata dagli installatori su richiesta dei progettisti.
-É obbligatorio che gli impianti luminosi installati siano contraddistinti da etichetta adesiva riportante la dicitura "ottica antinquinamento luminoso a ridotto consumo ai sensi delle leggi della Regione Lombardia".
Il servizio di illuminazione pubblica può essere integrato a quello della mobilità attraverso un sistema di illuminazione adattiva, in grado di adattare l'energia luminosa erogata in base all'effettiva domanda (energy on demand).
In particolare, l'applicazione di Smart Lighting, basata sulla tecnologia di Adaptive Public Lighting, utilizza sensori visivi per la ricostruzione della domanda di illuminazione sulla base del quale viene regolata l'energia luminosa. La metodologia consiste nella elaborazione delle immagini provenienti da telecamere posizionate su pali intelligenti al fine di ricostruire in continuo i flussi veicolari e pedonali, le condizioni ambientali ed eventualmente anomale; successivamente si attua una predizione oraria degli indici di attività (passaggi di persone e veicoli) sulla base dei dati elaborati al fine di determinare la "richiesta dell'utenza" nell'immediato futuro (15, 30 e 60 minuti). Infine interviene un sistema di regolazione ottimale delle potenze di alimentazione di interi tratti stradali tramite la tele gestione punto-punto del singolo punto luce. La regolazione dinamica della potenza delle lampade dei pali ha il duplice intento di incrementare il livello di sicurezza.

Art. 73 Chioschi ed edicole ~~e cabine telefoniche~~

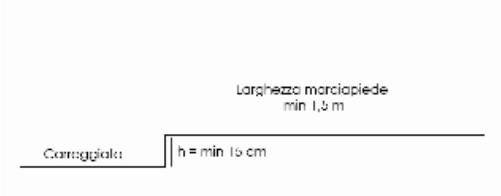
Chioschi, ~~cabine telefoniche~~, ed edicole situate su spazi pubblici o aperti al pubblico, anche se di tipo precario e provvisorio, devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante e non devono rappresentare ostacolo alla circolazione, fatte salve le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
~~Chioschi, cabine telefoniche ed edicole~~ Debbono sempre essere posizionati e realizzati a seguito di esplicito provvedimento di assenso e, per quanto riguarda i chioschi e le edicole, previo versamento di un contributo di costruzione come determinato applicando le tariffe previste per i fabbricati di tipo commerciale.
I manufatti di cui sopra non dovranno costituire barriera architettonica e dovranno essere rispettosi delle normative sull'abbattimento delle stesse.

Art. 74 Passaggi e percorsi pedonali

È obbligatorio che tutte le nuove strade siano munite di marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici.

La larghezza del marciapiedi va considerata al netto sia di strisce erbose o di alberature che di dispositivi di ritenuta. Tale larghezza non può essere inferiore a metri 1,50.

Il dislivello massimo dalla carreggiata è di 15 cm.

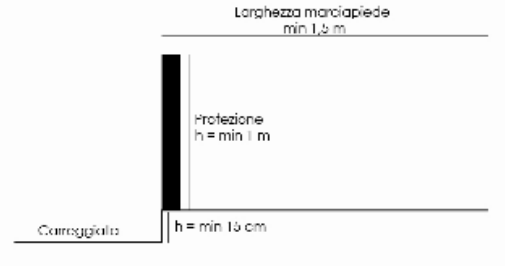


Sul marciapiede possono, comunque, trovare collocazione alcuni servizi di modesto impegno, quali centralini semaforici, colonnine di chiamata di soccorso, idranti, pali e supporti per l'illuminazione e per la segnaletica verticale, nonché, eventualmente per cartelloni pubblicitari (questi ultimi da ubicare, comunque, in senso longitudinale alla strada).

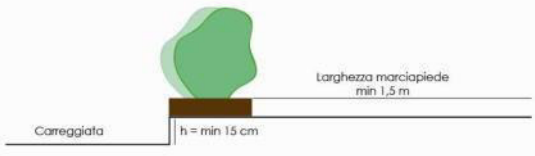
In presenza di occupazioni di suolo pubblico localizzate e impegnative (edicole di giornali, cabine telefoniche, cassonetti ecc.) la larghezza minima del passaggio pedonale dovrà comunque essere non inferiore a metri 2,00.

La larghezza dei marciapiedi va comunque determinata in base ai flussi pedonali previsti.

Per strade con velocità di progetto maggiore di 70 km/h, il marciapiedi va protetto da dispositivi di protezione di altezza minima di 1 metro.



La protezione del marciapiede, in contesti di pregio come nella Città storica nel centro storico, può essere definita anche tramite l'inserimento di una fascia di arbusti o siepi.



Qualora la velocità prevista sia inferiore al valore sopra indicato, la protezione potrà essere omessa, ma in questo caso il marciapiedi dovrà essere delimitato da un ciglio sagomato.

L'ente proprietario della strada valuterà l'opportunità, in relazione alle condizioni viarie e ambientali locali, di dotare il ciglio del marciapiede di idonee protezioni per la salvaguardia dei pedoni e per impedire il sormonto dei veicoli.

Tutti i marciapiedi ed i passaggi pedonali che si affacciano su carreggiate sottostanti devono essere muniti di rete di protezione alta almeno 2,00 m.

La pendenza massima varia in funzione della lunghezza delle rampe stesse:

- per rampe fino a m. 0.50 la pendenza massima ammessa è del 12%;
- per rampe fino a m. 2.00 la pendenza massima ammessa è dell'8%;
- per rampe fino a m. 5.00 la pendenza massima ammessa è del 7%;

- oltre i m. 5.00 la pendenza massima ammessa è del 5%.

- È obbligatoria l'illuminazione su tutti i viali pedonali e lungo i marciapiedi.
- Si consiglia l'utilizza di dispositivi di illuminazione intelligente.

La realizzazione e la manutenzione dei marciapiedi e dei viali pedonali pubblici è a cura e spese dell'Amministrazione Comunale. È consentita la realizzazione di nuovi marciapiedi al privato a proprie cura e spese, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Gli stessi marciapiedi dovranno essere armonizzati con l'ambiente urbano dovranno seguire le indicazioni sopra riportate.

Art. 75 Percorsi ciclabili

La realizzazione delle piste ciclabili deve perseguire i seguenti obiettivi:

- fruibilità
- sicurezza

- È necessario che le piste ciclabili nuove diano continuità alla rete già esistente: pertanto devono congiungersi a quelle già presenti.
- È obbligatorio l'utilizzo della stessa tipologia di pista per dare una continuità maggiore, evitando di passare in uno stesso tratto di strada da una pista a doppio senso di marcia a due corsie monomarcia, evitando quindi al minimo indispensabile gli attraversamenti della strada, e quindi di situazioni di pericolo.

La larghezza minima delle piste ciclabili è di

- m 1,50 se a un senso di marcia
- m 2,50 se a doppio senso

Le piste ciclabili possono essere localizzate:

- su un lato della strada, pertanto dovranno essere a doppio senso di marcia; • su due lati della strada; pertanto, potranno essere ad un unico senso di marcia congruente con quello della corsia limitrofa. Le piste ciclabili possono essere realizzate:
- su un piano diverso rispetto alla strada.
- sullo stesso piano strada.

È obbligatorio che le piste ciclabili siano dotate di dispositivi di sicurezza che impediscano alle autovetture di invadere le stesse. I dispositivi di sicurezza dovranno essere scelti in base:

- alle caratteristiche di traffico della strada
- al contesto che attraversano.

Pertanto, si consigliano le seguenti soluzioni:

- Strada urbana, cordolo e bande
- Strada urbana di scorrimento, guardrail
- Strada extraurbana, in contesto ambientale non di pregio, guardrail
- Strada extraurbana, in contesto ambientale di pregio, guardrail e fascia arborea-arbustiva

- La pavimentazione delle piste ciclabili deve garantire:

- la scorrevolezza di rotolamento, in fase di moto
- buona aderenza, in fase di frenata

- Si consigliano pertanto gli asfalti lisci a grana fine.
- Sono ammesse piste ciclabili con pavimentazione sciolta (sterrato, ghiaia..) qualora le piste ciclabili attraversino parchi o contesti rurali, lontani da strade ed altre infrastrutture.

È obbligatorio che la pavimentazione delle piste ciclabili sia di colore differente rispetto alla sede stradale e al marciapiedi.

Si consiglia l'utilizzo delle tonalità bordeaux, rosso, arancione.

- È obbligatorio che le intersezioni stradali individuino gli spazi di attraversamento e di arresto dei diversi tipi di utenti della strada (autovetture, pedoni, ciclisti).
- È obbligatorio che le intersezioni siano dotate di impianti di illuminazione e di segnaletica orizzontale e verticale.
- È obbligatorio dotare le piste ciclabili di illuminazione propria.
- Si consiglia l'utilizzo di impianti di illuminazione intelligente.

La realizzazione e la manutenzione dei marciapiedi e delle piste ciclabili è a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

È consentita la realizzazione di nuove piste ciclabili al privato a proprie cura e spese, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Le stesse ciclabili dovranno essere armonizzati con l'ambiente urbano dovranno seguire le indicazioni sopra riportate.

Art. 76 Spazi porticati

- La realizzazione di spazi porticati ad uso pubblico deve attenersi alle tipologie di finitura e di materiali, compatibili con quelli già in uso negli spazi pubblici urbani.
- Non deve essere alterata la continuità delle cortine storiche, incentivando la continuità dei percorsi coperti ed evitando eventuali interruzioni da parte di edificazioni prive di spazi porticati.

Le dimensioni minime di larghezza ed altezza devono assicurare una effettiva fruibilità di tali spazi, garantendo le condizioni di sicurezza e accessibilità.

Per i portici aperti al pubblico, in sede di rilascio degli atti di assenso possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e specifiche coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

Art. 77 Recinzioni, accessi e passi carrabili

1 - Recinzioni

Le recinzioni poste in adiacenza a spazi pubblici o soggetti al pubblico transito debbono essere realizzate in materiali non pericolosi e durevoli, con adeguata zoccolatura fino ad una altezza massima di mt. 1,00 per il contenimento dell'acqua.

~~Le recinzioni potranno avere un'altezza massima di 2 metri.~~

Le recinzioni realizzate lungo il confine di spazi privati con gli spazi pubblici, dovranno avere un'altezza complessiva massima di 2,50 m, misurata dalla quota del marciapiede e ~~- Le recinzioni~~ dovranno avere una trasparenza pari ad almeno il 60% della superficie.

- Soluzioni diverse quanto a trasparenza potranno essere ammesse tenendo conto del loro positivo inserimento ambientale e della loro rispondenza a specifiche esigenze dell'insediamento oggetto della recinzione.

Città storica:

- La base in muratura potrà avere una base in muratura (h. max. m 0,60), salvo preesistenze. È consentita la realizzazione di muratura piena con altezza massima pari a 2.50, nei casi in cui le stesse non ostacolano la visibilità e dunque non siano in contrasto con il Codice della Strada.

Le recinzioni poste in adiacenza spazi pubblici o soggetti al pubblico transito dovranno rispettare gli allineamenti prescritti in funzione delle esigenze di sicurezza del traffico, di adeguatezza delle sedi viarie e dei marciapiedi, nonché gli eventuali allineamenti preesistenti, mentre il disegno e la configurazione geometrica dovranno uniformarsi alle strutture edilizie e/o alle recinzioni limitrofi.

Le recinzioni di nuova costruzione verso gli spazi pubblici dovranno essere realizzate in conformità alle prescrizioni che seguono:

~~Tessuti storici~~ Città storica:

- muro pieno continuo, in caso di ripristino dell'esistente, o con porzioni di muratura per singoli pilastri, quinte e spalle di cancelli ~~per una altezza massima di metri 2~~; la parte in muratura dovrà essere intonacata o rivestita in pietra, con modalità e materiali coerenti con quanto consentito per le zoccolature dei fabbricati; la restante parte sarà realizzata in ferro trattato a colore, con disegno semplice, e completamente trasparenti.
- non sono consentiti, verso spazi pubblici, reti e grigliati metallici industriali;
- reti e grigliati metallici industriali, sono ammessi solo a confine tra proprietà se coperti da rampicanti o da siepi sempreverdi;
- le siepi a confine sono sempre ammesse, se mantenute ad una altezza massima di mt. 2.

Tessuti consolidati e altri:

- sono ammessi reti e grigliati metallici collocati anche verso spazi pubblici;
- sono inoltre tollerati gli elementi modulari in cemento, purché di disegno molto semplice e coerente con l'edilizia circostante.

Tessuti agricoli:

- recinzioni di tipo plastificato a maglie colore verde solo nel caso di aree con colture speciali e in serra. (H. max = 1,80)
- sono vietati muretti di contenimento o sostegno fuori terra
- staccionate in legno, (H. max 1,50) filari di alberi, siepi etc.

In generale, recinzioni e zoccolature di altezza diversa da quelle prescritte possono essere

ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue al fine di mantenere l'unità compositiva.

2 - Accessi e passi carrabili

Gli accessi dovranno essere progettati considerando:

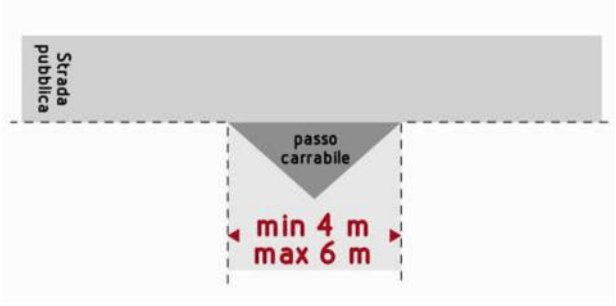
- Il decoro urbano
- garantire la massima visibilità
- evitare soluzioni di pericolo

Pertanto, è necessario tener presenti:

- il contesto urbano dove si inserisce
- il volume di traffico della strada

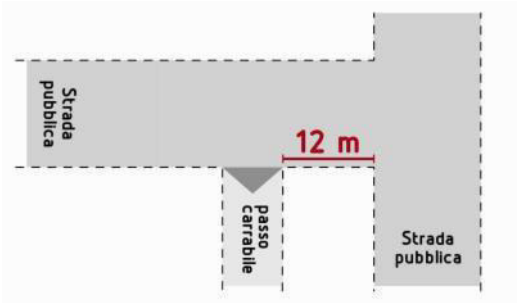
La larghezza minima del passo carrabile è di m 4,00. La larghezza massima è di m 6,00.

- È consentita una larghezza maggiore in casi di comprovata necessità, come in caso di attività produttive.

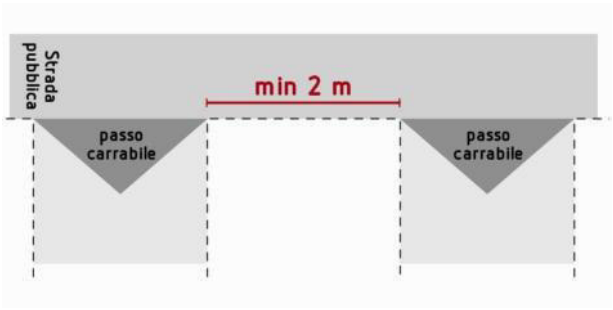


- La distanza tra il passo carrabile dallo spigolo della costruzione in angolo fra due spazi pubblici, percorsi da traffico veicolare, non può essere inferiore a m 12,00.

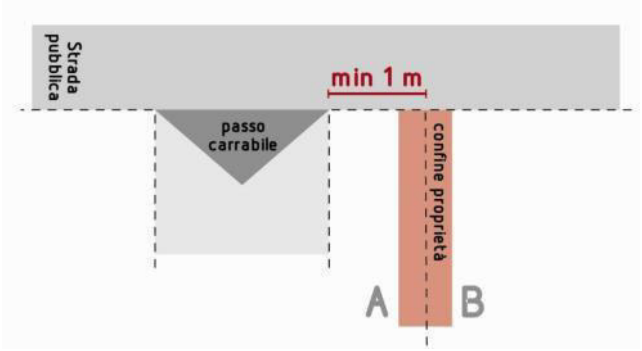
- È consentita una distanza differente in casi di comprovata necessità.



La distanza tra due passi carrabili non può essere inferiore a m 2,00

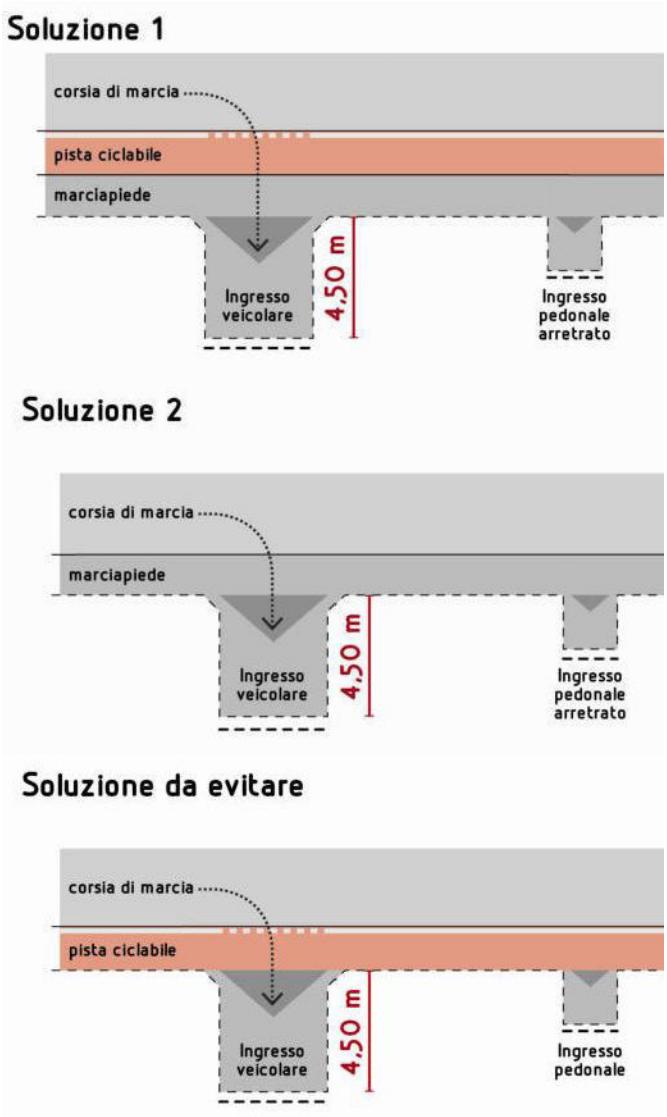


La distanza del passo carrabile dal confine di un'altra proprietà non può essere inferiore a m 1,00.

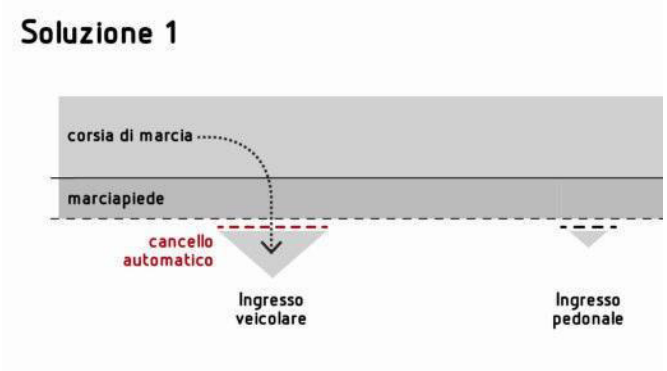


- Il cancello deve essere arretrato di m 4,50 dal filo della carreggiata, per consentire la fermata del veicolo in ingresso al di là del flusso veicolare.
- La recinzione deve essere provvista di raccordi obliqui, con inclinazione non inferiore a 45°.

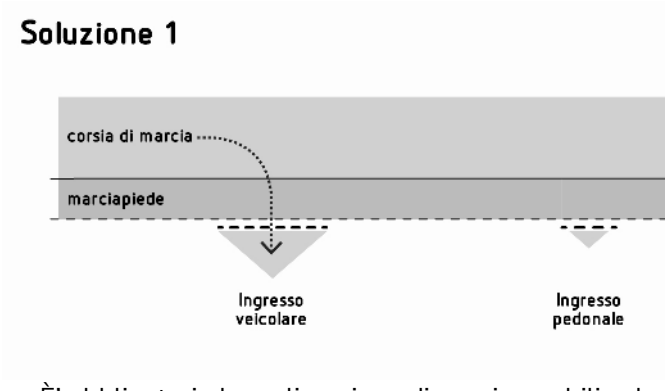
È' obbligatorio evitare ingressi veicolari e pedonali su piste ciclabili.



In caso di accessi da strada secondaria, il cancello può non essere arretrato. In tal caso è obbligatorio che il cancello sia automatizzato. Con comando di apertura a distanza.



In caso di accessi da altre strade, il cancello può essere installato sul filo stradale anche senza sistema di apertura automatico.



- È' obbligatorio la realizzazione di passi carrabili solo su autorizzazione del comune
- È' obbligatoria la segnalazione del passo carrabile con apposito segnale di divieto di sosta.

Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi nè le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

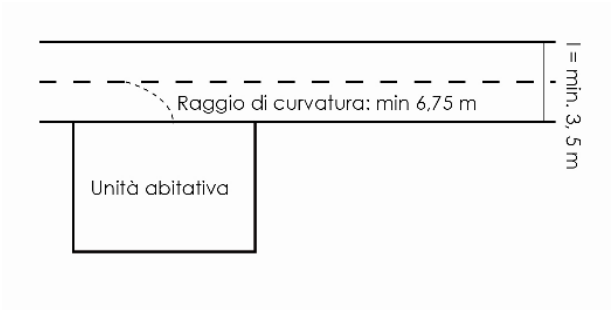
Art. 78 Strade private

La costruzione di strade private è consentita nell'ambito dei Piani Attuativi, o nelle zone non urbanizzate, previa apposita convenzione.

Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:

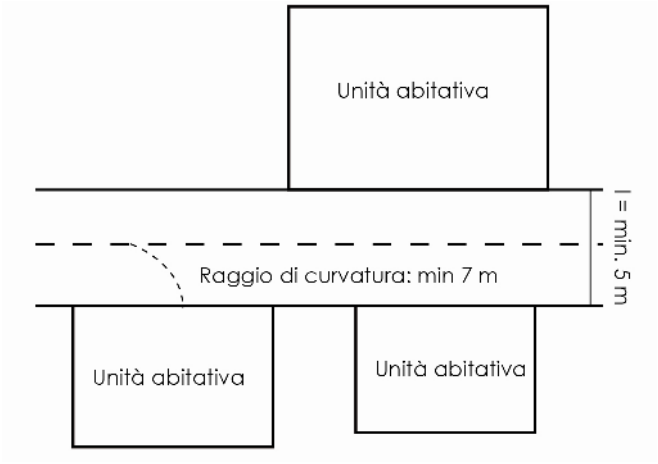
- alla pavimentazione;
- alla manutenzione e pulizia;
- all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- all'efficienza del sedime e del manto stradale;
- alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali.

Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di m.3,50 e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m.6,75.

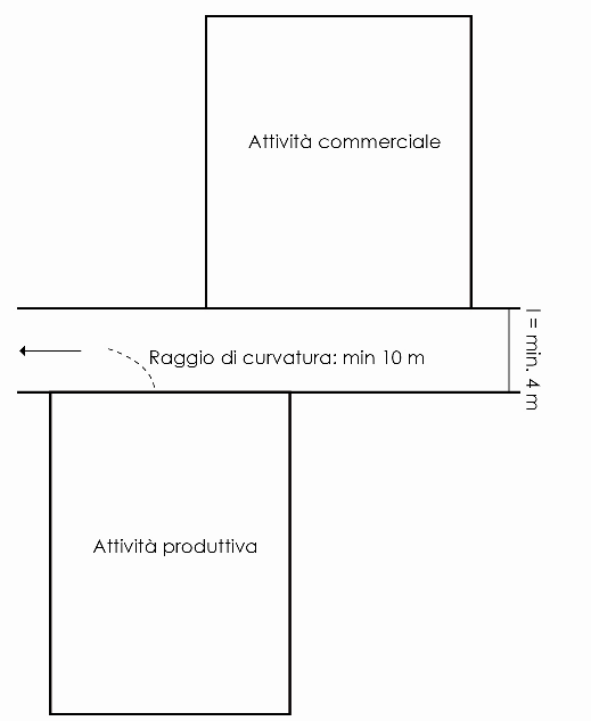


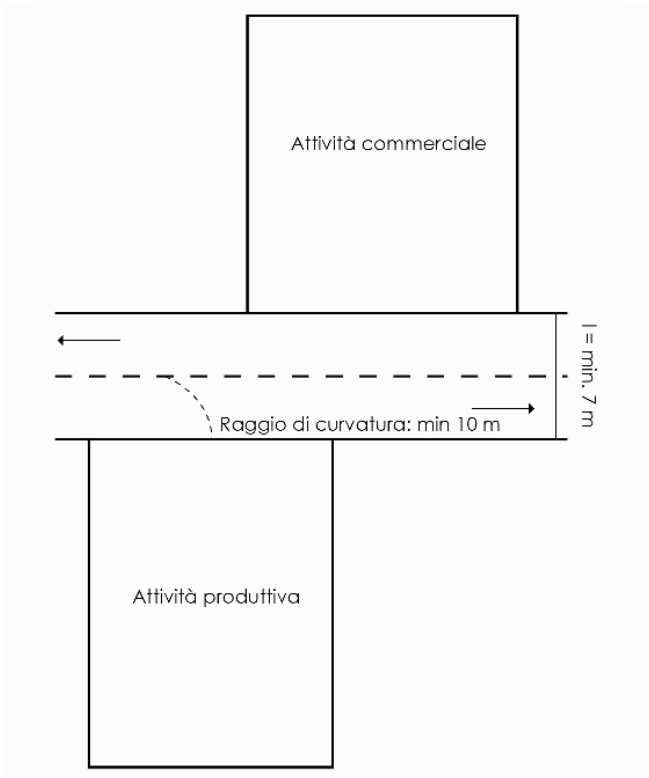
Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di m.5,00 e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m.7,50 e se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.

Comune di Pozzuolo Martesana



Le strade private a servizio di insediamenti produttivi e commerciali devono avere larghezza minima di m.4,00 nel caso di un unico senso di marcia, e di m.7,00 nel caso di doppio senso di marcia e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m.10,00 e se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.





Le prescrizioni di precedenti si applicano alle nuove costruzioni; nel caso di interventi di ristrutturazione, recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
Le strade private poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di idoneo impianto di illuminazione.

Art. 79 Spazi inedificati e aree libere da edificazione

Le aree inedificate non possono essere lasciate in stato di abbandono ma devono essere

soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di decoro urbano da parte di enti o dei soggetti proprietari.
Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, devono essere adeguatamente recintati e sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione, sia nel caso di una loro sistemazione sia in caso di demolizione.
La recinzione di tali aree deve essere realizzata con strutture che ne consentano la visibilità.
In caso di inottemperanza alle disposizioni precedenti, può essere ordinata, previa diffida, l'esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore.

Art. 80 Sistemazione esterne ai fabbricati

Le sistemazioni esterne ai fabbricati, compresa l'illuminazione artificiale, costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini della ultimazione delle opere.
Nella progettazione degli spazi residuali e non edificati del lotto edificabile devono essere tenute in debita considerazione le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde che non potrà essere inferiore al 50% della superficie libera.
Gli spazi esterni devono essere dotati di adeguata illuminazione, la quale però non deve essere fonte di inquinamento luminoso: il flusso luminoso degli apparecchi deve essere orientato verso il basso e non presentare dispersioni verso la volta celeste.
Città storica
Le aree private inedificate saranno sistemate a cortile e prato o giardino; i cortili saranno sistemati con acciottolato o con mattonelle di cotto non smaltato o lastre di pietra naturale o terra stabilizzata, calcestre e ghiaietto; non è consentita la realizzazione di pavimentazioni in battuto di cemento o in asfalto.
Nell'ambito delle pratiche edilizie comunali, relative ad edifici di valore storico monumentale, dovrà essere sempre evidenziata l'organizzazione delle aree esterne di pertinenza e la localizzazione delle essenze pregiate presenti, unitamente alla dimostrazione che gli interventi edilizi non le danneggiano o che contestualmente ne prevedono la sostituzione con piantumazioni equivalenti.
Le aree scoperte all'interno delle corti non potranno essere divise da alcun tipo di recinzione, mentre potranno essere effettuate divisioni tra le diverse pertinenze mediante essenze arboree o arbustive sempreverdi.
Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le essenze arboree e le tipologie di piantumazione esistenti o previste.

Art. 81 Toponomastica, segnaletica e numerazione civica

1. Toponomastica e segnaletica

L'Amministrazione comunale può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso ai proprietari, applicare o far applicare sul fronte degli edifici, sulle recinzioni delle aree prospicienti le strade:

- le targhe della toponomastica urbana;
- la segnaletica stradale;
- le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, tracciamenti, idranti e simili;
- le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione;
- la segnaletica di pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso e delle farmacie;
- la segnaletica dei servizi statali o di interesse generale, quali ad esempio le poste, telefoni e

simili.
Gli oggetti o manufatti precedenti non devono:

- essere sottratti alla pubblica vista;
- arrecare disturbo agli utenti della costruzione;
- costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosi per i pedoni.

Le indicazioni relative alla presenza di servizi devono essere conformate ai modelli definiti dal Comune.
I proprietari, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di fabbricato o area ove sia collocato uno degli oggetti o manufatti sopra elencati, deve darne comunicazione all'Amministrazione comunale o all'ente interessato, che prescriveranno le cautele del caso.

Agli edifici e agli ambiti soggetti a vincolo culturale, ambientale e paesaggistico, si applicano le prescrizioni e procedure del D.Lgs. n. 42/2004 così come modificato e/o sostituito dal D.Lgs. n. 156-157/2006.

La manutenzione degli oggetti o manufatti sopra elencati, è a carico degli enti installatori.

2. Numerazione civica

I numeri civici ed eventuali loro subalterni sono assegnati dal Comune devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche.
I nuovi numeri civici useranno indicatori uguali a quelli esistenti. Gli stessi dovranno quindi rifarsi alle indicazioni dell'amministrazione.



Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso, in posizione visibile e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile deve inoltre essere sufficientemente illuminato nelle ore notturne.
Il numero civico dovrà essere collocato sulla recinzione, in prossimità dell'accesso pedonale, nel caso in cui la porta di ingresso dell'edificio non fosse adeguatamente visibile dallo spazio pubblico antistante.

Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.

È fatto obbligo per il proprietario di ripristinare il numero civico qualora esso sia stato danneggiato o divenuto poco leggibile.

Art. 82 Installazione di apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari

L'installazione di antenne paraboliche deve rispettare i seguenti criteri:

- tutti i fabbricati con più unità immobiliari e i condomini, già in possesso di un impianto o che intendano installarne uno nuovo, devono avvalersi di impianti centralizzati e antenne paraboliche collettive da installarsi sul tetto dell'edificio.

• sono vietate le installazioni individuali. Sono altresì vietati i cavi elettrici aerei, non incanalati, fissati o casserati;
• l'installazione degli apparati di ricezione, ha luogo nel rispetto del decoro, dell'estetica e dell'ambiente;
• le antenne paraboliche non devono superare la dimensione di circa 85 cm di diametro per impianti collettivi.
• devono avere un colore in armonia con il manto di copertura dell'edificio, escludendo il colore bianco o riflettente;
• sul disco dell'antenna parabolica è autorizzata la presenza del solo logo del costruttore e/o dell'importatore;
• le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto della L. 46/1990 a tutela della sicurezza degli impianti;
• devono essere conformi alle norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle sulla tutela di beni artistici;



• nella Città storica ~~nel centro storico~~ è vietata l'installazione di antenne paraboliche su balconi, terrazzi, comignoli ed all'interno di giardini e cortili;
• non devono altresì essere visibili dagli spazi pubblici; devono essere di tipo centralizzato e installate sul tetto dell'edificio.
•le antenne paraboliche di grandi dimensioni non devono porsi in contrasto con il contesto ambientale, paesaggistico e panoramico.

Art. 83 Installazione di condizionatori, caldaie ed altre apparecchiature tecnologiche

Al fine di garantire la salvaguardia della qualità urbana, l'installazione di impianti di condizionamento e caldaie deve avvenire evitando di posizionare gli impianti su facciate dell'edificio che affacciano su spazio pubblico.

Non devono quindi essere visibili né gli impianti né le unità esterne di impianti di condizionamento, né le condutture. Questo è maggiormente vietato in tessuti storici e della città consolidata.

Art. 84 Installazione infrastrutture per mobilità elettrica

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla L. 134/2012 negli edifici di nuova costruzione, per usi diversi da quello residenziale con superficie utile superiore a
500 mq. e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente prevista l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascun spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

Art. 85 Decoro delle costruzioni

Le nuove costruzioni costituiscono una parte importante nella definizione e nel rinnovo dei caratteri urbani; pertanto, agli interventi edificatori viene affidato il ruolo insostituibile di promuovere il miglioramento delle condizioni insediative.
Oltre al rispetto delle vigenti norme e previsioni urbanistiche, la progettazione di nuovi edifici o di recupero di quelli esistenti, oltre che della sistemazione delle aree esterne, deve conformarsi a criteri di sobrietà decorativa ed essenzialità formale, curando gli elementi percettibili nel rispetto del contesto in cui si inseriscono, degli aspetti storico culturali e della tradizione costruttiva locale.
É necessario che gli elementi costitutivi delle facciate, delle coperture in tutte le loro componenti (falde, abbaini, lucernari, ecc.), degli infissi, degli aggetti, delle gronde, dei balconi, dei marcapiani, delle cornici, dei parapetti, in quanto elementi di rilevante interesse figurativo, determinino un rapporto equilibrato con il contesto e con le caratteristiche dei luoghi circostanti.
In particolare, gli interventi edilizi relativi ad esercizi commerciali nella Città storica ~~nel centro storico~~ e nelle zone prettamente residenziali devono preservare la unitarietà morfologica e tipologica del contesto urbano e ambientale in cui si inseriscono, evitando alterazioni dei caratteri, degli elementi connotativi, nonché delle relazioni tra le diverse parti del tessuto urbano, meritevoli di conservazione; inoltre dovrà essere evitata la eccessiva caratterizzazione commerciale degli edifici e dei manufatti, con l'impiego di materiali, forme e colori estranei al contesto.
Le nuove costruzioni devono essere adeguate alle condizioni climatiche; le pareti perimetrali degli edifici nuovi od oggetto di recupero devono essere eseguite con materiali e finiture di ottime qualità, atti a resistere agli agenti atmosferici.
Con provvedimento motivato, può essere imposta ai proprietari degli edifici l'esecuzione di rivestimenti e finiture su edifici e manufatti, nonché la rimozione di scritte, insegne, decorazioni, coloriture e sovrastrutture in genere, che sono in contrasto con i criteri sopra indicati.
Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico arrechino pregiudizio al contesto circostante, può essere imposta ai proprietari la loro sistemazione, con apposito provvedimento che stabilisce le modalità di esecuzione, i termini per la realizzazione.

Art. 86 Allineamenti

É obbligatorio rispettare le norme per le distanze minime tra edificati e allineamenti prescritti dallo strumento urbanistico vigente.
Coerentemente con la disciplina delle distanze minime dettate dallo strumento urbanistico vigente, o in mancanza dal Codice Civile, nonché dal Codice della Strada, in ordine alla prevalente esigenza di garantire allineamenti con edifici preesistenti, per comprovati motivi

estetici e/o funzionali, può essere imposta in sede di provvedimento amministrativo, una distanza diversa al fine di realizzare allineamenti con edifici preesistenti, al fine di costituire una cortina edilizia che dia continuità ai fabbricati.
Le strutture interrate, se non realizzate in allineamento con la sovrastante edificazione, dovranno garantire un'adeguata distanza dal confine con le strade e gli spazi pubblici. Salvo maggiori distanze previste dallo strumento urbanistico deve rispettatarsi la distanza di mt. 3.
Tali disposizioni, valide per le edificazioni a confine sul fronte pubblico, devono essere estese anche ai fronti interni qualora prospettino su spazi pubblici o privati di uso pubblico interessati da percorsi pedonali.
L'arretramento stradale è regolato dalle prescrizioni di legge e dal presente Regolamento, oltre che dallo strumento urbanistico e da eventuali convenzioni e servitù pubbliche e private.
Ai fini della distanza dal filo stradale non si considerano rientranze realizzate per la sosta e per il parcheggio di veicoli.
L'edificazione arretrata rispetto alle preesistenze deve comportare la definizione degli spazi prospicienti il suolo pubblico attraverso soluzioni che contribuiscano al miglioramento della qualità e della fruibilità dello spazio urbano.
Ogni spazio libero conseguente ad un arretramento deve essere sistemato accuratamente a verde oppure dotato di idonea pavimentazione; in ogni caso lo stesso deve risultare integrato con la pavimentazione pubblica esterna.

Art. 87 Coperture

Le superfici di copertura del tipo geometricamente piano, orizzontali, sub orizzontali (lastrici solari) o inclinate (falde), sono quelle prevalenti sul territorio comunale.
~~È obbligatorio l'utilizzo di coperture a falde, inclinate con pendenze comprese tra il 30 e il 45%.~~
Coperture nella Città Storica
Lo schema della falda sarà quella esistente al momento dell'intervento, fatto salvo quanto previsto per ciascuna categoria d'intervento.
In riferimento ai diversi organismi edilizi, le coperture possono essere a una falda, a due falde (capanna), a tre o quattro falde (padiglione), sempre convergenti al colmo (linea di displuvio), di norma orizzontale.
È raccomandata uguale inclinazione per tutte le falde della stessa copertura, o di quelle di eventuali edifici adiacenti; ove questi fossero di altezza pari a quella del fabbricato oggetto dell'intervento, è prescritto anche il rispetto del filo di gronda sia per la quota che per aggetto.
Non sono ammesse falde a doppia inclinazione con profilo spezzato (tetto a mansarda), non convergenti al colmo, o tipo shed.
Sono tollerate piccole coperture piane, praticabili come terrazzini, per modesti volumi edilizi aderenti ai fabbricati e a questi uniformati.
Sono ammesse parziali interruzioni della falda per la realizzazione di aperture e di terrazze, a condizione che: siano contenute nella sagoma della copertura, non comportino sporgenze al di sopra del piano di falda e non ne alterino l'inclinazione, abbiano perimetro e parapetto come parte integrante della falda stessa, siano arretrate rispetto al profilo della facciata dell'edificio.
Tutte le aperture previste sulle falde di copertura, così come gli abbaini, devono tener conto dei criteri compositivi delle facciate, riprendendone ritmi e allineamenti.
Gli abbaini sono ammessi in asse con le aperture sottostanti, limitati alla sola finestra, con copertura preferibilmente a doppia falda in tegole, soluzioni differenti dovranno essere approvate mediante parere espresso dalla Commissione Paesaggio.
È vietata la realizzazione di elementi di copertura (tettoie, tettucci, pensiline, coperture aggettanti, ecc.) isolati, sporgenti dalla facciata, posti immediatamente al di sotto della copertura esistente a protezione di finestre, balconi, terrazze, scale esterne.

Gli elementi di copertura sono comunque ammessi in particolare per scale e ballatoi, purché la sporgenza della copertura sia proporzionata a quella dei manufatti da proteggere.
In caso di edificazione coincidente con il ciglio stradale, gli sporti di gronda sullo spazio pubblico non potranno superare la sporgenza massima di 1 metro, fatte salve le preesistenze.
Sono ammessi pannelli solari e fotovoltaici sul manto di copertura complanari all'andamento della falda.
Per gli altri tessuti, quelli della città consolidata, oltre a quanto previsto per la Città storica ~~il centro storico~~, è ammessa la realizzazione di coperture orizzontali o sub-orizzontali.
Sono tollerate falde inclinate, anche non convergenti al colmo, purché con uguale pendenza.
Non sono ammesse falde a doppia inclinazione con profilo spezzato (tetto a mansarda).
È ammessa la realizzazione, di coperture a shed, a botte e con altre forme in genere adottate nell'edilizia industriale.
Per i manti di copertura sono ammesse:

- tegole,
- lastre
- ~~impermeabilizzazioni prodotte con i materiali~~

Le finiture devono rispettare il contesto in cui si inseriscono.

~~Per le zone storiche, si ribadisce l'obbligo dei coppi in laterizio, preferibilmente di recupero.~~
- Le coperture dei fabbricati nella Città storica, compresi gli accessori, saranno:
  - per i fabbricati non accessori con copertura a falda con manto di protezione in tegole di laterizio, del tipo coppo lombardo o effetto coppo, colore naturale.
  - per i fabbricati accessori con manto di protezione in tegole di laterizio, del tipo coppo lombardo o effetto coppo, o simil coppo, colore naturale.

Sulle coperture piane orizzontali sono ammessi lucernari, anche bombati o emergenti.
Nelle coperture a falde inclinate è ammessa la realizzazione di lucernari piani e di finestre apribili complanari alla falda.
Sono consentite le aperture verticali eseguite con elementi emergenti dalla copertura (abbaini o cappuccine), protette con falde inclinate (raccordate alla falda principale) e realizzate sia per l'affaccio che per l'accesso a terrazze alla quota del piano sottotetto; il loro disegno e i materiali utilizzati dovranno conformarsi ai caratteri della copertura dell'edificio, tenendo conto dei criteri compositivi delle facciate, ovvero riprendendone ritmi e allineamenti.
Per la Città storica ~~il tessuto storico~~ sono ammessi comignoli con fogge semplici ispirate alla tradizione locale, mentre devono essere evitati gli aspiratori statici prefabbricati, consentiti invece negli altri tessuti.
Negli interventi di rifacimento delle coperture è fatto obbligo che i cornicioni di gronda (sottogronda) siano mantenuti con analogo profilo di modanatura e, se di un certo pregio, nei loro caratteri costruttivi e decorativi.
Sono ammessi i travetti dell'orditura sporgenti dalla facciata.
Non sono ammessi i pluviali, nella parte basamentale degli edifici, esterni ai fabbricati stessi e prospicienti spazi pubblici, per una altezza da terra di m. 4.
Nella Città storica le mensole di gronda saranno in lastre di beola o in muratura intonacata o in legno con l'orditura del tetto a vista.
I canali di gronda a sezione semicircolare e le colonne pluviali esterne a sezione circolare, dovranno essere in lega di rame.

Art. 88 Ombre portate

In tutti i nuovi interventi devono essere valutati:

- il rispetto dell'altezza massima consentita;
- le distanze tra edifici;
- il sistema della reciprocità dei parametri citati e delle ombre portate;

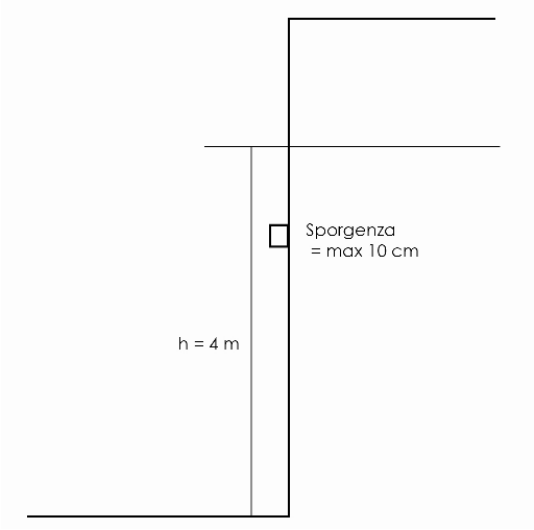
al fine di consentire agli edifici in condizioni meno vantaggiose a causa della maggiore esposizione a nord o della minore altezza, condizioni accettabili di soleggiamento invernale.

~~Ove le fronti, finestrate o cieche, delle nuove costruzioni, vengano progettate in maniera da fronteggiare, anche parzialmente, fronti finestrate o a loro volta ciechi di edifici costruzioni ed edifici circostanti deve soddisfare la condizione per cui, la proiezione dell'una, con angolo di 45° rispetto al piano orizzontale, non vada ad interferire il fronte dell'altra.~~

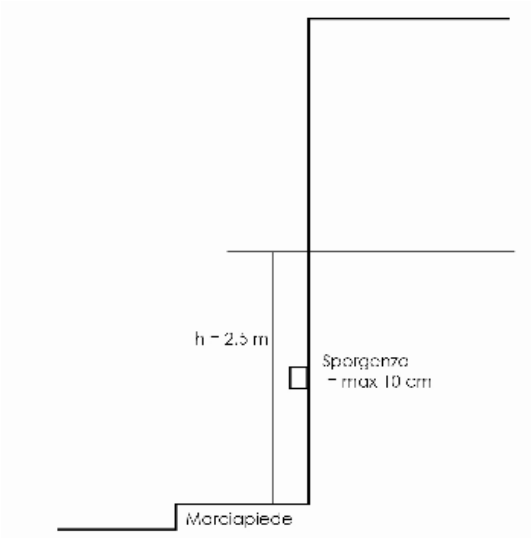
~~Dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme legate all'illuminazione naturale, come riportato dall'articolo ..... del titolo X del presente regolamento.~~

Art. 89 Sporgenze ed aggetti

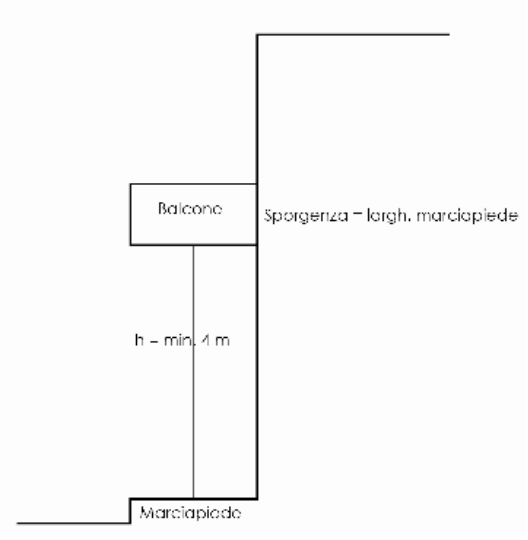
Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, le fronti degli edifici prospettanti su pubblici passaggi o comunque su percorsi di uso comune (anche se di proprietà privata) non devono presentare aggetti maggiori di cm. 10 al di sotto della quota di mt. 4,00, misurata a partire dal piano di calpestio del pubblico passaggio, in mancanza di marciapiede,



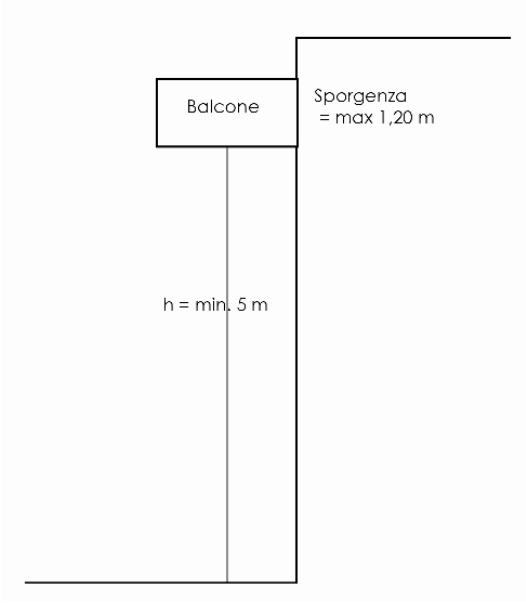
e al di sotto della quota di mt 2,50 in presenza di percorso pedonale protetto (marciapiede o altro).



Non saranno autorizzati sporgenze ed aggetti, qualora gli stessi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, rechino pregiudizio alla fruibilità dei percorsi pedonali e veicolari.
La predetta disciplina si applica anche per le parti mobili degli infissi, per le tende e per qualsiasi aggetto (anche se provvisorio o stagionale) di qualunque materiale esso sia costituito.
Tutte le aperture di porte e simili sull'allineamento stradale o sul marciapiede, devono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno né sporgano in alcuna posizione verso l'esterno.
Qualora l'apertura verso l'esterno sia richiesta per ragioni di sicurezza, dovranno essere presi tutti i provvedimenti necessari per eliminare ogni molestia o pericolo.
Balconi a sbalzo e pensiline debbono essere posti ad un'altezza minima di mt. 4,00 dall'eventuale marciapiede rialzato ed essere contenuti entro la proiezione dello stesso.



Nell caso non esista marciapiede, o lo stesso non sia rialzato, l'altezza minima è di mt. 5,00 dalla quota stradale o dal percorso pedonale, e la sporgenza max e di 1, 20 metri.



Balconi e pensiline non debbono mai sporgersi sul suolo pubblico oltre mt.1,20.

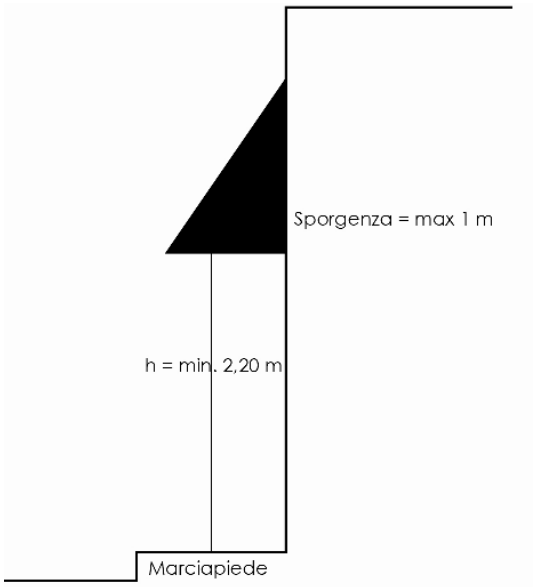
Art. 90 Tende

Ai fini della presente normativa, si intendono per tende solari quelle poste all'esterno degli esercizi commerciali, degli uffici e delle abitazioni, se prospettanti sulla pubblica via, destinate a proteggere dal sole e dalle intemperie, costituite da teli, di norma aggettanti e prive di punti di appoggio al suolo.

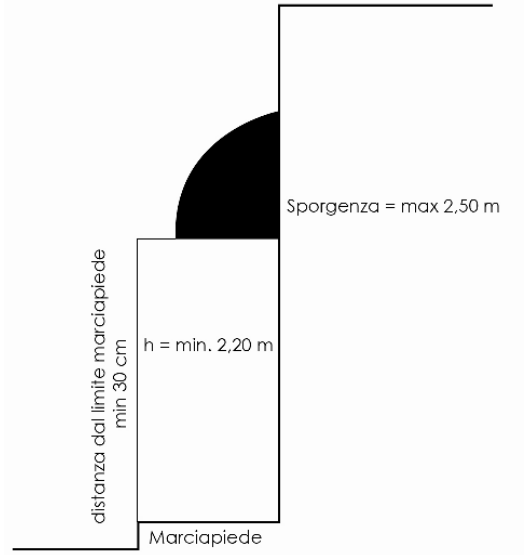
-I tipi ammessi, per tende prospicienti luoghi pubblici, sono i seguenti:

- teli ripiegabili, a cui appartengono il tipo a cupola,
- teli avvolgibili
- teli fissi

La tipologia dovrà essere unificata nell'ambito dello stesso edificio.
In nessun caso è ammessa un'unica tenda a protezione di più aperture, né sono consentiti, tra tende vicine, collegamenti con teli posticci.
L'aggancio delle tende ripiegabili e quelle con teli fissi dovrà essere contenuto nel vano di ciascuna apertura di facciata.
Le tende a teli avvolgibili sono agganciabili superiormente alla muratura del frontespizio e possono debordare lateralmente per non più di 20 cm.
Le tende rigide, a teli fissi, sono consentite a condizione che la loro sporgenza frontale non sia superiore a 1 metro.



Per le tende ripiegabili e quelle avvolgibili la sporgenza massima (misurata nella sua proiezione al suolo) non deve superare m. 2,50 e in ogni caso deve essere inferiore di almeno cm. 30 alla larghezza del marciapiede e la loro installazione non deve impedire la visibilità della segnaletica stradale da parte degli utenti della strada.



In assenza di marciapiede la sporgenza delle tende sarà stabilita caso per caso in relazione allo spazio antistante e potranno anche non essere permesse quando vi ostino ragioni di viabilità.
La parte inferiore delle tende e dei loro meccanismi non può essere posta ad altezza minore di m. 2,20 dal piano di calpestio.
È consentita la presenza di balze o mantovane frontali e laterali, di altezza non superiore a cm. 25 prive di frange e di festoni (tollerati), purché sia mantenuta una distanza minima dal suolo di m. 2
I materiali autorizzabili sono tessuti o tele, anche impermeabili, in fibra naturale, artificiale, o sintetica.
Nelle zone residenziali della Città storica e consolidata non è ammesso il PVC né sono consentite superfici esterne lucide o plastificate.
Le strutture ed i profili devono essere in metallo verniciato nei colori compatibili con il contesto.
~~Nel tessuto storico~~ Nella Città storica sono ammesse solo le tonalità terrose, nelle restanti zone sono consentite anche quelle tradizionali preferibilmente a saturazione attenuata.

~~I colori delle tende e delle eventuali diciture devono armonizzarsi con quelli dei rispettivi uffici.~~
In generale i teli devono essere in tinta unita, essendo vietate le partizioni cromatiche a spicchi.
Sono tollerate nelle altre zone le tradizionali righe bicolori.
È ammesso, solo nei casi in cui la tenda aperta occulti l'insegna fissa, l'inserimento sulla balza o sulla parte superiore, di una dicitura e/o marchio (riproducente l'insegna) da realizzare in colore unico coordinato. In questo caso la tenda assume la ulteriore funzione di mezzo pubblicitario ed è perciò sottoposta anche alla normativa per le insegne.

Art. 91 Portici e gallerie

La realizzazione di spazi porticati o gallerie ad uso pubblico sarà disciplinata da apposite convenzioni o atti d'obbligo unilaterali connesse a piani attuativi o concessioni edilizie.
Le pavimentazioni di marciapiedi, portici, gallerie e pubblici passaggi, anche di proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente ed antisdrucciolevole, riconosciuto idoneo; nel caso di proprietà privata, la manutenzione deve essere effettuata a cura e spese dei proprietari.
Nella Città storica ~~Nel centro storico~~ e nelle zone sottoposte a vincolo di tutela ambientale, i materiali e le forme della pavimentazione devono essere scelti nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi.
La costruzione dei portici destinati al pubblico transito e fronteggianti vie o spazi pubblici o di uso pubblico e inseriti in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione, deve essere relazionata alle caratteristiche della strada e/o alla fisionomia dell'ambiente circostante.
Il portico o la galleria devono essere architettonicamente dimensionati in rapporto alle altre parti dell'edificio, assicurando altresì il collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei portici o delle gallerie contigui o vicini.
I porticati aperti al pubblico transito devono essere illuminati da fonti luminose artificiali.
I porticati aperti a pubblico transito, pur se realizzati su area privata, devono essere provvisti di sistemi, tali da convogliare le acque piovane in fognatura, al fine di escludere la formazione di umidità nelle murature degli edifici.

Art. 92 Salubrità dei terreni edificabili

È vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che ai sensi del vigente regolamento locale di igiene siano considerati non idonei o insalubri per scopo edificatorio.
L'avvenuto risanamento deve essere certificato dall'autorità competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari.
Se il terreno sul quale si intendono realizzare opere edilizie è umido o soggetto all'invasione di acque superficiali o sotterranee, si deve procedere preventivamente alla realizzazione di adeguati drenaggi superficiali e profondi, fino alla completa bonifica del terreno stesso.

Art. 93 Disciplina del colore

L'utilizzo dei colori e le scelte cromatiche devono avvenire nel rispetto del contesto, e tenendo presente gli obiettivi di armoniosità ed eleganza ~~rispetto all' eleganza~~.
Per la Città storica, la scelta della tonalità cromatica dovrà essere concordata per ogni specifico intervento con l'Ufficio Tecnico, anche mediante campionatura sulla superficie da trattare.
~~Le tonalità cromatiche ammesse per le diverse parti di città sono riportate nell'allegato XX.~~
Sono ammesse le tonalità terrose, a bassa saturazione, per campiture estese (intonaci e rivestimenti) e a saturazione più intensa, per serramenti, membrature e attrezzature urbane.
Sono inoltre ammesse le tonalità tradizionali dei verdi e dei grigi ed eventualmente degli azzurri per gli intonaci esterni e per determinati elementi architettonici ed attrezzature (imposte, porte, cancellate, transenne, pali, arredi), se compatibili e in armonia con il contesto in cui si situa l'intervento, sono tollerate le tonalità tradizionali dei rossi, dei blu e dei gialli per attrezzature e oggetti particolari dei quali sia presentato uno studio di inserimento cromatico.
Le tonalità non classificate e le tonalità segnaletiche sono consentite per le insegne, nei modi di cui al capitolo

relativo, comunque in formati minimi e con il divieto di interferire con indicazioni relative alla circolazione.
Sono vietate le tonalità acide.
Vale quanto consentito e vietato il resto della città, con l'estensione di ammissibilità di tutte le tonalità tradizionali e delle tonalità segnaletiche a membrature e piccole campiture.
Le tonalità acide sono tollerate per attrezzature, insegne, oggetti particolari e elementi edilizi di piccola dimensione dei quali sia presentato uno studio di inserimento cromatico.

Art. 94 Disciplina dell'uso dei materiali di finitura

Criteri generali
Ai fini dei requisiti di qualità e di corretto inserimento nel contesto urbano ed ambientale, i materiali sono valutati nella loro espressività formale percepibile, ovvero sono considerati in opera "a vista", con le loro specifiche sembianze di consistenza, tonalità cromatica, trama e finitura superficiale, siano esse naturali o derivati da particolari
lavorazioni.
Nel caso il materiale risulti coperto o alterato da una tinteggiatura, esso sarà valutato, ai fini dell'ammissibilità in una determinata zona di rilevanza, anche in riferimento alle disposizioni
relative ai colori.
Città storica
In presenza di parti di edifici già restaurati, secondo criteri non conformi alle prescrizioni attuali, si dovrà valutare appositamente la conferma dei caratteri presenti, nella parte già restaurata, per eventuali interventi minori compiuti sulle restanti parti dell'edificio.
I materiali di finitura interna degli spazi comuni quali androni, scale, ballatoi, ecc., dovranno essere coerenti con quelli indicati per le finiture esterne.

Materiali lapidei
Città storica
Tipi litologici ammessi: beola grigia, granito bianco di Montorfano, granito rosa di Baveno, serizzo Antigorio Sempione, pietra grigia serena, ceppo, porfido (consentito solo a cubetti per selciato), ciottoli di fiume nelle tonalità dei litotipi ammessi. Sono tollerati: tipi non autoctoni, anche di importazione, purché dall'aspetto decisamente simile ai precedenti.
Lavorazioni ammesse: manufatti, masselli e cornici in spessori e fogge riscontrabili nelle preesistenze; finitura delle superfici opache o scabre: taglio sega, a spacco, con spuntatura, martellinatura, bocciardatura, fiammatura; lastre rettangolari di medio e grande formato (non lucidate), con bordi bisellati. Pose ammesse per le lastre: in linea, a correre, a casellario, anche in associazione con tipi e materiali diversi, secondo la tradizione locale. Pose ammesse per i ciottoli: murature contro terra e ripristini di parti antiche, con pezzatura grossa, frammista a mattoni; pavimentazioni a "rizzata", con ciottoli ovoidali di pezzatura medio piccola (5/12 cm.) e tonalità uniforme.
~~Pose escluse nei cortili e nei fabbricati di valore storico: lastre ad upus incertum e palladiana; ciottoli disposti a mosaico, nelle tonalità bianche e nere. (AMMESSO/OBBLIGATORIO)~~
Città consolidata prevalentemente residenziale
Tipi ammessi: graniti, marmi, travertini e pietre nazionali o simili. Lavorazioni: tutte, compresa la lucidatura. Pose: esclusa la palladiana, tollerati il mosaico di ciottoli, l'opus incertum, come pavimentazioni non come paramenti murari.
Città consolidata prevalentemente produttiva e dei beni e dei servizi /Città da consolidare e Città da trasformare
Sono ammessi tutti i tipi litologici e le relative pose e lavorazioni.

Materiali cementizi
Città storica
Sono ammessi gli intonaci composti da malta di calce o bastarda, con sabbia anche grossa, graniglie e coccio

pesto.
Finiture: ammesso il frattazzato, anche rustico; esclusi spatolato e graffiato; ~~tollerato lo strollato per zoccolature e riquadri~~. Esclusi gli "intonaci plastici", peraltro non cementizi. Il calcestruzzo "faccia a vista" è consentito per limitate superfici e per i particolari architettonici, eventualmente riquadrati da scuretti, con inerti frantumati di piccola granulometria ed eventualmente con finitura bocciardata o martellinata.
Non sono ammissibili nei cortili e nei fabbricati compresi nella Città storica: i cubetti di cemento per murature a vista; mattonelle, piastrelle levigate o stampate per pavimentazioni esterne o sotto i porticati; tegole cementizio e lastre ondulate in fibrocemento, non ricoperto da coppi, per le coperture; elementi modulari prefabbricati per recinzioni.
Sono in genere consentiti piccoli manufatti (paracarri, mensole, cornici) e lastre cementizio (tipo sferogranito) quadrate o rettangolari, di medio formato, realizzati a imitazione di materiali lapidei tipo porfido, ghiaia e ghiaietto esclusi) con le relative lavorazioni per questi ammesse.
Le zoccolature non dovranno essere più alte di 50 cm e potranno essere realizzate con intonaco di cemento strollato o in lastre affiancate, di tonalità grigia, in pietra artificiale o naturale a taglio regolare.
Le scale esterne dovranno avere struttura portante in muratura intonacata e tinteggiata come l'edificio di appartenenza, le lastre di pedata e di ripiano dovranno essere in pietra grigia.
Città consolidata prevalentemente residenziale
Sono ammessi tipi e lavorazioni di ogni genere, ad esclusione di pareti esterne eseguite con grandi pannelli prefabbricati e/o con ghiaietto a vista; sono inoltre ammesse, per le coperture, le tegole cementizie nelle tonalità dal rossiccio al marrone, mentre sono escluse le lastre ondulate a vista. Sono inoltre sconsigliati gli elementi modulari prefabbricati per recinzioni.
Città consolidata prevalentemente produttiva e dei beni e dei servizi /Città da consolidare e Città da trasformare
Non sono previste particolari limitazioni estetiche nell'uso di materiali cementizi a vista.

Materiali lapidei
Città storica
Tipi ammessi: mattoni pieni, impasto colore rosso, finitura a mano, formato lombardo (5x11x23), o UNI (25x12x5,5). Sono in particolare esclusi: i listelli per rivestimenti dall'apparenza sottile, le finiture a macchina con superficie liscia, sabbiata, graffiata, o rugosa a stampo, le tonalità di impasto chiare (paglierino, rosato) o troppo scure (marrone).
Nelle pavimentazioni esterne sono ammesse campiture riquadrate con cordonature, eseguite anche con listelli disposti a spina, a filari, a disegni incrociati; sotto portici o androni, sono consentite tavelle, quadrelle e pianelle, anche con impasto variegato lombardo (rosso– paglierino – marrone)
I paramenti murari in mattoni a vista (paramano) possono essere utilizzati per l'estetica della facciata, per cornici e nervature e per evidenziare elementi strutturali. Sono consentite cornici eseguite con pezzi speciali sagomati secondo modelli preesistenti.
Per le coperture, nel recupero e nel risanamento di fabbricati nella Città storica, sono prescritte le tegole a canale (coppi) anche lievemente anticate; è tollerata, solo nel caso di riuso di coppi vecchi la posa dello strato superiore su lastre ondulate in fibrocemento colorato in tonalità del coppo.
Sono inoltre consentiti manufatti di forma semplice, quali comignoli, vasi e fioriere.
Le soglie ed i davanzali, anche nei casi di balconi e ballatoi, di disegno molto semplice, potranno essere in pietra di tonalità bianca o grigia o in prefabbricato di cemento liscio o bocciardato.
Città consolidata prevalentemente residenziale
Sono ammessi tipi, lavorazioni e pose di ogni genere, nelle tonalità tipiche del cotto ed in armonia con il contesto dell'intervento.
Città consolidata prevalentemente produttiva e dei beni e dei servizi /Città da consolidare e Città da trasformare
Non sono previste particolari limitazioni estetiche nell'uso di materiali cementizi a vista.

Materiali ceramici

Città storica

È tollerato, solo per le pavimentazioni, il clinker opaco nelle tonalità, nei formati e con i tipi di posa ammessi per le corrispondenti applicazioni dei laterizi.

Città consolidata prevalentemente residenziale

Sono ammessi tipi, lavorazioni e posa di ogni genere, in rivestimento murario (preferibilmente con piccolo formato) e pavimentazione (anche con grandi formati), purché a campiture uniformi, finiture superficiali opache e nelle tonalità "terrose", di cui al successivo capitolo sui colori.

Città consolidata prevalentemente produttiva e dei beni e dei servizi /Città da consolidare e Città da trasformare

Non sono previste particolari limitazioni estetiche nell'uso di materiali ceramici a vista, in piccoli o grandi formati, opachi o lucidi, ad eccezione degli aspetti cromatici: oltre alle tonalità "terrose", sono ammesse, solo per campiture limitate e con bassa saturazione, anche le tonalità "tradizionali", mentre non sono consentite le tonalità "segnaletiche" e "acide".

Materiali lignei

Città storica

L'uso del legno è raccomandato per i serramenti esterni, ovvero per infissi e imposte di finestre e usci, nel restauro e risanamento degli edifici storici. È ammesso nelle orditure dei tetti, anche per le parti a vista o sporgenti, nelle balconate verso corte e nei porticati interni, per solai, membrature, mensole e parapetti. Non è consentito per pareti e rivestimenti esterni, recinzioni e cancelli, mentre è raccomandata per i portoni. E' ammesso per steccati provvisori e recinzioni di cantiere. Nell'ambito di giardini e zone alberate è consentito un limitato impiego del legno, per manufatti di arredo urbano. In generale la scelta delle essenze, le tonalità e le lavorazioni (sagomature e intagli) non devono essere ispirate a modelli alpini o allogeni.

Le superfici dei legni possono essere lasciate con venature a vista, ancorché trattate con impregnanti e mordenti scuri; per i serramenti è inoltre consentita la verniciatura satinata, anche con saturazione intensa, nelle tonalità terrose e in alcune delle tradizionali preesistenti (verdi e grigi).

I serramenti potranno essere in legno, ferro o alluminio smaltati, con sistema di oscuramento ad anta piena o persiana. La scelta del colore dei serramenti esterni dovrà essere concordata per ogni specifico intervento con L'Ufficio Tecnico o previo parere delle Commissione del Paesaggio.

Materiali differenti potranno essere consentiti a fronte di riduzioni certificate e documentate per riduzioni minime certificate del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dalla normativa vigente, fatta salva la facoltà dell'Ufficio Tecnico di valutare l'intervento proposto. Anche in questo caso la scelta del colore dei serramenti dovrà essere concordata per ogni specifico intervento con L'Ufficio Tecnico.

Nelle finestre poste a piano terra o rialzato, qualora il davanzale sia posto ad altezza inferiore a 2,00 m. dalla quota di marciapiede pubblico, è vietata l'apertura a battente delle persiane, ricorrendo al sistema a scorrimento su guide o binari.

Eventuali zanzariere dovranno essere in sintonia con i materiali di facciata e con i serramenti esistenti o di progetto.

I portoni e i portoncini prospicienti su strada o comunque visivamente apprezzabili da spazi pubblici dovranno essere realizzati in legno smaltato secondo schemi costruttivi tradizionali.

Porte e vetrine di esercizi e locali pubblici potranno essere realizzati in legno, ferro o alluminio smaltati, di disegno semplice.

Città consolidata prevalentemente residenziale

Vale quanto consentito e vietato per la Città storica, con l'estensione di ammissibilità al legno lamellare per le strutture a vista e la semplice raccomandazione, senza obbligo di uso per i serramenti.

Città consolidata prevalentemente produttiva e dei beni e dei servizi /Città da consolidare e Città da trasformare

È ammessa la libertà di uso, o meno, del legno con il solo generico divieto di un impiego artificioso, salvo all'interno di recinti industriali o commerciali, con finalità espositive.

Materiali metallici

Città storica

Negli interventi edilizi di nuova esecuzione o di ristrutturazione non sono ammesse strutture, orditure e carpenterie metalliche in vista verso l'esterno.

Ferro e derivati (acciaio e ghisa) sono raccomandati per applicazioni che prevedono il consueto uso e assemblaggio di elementi modulari sottili (grate, ringhiere, recinzioni, cancelli, stipiti, mensole) con l'obbligo di garantire sobrietà decorativa nelle lavorazioni. Non è tuttavia ammessa la collocazione, se non in via provvisoria, di reti o graticci metallici, intrecciati o elettrosaldati di tipo industriale.

L'utilizzo dei metalli è in genere consentito per pali (illuminazione e segnaletica) e manufatti di arredo urbano, con l'obbligo di brunitura o verniciatura e di contenimento della sezione dei singoli elementi (tubi e profilati).

L'impiego di lamiere di acciaio è vietato per coperture e rivestimenti; è ammesso per le recinzioni provvisorie di cantiere, anche solo zincate, per serrande purché verniciate, così come per i canali di gronda e i pluviali.

Non è consentito l'impiego a vista dell'acciaio inossidabile o zincato. L'uso dell'alluminio è consentito per i serramenti dei negozi purché verniciato in tonalità in sintonia con il contesto, e per i serramenti degli edifici di nuova edificazione (o soggetti a ristrutturazione) utilizzando colori e finiture opache nel rispetto delle tradizioni e in sintonia con il contesto.

È in generale ammesso un uso limitato del piombo, del rame e delle sue leghe (bronzo e ottone); la lamiera di rame è consentita per canali di ronda e pluviali e per le coperture, sempre valutando il contesto di inserimento del manufatto.

Quando non specificato diversamente~~, Tutte~~ le verniciature dei metalli, ove previste e/o richieste, debbono essere eseguite con aspetto opaco, micaceo o satinato, anche con saturazione intensa, nelle tonalità terrose e nelle tonalità tradizionali preesistenti; fanno eccezione i cartelli segnaletici e parzialmente le insegne, trattate nei relativi capitoli.

Le cancellate saranno realizzate in ferro secondo schemi elementari, ringhiere e parapetti metallici saranno realizzati con semplici correnti verticali di ferro quadro o tondo e correnti orizzontali in ferro piatto; tutte queste barriere, se non realizzate in ferro battuto dovranno essere smaltate in nero micaceo.

Città consolidata prevalentemente residenziale

Sono ammessi l'uso dell'alluminio, esteso ai serramenti di ogni genere, l'esecuzione di orditure e carpenterie in vista verso l'esterno a condizione che le relative superfici metalliche siano anodizzate, verniciate o plastificate nelle tonalità tradizionali scure.

La semplice zincatura è ammessa per i pali, è permesso l'utilizzo, per elementi di dimensione modesta, della satinatura o spazzolatura dell'acciaio inox, mentre non è ammesso l'utilizzo dell'anodizzazione chiara e/o giallognola.

È consentito l'uso di lamiere metalliche per coperture (non per rivestimenti), purché con superfici opache, nelle tonalità del coppo invecchiato e del rame in fase di ossidazione (dal marrone al verde oliva).

Città consolidata prevalentemente produttiva e dei beni e dei servizi /Città da consolidare e Città da trasformare

Non sono previste particolari limitazioni estetiche nell'uso di materiali metallici a vista, ad eccezione degli aspetti cromatici: le tonalità "segnaletiche" e "acide" sono consentite solo per singole membrature e con una estensione complessiva proporzionalmente limitata.

Materiali vetrosi

Città storica

L'uso del vetro (di sicurezza, antisfondamento, isolante, termocamera) è previsto all'esterno solo per serramenti, in corrispondenza di aperture nelle pareti, ed è consentito per lucernari, parapetti e diaframmi, nonché per elementi di arredo urbano (tettoie, pensiline).

Sono ammesse le lastre piane di vetro trasparente, incolore o leggermente fumè. È consentito l'uso localizzato di vetro-mattoni quadrati e incolori, vetro cemento e uglass per parti limitate (ad es. vani scala,

locali di servizio). Non è consentito l'utilizzo di lastre specchianti, opaline o ghiacciate, vetro retinato. Vetrate colorate e lastre "stampate" sono ammesse solo in rifacimento e sostituzione di analoghe preesistenti.
Per le vetrine dei negozi e al piano terreno, sono ammesse piccole porzioni in lastre specchianti o curvate e limitate lavorazioni decorative, con molatura o trattamento opacizzante (sabbiatura, satinatura).
Città consolidata prevalentemente residenziale
L'utilizzo del vetro è esteso a tutte le applicazioni possibili, con limitazioni nell'uso di lastre colorate, specchianti e opaline, specie se utilizzate come tamponamento o rivestimento murario. nell'uso di lastre colorate, specchianti e opaline, specie se utilizzate come tamponamento o rivestimento murario.
Città consolidata prevalentemente produttiva e dei beni e dei servizi /Città da consolidare e Città da trasformare
Non sono previste particolari limitazioni estetiche nell'uso di materiali vetrosi, essendo ammesse anche le facciate continue specchianti.

Materiali sintetici e altri
PVC e simili, per canali di gronda e serramenti: non sono ammessi nelle zone della Città storica e della città consolidata prevalentemente residenziale, consentiti altrove;
~~Metacrilato (plexiglass, perspex), in lastre piane, o per cupole e lucernari bombati: ammesso negli usi previsti per i materiali vetrosi~~
Vetroresina, in lastre ondulate traslucide è vietato nelle zone della Città storica e della città consolidata prevalentemente residenziale; in lastre grecate opache è ammesso nelle zone altre.

~~Art. 1~~ 93 Strade

Strade pubbliche

1. Per la definizione e la disciplina delle strade pubbliche e ad uso pubblico si rimanda al Codice della Strada di cui al D.lgs. 285/1992, nonché alle indicazioni contenute nel Piano Generale del Traffico Urbano.
2. La realizzazione delle strade deve avvenire nel rispetto delle norme tecniche e funzionali statali, regionali, provinciali nonché delle disposizioni previste dallo strumento urbanistico e dalla pianificazione comunale di settore vigenti. Laddove possibile deve essere applicato un approccio progettuale integrato che, nel rispetto dei principi di invarianza idraulica, preveda una gestione sostenibile delle acque urbane.
3. I proprietari delle strade hanno l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione.
4. Le strade, quando possibile ed appropriato, devono essere dotate di alberature.
5. Le strade fuori dal centro abitato devono, laddove compatibile con la funzionalità e sicurezza dell'infrastruttura, minimizzare l'uso di sistemi di protezione laterale (paracarro, guardrail) che riducano la percezione paesistica degli spazi aperti.
6. Le rotatorie stradali con diametro interno superiore a 5,00 m possono prevedere la sistemazione dell'isola centrale con vegetazione compatibile con la funzionalità dell'infrastruttura.
7. È consentita l'installazione di elementi di arredo urbano, ornamentali o artistici al centro della rotatoria, purché non interferiscano con la sicurezza della circolazione stradale.

~~Art. 2~~ 94 Aree per parcheggio

1. La dotazione di parcheggi privati è dettata dall'Art. 2 del presente regolamento, definizione n. 47 – Superficie per parcheggio privato (Spp);

~~Art. 3~~ 95 Piazze e aree pedonalizzate

1. L'Amministrazione Comunale provvede a sistemare i marciapiedi lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici comunali con particolare attenzione alla fruibilità da parte di tutti i cittadini. Tuttavia, in occasione di lavori per l'apertura di passi carrabili, l'Amministrazione comunale potrà chiedere ai privati la realizzazione degli stessi secondo le indicazioni che, di volta in volta, verranno impartite dai competenti Uffici comunali e previa costituzione di apposita polizza fideiussoria a garanzia del suolo pubblico, che sarà svincolata dall'Amministrazione solo ad avvenuta constatazione della regolare ultimazione dei lavori.
2. I proprietari devono sostenere le spese di sistemazione e relativa pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà nel caso di manomissione e danneggiamento degli stessi per lavori edilizi eseguiti all'interno delle singole proprietà e nel caso di manomissione autorizzata del suolo pubblico, devono provvedere alla sua sistemazione e mantenimento, fermo restando l'obbligo di ripristino del marciapiede a propria cura e spese nel caso di rinuncia e/o revoca di passo carrabile.
3. A cura e spese dei proprietari possono essere predisposti e realizzati progetti che, in armonia con il contesto urbano circostante, siano finalizzati alla valorizzazione dei marciapiedi e degli spazi pubblici antistanti agli edifici, favorendo l'uso pubblico dei marciapiedi da parte dei pedoni, eventualmente mediante la posa di dissuasori della sosta o altri accorgimenti similari. Tali progetti dovranno essere concordati e approvati dall'ufficio tecnico.
4. Nel caso di nuova costruzione, qualora le sedi stradali vengano realizzate a scomputo oneri, la pavimentazione destinata a stalli di motoveicoli dovrà essere realizzata con materiali idonei a garantire l'indeformabilità del suolo.
5. I proprietari devono garantire l'igiene, il decoro e la pulizia dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione potrà intervenire in sostituzione, fatta salva ogni azione di rivalsa nei confronti dei proprietari.
6. Nel sottosuolo pubblico antistante gli edifici, in sede di marciapiede, possono essere realizzati, previa richiesta di autorizzazione/concessione al competente Settore dell'Amministrazione comunale, intercapedini per l'aerazione e illuminazione di locali interrati a servizio del privato e per la contestuale posa di sottoservizi a rete quali linee elettriche e di telecomunicazioni e botole di aerazione delle Centrali Termiche.
7. L'installazione di pensiline e passaggi coperti tramite occupazione di suolo pubblico, necessita di preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale ed è soggetta al pagamento del canone ove dovuto e come richiesto dall'apposito regolamento.
8. La larghezza del marciapiede non deve essere inferiore a 1,5m salvo tratti limitati ove sia impossibile raggiungere tale larghezza minima.

Capo III- Tutela degli spazi verdi e dell'Ambiente

Per la disciplina dei contenuti previsti dal Capo III, si farà riferimento al "Regolamento per la tutela del verde pubblico e privato del Comune di Pozzuolo Martesana" approvato con Deliberazione del Consiglio comunale di Pozzuolo Martesana n. 36/2023.

Capo IV infrastrutture e reti tecnologiche

~~Art. 4~~ 96 Approvvigionamento idrico

1. L'approvvigionamento idrico degli edifici dovrà avvenire secondo le disposizioni dell'ente gestore, definite dal Regolamento del Sistema Idrico Integrato vigente.
2. L'approvvigionamento per scopi irrigui dovrà essere perseguito evitando l'utilizzo dell'acqua potabile e favorendo sistemi di riuso e riciclo delle acque meteoriche o delle acque della falda non utilizzata per scopi potabili.

~~Art. 5~~ 97 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

1. I rifiuti solidi urbani di produzione domestica e simili, raccolti all'interno degli edifici e delle relative aree di pertinenza, devono essere conferiti in modo differenziato, a cura degli abitanti e/o addetti, in contenitori conformi alle disposizioni vigenti, collocati nei depositi aventi le caratteristiche di seguito descritte.
2. Nelle nuove costruzioni, negli interventi di ristrutturazione con integrale demolizione e ricostruzione e ristrutturazioni riguardanti l'intero edificio, devono essere previsti locali per il deposito dei rifiuti tali da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente circostante. Il locale deposito rifiuti deve essere destinato e dedicato esclusivamente ad accogliere i contenitori dei rifiuti solidi urbani. Detto deposito deve essere facilmente accessibile da tutti i soggetti anche con mobilità ridotta. L'integrità del contenitore deve essere garantita sia nel locale deposito che durante il trasporto da questo ai punti di prelievo, conformemente alle disposizioni vigenti.
3. Il locale immondezzaio deve avere le caratteristiche definite dal Regolamento di Igiene (**Allegato 6**).

~~Art. 6~~ 98 Distribuzione dell'energia elettrica, distribuzione del gas e reti di teleriscaldamento e allacciamenti

1. L'allaccio alle reti distributive dell'energia elettrica, del gas e del teleriscaldamento, le reti interne agli immobili privati e gli strumenti di misurazione dei consumi devono essere conformi alle prescrizioni tecniche dettate dal gestore del servizio interessato.
2. La distribuzione delle reti dei pubblici servizi (fognatura, acqua potabile, illuminazione pubblica, energia elettrica, gas, telecomunicazioni) è affidata alle Aziende che a vario titolo (proprietario, concessionario, gestore) provvedono alla loro posa, manutenzione e fornitura.
3. Le manomissioni del suolo pubblico sono subordinate alla emissione di regolare Concessione e all'applicazione del relativo canone.

~~Art. 7~~ 99 Centraline elettriche per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

1. Ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 48 del 10/06/2020, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente prevista, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e successive modificazioni, che siano rispettati i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i,

2. La normativa di riferimento è quella indicata alla lettera D.13 dell'**Allegato 1** al presente Regolamento.

~~Art. 8~~ 100 Telecomunicazioni

1. Le reti delle telecomunicazioni sono soggette alle norme del Regolamento per la concessione del suolo, del sottosuolo e di infrastrutture municipali per la costruzione di reti pubbliche delle telecomunicazioni.
2. Per quanto riguarda gli obblighi relativi della infrastrutturazione digitale degli edifici si applica quanto previsto dall'art. 135 bis del d.p.r. 380/2001 s.m.i.

~~Art. 9~~ 101 Rete di illuminazione pubblica

1. La rete di illuminazione pubblica è affidata al Settore Lavori Pubblici dell'Ente sul territorio di propria competenza.
2. Gli impianti di illuminazione pubblica di nuova realizzazione per opere di urbanizzazione a scomputo e non, dovranno essere realizzati in linea a quanto dettato dalle specifiche tecniche di riferimento del Comune, in osservanza e nel rispetto dei regolamenti vigenti e della normativa di riferimento (L.R. n17/2000 e smi L.R. n38/2004 - L.R. n31/2015 – EN 13201 – UNI 11248).
3. Per gli impianti alimentati in linea aerea, i proprietari frontisti sono tenuti a consentire l'alloggiamento sugli edifici elementi di illuminazione pubblica per l'interesse collettivo.

~~Art. 10~~ 102 Illuminazione esterna degli spazi privati

1. Gli impianti di illuminazione per esterni in aree private asservite all'uso pubblico, dovranno essere realizzati dal Privato nel rispetto dei regolamenti vigenti e della normativa di riferimento (L.R. n17/2000 e s.m.i. L.R. n38/2004 - L.R. n31/2015 – EN 13201 – UNI 11248).
2. Gli orari di accensione e spegnimento dovranno essere in linea con gli orari di esercizio degli impianti d'illuminazione pubblica presenti sul territorio Comunale.
3. La gestione dell'impianto per esterni comprendente la posa di quadro elettrico privato, manutenzione e spese energia è totalmente a carico del Privato.

Capo V Elementi costruttivi

~~Art. 11~~ 103 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

1. Tutti gli interventi edilizi devono essere progettati e realizzati per migliorare il grado di fruibilità degli edifici esistenti, con soluzioni conformi alla normativa in materia di Superamento ed Eliminazione delle Barriere Architettoniche e secondo le indicazioni di buone prassi. La progettazione dovrà garantire i requisiti di Accessibilità, Visitabilità, Adattabilità, con le modalità, i criteri e le prescrizioni previsti dalle normative vigenti.
2. Al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità (motoria, sensoriale, cognitiva ecc..), ovvero per l'utenza ampliata, la progettazione sarà orientata non solo all'applicazione della norma, ma anche ai criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità ratificata con L. n. 18 del 3 marzo 2009.

~~Art. 12~~ 104 Accessibilità, visitabilità, adattabilità degli edifici

1. Si rimanda alla normativa indicata alla lettera D.4 dell'**Allegato 1** al presente RE.

~~Art. 13~~ 105 Serre bioclimatiche e sistemi passivi di captazione dell'energia

1. Si rimanda alla normativa in materia vigente per ogni specifico ambito e alla DGR 24/10/2018 n. XI/695.

~~Art. 14~~ 106 Realizzazione di muri di sostegno

1. La modifica dell'andamento del terreno delle aree libere (mediante riporti di terra, l'impiego di blocchi di pietra, ecc.) è consentita quale attività in regime di edilizia libera solo quando la differenza di quota tra il nuovo piano del suolo col precedente non superi i 40 cm. In tutti gli altri casi il Proprietario è tenuto a presentare apposita SCIA o titolo sostitutivo indicando, con adeguate sezioni, lo stato attuale del terreno e la modifica per la quale richiede l'autorizzazione.
2. Ove si intendessero realizzare muri di sostegno atti a contenere il dislivello del suolo, o per creare terrapieni artificiali, devono essere adottate tipologie e materiali di finitura, sulla parete visibile, in modo da garantire un inserimento armonico nel contesto ambientale. In particolare è ammesso il consolidamento e la ricostruzione nelle condizioni originarie di muri di sostegno esistenti, adottando tutti gli accorgimenti possibili per migliorarne l'inserimento ambientale.
3. I muri che rivestono valore di carattere ambientale e/o storico vanno conservati nei caratteri originari.
4. L'Amministrazione comunale può imporre prescrizioni particolari che, non compromettendo il livello di sicurezza statica del pendio, garantiscano una miglior tutela del carattere ambientale e/o storico; inoltre, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di imporre l'uso di materiali specifici (quali pietre naturali o rigenerate e simili) per le parti a vista, e di richiedere la posa a dimora di vegetazione per coprire pareti nude.
5. Verso le pubbliche vie e, più in generale, verso gli spazi pubblici o privati aperti al pubblico, i muri di sostegno non potranno comunque superare l'altezza complessiva pari al dislivello tra lo spiccato della pubblica via o del marciapiede e lo spiccato naturale del terreno, aumentata dell'eventuale parte piena della soprastante recinzione, non superiore a cm 50. In ogni caso, l'altezza massima fuori terra non potrà essere superiore a m 2,00.

6. I provvedimenti abilitativi per la realizzazione di muri di sostegno sono sempre rilasciati dall'UTC nel rispetto dei diritti di terzi o di eventuali convenzioni.

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

~~Art. 15~~ 107 Vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio

1. L'Amministrazione Comunale esercita le proprie funzioni di vigilanza sull'attività edilizio-urbanistica nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 27 D.P.R. 380/2001, al fine di assicurarne la rispondenza alle norme di legge e del presente Regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità attuative stabilite dai titoli abilitativi o consentite per l'esercizio dell'attività edilizia.
2. L'Amministrazione, per l'esercizio di tale vigilanza, si avvale di personale tecnico comunale e agenti di Polizia locale e può far procedere d'ufficio alla verifica dei lavori edili per accertarne il regolare andamento e verificarne la conformità alle disposizioni vigenti in materia edilizia e al progetto approvato.
3. L'Amministrazione può disporre in ogni momento le verifiche ritenute necessarie, anche indipendentemente dalla richiesta o presentazione di titoli abilitativi. Le unità organizzative competenti hanno l'obbligo di accertare l'eventuale realizzazione di opere edilizie in assenza di titolo se dovuto, in difformità dal medesimo o con variazioni essenziali, ovvero in violazione delle disposizioni del Regolamento Edilizio, o degli strumenti urbanistici, ogni qualvolta vengano a conoscenza di fatti o comportamenti a ciò finalizzati. Le segnalazioni e le denunce dei soggetti terzi e degli organi preposti devono in ogni caso prospettare in maniera circostanziata tutti gli elementi che facciano supporre l'avvenuta realizzazione di opere abusive. I responsabili di abusi edilizi, realizzati in assenza di titolo, provvedono alla demolizione/o al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni di legge.

~~Art. 16~~ 108 Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di antimafia

1. Il committente delle opere deve adottare le misure necessarie a contrastare la criminalità organizzata e mafiosa, ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia e in particolare del D.lgs. 6.9.2011 n. 159 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli Articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", nonché secondo quanto previsto dai Protocolli sottoscritti tra il Comune, le Associazioni delle imprese edili e le Organizzazioni Sindacali riguardanti la sicurezza, la qualità e la tutela del lavoro.
2. Nei contratti con le imprese (appaltatori di lavori, prestatori di servizi, fornitori, subappaltatori, subcontraenti) il committente delle opere deve prevedere una clausola risolutiva espressa in presenza di informativa tipica riguardante l'esecutore dei lavori, il prestatore d'opera o il fornitore e nei casi in cui risulti la violazione della normativa volta a contrastare la criminalità organizzata e mafiosa dalla documentazione di cui al comma seguente.
3. Il committente delle opere è tenuto a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di tutti i soggetti che intervengono nella filiera delle imprese (appaltatori di lavori, prestatori di servizi, fornitori, subappaltatori, subcontraenti) nonché dei soggetti che intervengono a qualunque titolo nella filiera dei lavori inerenti il ciclo di realizzazione delle opere (una casistica di filiera rilevante comprende forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, scavi e movimenti terra, smaltimento terra e rifiuti).

4. Il Comune acquisisce dagli Organi dello Stato e dagli Enti pubblici competenti l'informazione antimafia e la documentazione retributiva, contributiva e fiscale, ove previsto dalla normativa o da apposito protocollo di legalità.

~~Art. 17~~ 109 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

1. Gli Uffici Comunali possono effettuare in ogni momento i controlli tecnici di competenza sull'attività urbanistico-edilizia nel rispetto del principio di responsabilità dei singoli operatori al fine di accertare la rispondenza dell'attività edilizia al progetto assentito.
2. In relazione all'attività di cantiere, il committente delle opere si impegna a:
    a) garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza di cui al D.L.gs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", verificando l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
    b) garantire il rispetto delle leggi in materia di lavoro subordinato, salute e sicurezza, nonché dei Contratti Collettivi di Lavoro stipulati ad ogni livello dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
    c) prevenire ogni forma di pericolo per la pubblica incolumità per evitare danni all'ambiente e per evitare molestie a terzi;
    d) adottare tutti gli opportuni accorgimenti atti a limitare l'inquinamento acustico e ad evitare l'inquinamento atmosferico e delle acque, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
3. Fatto salvo quanto indicato al periodo precedente e richiamati altresì i contenuti dei Protocolli sottoscritti tra Comune, Associazioni delle imprese edili e Organizzazioni Sindacali aventi ad oggetto la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture, il committente delle opere si obbliga a:
    a) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, in modalità telematica, la notifica preliminare, quando prevista, elaborata conformemente all'allegato XII del D.lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., nonché al suo aggiornamento nel caso di variazioni nel corso dei lavori;
    b) presentare una dichiarazione che attesti di aver assunto la documentazione comprovante la regolarità contributiva e assicurativa di tutti i soggetti operanti in cantiere con l'indicazione dei nominativi e dei dati identificativi degli stessi e del contratto collettivo applicato, nonché l'aggiornamento nel caso di variazioni di detti soggetti;
    c) trasmettere alla Cassa Edile di Milano copia della notifica preliminare e di tutti i necessari aggiornamenti;
    d) affidare l'esecuzione di lavori edili esclusivamente ad imprese che applicano il CCNL dell'edilizia iscritte alla Cassa Edile di Milano o ad una delle Casse Edili CNCE di cui al sistema messa in rete della Regione Lombardia; è richiesta l'iscrizione alla Cassa Edile fin dal primo giorno.
    e) Al fine di rispettare le norme di prevenzione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori del settore edile ed accedere alle agevolazioni previste dalla normativa vigente, l'attività del committente delle opere deve essere mirata alla diffusione di buone pratiche che incoraggino comportamenti rispettosi della sicurezza e della

regolarità di tutti i soggetti coinvolti nell'attività produttiva e organizzativa dei cantieri, fermi restando gli obblighi ed adempimenti di legge.

4. È sospesa l'efficacia del titolo abilitativo nei casi previsti dall'art. 90 c. 10 del D.lgs. 81/2008 e nei casi di accertamento di violazione degli obblighi relativi all'idoneità tecnico professionale, nonché nei casi di reiterata violazione delle disposizioni in materiale di distacco internazionale di personale.

~~Art. 18~~ 110 Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari

1. Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono sanzionate con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da 25 euro a 500 euro previste all'art. 7bis del D.lgs. 267/2000 per la violazione dei regolamenti comunali, fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla violazione delle prescrizioni contenute nelle norme di legge in materia edilizia e urbanistica e di quelle eventualmente previste da altri Regolamenti o specifiche normative di settore.

TITOLO V -NORME TRANSITORIE

~~Art. 19~~ 111 Aggiornamento del regolamento edilizio

1. Le modifiche del presente Regolamento sono di competenza del Consiglio Comunale, salvo quanto previsto nel successivo comma.
2. Il presente Regolamento è automaticamente aggiornato per adeguarlo a disposizioni di legge, a decisioni della Corte costituzionale e sentenze definitive della giurisdizione amministrativa su specifici articoli.
3. Qualsiasi provvedimento approvato successivamente al presente regolamento che sia in contrasto con i contenuti del regolamento stesso, costituisce variante al presente regolamento.
4. Tale aggiornamento è effettuato con provvedimento del del Responsabile Sportello Unico per l'Edilizia, da pubblicarsi sul sito web del Comune.
5. Il presente Regolamento e le sue successive modifiche e aggiornamenti sono trasmessi a Regione Lombardia per le opportune attività di monitoraggio di cui al quadro dispositivo disciplinato dal PGT.

~~Art. 20~~ 112 Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento Edilizio si applicano ai Permessi di Costruire, alle SCIA e alle Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate e agli ulteriori titoli abilitativi presentati dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le varianti, anche essenziali, apportate ai titoli già validi ed efficaci alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continueranno ad essere disciplinate dal previgente Regolamento Edilizio fino alla definitiva conclusione dell'intervento che si avrà con la dichiarazione di fine lavori.
3. Ai titoli edilizi - e relative varianti - presentati in attuazione alle convenzioni urbanistiche già stipulate e agli strumenti urbanistici attuativi approvati, si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento, fatte salve diverse previsioni convenzionali.

~~Art. 21~~ **113 Rispetto dei diritti di terzi**

4. Qualunque provvedimento autorizzativo o concessorio normato dal presente Regolamento viene rilasciato a chi ne faccia richiesta sempre fatti salvi i diritti di terze parti diverse dal richiedente e dall'Amministrazione Comunale.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Allegato C – dgr 24 ottobre 2018 n. XI/695 - Norme regolamentari in materia edilizia aventi diretta applicazione sul territorio regionale

ALLEGATO 2 - Regolamento per la disciplina della Commissione Paesaggio approvato con deliberazione di Consiglio Unione n. 12 del 22/04/2024

ALLEGATO 3 - Relazione tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale di Pozzuolo Martesana n. 34 del 21/12/2020, in applicazione della DGR n. XI/3509 del 05/08/2020

~~**ALLEGATO 4 –** Disciplina spazi aperti - tutela spazi verdi e qualità architettonica~~

ALLEGATO ~~5~~ 4 - Regolamento locale di igiene

Allegato 1

Allegato C – dgr 24 ottobre 2018 n. XI/695 - Norme regolamentari in materia edilizia aventi diretta applicazione sul territorio regionale;

Allegato C

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE

A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124)
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)
D.g.r. 22 dicembre 2008, n. VIII/8757 - "Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, l.r. n. 12/2005)"

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 5, comma 10

D.g.r. 25 settembre 2017, n. X/7117 - "Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della l.r. 12/2005)"
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), in particolare art. 8

A.1 Edilizia residenziale
LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata)
LEGGE 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica)
LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale)
LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)
DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 27 *bis* in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale e allegato IV alla parte II

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 3
L.R. 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), in particolare art. 42

A.2 Edilizia non residenziale
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in tema di AIA

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

D.g.r. 30 dicembre 2008, n. VIII/8832 - "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale" e s.m.i.

D.g.r. 18 dicembre 2017, n. X/7570 - "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs 152/2006 e s.m.i."

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), in particolare art. 7 per la parte relativa alle procedure edilizie per l'insediamento di attività produttive

A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 2015 (Approvazione del Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

D.g.r. 18 aprile 2012, n. IX/3298 – "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia"

A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), in particolare art. 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 99

A.5 Sottotetti
L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli 63, 64 e 65

A.6 Seminterrati
L.R. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti)

B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare art. 41 *sexies*
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).
CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare art. 9
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art. 14, commi 6 e 7
L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, comma 2 *quinquies*

B.2 Rispetti *(stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)*

B.2.1 Fasce di rispetto stradali
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare articoli 16, 17 e 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare art. per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.
L.R. 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), in particolare art. 19, commi 3 e 4

B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60

B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715

B.2.4 Rispetto cimiteriale
REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare art. 57
L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), in particolare articoli 75, 76 e 77
REGOLAMENTO REGIONALE 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali), in particolare Capo III

B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare art. 96, comma 1, lett. *f)*
L.R. 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)

B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163

B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4

B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)

DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)

B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8)

(A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.MM. Svil. Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:

- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 17/04/2008,
- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 16/04/2008).

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8) – Abroga la parte seconda dell'allegato al DM 24/11/1984 intitolata "Depositi per l'accumulo di gas naturale"

B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare art. 55

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 811177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie)

B.3 Servitù militari
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articoli 320 e ss. *(Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)*
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI *(Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)*
DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)

B.4 Accessi stradali
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare art. 22
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)

B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/Ue relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)

D.g.r. 11 luglio 2012, n. IX/3753 - "Approvazione delle "Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR)"– Revoca della D.G.R. n. VII/19794 del 10 dicembre 2004"

B.6 Siti contaminati
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)
LEGGE 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), in particolare art. 18 (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare articoli 21 e 21 *bis*

L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – collegato 2007), in particolare art. 5 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati)

REGOLAMENTO REGIONALE 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)

D.g.r. 27 giugno 2006, n. VIII/2838 - "Modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del d.lgs 152/2006 – Norme in materia ambientale"

D.g.r. 10 febbraio 2010, n. VIII/11348 - "Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati"

D.g.r. 23 maggio 2012, n. IX/3509 - "Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati"

D.g.r. 20 giugno 2014, n. X/1990 - "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche", in particolare il Titolo V – Riqualificazione delle aree

D.g.r. 31 maggio 2016, n. X/5248 - "Linee guida per il riutilizzo e la riqualificazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, l.r. 26/2003 - Incentivi per la bonifica di siti contaminati)"

D.g.r. 18 novembre 2016, n. X/5832 - "Criteri per l'identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico - art. 4, comma 9, l.r. 31/2014"

B.7 Intorni aeroportuali

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), in particolare art. 7

B.8 Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario)

B.9 Invarianza idraulica

REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

C. VINCOLI E TUTELE

C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare art. 25
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

C.2 Beni paesaggistici
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.- Codice dei beni culturali e del paesaggio)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli da 74 a 86

C.3 Rischio idrogeologico
REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare, tra l'altro, art. 65
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera *g)*, e comma 5
L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare art. 44

C.4 Vincolo idraulico
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 115
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), in particolare art. 98
REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare art. 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)

C.5 Aree naturali protette

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in particolare articoli 1, 2, 4, 6, 11, 22, 23, 24, 25, 26 e 28

L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare articoli 1, 11, 12, 13, 14, 14 *bis*, 15, 16, 16 *bis*, 16 *ter*, 17, 18, 19, 19 *bis*, 20, 34 e 39

L. R. 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)

D.g.r. 27 febbraio 2017, n. X/6272 – "Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (Art. 13, comma 7, L.R. 86/1983)"

D.g.r. 29 novembre 2013, n.X/990 – "Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali, ai sensi dell'art. 18, comma 6-ter, L.R. 30 novembre 1983, n. 86"

C.6 Siti della Rete Natura 2000 e tutela della biodiversità

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in particolare art. 5

L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare art. 25 *bis* in tema di Valutazione di Incidenza

L.R. 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea)

Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 vigenti ai sensi della suddetta normativa:

- D.g.r. 8 aprile 2009, n. VIII/9275 - "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008" e le modifiche e integrazioni di cui alle dd.g.r. n. 632/2013 e n. 3709/2015;
- D.g.r. 5 dicembre 2013, n. X/1029 - "Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

- D.g.r. 23 maggio 2014, n. X/1873 - “Approvazione delle Misure di Conservazione relative al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT2010012 "Brughiera del Dosso", ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”;
- D.g.r. 30 novembre 2015, n. X/4429 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi”;
- D.g.r. 30 novembre 2016, n. X/5928 - “Adozione delle misure di conservazione relative ai 9 Siti Rete Natura 2000 compresi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio e trasmissione delle stesse al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i.”

C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parti Prima e Seconda e Allegato IV alla parte II

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011192/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale

C.8 Tutela qualità dell’aria

D.g.r. 6 agosto 2012, n. IX/3934 - “Criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale”

D.g.r. 15 febbraio 2012, n. IX/3018 - “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”

D. NORMATIVA TECNICA

D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63 e 65, Allegato IV e Allegato XIII

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Decreto Direttore generale Sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor)

D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), in particolare Allegato 1 *(Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani)*

DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)

CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del Ministero LL. PP. 20 settembre 1985

L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche)

D.g.r. 30 marzo 2016, n. X/5001 - "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)"

D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare articoli 53, 58, 59, 60 e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare Parte II, Capo III

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in particolare art. 24

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare art. 32, comma 20, secondo periodo

DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)

L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)

D.5 Sicurezza degli impianti

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)

DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

Resistenza al fuoco: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 marzo 2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio), come modificato dal DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 25 ottobre 2007 (Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio»)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 marzo 2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 maggio 2007 (Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione

della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 8 giugno 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 20 maggio 1992, n. 569 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 febbraio 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) e successive modificazioni

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 novembre 2017 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori- distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 74 del 20 settembre 1956 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 maggio 2004 (Approvazione della regola

tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m^3**)** e successive modificazioni

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 ottobre 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 maggio 1995 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m^2**,** e alle relative attività affidatarie)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 99 del 15 ottobre 1964 (Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale)

NOTA DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 (Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 luglio 2014 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m^3)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m^2)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m^2)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 ottobre 2015 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane)

D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di

decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare art. 256
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)

D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici
LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico ei di sviluppo delle font rinnovabili di energia) e successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)

DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale)

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 (Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 20091125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009-Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)

D.g.r. 31 luglio 2015, n. X/3965 e s.m.i. - “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”

D.g.r. 17 luglio 2015, n. X/3868 e s.m.i. – “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell’approvazione dei decreti ministeriali per l’attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013”

Decreto Dirigente di U.O. 8 marzo 2017, n. 2456 (Integrazione delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all’efficienza energetica degli edifici e all’attestato di prestazione energetica)

D.g.r. 18 settembre 2017, n. X/7095 – “Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’Accordo di programma di bacino padano 2017”

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 2
L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, commi 2 *bis*, 2 *ter*, 2 *quater,* 2 *quinquies*, 2 *sexies* e 2 *septies*

D.9 Tutela dal rumore ed isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
REGOLAMENTI di esecuzione della Legge quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,n. 106, art. 5, commi 1 e 5
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), in particolare art. 4

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
L.R. 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)

D.g.r. 12 luglio 2002, n. VII/9776 relativa all'approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"

D.g.r. 8 marzo 2002, n. VII/8313 relativa all'approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico" (come modificata dalle Deliberazioni di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217 e 4 dicembre 2017, n. X/7477)

D.10 Produzione di materiali da scavo
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184 *bis*, comma 2 *bis*, 185, comma 1, lettera *c)*, 186 e 266, comma 7
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli 41 e 41 *bis*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

L.R. 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), in particolare art. 35 (Pertinenze e materiali di risulta)

D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare art. 52

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie)

REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)

D.12 Prevenzione inquinamento luminoso
NORMA TECNICA UNI l 0819/1999 "Luce e illuminazione -Impianti di illuminazione esterna- Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso".

L.R. 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso)

D.13 Obbligo installazione ricariche elettriche

LEGGE 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese), in particolare art. 17 *quinquies* (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

D.g.r. 14 dicembre 2015, n. X/4593 – "Approvazione delle linee guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici"

E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

E.1 Strutture commerciali

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq)
L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare art. 16, comma 3 (commercio su area pubblica)
L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), in particolare art. 5
D.g.r. Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").

Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe

Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico").

24 gennaio 2014, n. X/1274 – "Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico")"

E.2 Strutture ricettive

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 marzo 2014 (Modifica del Titolo IV- del

decreto 9 aprile 1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e tino a 50)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 agosto 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 febbraio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone)

REGOLAMENTO REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 5, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere

REGOLAMENTO REGIONALE 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)
REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2 (Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle legge regionali in materia di turismo)

REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie

REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»)

D.g.r. 29 dicembre 2010, n. IX/1189 - "Linee guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative relative alla classificazione, vigilanza e applicazione delle sanzioni per gli esercizi alberghieri"

E.3 Strutture per l'agriturismo
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare art. 5
L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare articoli 154, 155 e 156

REGOLAMENTO REGIONALE 6 maggio 2008, n. 4 (Attuazione della legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo)

E.4 Impianti di distribuzione del carburante

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di carburanti)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 29 novembre 2002 (Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione)

Distributori stradali GPL: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione)

Distributori stradali metano: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 giugno 2002 (Rettifica dell'allegato al D.M. 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 aprile 2012 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione)

Lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del DM 21/03/2013 (Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di

alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 agosto 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione)

L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

E.5 Sale cinematografiche

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° marzo 1994, n. 153, in particolare art. 20

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) e successive modificazioni

E.6 Scuole e servizi educativi

DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

DECRETO DELMINISTERO DELL'INTERNO 16 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido)

E.7 Enti del Terzo settore

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), in particolare art. 71, comma 1

E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30

REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari) e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004

ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n .281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")

L.R. 2 febbraio 2010, n.6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare Titolo II, Capo III (Somministrazione di alimenti e bevande)

E.9 Impianti sportivi

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 **(**Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)

E.10 Strutture termali

E.11 Strutture sanitarie

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articoli 8 *bis* (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e 8 *ter* (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002)

E.12 Strutture veterinarie

Allegato 2

Regolamento per la disciplina della Commissione Paesaggio approvato con deliberazione di Consiglio Unione n. 12 del 22/04/2024

ALLEGATO C

Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio

dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana"

(ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n.12, in attuazione dei criteri regionali approvati con D.g.r. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021)

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA' - Città Metropolitana di Milano
Comuni di Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana, Liscate
Bellinzago L. tel. 02/95385018 - **Liscate** tel. 02/95051528 - **Pozzuolo M.** tel. 02/950908216

Sede legale: Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana – C.F. /P.IVA:09571197096 2 - Codice Ministeriale: 1030496050

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ **pag. 3**

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE **pag. 3**

ART. 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE **pag. 3**

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE **pag. 4**

ART. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE **pag. 5**

ART. 6 – DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI **pag. 6**

ART. 7 – ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA **pag. 7**

ART. 8 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE **pag. 7**

ART. 9 – VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI **pag. 7**

ART. 10 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE **pag. 8**

ART. 11 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE **pag. 8**

ART. 12 – INDENNITÀ E RIMBORSI **pag. 9**

ART. 13 - PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 146, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I. **pag. 9**

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA' - Città Metropolitana di Milano
Comuni di Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana, Liscate
Bellinzago L. tel. 02/95385018 - **Liscate** tel. 02/95051528 - **Pozzuolo M.** tel. 02/950908216

Sede legale: Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana – C.F. /P.IVA:09571197096 2 - Codice Ministeriale: 1030496050

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni, la nomina e il funzionamento della Commissione per il Paesaggio dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana ai sensi dell'art. 81, comma 1, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., in attuazione dei "Criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004)", approvati con D.G.R. n. XI/4348 del 22 febbraio 2021.
2. La stessa è gestita quale funzione associata dall'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana in conformità all'art.1 della convenzione stipulata tra i comuni aderenti: Comune di Pozzuolo Martesana (capofila), Comune di Bellinzago Lombardo e Comune di Liscate.

Art. 2 – Istituzione della Commissione

1. È istituita la Commissione per il Paesaggio dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 81, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i e dell'art. 148 del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, nonché delle disposizioni e criteri approvati con D.G.R. n. XI/4348 del 22/02/2021 e smi, quale organo collegiale di consulenza tecnica del comune in materia di tutela paesaggistico – ambientale.
2. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto del Piano Paesaggistico Regionale e dei criteri regionali approvati. Il parere della Commissione rifletterà il rispetto delle disposizioni regolamentari, il valore artistico, il decoro dei progetti che vengono presentati al suo esame, allo scopo soprattutto di evitare che si compiano deturpazioni architettoniche e ambientali o decorazioni che riducano il pregio degli edifici.
3. La Commissione rispetterà negli autori libertà nella scelta dello stile architettonico. Dovrà però curare che gli edifici risultino esteticamente adatti alle località in cui dovranno sorgere, con particolare riguardo ai luoghi che abbiano importanza storica od artistica ed ambientale ed alla vicinanza di edifici di carattere monumentale o comunque di interesse per la storia e l'estetica della città, assicurando di conciliare la libertà e l'utile del proprietario con l'abbellimento della città, col rispetto delle sue peculiari caratteristiche e col pubblico interesse.

Art. 3 – Competenze della Commissione

1. A norma dell'art. 81 comma 3 della L.R 12/2005 e s.m.i, la Commissione per il Paesaggio si esprime obbligatoriamente in merito:
   a. al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita;
   b. al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
   c. in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico regionale vigente;
   d. ad ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.
2. La Commissione, oltre ai compiti esplicitamente attribuiti per legge, potrà avere il compito di

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA' - Città Metropolitana di Milano
Comuni di Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana, Liscate
Bellinzago L. tel. 02/95385018 - **Liscate** tel. 02/95051528 - **Pozzuolo M.** tel. 02/950908216

Sede legale: Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana – C.F. /P.IVA:09571197096 2 - Codice Ministeriale: 1030496050

esprimere i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni, alle procedure di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle «Linee guida per l'esame paesistico dei progetti» di cui alla d.g.r. n. 7/11045 dell'8 novembre 2002.

3. Alla Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto un parere:
   a. sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
   b. sui piani attuativi.
4. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla Legge e in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri che vengono resi, per le ipotesi previste espressamente dalla Legge vigente in materia. La Commissione esprime i pareri, adeguatamente motivati, secondo le seguenti formule:
   a. Favorevole;
   b. Contrario;
   c. Sospensivo con integrazioni;
   d. Favorevole con condizioni.
5. Il parere della Commissione del Paesaggio è escluso nei casi previsti dalla norma vigente, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e smi e secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017.
6. Secondo i principi di economicità, efficacia, efficienza e snellimento dei procedimenti amministrativi, le pratiche edilizie sottoposte al parere della Commissione del Paesaggio non devono essere sottoposte anche al parere della Commissione Edilizia Comunale, qualora la stessa fosse istituita presso ogni singolo ente aderente all'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana.

Art. 4 – Composizione della Commissione

1. L'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana è un ente giuridico con abitanti superiori a 15.000. Ai sensi della D.G.R. n. XI/4348 del 22/02/2021 Allegato A punto 2, gli Enti con più di 15.000 abitanti sono tenuti a costituire una Commissione per il Paesaggio di minimo n. 5 (cinque) membri effettivi, tutti con diritto di voto, oltre a membri supplenti individuati quali eventuali sostituti.
2. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali, geografiche e ambientali.
3. I componenti devono aver altresì maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se in possesso di laurea (L), laurea specialistica (LS), diploma universitario di specializzazione (DS) ed almeno quinquennale se in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopraindicate e con riferimento alle competenze attribuite all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" dall'ordinamento in materia di paesaggio.
4. Nell'atto di nomina dei componenti della Commissione, la Giunta individua il Presidente e il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
5. Il Presidente deve essere in possesso di laurea specialistica o laurea, nonché di abilitazione all'esercizio della professione; deve inoltre aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA' - Città Metropolitana di Milano
Comuni di Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana, Liscate
Bellinzago L. tel. 02/95385018 - **Liscate** tel. 02/95051528 - **Pozzuolo M.** tel. 02/950908216

Sede legale: Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana – C.F. /P.IVA:09571197096 2 - Codice Ministeriale: 1030496050

professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

6. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
7. Per essere considerati compatibili con la carica di Commissario è necessario quanto segue:
   - non aver riportato condanne penali;
   - non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
   - non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;
   - non ricoprire la carica di Consigliere o Assessore di uno dei comuni facente parte dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana";
   - non essere in rapporto di dipendenza con altre Amministrazioni alle quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sui progetti da esaminare;
   - non essere contemporaneamente membro di Commissioni comunali operanti nel settore territoriale;
   - non essere soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
   - non prendere parte alla discussione e alla votazione, allontanandosi dall'aula, relativamente a interventi di cui a qualunque titolo, abbiano sottoscritto i progetti sottoposti all'esame della Commissione o siano direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti all'ordine del giorno riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado, o di professionisti che operano nel loro studio, o a loro associati relativamente a interventi riguardanti interessi propri, del coniuge, o di loro parenti o affini fino al quarto grado;
   - si fa riferimento, qualora compatibile, alle norme di cui al D. Lgs. 39/2013.
8. I membri della Commissione del Paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui ai punti sopra indicati, sopravvenuta successivamente alla loro nomina.
9. I componenti della Commissione dovranno autocertificare l'assenza di cause esclusive per incompatibilità o inconferibilità per l'affidamento dell'incarico.
10. I componenti della Commissione per il paesaggio, potranno essere scelti anche tra i funzionari dipendenti dell'Ente, qualora non pervengano candidature esterne in numero sufficiente o prive dei requisiti previsti dal regolamento, purché in possesso del titolo di studio e dell'esperienza professionale richiesti dal presente articolo, e purché sia garantita la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia ai sensi dell'art. 146 c. 6 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Art. 5 – Nomina della Commissione

1. La Giunta Unione, con deliberazione, indica, preliminarmente, gli indirizzi e stabilisce le modalità di acquisizione dei curricula dei candidati;
2. L'individuazione dei componenti della Commissione avviene a seguito di selezione comparativa ad evidenza pubblica, preceduta da un avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del dell'Ente per un tempo minimo di quindici giorni al fine di garantirne la massima conoscenza e diffusione, nonché di assicurare pubblicità e trasparenza dei provvedimenti amministrativi che hanno

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA' - Città Metropolitana di Milano
Comuni di Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana, Liscate
Bellinzago L. tel. 02/95385018 - **Liscate** tel. 02/95051528 - **Pozzuolo M.** tel. 02/950908216

Sede legale: Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana – C.F. /P.IVA:09571197096 2 - Codice Ministeriale: 1030496050

dato corso alla procedura

3. La procedura di selezione è svolta:
   - secondo i principi generali del D. Lgs. n. 165/2001 (artt. 7 e 53) e s.m.i., fatti propri dal vigente Regolamento dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi in materia di affidamento di incarichi individuali esterni, laddove applicabili;
   - con applicazione dell'art. 3 della legge 241/90 (obbligo di motivazione) allo scopo di assicurare trasparenza della scelta effettuata;
   - nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 33/2013 modificato con D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 con particolare riferimento all'art. 15 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza".
4. Successivamente alla pubblicazione dell'avviso di cui al punto 2 del presente articolo, il Responsabile del Settore 9 – Programmazione e Gestione del Territorio, con Determina dirigenziale nomina la Commissione composta da tecnici comunali in numero non inferiore a tre, che esamina i curricula e che dovrà predisporre una graduatoria sulla base dei requisiti e criteri di valutazione espressi nel bando di selezione pubblica.
5. Il Responsabile del Procedimento, attingendo in ordine di posizione di detta graduatoria, procede mediante determinazione all'individuazione dei componenti della Commissione del Paesaggio.
6. La nomina della Commissione del Paesaggio avviene mediante deliberazione di Giunta Unione, atto mediante il quale vengono anche designati il Presidente e il Vicepresidente indicando, eventualmente, una lista di membri supplenti, a cui attingere, nei casi specificati ai commi 5 e 6 del presente articolo.
7. Nel caso di assenza giustificata, vacanza, malattia, generale impossibilità ad essere presente nel giorno stabilito per la seduta della Commissione da parte di uno o più membri effettivi, al fine di raggiungere il numero legale di n. 3 membri, si provvederà a sostituire i membri assenti, attingendo direttamente dalla graduatoria dei membri supplenti, in ordine di graduatoria o a rotazione, nei termini stabiliti per la convocazione della seduta della Commissione previsti all'art. 8.

Art. 6 – Durata della Commissione e sostituzione dei componenti

1. La Commissione per il paesaggio dura in carica 5 (cinque) anni e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, da effettuarsi entro il 31 dicembre del previsto anno di scadenza. Oltre tale termine l'Ente non sarà più considerato idoneo per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche; pertanto, non potrà rilasciare alcun provvedimento in materia paesaggistica, trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 80, comma 9, della L.R. n. 12/2005.
2. L'esercizio delle funzioni della nuova Commissione avrà decorrenza dal rilascio della ricevuta da parte dall'applicativo MAPEL di Regione Lombardia, che attesti il caricamento della documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6 del D.lgs 42/2004.
3. In caso di rinuncia/dimissioni all'incarico, revoca del mandato, di uno o più membri effettivi, per questioni di incompatibilità o altro, il Responsabile del Settore, provvede entro 30 giorni alla surroga attingendo dalla lista/graduatoria dei membri supplenti come previsto all'Art. 5 comma 6 del presente Regolamento. Successivamente i componenti cessati vengono sostituiti attraverso atto di nomina da parte della Giunta Comunale.
4. Il Presidente e i singoli componenti della Commissione decadono automaticamente dalla carica qualora senza giustificato motivo risultino assenti per tre sedute consecutive o per un numero di sedute pari alla metà di quelle svolte nel corso dell'anno solare. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario resta in carica per il

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA' - Città Metropolitana di Milano
Comuni di Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana, Liscate
Bellinzago L. tel. 02/95385018 - **Liscate** tel. 02/95051528 - **Pozzuolo M.** tel. 02/950908216

Sede legale: Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana – C.F. /P.IVA:09511970962 - Codice Ministeriale: 1030496050

rimanente periodo di durata della Commissione del Paesaggio.

6. I componenti della Commissione possono essere nominati soltanto per due volte consecutive.
7. Nell'ipotesi di sopravvenute modifiche normative o regolamentari incidenti sulla composizione della commissione, si procede al suo rinnovo anche prima scadenza del mandato.

Art. 7 – Attività della struttura tecnico-amministrativa

1. Come stabilito dall'art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, è stata individuata nel Settore 9 – Programmazione e Gestione del Territorio (di seguito Settore), la struttura tecnica cui attribuire tale responsabilità.
2. Il Settore è costituito da personale sia tecnico che amministrativo.
3. Il Responsabile del Settore 9 – Programmazione e gestione del territorio nomina, all'interno della struttura tecnico-amministrativa, il Responsabile dell'istruttoria tecnico amministrativa paesaggistica con funzioni di Segretario.
4. In virtù di tale designazione, il Settore svolge le seguenti funzioni a supporto della Commissione:
   - verifica gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, predispone la relazione tecnica da presentare alla Commissione, acquisisce il parere della Commissione per il Paesaggio e trasmette alla Soprintendenza territorialmente competente tali elaborati unitamente alla relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento prevista dall'art. 146, comma 7 del d.lgs. 42/2004.
   - assicura la presenza alle sedute della Commissione del Responsabile dell'istruttoria tecnico amministrativa paesaggistica o di altro funzionario in grado di provvedere ad illustrare i contenuti ai componenti e svolge le funzioni di segreteria.

Art. 8 – Convocazione della Commissione

1. La Commissione del Paesaggio è convocata dal Responsabile del Procedimento o dal Responsabile dell'istruttoria tecnico amministrativa paesaggistica della competente struttura comunale, quando risulti necessaria per il proseguimento delle attività istruttorie del Settore.
2. La convocazione deve essere comunicata unicamente per posta elettronica e deve di norma pervenire almeno cinque giorni prima della seduta unitamente all'ordine del giorno e alla documentazione inerente ai procedimenti oggetto di valutazione. Qualora la seduta della Commissione si svolga in modalità telematica con l'ausilio di piattaforme informatiche, la documentazione viene trasmessa antecedentemente alla seduta e illustrata ai componenti durante la seduta stessa.
3. In caso di annullamento della convocazione da parte del Settore, la trasmissione della comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento o dal Responsabile dell'istruttoria tecnico amministrativa paesaggistica, potrà avvenire tramite posta elettronica, anche 24 ore prima della data fissata per la seduta della Commissione.
4. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale.

Art. 9 – Validità delle sedute e dei pareri espressi

1. Per la validità delle sedute della Commissione del Paesaggio è richiesta la presenza di almeno tre dei cinque componenti effettivi e tra questi, del Presidente o del Vicepresidente. È fatta salva la convocazione dei membri supplenti, in ordine di graduatoria, nei casi e nelle modalità previste all'art. 5 del presente Regolamento.

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA' - Città Metropolitana di Milano
Comuni di Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana, Liscate
Bellinzago L. tel. 02/95385018 - **Liscate** tel. 02/95051528 - **Pozzuolo M.** tel. 02/950908216

Sede legale: Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana – C.F. /P.IVA:09571197096 2 - Codice Ministeriale: 1030496050

2. La Commissione esprime il parere obbligatorio, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente regolamento, a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente qualora il primo non sia presente. Nel caso di astensione di tutti i componenti, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dalla Struttura tecnico-amministrativa di cui all'art. 8.
3. Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche. Se opportuno, potrà essere ammesso il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
4. Alla seduta della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile del procedimento o il Responsabile dell'istruttoria tecnico amministrativa paesaggistica, con funzioni di Segretario, allo scopo di illustrare le pratiche alla Commissione e verbalizzare le sedute.
5. Il Responsabile dell'istruttoria tecnico amministrativa paesaggistica predispone, per ogni pratica esaminata da parte della Commissione del Paesaggio, apposito verbale che deve contenere i nominativi dei componenti presenti, l'oggetto dell'intervento ed il parere espresso con l'indicazione se sia stato espresso all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta. Il verbale è sottoscritto dai componenti della Commissione presenti alla seduta e dal il Responsabile dell'istruttoria tecnico amministrativa paesaggistica.
6. Nel caso in cui la seduta venga svolta in modalità telematica, la sottoscrizione avviene mediante firma digitale sul verbale trasmesso a cura degli uffici in formato pdf.
7. I componenti della Commissione sono soggetti all'obbligo di astensione previsto dall'art. 6 bis della legge 241/90. Il componente per il quale sussista conflitto d'interessi, anche solo potenziale, in merito alla trattazione di istanze, progetti o di specifici argomenti posti all'ordine del giorno, deve tempestivamente dichiarare l'astensione, indicandone il motivo, ed allontanarsi dalla seduta. Della circostanza è data formale attestazione nel verbale della seduta.
8. I componenti della Commissione conformano la propria attività ai principi di legalità, buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza e autonomia; sono soggetti all'applicazione del decreto legislativo 33/2013 modificato con D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante norme in materia di incompatibilità ed inconferibilità e al Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" del quale devono dichiarare di essere edotti al momento di accettazione dell'incarico.

Art. 10 – Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione formula il proprio parere in merito all'istanza in esame al termine della seduta durante la quale la pratica viene esaminata. Del parere viene dato riscontro nel verbale della seduta. Il Responsabile del Settore o il funzionario dallo stesso delegato dovrà tenere conto del parere nella predisposizione dei provvedimenti.
2. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile; i tempi di espressione del parere devono comunque garantire il rispetto dei termini di legge prescritti.

Art. 11 – Criteri per l'espressione del parere

1. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano.
2. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA' - Città Metropolitana di Milano
Comuni di Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana, Liscate
Bellinzago L. tel. 02/95385018 - **Liscate** tel. 02/95051528 - **Pozzuolo M.** tel. 02/950908216

Sede legale: Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana – C.F. /P.IVA:09571197096 2 - Codice Ministeriale: 1030496050

dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela paesaggistica del territorio, così come indicato nel precedente art. 2.

3. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
   a. la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 e s.m.i.);
   b. la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel vigente Piano Territoriale Regionale, nel Piano Territoriale Metropolitano nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nei PGT comunali.

4. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, ovvero documentazione integrativa (tavole, rendering, relazioni specifiche, …) effettuazione di sopralluoghi e/o comunque tutto quanto ritenga necessario per l'espressione del parere di competenza.
5. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al Responsabile del Procedimento verificare il rispetto di tali prescrizioni. Questi potrà procedere al rilascio del provvedimento finale senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione.

Art. 12 – Indennità e rimborsi

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 183 del D.Lgs. 42/2004, la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio si intende a titolo gratuito e comunque dalla stessa non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (bilancio comunale).

Art. 13 - Pubblicazione e comunicazione dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

1. L'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana", in qualità di titolare delle funzioni amministrative paesaggistiche, trasmette per via telematica a Regione Lombardia gli atti amministrativi relativi all'istituzione e alla disciplina della Commissione attraverso l'applicativo regionale MAPEL "Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche degli Enti Locali".
2. In applicazione delle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D.Lgs. 33/2013), L'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" pubblica sul proprio sito istituzionale tutti gli atti ed i provvedimenti relativi all'istituzione della Commissione nonché, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati, le notizie e le informazioni inerenti ai componenti nominati.
3. Trova applicazione, relativamente al trattamento dei dati:
   - il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016);
   - il D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA' - Città Metropolitana di Milano
Comuni di Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana, Liscate
Bellinzago L. tel. 02/95385018 - **Liscate** tel. 02/95051528 - **Pozzuolo M.** tel. 02/950908216

Sede legale: Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana – C.F. /P.IVA:09571197096 2 - Codice Ministeriale: 1030496050

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e s.m.i..

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA' - Città Metropolitana di Milano
Comuni di Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana, Liscate
Bellinzago L. tel. 02/95385018 - **Liscate** tel. 02/95051528 - **Pozzuolo M.** tel. 02/950908216

Sede legale: Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana – C.F. /P.IVA:09571197096 2 - Codice Ministeriale: 1030496050

Allegato 3

Relazione tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale di Pozzuolo Martesana n. 34 del 21/12/2020, in applicazione della DGR n. XI/3509 del 05/08/2020

RELAZIONE TECNICA

L.R. 26 novembre 2019 n.18

"Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali".

AREE DELLA RIGENERAZIONE
e
IMMOBILI DISMESSI CON CRITICITÀ'

RIFERIMENTI NORMATIVI

L.R. 12/2005 - Legge per il Governo del Territorio

Art. 8 comma 2 lett. e-quinquies)

Il Documento di Piano:
individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, **gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale**, prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l'incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, energetiche, sismiche nonché l'implementazione dell'efficienza e della sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente;

Art. 8-bis. (Promozione degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale)

1. Fino all'adeguamento del PGT di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 31/2014, **l'individuazione**, anche tramite azioni partecipative di consultazione preventiva delle comunità e degli eventuali operatori privati interessati dalla realizzazione degli interventi, degli ambiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies), è effettuata, entro sei mesi dall'approvazione della legge regionale recante "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali", **con deliberazione del consiglio comunale**, che acquista efficacia ai sensi dell'articolo 13, comma 11, lettera a). Per gli ambiti individuati, la deliberazione, nel rispetto della disciplina urbanistica prevista dal PGT per gli stessi:

a) individua azioni volte alla **semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi** di competenza, alla riduzione dei costi, al supporto tecnico amministrativo;

b) incentiva gli interventi di rigenerazione urbana di **elevata qualità ambientale**, prevedendo, tra l'altro, la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in connessione con il sistema urbano e ambientale esistente;

c) prevede gli **usi temporanei**, ai sensi dell'articolo 51 bis, consentiti prima e durante il processo di rigenerazione degli ambiti individuati;

d) prevede lo sviluppo della redazione di **studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria**.

2. La Regione, in collaborazione con le province e la Città metropolitana di Milano, seleziona ogni anno, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le dodici migliori pratiche di pianificazione urbanistica di adeguamento del PGT ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della L.r. 31/2014. La selezione, con validità per l'anno di riferimento, costituisce criterio di premialità per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale recante 'Misure di semplificazione e incentivazione per la

rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali'.

3. Agli **interventi connessi con le politiche di rigenerazione urbana previste nei PGT, è riconosciuta una premialità nella concessione dei finanziamenti regionali di settore**, anche a valere sui fondi della programmazione comunitaria, sempre che gli interventi abbiano le caratteristiche per poter essere finanziati su tali fondi, in particolare se riferiti al patrimonio pubblico e agli interventi di bonifica delle aree contaminate, qualora gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione.

4. **I comuni, fino all'individuazione degli ambiti** di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies), **sono esclusi dall'accesso alle premialità** previste al comma 3, nonché dai benefici economici di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale recante 'Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali.

Estratto ART. 43 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

2-quater. Negli **ambiti della rigenerazione** ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e-quinquies), in cui vengano previsti **interventi di ristrutturazione urbanistica, il contributo di costruzione di cui al comma 1 è ridotto del 50 per cento**, salva la facoltà per i comuni di prevedere ulteriori riduzioni. Nei casi in cui il relativo titolo abilitativo preveda un convenzionamento **il comune può sempre rimodulare in aumento o in riduzione il contributo di costruzione sulla base di una valutazione economico-finanziaria** a supporto della quantificazione del valore economico delle trasformazioni urbanistiche e degli investimenti a esse collegati. La Giunta regionale individua le modalità e i requisiti per l'elaborazione della valutazione economico-finanziaria degli interventi. *(comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera c), legge reg. n. 18 del 2019)*

2-quinquies. La Giunta regionale definisce **criteri per la riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione con deliberazione**, da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali', previa informativa alla competente commissione consiliare, che attribuisce ai comuni la facoltà di modulare tale riduzione, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguano una o più delle seguenti finalità:

a) promozione dell'efficientamento energetico;

b) aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico e riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni;

c) demolizione o delocalizzazione di edifici in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali;

d) rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico, conseguimento del drenaggio urbano sostenibile;

e) riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, interconnessione tra verde e costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione della Rete Verde e della Rete Ecologica;

f) tutela e restauro degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del d.lgs. 42/2004;

g) demolizione di opere edilizie incongrue, identificate nel PGT ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della l.r. 31/2014;

h) realizzazione di interventi destinati alla mobilità collettiva, all'interscambio modale, alla ciclabilità e alle relative opere di accessibilità, nonché di riqualificazione della rete infrastrutturale per la mobilità;

i) conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selettiva, a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;

j) bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, in alternativa allo scomputo ai sensi del comma 4 dell'articolo 44, nel caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione;

k) l'utilizzo, anche relativamente alle eventuali operazioni di bonifica, di metodiche, protocolli e tecnologie innovative per il tracciamento dei rifiuti e dei sottoprodotti di cantiere, nonché l'assunzione di sistemi interni di valutazione dei subappaltatori e meccanismi di sicurezza sul lavoro.

D.g.r. 5 agosto 2020 - n. XI/3509

Approvazione dei criteri per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione

(art. 43 comma 2 quinquies della l.r. 12/05)
Attuazione della legge di rigenerazione urbana e territoriale (l.r. 18/19)

- Allegato «Criteri attuativi per l'accesso alla riduzione del contributo di costruzione (art. 43 comma 2 quinquies della l.r. 12/05)»;
- **modulabilità da parte dei comuni delle riduzioni del contributo di costruzione**, in coerenza con i criteri previsti ai sensi dell'articolo 11, comma 5;

Nella sezione seguente vengono riportate le modulazioni delle percentuali delle riduzioni del contributo di costruzione da applicare agli interventi che perseguono le finalità e i criteri previsti da Regione Lombardia, **fissando la soglia massima di riduzione del contributo di costruzione all'85%, fatti salvi i casi in cui** le riduzioni attualmente previste dai vigenti atti comunali di programmazione territoriale, risultino maggiori.

A) PROMOZIONE DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Interventi di ristrutturazione importante di primo livello - come definite dalle disposizioni nazionali e regionali di riferimento, es. allegato A dal decreto regionale n. 2456/2017 e s.m.i.- realizzati nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali attualmente vigenti (decreto regionale n. 18546/2019 e s.m.i.)

a.1) miglioramento della prestazione energetica dell'edificio	Miglioramento dell'edificio, anche attraverso l'installazione di impianti geotermici o di altre fonti di energia rinnovabile, che consente di raggiungere una riduzione superiore al **20** per cento dell'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria globale e totale (EPgl, tot) come previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali	**% Del. CC** **2**%
	Miglioramento dell'edificio, anche attraverso l'installazione di impianti geotermici o di altre fonti di energia rinnovabile, che consente di raggiungere una riduzione superiore al **10** per cento dell'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria globale e totale (EPgl, tot) come previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali	**1**%

Interventi di ristrutturazione importante di secondo livello o di riqualificazione energetica delle strutture edilizie - come definite dalle disposizioni nazionali e regionali di riferimento, es. allegato A decreto regionale n. 2456/2017 e s.m.i.- realizzati nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali attualmente vigenti (decreto regionale n. 18546/2019 e s.m.i.)

a.2) riduzione del valore di trasmittanza termica delle strutture oggetto di intervento	Riduzione superiore al 20 per cento del valore di trasmittanza termica delle strutture oggetto di intervento rispetto ai valori massimi previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali (es. allegato B del decreto 18546/2019 e s.m.i.)	**% Del. CC** **2%**

B) AUMENTO DELLA SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI RELATIVAMENTE AL RISCHIO SISMICO E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ RISPETTO ALLE ESONDAZIONI

Edifici progettati e realizzati prima dell'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 (NTC 2008) in classe d'uso II, III, IV

b.1) Aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico*	Miglioramento sismico (§ 8.4.2 D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni») Intervento di miglioramento sismico con incremento di ξe non minore di 0,2 - Per edifici in Classe d'uso II e III (ad eccezione dell'uso scolastico) dovrà essere garantito anche uno $\xi e>0,50$ - Per edifici in Classe d'uso III scolastica e classe IV dovrà essere garantito anche uno $\xi e>0,70$	**% Del. CC** **2%**
	Adeguamento sismico (§ 8.4.3 D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni») Interventi di adeguamento sismico con incremento di ξe non minore di 0,3: Per edifici in Classe d'uso II, III e IV dovrà essere garantito uno $\xi e > 0,80$	**3%**

Edifici non dismessi in aree a rischio R4 nelle mappe del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) e pericolosità H4, H3, H2 e H1 definita in base a studio di dettaglio Allegato 4 d.g.r. 2616/2011 e s.m.i.

Edifici dismessi in aree a rischio R4 nelle mappe del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) e pericolosità H3, H2 e H1 definita in base a studio di dettaglio Allegato 4 d.g.r. 2616/2011 e s.m.i.

Edifici dismessi sottoposti a vincoli architettonici/culturali, in aree a rischio R4 nelle mappe del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) e pericolosità H4 in base a studio di dettaglio Allegato 4 d.g.r. 2616/2011 e s.m.i.

b.2.1) Riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni	Utilizzo di almeno una delle soluzioni fisse che impediscano l'ingresso dell'acqua nell'edificio attraverso le aperture esistenti: - chiusura di lucernari e aperture poste a quote inferiori alla piena di riferimento; - sistemi per la protezione degli impianti (es. installazione di valvole di non ritorno); - impermeabilizzazione al passaggio dell'acqua di tutte le pareti esterne degli edifici e impiego di materiali edili resistenti all'acqua sotto la fascia del livello della piena di riferimento; - rinforzo della fascia perimetrale all'edificio con specifiche pavimentazioni da esterno; - gradini, sopralzi.	**% Del. CC** **2%**
	Spostamento degli ambienti con permanenza di persone o sede di impianti, posti al di sotto della quota della piena di riferimento, a quote maggiori della piena stessa	**2%**

Edifici non dismessi o dismessi in aree a rischio R4 nelle mappe del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) e pericolosità H3, H2 e H1 definita in base a studio di dettaglio Allegato 4 d.g.r. 2616/2011 e s.m.i.

b.2.2) Interventi di demolizione e ricostruzione in sito	Demolizione e ricostruzione compatibile in situ, con possibilità di creare zone di allagamento guidato (edificio "trasparente alle esondazioni")	**% Del. CC** **3%**

C) DEMOLIZIONE O DELOCALIZZAZIONE DI EDIFICI IN AREE A RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO, ANCHE COMPORTANTI LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBITI FLUVIALI

Aree a rischio R4 nelle mappe del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA)

c.1) Demolizione e delocalizzazione di edifici posti in zone a rischio idraulico	Demolizione senza ricostruzione o con ricostruzione compatibile in zone P1 (PGRA) o non allagabili	**% Del. CC**
		10%

Aree in dissesto idrogeologico soggette alle norme del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - art. 9 (commi 2, 3, 10, 11) e 51.

c.2) Demolizione e delocalizzazione di edifici posti in zone a rischio idrogeologico	Demolizione senza ricostruzione o con ricostruzione in zone non esposte a dissesto idrogeologico	**% Del. CC**
		10%

D) RISPETTO DEL PRINCIPIO DI INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA, GESTIONE SOSTENIBILE DELLE ACQUE METEORICHE, RISPARMIO IDRICO, CONSEGUIMENTO DEL DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE

Interventi per i quali è prevista l'attribuzione di incentivi ai sensi del Regolamento Regionale n. 7/2017 e s.m.i.

d.1) Invarianza idraulica e idrologica, drenaggio urbano sostenibile e gestione acque meteoriche**	Sistemi che gestiscono le acque pluviali ai sensi del r.r. 7/2017 e s.m.i. unicamente mediante l'infiltrazione attraverso interventi "verdi" di tipo naturale (es. avvallamenti, rimodellazioni morfologiche, depressioni del terreno, trincee drenanti) senza alcuno scarico in corpo idrico superficiale naturale o artificiale o rete fognaria	**% Del. CC**
		5%
	Altri sistemi che gestiscono le acque pluviali ai sensi del r.r. 7/2017 s.m.i. unicamente mediante l'infiltrazione (es. pozzi perdenti) senza alcuno scarico in corpo idrico superficiale naturale o artificiale o rete fognaria	**5%**
	Sistemi che gestiscono le acque pluviali ai sensi del r.r. 7/2017 e s.m.i. sia mediante infiltrazione sia tramite scarico, in corpo idrico superficiale naturale o artificiale o rete fognaria, che non superi il 50% della portata limite	**5%**

Interventi di edilizia residenziale con aree verdi pertinenziali > 500 mq e accumulo acque pluviali per riuso > 50 mc Interventi di edilizia commerciale/industriale con aree verdi pertinenziali > 1.000 mq e accumulo acque pluviali per riuso> 100 mc

d.2) Risparmio idrico**	Sistemi di raccolta delle acque pluviali da destinare a irrigazione del verde con impianti automatici a goccia e a usi non potabili di servizio igienico tramite rete duale di adduzione e distribuzione delle acque all'interno e all'esterno dell'organismo edilizio (norma UNI/TS 11445 o equivalente)	**% Del. CC**
		5%
	Sistemi di raccolta delle acque pluviali da destinare a irrigazione del verde con impianti automatici a goccia (norma UNI/TS 11445 o equivalente)	**5%**

[3] Le percentuali indicate, per la finalità d), per la riduzione del contributo di costruzione, potranno essere modulate dal comune garantendo un minimo del 5%.

E) RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA, UTILIZZO DI COPERTURE A VERDE, INTERCONNESSIONE TRA VERDE E COSTRUITO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ECOSISTEMA URBANO SOSTENIBILE, ANCHE IN ATTUAZIONE DELLA RETE VERDE E DELLA RETE ECOLOGICA

Interventi volti a migliorare la qualità complessiva degli insediamenti attraverso la promozione di un sistema del verde con funzioni essenziali di natura ecologica e ambientale, estetica e paesistica e di ausilio alla conservazione di un microclima più favorevole.

		% Del. CC
e.1.1) Riqualificazione ambientale	incremento di almeno 25% delle aree private libere destinate a verde, con estensione minima complessiva pari al 25% della superficie fondiaria e con congruo equipaggiamento arboreo (almeno 30% delle aree verdi private complessive) oppure, in ambiti produttivi, realizzazione di quinte arboree perimetrali lungo almeno due lati della superficie fondiaria affacciati su spazi pubblici. Per entrambi è d'obbligo l'utilizzo di specie autoctone della Regione Lombardia, ovvero naturalizzate o consolidate nel paesaggio locale, seguendo le indicazioni di cui alla D.G.R. 16 dicembre 2019 n.2658 e s.m.i.	**5%**
e.2) Pareti verdi e/o tetti verdi	Realizzazione di pareti verdi e/o tetti verdi in riferimento alla norma UNI 11235:2015 o equivalente	**2%**

F) TUTELA E RESTAURO DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004;

Interventi da realizzarsi su immobili di interesse storico-artistico, finalizzati al loro recupero.

		% Del. CC
f.1) Tutela e restauro degli immobili di interesse storicoartistico ai sensi del d.lgs. 42/2004	Interventi di manutenzione straordinaria (estesi a tutto l'edificio)	**2%**
	Interventi di ristrutturazione edilizia leggera (estesi a tutto l'edificio)	**2%**
	Interventi di restauro e di risanamento conservativo (estesi a tutto l'edificio) o interventi di ristrutturazione edilizia pesante	**3%**

G) DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE INCONGRUE, IDENTIFICATE NEL PGT AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 9, DELLA L.R. 31/2014;

Interventi volti alla demolizione delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della L.R. 31/2014 (DGR n. 5832 del 18/11/2016 "Criteri per l'identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico") e s.m.i.

		% Del. CC
g.1) Demolizione opere incongrue	demolizione delle opere edilizie incongrue (comma 9 art.4 della l.r. 31/14)	**3%**

H) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DESTINATI ALLA MOBILITÀ COLLETTIVA, ALL'INTERSCAMBIO MODALE, ALLA CICLABILITÀ E ALLE RELATIVE OPERE DI ACCESSIBILITÀ, NONCHÉ DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITÀ

Edifici residenziali con almeno dieci unità abitative o non residenziali con SL > 500mq.

h.1.1 Interventi destinati alla mobilità collettiva (sharing mobility): auto elettriche	flotta condominiale elettrica condivisa: min. 1 auto elettrica ogni 10 unità abitative o, per edifici non residenziali, ogni 500 mq di SL	**% Del. CC** **1%**
h.1.2 Interventi destinati alla mobilità collettiva (sharing mobility): ricarica elettrica	dispositivi per la ricarica elettrica di auto: n° colonnine ≥ 20% n° parcheggi pertinenziali (realizzati o di legge per i nuovi edifici) o, per edifici non residenziali, 1 colonnina ogni 500 mq di SL	**1%**

Gli interventi devono essere realizzati in attuazione di previsioni già contenute nella pianificazione urbanistica comunale o da altri piani di settore oppure sulla base di specifico convenzionamento con il Comune.

h.2.1 Interventi destinati all'interscambio modale pubblico-pubblico	Realizzazione di strutture di interscambio modale pubblico/pubblico, con superficie minima di 1.000 mq	**% Del. CC** **2%**
h.2.2 Interventi destinati all'interscambio modale pubblico-privato	Realizzazione di strutture di interscambio modale pubblico/privato con superficie minima di 1.000 mq	**2%**
h.3 Mobilità ciclabile	Realizzazione di piste ciclabili (di lunghezza minima 1000 m) con o senza realizzazione di vani chiusi per il deposito di biciclette in edifici residenziali ≥ 6 u. abitative o per altre funzioni urbane	**2%**
h.4 Riqualificazione della rete infrastrutturale di mobilità	riqualificazione della rete infrastrutturale di mobilità con costo minimo di 100.000,00 €	

I) CONFERIMENTO DI RIFIUTI, DERIVANTI DA DEMOLIZIONE SELETTIVA, A IMPIANTI DI RECUPERO E UTILIZZO DI MATERIALI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI;

Promuovere gli interventi di demolizione selettiva in riferimento a norma UNI/PdR 75:2020 “Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione Selettiva e il recupero dei rifiuti in un’ottica di economia circolare” e s.m.i.

i.1 Demolizione selettiva	Almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ad esclusione degli scavi, deve essere avviato a impianti che fanno recupero di materia	**% Del. CC** **2%**

Promuovere l'utilizzo di inerti provenienti da attività di recupero (Parte IV del D.Lgs. 152/06)

i.2 Utilizzo inerti derivanti da recupero e di sottoprodotti	Rapporto % tra il volume di inerti provenienti da processi di recupero, riciclaggio e di sottoprodotti e il volume totale degli inerti necessari alla realizzazione dell’intervento, pari almeno al 15%	**% Del. CC** **2%**

Promuovere i prodotti derivanti da riciclo, recupero o riuso in riferimento al paragrafo 2.4.2 dell’allegato al Piano d'azione nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) al DM 11.10.2017 - CAM

i.3 Utilizzo materiali (diversi dagli inerti) derivanti da recupero	Utilizzo materiali da costruzione derivati da riciclo, recupero o riuso di rifiuti per almeno il 20% in peso sul totale dell'edificio, escluse le strutture portanti, i rinterri e i rilevati	**% Del. CC** **2%**

J) BONIFICA DEGLI EDIFICI E DEI SUOLI CONTAMINATI, IN ALTERNATIVA ALLO SCOMPUTO AI SENSI DEL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 44, NEL CASO IN CUI GLI INTERVENTI DI DECONTAMINAZIONE VENGANO EFFETTUATI DAL SOGGETTO NON RESPONSABILE DELLA CONTAMINAZIONE;

Edifici con presenza di manufatti contenenti amianto (MCA) e Fibre Artificiali Vetrose (FAV)

j.1 Bonifica degli edifici - rimozione di MCA e FAV	Edifici - smaltimento di manufatti contenenti amianto (MCA) e Fibre Artificiali Vetrose (FAV) con le seguenti indicazioni minime: - smaltimento di almeno 150 kg di manufatti contenenti amianto in matrice compatta ogni mq di incremento di SL rispetto Indice max PGT - smaltimento di almeno 75 kg di manufatti contenenti amianto in matrice friabile ogni mq di incremento di SL rispetto Indice max PGT - smaltimento di almeno 150 kg di manufatti contenenti FAV aventi diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza inferiore a 6 µm ogni mq di incremento di SL rispetto Indice max PGT	**% Del. CC** **15%**

Interventi di bonifica dei suoli contaminati che consentano la complessiva riprogettazione dell'edificio preesistente e degli spazi di pertinenza, coniugando obiettivi di bonifica che attengano ad una maggiore qualità ambientale rispetto a quella strettamente richiesta dalle norme di settore (rif. D.lgs 152/2006 e s.m.i).

j.2 Bonifica di suoli contaminati**	Suoli - interventi di sostituzione edilizia su suolo contaminato come da art. 240 lett. e D.Lgs. 152/06 ove vengano eseguiti interventi di bonifica con riduzione delle concentrazioni inquinanti fino al raggiungimento alle concentrazioni soglia di rischio (CSR di cui all'art. 240 lett. c) D.Lgs. 152/06), in luogo di interventi di messa in sicurezza permanente o operativa di cui all'art. 240 lett. o) e n) D.Lgs. 152/06)	**% Del. CC**
	Suoli - interventi di sostituzione edilizia su suolo potenzialmente contaminato (come da art. 240 lett. d D.Lgs. 152/06) ove vengano eseguiti interventi di bonifica con riduzione delle concentrazioni inquinanti fino alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC di cui all'art. 240 lett. b D.Lgs. 152/06) fissate per la specifica destinazione d'uso del Sito (limiti di Colonna A o Colonna B Tabella 1 Allegato 5 Parte IV D.Lgs. 152/06)	
	Suoli - interventi di sostituzione edilizia su suolo potenzialmente contaminato (come da art. 240 lett. d D.Lgs. 152/06), ove vengano eseguiti interventi di bonifica con riduzione delle concentrazioni inquinanti fino alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC di cui all'art. 240 lett. b D.Lgs. 152/06) fissate per la specifica destinazione d'uso del Sito (limiti di Colonna A o Colonna B Tabella 1 Allegato 5 Parte IV D.Lgs. 152/06) e ove tali interventi non prevedano la movimentazione di suolo contaminato o la riducano in maniera significativa	**15%**
	Suoli - interventi di sostituzione edilizia su terreni di riporto non contaminati come da art. 240 lett. f D.Lgs. 152/06 ma le cui concentrazioni misurate con test di cessione eseguito secondo le metodiche di cui all'Allegato 3 del D.M. 5.2.1998 superano i limiti fissati dalla Tabella 2 Allegato 5 Parte IV D.Lgs. 152/06 ove vengano eseguiti interventi di bonifica che portino al rispetto di tali limiti in luogo di interventi di messa in sicurezza permanente o operativa di cui all'art. 240 lett. o e n D.Lgs. 152/06	

4 Le percentuali indicate, per la finalità j), per la riduzione del contributo di costruzione, potranno essere modulate dal comune garantendo un minimo del 15%.

K) L'UTILIZZO, ANCHE RELATIVAMENTE ALLE EVENTUALI OPERAZIONI DI BONIFICA, DI METODICHE, PROTOCOLLI E TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL TRACCIAMENTO DEI RIFIUTI E DEI SOTTOPRODOTTI DI CANTIERE, NONCHÉ L'ASSUNZIONE DI SISTEMI INTERNI DI VALUTAZIONE DEI SUBAPPALTATORI E MECCANISMI DI SICUREZZA SUL LAVORO.

Obiettivo delle Finalità k è quello di incentivare una gestione ottimale dei cantieri edili, con la previsione di sistemi di tracciamento, controllo e sorveglianza aggiuntivi rispetto a quelli già obbligatori per legge, con la specifica finalità del contenimento del rischio di reati connessi alle attività in essi svolte e di aumentare i livelli di sicurezza nei cantieri.

k.1 Tracciamento della movimentazione e pesatura dei materiali e sistema di Sorveglianza	Tracciamento e controllo delle movimentazioni dei materiali: - installazione di sistema di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto in uscita dal cantiere - installazione di un sistema di pesatura dei mezzi di trasporto in ingresso e in uscita dal cantiere Sorveglianza delle attività di cantiere: installazione di sistema di videosorveglianza/guardiania	**% Del. CC**
		5%

5 La percentuale indicata, per la finalità k), per la riduzione del contributo di costruzione, potrà essere modulata dal comune garantendo un minimo del 5%.

**le riduzioni del contributo di costruzione indicati sono alternativi all'interno dello stesso criterio (es. non si può sommare premialità per miglioramento e adeguamento sismico nel contesto del criterio "Aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico)

Allegato 4

Regolamento locale di igiene

Regione Lombardia

ASL Milano 2

Dipartimento di Prevenzione Medico - Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Via Mantova n. 10– 20077 – Melzo - tel. 02.9265.4802-03 - fax. 02.9265.4804

REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE

TITOLO III°

APPROVAZIONE: DELIBERA N. 643 DEL 1990 – U.S.S.L. N. 27 – CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Regolamento valido per i comuni di:

BELLINZAGO LOMBARDO; BUSSERO; CAMBIAGO; CARUGATE; CASSANO D'ADDA; CASSINA DE' PECCHI; CERNUSCO SUL NAVIGLIO; GESSATE; GORGONZOLA; INZAGO; LISCATE; MELZO; PESSANO CON BORNAGO; PIOLTELLO; POZZUOLO MARTESANA; RODANO; SEGRATE; SETTALA; TRUCCAZZANO; VIGNATE; VIMODRONE

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 2

Sede Legale: Via 8 Giugno, 69 – 20077 Melegnano (MI)

Codice Fiscale e P. IVA 12319440157 – tel. 02 98114111 - Sito Internet www.aslm2.it

SOMMARIO

CAPITOLO 1
NORME GENERALI (PROCEDURE)

		PAG.
3.0.0.	Campo di applicazione	1
3.1.1.	Richieste di autorizzazione o concessioni edilizie; opere interne art. 26 Legge 47/85	1
3.1.2.	Parere tecnico sulle richieste di autorizzazioni o concessioni	1
3.1.3.	Parere sulle richieste di autorizzazioni o concessioni edilizie concernenti ambienti di lavoro	2
3.1.4.	Documentazione integrativa	2
3.1.5.	Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione generica	2
3.1.6.	Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione specifica e definita	2
3.1.7.	Licenza d'uso	8
3.1.8.	Domanda per licenza d'uso	8
3.1.9.	Nulla osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi	9
3.1.10.	Domanda per Il rilascio del nullaosta all'esercizio dell'attività	9
3.1.11.	Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni	10
3.1.12.	Dichiarazione di alloggio antigienico	10
3.1.13.	Dichiarazione di alloggio inabitabile	10
3.1.14.	Concorso per la formazione di strumenti urbanistici	11

CAPITOLO 2
AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI

3.2.1.	Salubrità dei terreni edificabili	12
3.2.2.	Protezione dall'umidità	12
3.2.3.	Distanze e superficie scoperta	12
3.2.4.	Sistemazione dell'area	13
3.2.5.	Divieto al riuso di materiali	13
3.2.6.	Intercapedini e vespai	13
3.2.7.	Muri perimetrali	13
3.2.8.	Parapetti	13
3.2.9.	Gronde e pluviali	14
3.2.10.	Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere	14

CAPITOLO 3
MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I CANTIERI

3.3.1.	Sicurezza nei cantieri	15
3.3.2.	Recinzioni	15
3.3.3.	Demolizioni: difesa dalla polvere	15
3.3.4.	Sistemazione aree abbandonate	15
3.3.5.	Allontanamento materiali di risulta	16
3.3.6.	Rinvenimento di resti umani	16
3.3.7.	Cantieri a lunga permanenza	16

CAPITOLO 4
REQUISITI DEGLI ALLOGGI

3.4.1.	Principi generali	17
3.4.2.	Estensione campo di applicazione	17

segue %

SEGUE:	***CAPITOLO 4: REQUISITI DEGLI ALLOGGI***	***PAG.***
3.4.3.	Tipologia dei locali	17
	A) INDICE DI SUPERFICI ED ALTEZZE	17
3.4.4.	Superfici minime	17
3.4.5.	Volumi minimi ammissibili per i singoli locali	18
3.4.6.	Numeri di utenti ammissibili	18
3.4.7.	Altezze minime	18
3.4.8.	Altezze minime in relazione all'altitudine	18
	B) ILLUMINAZIONE	19
3.4.9.	Soleggiamento	19
3.4.10.	Aero illuminazione naturale	19
3.4.11.	Requisiti di illuminazione naturale diretta	20
3.4.12.	Superficie illuminante utile	20
3.4.13.	Presenza di ostacoli all'aero illuminazione	20
3.4.14.	Obbligo del progettista	21
3.4.15.	Calcolo della superficie illuminante per 1 locali di profondità maggiore di 2,5 volte l'altezza delle finestre	21
3.4.16.	Requisiti delle finestre	21
3.4.17.	Illuminazione artificiale	21
3.4.18.	Illuminazione notturna esterna	21
	C) VENTILAZIONE E AERAZIONE	22
3.4.19.	Dichiarazione di responsabilità	22
3.4.20.	Normativa integrativa	22
3.4.21.	Superficie apribile e ricambi minimi d'aria	22
3.4.22	Stanze da bagno e W.C.: superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata	23
3.4.23.	Corridoi, disimpegni, ecc.: superficie minima apribile per il ricambio d'aria, ventilazione forzata	22
3.4.24.	Definizione di canne di ventilazione	23
3.4.25.	Installazione di apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali	23
3.4.26	Divieti di installazione apparecchi a gas	23
3.4.27.	Installazione apparecchi a gas: realizzazione dell'impianto	23
3.4.28.	Installazione apparecchi a gas: collegamenti mobili	23
3.4.29.	Apparecchi a gas: targhe e istruzioni.	24
3.4.30.	Definizione di canna fumaria	24
3.4.31.	Definizione di canna di esalazione	24
3.4.32	Allontanamento dei prodotti della combustione	24
3.4.33	Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura	25
3.4.34.	Collegamenti a canne fumarle o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe	25
3.4.35.	Aspiratori meccanici (ventole): modalità di installazione e divieti	25
3.4.36.	Limitazione del tiraggio	25
3.4.37.	Canne fumarle e di esalazione: dimensionamento	26
3.4.38.	Caratteristiche delle canne	26
3.4.39.	Messa in opera delle canne fumarie	26
3.4.40.	Canne fumarie singole: caratteristiche	27
3.4.41.	Canne fumarie collettive: caratteristiche	27
3.4.42.	Comignoli: tipi	27
3.4.43.	Comignoli: altezze ed ubicazioni	27
	D) TEMPERATURE E UMIDITÀ	28
3.4.44.	Spessore dei muri esterni	28

segue %

SEGUE:	***CAPITOLO 4: REQUISITI DEGLI ALLOGGI***	***PAG.***
3.4.45.	Impianto di riscaldamento	28
3.4.46.	Umidità - condensa	28
3.4.47.	Condizionamento: caratteristiche degli impianti	28
3.4.48.	Condizionamento: prese di aria esterna	29
	E) ISOLAMENTO ACUSTICO	29
3.4.49.	Difesa dal rumore	29
3.4.50.	Parametri di riferimento	29
3.4.51.	Misurazioni e valutazioni	30
3.4.52.	Indici di valutazione di isolamento acustico	30
3.4.52.BIS	Norme Speciali per l'edificazione nelle fasce di rispetto aeroportuali	30
3.4.53.	Provvedimenti particolari per contiguità dell'alloggio con ambienti rumorosi	31
3.4.54.	Rumorosità degli impianti	31
3.4.55.	Rumore da calpestio	32
	F) RIFIUTI DOMESTICI	32
3.4.56.	Obbligo al conferimento	32
3.4.57.	Depositi e raccoglitori	32
3.4.58.	Caratteristiche del locale immondezzaio	33
3.4.59.	Caratteristiche cassoni raccoglitori	33
3.4.60.	Canne di caduta	34
3.4.61.	Rifiuti di facile deperibilità	34
3.4.62.	Deroga	34
3.4.63	Rifiuti non domestici	34
	G) SCARICHI	35
3.4.64.	Tipi di scarico	35
3.4.65.	Reti interne	35
3.4.66.	Acque meteoriche: Principi	35
3.4.67.	Acque di processo	35
3.4.68.	Accessibilità all'ispezione e al campionamento.	36
3.4.69.	Caratteristiche delle reti e dei pozzetti	36
	H) DOTAZIONE DEI SERVIZI	36
3.4.70.	Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima	36
3.4.71.	Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici	36
3.4.72.	Caratteristiche degli spazi destinati a cucina	37
3.4.73.	Acqua potabile	37
3.4.74.	Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe	37
3.4.75.	Erogazione dell'acqua - Rete di distribuzione	38
	I) REQUISITI DI FRUIBILITÀ A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE	38
3.4.76.	Rimando alla vigente normativa nazionale e regionale	38
3.4.77.	Estensione della normativa	39
3.4.78.	Regolamentazione generale	39

CAPITOLO 5
CAVEDI, CORTILI, SUOLO PUBBLICO

3.5.1.	Cavedi e cortili: criteri generali	41
3.5.2.	Cavedi: dimensioni	41
3.5.3.	Cavedi: comunicazione con spazi liberi	41
3.5.4.	Cavedi: caratteristiche	41
3.5.5.	Cortili: norma di salvaguardia	41
3.5.8.	Cancelli	42

segue %

SEGUE:	***CAPITOLO 5: CAVEDI, CORTILI, SUOLO PUBBLICO***	***PAG.***
3.5.9.	Igiene dei passaggi e degli spazi privati	42
3.5.10.	Suolo pubblico: norme generali	43
3.5.11.	Concessione di suolo pubblico	43

CAPITOLO 6
SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI, SOTTOTETTI, SCALE

		PAG.
3.6.1.	Soppalchi, superficie ed altezza	44
3.6.2.	Aero illuminazione dei soppalchi	44
3.6.3.	Seminterrati e sotterranei: definizioni	44
3.6.4.	Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei	44
3.6.5.	Autorizzazione all'uso a scopo lavorativo dei locali seminterrati e sotterranei	45
3.6.6.	Sottotetti: isolamento e licenza d'uso	45
3.6.7.	Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: aero illuminazione	46
3.6.8.	Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo	46
3.6.9.	Sicurezza delle scale di uso comune	46
3.6.10.	Larghezza delle scale	46
3.6.11.	Dimensioni delle scale di uso comune	47
3.6.12.	Scale a chiocciola	47
3.6.13.	Chiusura delle scale di uso comune	47

CAPITOLO 7
ESERCIZI DI OSPITALITÀ ED ABITAZIONE COLLETTIVA

3.7.0.	Norme generali	48
	A) ALBERGHI, MOTEL, AFFITTACAMERE	48
3.7.1.	Superficie e cubatura minima delle camere	48
3.7.2.	Requisiti di abitabilità	49
3.7.3.	Servizi igienici	49
3.7.4.	Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.	49
	B) CASE E APPARTAMENTI PER VACANZA, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (ALBERGHI RESIDENZIALI)	49
3.7.5.	Requisiti	49
	C) OSTELLI PER LA GIOVENTÙ, CASE PER FERIE, COLLEGI	49
3.7.6.	Caratteristiche	49
3.7.7.	Alloggi Agrituristici	50
	D) DORMITORI PUBBLICI – ASILI NOTTURNI, OSPIZI	50
3.7.8.	Dormitori pubblici - asili notturni: caratteristiche	50
3.7.9.	Ospizi definizione e caratteristiche	51

CAPITOLO 8
LOCALI DI RITROVO E PER PUBBLICI SPETTACOLI

3.8.0.	Normativa generale	52
3.8.1.	Cubatura minima	52
3.8.2.	Servizi	52
3.8.3.	Requisiti	52
3.8.4.	Divieto di fumare	52

CAPITOLO 9
STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, PISCINE

		PAG.
3.9.1.	Autorizzazione	54
	A) STABILIMENTI BALNEARI	54
3.9.2.	Numero utenze ammissibili	54
3.9.3.	Cabine - spogliatoio - Numero minimo, caratteristiche, dotazione minima	54
3.9.4.	Numero dei servizi: caratteristiche e dotazione minima	55
3.9.5.	Docce	55
3.9.6.	Raccoglitori di rifiuti	55
3.9.7.	Pronto soccorso	55
3.9.8.	Luoghi di ristorazione	56
	B) ALBERGHI DIURNI	56
3.9.9.	Superficie minima dei locali	56
3.9.10.	Servizi igienici	56
3.9.11.	Caratteristiche dei locali: pareti e pavimenti	56
3.9.12.	Caratteristiche dell'arredamento	57
3.9.13.	Aerazione	57
3.9.14.	Condizionamento	57
3.9.15.	Locali depositi	57
3.9.16.	Disinfezione	57
3.9.17.	Cambio biancheria	57
3.9.17. bis	Altre prestazioni dell'albergo diurno	58
	C) PISCINE DI USO COLLETTIVO	58
3.9.18.	Caratteristiche della vasca	58
3.9.19.	Acqua di alimentazione: caratteristiche	58
3.9.20.	Alimentazione delle piscine	58
3.9.21.	Piscine con alimentazione a circuito aperto	58
3.9.22.	Piscine con alimentazione a ciclo chiuso	59
3.9.23.	Depurazione, riciclo, afflusso e ricambi d'acqua	59
3.9.24.	Caratteristiche delle canalette di sfioro	59
3.9.25.	Accesso in vasca	60
3.9.26.	Uso della cuffia	60
3.9.27.	Temperatura dell'acqua e dell'ambiente	60
3.9.28.	Capienza della vasca	60
3.9.29.	Tipi di Spogliatoi	60
3.9.30.	Caratteristiche dello spogliatolo a rotazione	61
3.9.31.	Rientro del bagnante dalla vasca	61
3.9.32.	Proporzionamento delle docce e dei WC	61
3.9.33.	Caratteristiche delle zone docce e dei WC	62
3.9.34.	Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi	62
3.9.35.	Insonorizzazione	62
3.9.36.	Obblighi del gestore	63
3.9.37	Zone riservate ai tuffi	63
3.9.38.	Pronto soccorso	63
3.9.39.	Piscina con accesso agli spettatori	63
3.9.40.	Deposito materiale	63

CAPITOLO 10
CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE

3.10.1.	Definizione e norme generali	64
3.10.2.	Locali per lavorazioni e depositi	64
3.10.3.	Dotazione di acqua potabile	64
3.10.4.	Scarichi	65
3.10.5.	Rifiuti solidi	65
3.10.6.	Ricoveri per animali: procedure	65
3.10.7.	Caratteristiche generali dei ricoveri	66
3.10.8.	Stalle	66
3.10.9.	Porcili	67
3.10.10.	Pollai e conigliaie	67
3.10.11.	Abbeveratoi, vasche per il lavaggio	67
3.10.12.	Caseifici e Burrifici aziendali	67

CAPITOLO 11
EDIFICI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DEPOSITI

3.11.1.	Norme generali	69
3.11.2.	Isolamento	69
3.11.3.	Sistemazione dell'area esterna	69
3.11.4.	Pavimentazione	69
3.11.5.	Illuminazione	70
3.11.6.	Dotazione di servizi per il personale	70
3.11.7.	Caratteristiche dei servizi igienici	71
3.11.8.	Caratteristiche degli spogliatoi: superfici minime	71
3.11.9.	Spogliatoi: dotazioni minima	71
3.11.10.	Mense: caratteristiche	72
3.11.11.	Divieto di installazione distributori alimenti e bevande	72
3.11.12.	Prescrizioni integrative	72
3.11.13.	Locali sotterranei e semisotterranei	72
3.11.14.	Isolamento acustico	73

CAPITOLO 12
LAVANDERIE, BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ATTIVITÀ AFFINI

3.12.0.	Campo di applicazione	74
3.12.1.	Lavanderie: autorizzazione	74
3.12.2.	Caratteristiche delle lavanderie ad umido	74
3.12.3.	Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali	75
3.12.4.	Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione	75
3.12.5.	Libretti di Idoneità sanitaria	76
3.12.6.	Veicoli per il trasporto della biancheria	76
3.12.7.	Biancheria infetta	76
3.12.8.	Barbieri, parrucchiere ed attività affini: autorizzazioni	76
3.12.9.	Caratteristiche dei locali	76
3.12.10.	Attività in ambienti privati	77
3.12.11.	Libretti di idoneità sanitaria	77
3.12.12.	Attività di tosatura animali: autorizzazione	77

CAPITOLO 13
AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE

		PAG.
3.13.1.	Autorimesse private: caratteristiche	79
3.13.2.	Autorimesse pubbliche: caratteristiche	79

CAPITOLO 14
AMBULATORI, OSPEDALI E CASE DI CURA

3.14.1.	Ambulatori: caratteristiche dei locali	80
3.14.2.	Ospedali: riferimenti generali per la costruzione	80
3.14.3.	Case di cura: riferimenti generali per la costruzione. Autorizzazioni	80

CAPITOLO 15
A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE
B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE		82
3.15.1.	Campo di applicazione	82
3.15.2.	Requisiti propri degli alloggi provvisori	82
B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)		83
3.15.3.	Requisiti dai complessi ricettivi all'aria aperta	83
3.15.4.	Approvvigionamento idrico	84
3.15.5.	Servizi idrosanitari: dotazioni minime e caratteristiche	84
3.15.6.	Aerazione, illuminazione dei servizi idrosanitari	85
3.15.7.	Lavelli per stoviglie, lavatoi per biancheria, docce all'aperto	85
3.15.8.	Smaltimento dei rifiuti liquidi	86
3.15.9.	Pronto soccorso	86
3.15.10.	Altri servizi	86
3.15.11	Rinvio	86

CAPITOLO 1
NORME GENERALI (PROCEDURE)

3.0.0. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente titolo non si applicano alle situazioni fisiche esistenti e già autorizzate o comunque conformi alla previgente normativa.

Le norme si applicano, per gli aspetti inerenti l'igiene e la sanità pubblica, a tutti i nuovi interventi soggetti al rilascio di concessione o autorizzazione da parte del Sindaco e in caso di richiesta di cambio di destinazione d'uso.

Agli edifici esistenti o comunque autorizzati all'uso, per interventi anche parziali di ristrutturazione, ampliamenti e comunque per tutti gli interventi di cui alle lettere b), c) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457, si applicheranno le norme dei presente titolo fermo restando che per esigenze tecniche documentabili saranno ammesse deroghe agli specifici contenuti in materia di igiene della presente normativa purché le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari.

Restano in ogni caso fatti salvi i vincoli legislativi di natura urbanistica e/o ambientale.

A motivata e documentata richiesta possono adottarsi soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme del presente titolo, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento dello stesso fine della norma derogata.

Le deroghe, inerenti comunque i soli aspetti igienico-sanitari regolamentati nel presente titolo, vengano concesse dal Sindaco, con l'atto autorizzativo e/o do concessione, su conforme parere espresso dal Responsabile del Servizio n. 1.

3.1.1. RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONI EDILIZIE; OPERE INTERNE ART. 26 LEGGE 47/85

Tutte le richieste di autorizzazione o concessione edilizia devono essere inoltrate al Sindaco complete della documentazione e nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti leggi e dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale.

Sarà cura del Sindaco sottoporre agli organi dell'Ente Responsabile dei servizi di zona le pratiche ed acquisire i pareri secondo procedure concordate che tengano conto del rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

La comunicazione di cui al 3 comma dell'art. 26 L. 47/85, qualora comporti deroga, ai sensi del precedente art. 3.0.0., ai requisiti igienico-sanitari di cui al presente titolo, deve essere accompagnata da preventivo visto del Responsabile del Servizio n. 1.

3.1.2. PARERE TECNICO SULLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI

Il Sindaco provvede al rilascio di autorizzazioni o delle concessioni edilizie, previo parere del Responsabile del Servizio n. 1 e sentita la Commissione Edilizia.

Il parere del Responsabile del Servizio n. 1 costituisce il parere obbligatorio ed autonomo previsto dall'art. 220 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Limitatamente agli insediamenti produttivi relativi a produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione di alimenti di origine animale ed a quelli che comunque raccolgono, lavorano ed utilizzano spogli di animali od avanzi di animali, deve essere preventivamente acquisito il parere dei Responsabili dei Servizi n. 1 e n. 4 nell'ambito delle rispettive competenze.

Ai fini del rispetto dei termini entro i quali dovrà assumere le proprie determinazioni, il Sindaco provvede in tempo utile all'invio della documentazione all'E.R.

3.1.3. PARERE SULLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI EDILIZIE CONCERNENTI AMBIENTI DI LAVORO

In caso di richiesta concernente insediamenti produttivi o laboratori o ambienti comunque destinati a lavorazione, il parere espresso dal Responsabile del Servizio n. 1, dovrà contenere le prescrizioni della Unità Operativa Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro cui tali progetti devono essere sottoposti per l'esame degli aspetti di competenza.

3.1.4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Ad ogni richiesta di concessione o autorizzazione corredata dalla necessaria documentazione va allegata, con riferimento a tutti gli aspetti relativi agli impianti tecnologici non specificatamente indicati in progetto, una dichiarazione impegnativa del titolare con la quale si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico - edilizie di cui al presente titolo.

3.1.5. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER AMBIENTI DI LAVORO A DESTINAZIONE GENERICA

Le richieste di concessione o autorizzazione concernenti in tutto o in parte ambienti di lavoro, quando sia nota soltanto la destinazione generica, oltre alla dichiarazione impegnativa di cui al precedente art. 3.1.4., devono contenere l'impegno del titolare a presentare specifica domanda per il rilascio di nulla osta all'esercizio dell'attività secondo quanto prescritto dall'art. 3.1.10.

Il richiedente la concessione o autorizzazione può trasferire, sempre per iscritto, detto impegno all'utilizzatore specifico.

I locali non potranno essere effettivamente occupati prima dell'assolvimento dell'obbligo di cui sopra.

3.1.6. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER AMBIENTI DI LAVORO A DESTINAZIONE SPECIFICA E DEFINITA

Le richieste di concessioni o di autorizzazioni concernenti in tutto o in parte ambienti di lavoro la cui destinazione sia specifica e definitiva già all'atto dell'inoltro della richiesta, oltre alla dichiarazione impegnativa di cui al precedente art. 3.1.4.devono contenere:

A) Qualora rientrino fra le attività previste dal D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377, copia della documentazione relativa alla Valutazione di Impianto Ambientale, compilate secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

B) Qualora rientrino fra le attività previste dal DPR 175, copia del rapporto di notifica o dichiarazione, nonché copia del piano di emergenza

C) Qualora esercitino una o più attività rientranti nell'elenco delle lavorazioni insalubri, ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS., il Sindaco, previo conforme parere motivato dal Responsabile del Servizio n. 1, può richiedere la prestazione della dichiarazione di compatibilità ambientale.
In tal caso la documentazione dovrà essere integrata secondo quanto previsto nell'allegato "A" del presente articolo.
Il parere del Responsabile del Servizio n. 1 deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Sindaco.
Il silenzio equivale a non necessità della richiesta di compatibilità ambientale.

D) Se l'attività lavorativa produce emissioni in atmosfera, dovrà essere presentata copia della domanda e relativa documentazione prescritta ai sensi del D.P.R. 203/89.

In tutti i casi dovrà essere presentata domanda per il rilascio del nulla osta all'esercizio dell'attività, secondo quanto prescritto dall'art. 3.1.10.

ELENCO 1: PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3.1.6. LETTERA B)

1) AGRICOLTURA

a) Progetti di ricomposizione rurale;
b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva;
c) Progetti di idraulica agricola;
d) Primi rimboschimenti, qualora rischino di provocare trasformazioni ecologiche negative, e dissodamenti destinati a consentire la conversione ed un altro tipo di sfruttamento del suolo;
e) Impianti che possono ospitare volatili da cortile;
f) Impianti che possono ospitare suini;
g) Piscicoltura di salmonidi;
h) Recupero di terre dal mare.

2) INDUSTRIA ESTRATTIVA

a) Estrazione della torba;
b) Trivellazioni in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità dei suolo e in particolare:
   - trivellazioni geotermiche;
   - trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari;
   - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua;
c) Estrazione di minerali diversi da quelli metallici e energetici, come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati, potassa;
d) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni in sotterraneo;
e) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni a cielo aperto;
f) Estrazione di petrolio;
g) Estrazione di gas naturale;
h) Estrazione di minerali metallici;
i) Estrazione di scisti bituminosi;
j) Estrazione di minerali non energetici (senza minerali metallici) a cielo aperto;
k) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi;
l) Cokerie (distillazione a secco del carbone);
m) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.

3) INDUSTRIA ENERGETICA

a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, a vapore e acqua calda;
b) Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree;
c) Stoccaggio in superficie di gas naturale;
d) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei;
e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili;
f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
g) Impianti per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari;
h) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
i) Impianti per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi;
j) Impianti per la produzione di energia idroelettrica.

4) LAVORAZIONE DEI METALLI

a) Stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie; fucine, trafilerie e laminatori;
b) Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi;
c) Imbutitura, tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni;
d) Trattamento in superficie e rivestimento dei metalli;
e) Costruzione di caldaie, di serbatoi e di altri pezzi in lamiera;
f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori;
g) Cantieri navali;
h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;
i) Costruzione di materiale ferroviario;
j) Imbutitura di fondo con esplosivi;
k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.

5) FABBRICAZIONE DEI VETRO

==========

6) INDUSTRIA CHIMICA

a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici;
b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi;
c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

7) INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

a) Fabbricazione di grassi vegetali e animali;
b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali;
c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari;
d) Industria della birra e del malto;
e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi;
f) Impianti per la macellazione di animali;
g) Industrie per la produzione della fecola;
h) Stabilimento per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce.
i) Zuccherifici

8) INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO, DELLA CARTA

a) Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbianchimento della lana;
b) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati;
c) Fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone;
d) Stabilimento per la finitura di fibre;
e) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa;
f) Stabilimenti per la concia e l'allumatura.

9) INDUSTRIA DELLA GOMMA

a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.

10) PROGETTI D'INFRASTRUTTURA

a) Lavori per l'attrezzatura di zone industriali;

segue %

segue	***10) PROGETTI D'INFRASTRUTTURA***
b)	Lavori di sistemazione urbana;
c)	Impianti meccanici di risalita e teleferiche;
d)	Costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca, e aeroporti;
e)	Opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua;
f)	Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (non comprese nel D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377);
g)	Tram, ferrovie, sopraelevare e sotterranee, funicolari o simili linee di natura particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
h)	Installazione di oleodotti e gasdotti;
i)	Installazione di acquedotti a lunga distanza;
j)	Porti turistici.

	11) ALTRI PROGETTI
a)	Villaggi di vacanza, complessi alberghieri;
b)	Piste permanenti per corse e prove d'automobili e motociclette;
c)	Impianti d'eliminazione di rifiuti industriali e domestici;
d)	Impianti di depurazione;
e)	Depositi di fanghi;
f)	Stoccaggio di rottami di ferro;
g)	Banchi di prova per motori, turbine o reattori;
h)	Fabbricazione di fibre minerali artificiali;
i)	Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di polveri ed esplosivo;
j)	Stabilimenti di squartamento.
Inoltre:	
k)	la sistemazione del terreno;
l)	le caratteristiche degli accessi;
m)	smaltimento rifiuti solidi;
n)	accesso di animali;
o)	dispositivi e mezzi antincendio;
p)	impianti di illuminazione; ecc.

Si fa espresso rimando a quanto previsto dalla Legge Regionale 10 dicembre 1982 n. 71 e relativo Regolamento Regionale di attuazione 11 ottobre 1982 n. 8 e loro modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO A) ALL'ART. 3.1.6. LETTERA B)

1) Descrizione del progetto, comprese in particolare:
   - una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
   - una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
   - una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto.
2) Eventualmente una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.
3) Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.
4) Una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:
   - dovuti all'esistenza del progetto;
   - dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
   - dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.
5) Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.
6) Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
7) Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

ALLEGATO A) ALL'ART. 3.1.6. LETTERA C)

Oltre quanto previsto per il nulla osta all'esercizio dell'attività (art. 3.1.10.) la dichiarazione di compatibilità ambientale dovrà contenere:

1) Descrizione sommaria delle principali alternative al progetto prese in esame dal committente, con indicazioni delle principali ragioni di scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.
2) Sulla base del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste (inquinamento di acqua, aria e suolo, odori, vibrazione, calore, radiazioni, ecc.) una valutazione degli effetti sull'ambiente circostante.
3) Una valutazione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico ed archeologico, al paesaggio e all'interazione fra questi vari fattori.

4) Una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:
   a) Dovuti all'esistenza del progetto;
   b) Dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
   c) Dovute all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.
5) Una descrizione delle misure per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.
6) Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
7) Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

3.1.7. LICENZA D'USO

Ultimati i lavori nessuna nuova costruzione potrà essere occupata parzialmente o totalmente senza licenza d'uso rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 221 dei T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

La licenza d'uso è altresì necessaria per gli edifici che siano stati oggetto di interventi di ristrutturazione, di mutamenti della destinazione d'uso tra loro non compatibili, nonché per i fabbricati esistenti lasciati in disuso che risultassero dichiarati antigienici o inabitabili ai sensi degli artt. 3.1.12. e 3.1.13.

La licenza d'uso è rilasciata dal Sindaco per le destinazioni già previste nell'atto di concessione o autorizzazione, quando, previo parere del Responsabile del Servizio n. 1, per le proprie competenze, risulti che la costruzione sia stata ultimata e non sussistano cause di insalubrità e siano state rispettate le norme del presente regolamento.

Sono fatte salve le competenze edilizie urbanistiche degli uffici comunali.

Detta licenza abilita a tutti gli usi salvo i casi di cui al successivo art. 3.1.9.

3.1.8. DOMANDA PER LICENZA D'USO

Le domande intese ad ottenere la licenza d'uso di un edificio devono essere dirette al Sindaco e corredate della seguente documentazione:

1) dichiarazione, da parte dei direttore dei lavori e dell'esecutore, della conformità delle opere al progetto esecutivo e alle sue eventuali varianti;
2) domanda di nulla osta per l'esercizio di attività lavorative, secondo quanto previsto dall'art. 3.1.10.;
3) nulla osta e certificazioni dei collaudi richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione degli incendi, per le strutture in conglomerato cementizio o metalliche, per gli ascensori e gli impianti di sollevamento, per gli impianti termici di uso civile, per il rispetto delle norme antisismiche, delle norme per il contenimento energetico e quant'altro previsto;
4) certificazioni relative ai requisiti tecnico-funzionali previste dal presente Regolamento che dovranno essere sottoscritte dal costruttore e dal direttore dei lavori e, se del caso, a richiesta del Responsabile del Servizio n. 1, eseguiti da enti o professionisti abilitati.

Sulle domande il Sindaco esprimerà le proprie determinazioni entro 90 giorni dalla presentazione della domanda stessa corredata dalla documentazione di cui sopra ed allo scopo anche del rispetto di tale scadenza provvederà in tempo utile all'invio della documentazione all'E.R. per l'istruttoria ed il parere di competenza.
Sulla base della richiesta avanzata dall'interessato al fine di ottenere la licenza d'uso, il Sindaco ha facoltà di detta licenza d'uso, a condizione che, nei 60 giorni successivi dalla comunicazione dell'avvenuto allestimento, provveda al rilascio della certificazione di cui all'art. 221 del T.U.LL.SS. previo ispezione e conseguente parere del Servizio n. 1 della U.S.S.L.

3.1.9. NULLA OSTA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE E DEPOSITI

Chiunque intenda adibire od usare costruzioni o parti di esse nel territorio del Comune per iniziare, modificare o ampliare una qualsiasi attività lavorativa o istituire un deposito di materiali, anche all'aperto, deve ottenere, oltre la licenza d'uso dell'immobile, anche il nulla osta del Sindaco rispettando la proceduta di cui al successivo art. 3.1.10.

Nessuna attività può essere iniziata se non previo acquisizione del nulla osta all'esercizio.

La domanda relativa alla documentazione di cui al successivo art. 3.1.10., vale ad ottemperare agli obblighi di notifica dell'art. 216 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265 e dell'art. 48 del D.P.R. 303/56 per le opere costruite o rese usabili con destinazione d'uso generica.

Per i casi di richiesta di Concessione Edilizia di opere a destinazione specifica e definita gli obblighi di cui al presente articolo, nonché quelli di notifica derivanti dall'art. 48 del D.P.R. 303/56 e dall'art. 216 del T.U.LL.SS., sono assolti già dalla richiesta di concessione.

In tal caso la richiesta di nulla osta può essere presentata contestualmente alla richiesta di concessione.
Fermo restando il rilascio del nulla osta da parte del Sindaco avverrà soltanto previa comunicazione preventiva da presentare a cura dell'interessato prima dell'inizio dell'attività allegando, a completamento, la documentazione non già prodotta, sulla richiesta di nulla osta il Servizio esprime il parere di competenza al Sindaco.

Il rilascio del nulla osta da parte del Sindaco deve essere condizionato all'esecuzione degli adempimenti contenuti nel parere emesso dal Servizio n. 1.

Il nulla osta rilasciato dal Sindaco è inteso come atto che attesta l'idoneità del progetto e la corrispondenza della documentazione prodotta rispetto alle norme vigenti in materia di conformità urbanistica, igiene edilizia, igiene ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

3.1.10. DOMANDA PER IL RILASCIO DEL NULLAOSTA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

La richiesta di nullaosta di cui ai precedenti artt. 3.1.6., 3.1.8. e 3.1.9., va compilata secondo il modulo predisposto dal Servizio n. 1 (vedasi allegato n. 1 – Comunicazione Preventiva di Attività).

3.1.11. MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE COSTRUZIONI

È fatto obbligo ai proprietari di mantenere le costruzioni nelle condizioni di abitabilità prescritte dalle leggi e dai regolamenti comunali di edilizia e di igiene.

Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni e adeguamenti previo rilascio, se necessario, di autorizzazione o concessione edilizia.

Il Sindaco può fare eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico dell'U.S.S.L. per accertare le condizioni igieniche delle costruzioni.

In caso di inosservanza di quanto prescritto al primo comma, il Sindaco può ordinare i lavori di risanamento necessari ovvero dichiarare inabitabile una casa o parte di essa su proposta del Responsabile del Servizio n. 1.

3.1.12. DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO ANTIGIENICO

L'alloggio è da ritenersi antigienico quando presenta uno o più dei seguenti requisiti:

1) privo di servizi igienici propri e incorporati nell'alloggio;
2) tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione;
3) inadeguati dispositivi per il riscaldamento;
4) i locali di abitazione di cui all'art. 3.4.3. lettera a) e b) e ove previsto le stanze da bagno, presentino requisiti di aeroilluminazione naturale inferiori del 30% massimo di quelli previsti agli artt. 3.4.11. e seguenti;
5) i locali di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3. presentino indici di superficie e di altezza compresi tra il 90% e il 100% di quelli previsti agli artt. 3.4.4., 3.4.7. e 3.4.8.

La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Responsabile del Servizio n. 1, previo accertamento tecnico.

Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.

Un alloggio dichiarato antigienico, una volta libero, non può essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio dell'U.S.S.L. abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità.

3.1.13. DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO INABITABILE

Il Sindaco, sentito il parere o su richiesta del Responsabile del Servizio n. 1, può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi d'igiene.

I motivi che determinano la situazione di inabitabilità sono:

1) le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
2) alloggio improprio (soffitto, seminterrato, rustico, box);
3) mancanza di ogni sistema di riscaldamento;

4) requisiti di superficie e di altezza inferiori al 90% di quelli previsti agli artt. 3.4.4., 3.4.7. e 3.4.8.;
5) la presenza di requisiti di aeroilluminazione inferiori del 70% di quelli previsti agli artt. 3.4.11. e seguenti;
6) la mancata disponibilità di servizi igienici;
7) la mancata disponibilità di acqua potabile;
8) la mancata disponibilità di servizio cucina.

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione, e rilascio di nuova licenza d'uso, nel rispetto delle procedure, amministrative previste.

3.1.14. CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI

Gli Strumenti Urbanistici Generali adottati a livello comunale o intercomunale sono inviati in copia all'E.R. territorialmente competenti, in via preliminare alla pubblicazione degli stessi all'albo pretorio municipale.

Nel termine previsto dalle vigenti normative per la predisposizione delle osservazioni, gli E.R. acquisito il parere del Responsabile del Servizio n. 1, possono far pervenire al Comune interessato le loro valutazioni intese ad una migliore definizione dell'uso del suolo e ad una più corretta allocazione degli insediamenti produttivi a livello igienico ambientale.

Il comune, ricevute le eventuali valutazioni di cui al precedente comma, e tenuto a pronunciarsi sulle stesse con deliberazione motivata.

Per gli strumenti attuativi dei piani generali il Comune acquisirà il parere tecnico del Responsabile del Servizio n. 1 che lo esprimerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Fermo restando l'obbligo di cui ai precedenti commi si rende indispensabile che i competenti Servizi e uffici dell'U.S.S.L. siano direttamente partecipi a tutta la fase istruttoria e di predisposizione della proposta.

CAPITOLO 2
AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI

3.2.1. SALUBRITÀ DEI TERRENI EDIFICABILI

È vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, letame o altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 803/75 è altresì vietato, a scopo edificabile, l'uso del terreno già adibito a cimitero per almeno 15 anni dall'ultima inumazione.

Il giudizio di risanamento è dato dal Responsabile del Servizio n. 1 entro 60 giorni dalla richiesta.

Il silenzio equivalente ad assenso.

Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alla muratura e/o strutture sovrastanti.

In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell'umidità per capillarità, inoltre i muri dei sotterranei devono essere difesi dl terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili e di adeguata intercapedine.

3.2.2. PROTEZIONE DALL'UMIDITÀ

Se un terreno da coprire con nuove costruzioni, scorrono corsi d'acqua o vi siano invasi naturali, devono essere previste opere atte a proteggere le fondazioni o altre parti della casa o adottare altri accorgimenti costruttivi mediante i quali è possibile raggiungere il risultato di proteggere i muri e le fondazioni dall'umidità e dagli allagamenti.

Il terreno per essere fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche ovvero di difesa delle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

3.2.3. DISTANZE E SUPERFICIE SCOPERTA

Per quanto concerne il rapporto fra superfici aperte e scoperte, larghezza delle vie, l'arretramento dei fronti dei fabbricati, i distacchi fra edifici contigui, l'altezza massima degli edifici e ogni altra condizione concernente i rapporti fra i fabbricati stessi è fatto richiamo e rinvio ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici stabiliti per le singole località e zone approvati ai sensi della vigente legislazione.

L'area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà comunque, avere una superficie scoperta e drenante, da non adibirsi a posto macchina o a qualsiasi tipo, di deposito, non inferiore al 30% per i complessi residenziali e misti e al 15% per le zone destinate ad insediamenti produttivi o commerciali.

Per i piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante deve essere calcolata come riferimento all'intera area interessata.

3.2.4. SISTEMAZIONE DELL'AREA

Prima del rilascio della licenza d'uso tutta l'area di pertinenza del fabbricato, ultimati i lavori, dovrà risultare sgombra da ogni materiale di risulta e dalle attrezzature di cantiere; dovrà inoltre essere sistemata secondo quanto previsto in progetto.

L'area dovrà essere opportunamente delimitata.

3.2.5. DIVIETO AL RIUSO DI MATERIALI

Nelle costruzioni è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani o comunque non idonei dal punto di vista igienico sanitario.

È altresì vietato per le colmate, l'uso di terra o di altri materiali di risulta che siano inquinati.

3.2.6. INTERCAPEDINI E VESPAI

I muri dei locali di abitazione non possono essere addossati al terreno, costruendo, ove occorra, intercapedini munite di condutture o cunette per lo scolo delle acque filtranti.

Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di locali cantinati o sotterranei, l'edificio deve essere protetto dall'umidità mediante idoneo vespaio con superfici di aerazione libera non inferiore a 1/100 della superficie dei vespaio stesso, uniformemente distribuite in modo che si realizzi la circolazione dell'aria.

Per i locali destinati ad abitazione e di non diretto accesso da spazi pubblici, il piano del pavimento soprastante deve essere ad una quota maggiore di cm. 15, minimo, dal punto più elevato della superficie dello spazio esterno adiacente e comunque dalla superficie del marciapiede esistente.

3.2.7. MURI PERIMETRALI

I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici ovvero per ottenere un adeguato abbattimento acustico cosi come previsto all'art. 3.4.51. del presente Titolo.

Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche, sufficientemente impermeabili all'aria, intrinsecamente asciutte.

Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensa e permanere asciutti.

3.2.8. PARAPETTI

Le finestre devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm. 90 per i primi due piani fuori terra e di cm. 100 per tutti gli altri piani.

I balconi e le terrazze devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm. 100 per i primi due piani fuori terra e cm. 110 per tutti gli altri piani.

In ogni caso i parapetti, fermo restando che devono garantire sufficiente resistenza agli urti, devono essere realizzati con aperture che non abbiano larghezza libera superiore a cm. 11 e in modo da non favorire l'arrampicamento.

3.2.9. GRONDE E PLUVIALI

Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili e altri spazi anche coperti, di canali di raccolta sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico.

I condotti delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente e da applicarsi, preferibilmente, ai muri perimetrali.

Nel caso di condotte di scarico interno, queste devono essere facilmente riparabili.

Le tubazioni non devono avere né apertura né interruzioni di sorta nel loro percorso.

Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta.

Le condotte pluviali devono essere convogliate in idonei recapiti.

È fatto divieto di immettere nei condotti delle grondaie qualunque altro tipo di scarico.

3.2.10. MISURE CONTRO LA PENETRAZIONE DEI VOLATILI E DI ANIMALI IN GENERE

Nella realizzazione degli edifici devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei volatili e degli animali in genere.

Nei sottotetti vanno rese impenetrabili con griglie o reti le finestre e tutte le aperture di aerazione.

Nelle cantine sono parimenti da proteggere, senza ostacolare l'aerazione tutte le aperture in genere.

Nel caso di solai o vespai con intercapedine ventilata, i fori di aerazione devono essere sbarrati con reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo.

Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con aerazione forzata, le aperture devono essere munite di reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo.

All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell'edificio nell'attraversamento di murature e locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio con quelle stradali.

I cavi elettrici, telefonici, per TV, per illuminazione pubblica devono essere posti, di norma, in canalizzazioni protette.

CAPITOLO 3
MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I CANTIERI

3.3.1. SICUREZZA NEI CANTIERI

In ogni lavoro di costruzione, demolizione o altro (rifacimenti, tinteggiature, ecc.) devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e la incolumità dei lavoratori e di tutti i cittadini.

Per quanto concerne le norme particolari per i cantieri in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza, responsabilità ecc., si fa riferimento alla legislazione in materia.

3.3.2. RECINZIONI

I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni con materiali idonei ed aventi una altezza non inferiore a m. 2,00.

I restauri esterni, di qualsiasi genere, ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od aperte al pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi o con analoghe misure protettive idonee ad assicurare l'incolumità e la tutela della salute della popolazione.

Le norme del presente articolo non si applicano in caso di lavori estemporanei di breve durata, inferiori alla settimana, purché vengano adeguatamente vigilati e/o segnalati e siano messe in atto idonee misure protettive per evitare ogni possibile inconveniente.

3.3.3. DEMOLIZIONI: DIFESA DALLA POLVERE

Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, oltre ad adottare le misure descritte al punto precedente, si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

In tutti i cantieri ove si proceda alla demolizione a mezzo di palle o altri macchinari a braccio meccanico, ove necessario, su indicazione del Responsabile del Servizio n. 1, oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti, allo scopo di evitare l'eccessiva polverosità e rumorosità.

3.3.4. SISTEMAZIONE AREE ABBANDONATE

Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, ove occorrente, devono essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione.

3.3.5. ALLONTANAMENTO MATERIALI DI RISULTA

Per ogni intervento di demolizione o scavo, o altro che comporti l'allontanamento di materiali di risulta, il titolare dell'opera, dovrà nella richiesta di autorizzazione specificare il recapito dello stesso materiale

3.3.6. RINVENIMENTO DI RESTI UMANI

In ogni cantiere, nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio nel nulla osta per la sepoltura.

3.3.7. CANTIERI A LUNGA PERMANENZA

Tutti i cantieri a lunga permanenza devono essere provvisti di idonei servizi igienici ed adeguate forniture di acqua potabile.

Nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per le maestranze o personale di custodia, oltre all'adeguata dotazione dei servizi dovranno essere assicurati gli indici minimi di abitabilità previsti nei capitoli "Abitazioni collettive" e "Fabbricati per abitazioni temporanei e/o provvisori".

CAPITOLO 4
REQUISITI DEGLI ALLOGGI

3.4.1. PRINCIPI GENERALI

Ogni alloggio deve essere idoneo ed assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o per lo meno attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente.

Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate ai servizi igienico-sanitari e anche le aree destinate al dormire, se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che vi si svolgono.

3.4.2. ESTENSIONE CAMPO DI APPLICAZIONE

I requisiti di cui al presente capitolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in genere, laboratori a conduzione dei soli titolari.

3.4.3. TIPOLOGIA DEI LOCALI

In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:

a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine, posto di cottura e sale da pranzo;

b) spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili (sottotetti, accessibili, verande, tavernette, ecc.);

c) spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, ecc.

A) INDICE DI SUPERFICI ED ALTEZZE

3.4.4. SUPERFICI MINIME

L'alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera a secondo che il richiedente intenda o meno separare in modo fisso gli spazi.

Ogni alloggio a pianta libera deve avere una superficie minima netta di abitazione di mq. 25,00 per la prima persona e mq. 10,00 per ogni successiva persona.

La superficie minima di cui al precedente comma deve possedere le caratteristiche degli spazi di abitazione di cui al punto a) del precedente 3.4.3. ad eccezione del locale bagno la cui superficie va tuttavia conteggiata per il raggiungimento del minimo previsto e le cui caratteristiche saranno quelle descritte all'art. 3.4.70. e 3.4.71.

Ove si faccia ricorso a delimitazioni fisse dello spazio, ogni locale destinato a spazio di abitazione deve avere superficie minima di mq. 8,00.

3.4.5. VOLUMI MINIMI AMMISSIBILI PER I SINGOLI LOCALI

Ove si faccia ricorso a delimitazioni fisse dello spazio dell'alloggio, i locali destinati ad abitazione o accessori non dovranno avere meno di mc. 21,00.

Qualora lo spazio definito sia destinato a camera da letto dovrà assicurare almeno mc. 24,00 se destinato ad una sola persona ed almeno mc. 38,00 se per due persone.

3.4.6. NUMERI DI UTENTI AMMISSIBILI

In relazione al rispetto degli indici di superficie minima, nell'atto di concessione edilizia e nell'atto autorizzativo della licenza d'uso, verrà stabilito per ogni alloggio, su proposta del Responsabile del Servizio n. 1, il numero massimo di utenti ammissibili sotto il profilo igienico-sanitario applicando gli indici di cui al precedente articolo.

Un alloggio occupato da un numero di utenti superiore a quanto previsto in base al precedente comma, sarà da ritenersi antigienico, e qualora sussistano condizioni di sovraffollamento tali da determinare possibili cause di insalubrità, inabitabile con i conseguenti effetti ai sensi dei precedenti artt. 3.1.12 e 3.1.13.

3.4.7. ALTEZZE MINIME

Fermo restando gli indici minimi e massimi di cui ai successivi commi, ai fini del presente articolo, l'altezza è definita quale rapporto tra i volumi e la superficie del singolo spazio.

L'altezza netta interna degli spazi di abitazioni di cui alla lettera a) del precedente art. 3.4.2. non deve essere inferiore a m. 2,70.

In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m. 2,10.

Per gli spazi accessori e di servizio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3.4.2. l'altezza netta interna non deve essere inferiore a m. 2,40, ulteriormente riducibile a m. 2,10 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere.

In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m. 1,80.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono in relazione all'uso del locale essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere considerato l'uso esclusivamente come ripostiglio o deposito.

3.4.8. ALTEZZE MINIME IN RELAZIONE ALL'ALTITUDINE

Nei Comuni situati tra i 600 e 1000 m. sul livello del mare, può essere ammessa, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia, una riduzione dell'altezza media fino a m. 2,55 per gli spazi di abitazione e m. 2,20 per gli spazi accessori e di servizio,

ulteriormente riducibili a m. 2,00 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere, compreso i ripostigli.

In caso di soffitto non orizzontale, il punto più basso non deve essere inferiore a m. 2,00 per gli spazi di abitazione e m. 1,75 per gli spazi accessori e di servizio.

Nei Comuni montani per le costruzioni al di sopra dei 1000 metri sul livello del mare, può essere ammessa una riduzione dell'altezza media fino a m. 2,40 per gli spazi di abitazione e m. 2,10 per gli spazi accessori e di servizio, ulteriormente riducibili a m. 2,00 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere, compresi i ripostigli.

In caso di soffitto non orizzontale, il punto più basso non deve essere inferiore a m. 1, 90 per gli spazi di abitazione e m. 1,70 per gli spazi accessori e di servizio.

In ogni caso, per gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi si devono rispettare le indicazioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.4.5.

B) ILLUMINAZIONE

3.4.9. SOLEGGIAMENTO

Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento gli alloggi ad un solo affaccio non devono essere orientati verso Nord.

È pertanto vietata la realizzazione di alloggi con tale affaccio in cui l'angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 30°.

3.4.10. AEROILLUMINAZIONE NATURALE

Tutti gli spazi degli alloggi di cui all'art. 3.4.3. lettera a) e b) devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l'illuminazione e l'aerazione naturale.

Possono usufruire di aeroilluminazione solo artificiale:

a) i locali destinati a servizi igienici nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.4.22., gli spogliatoi ed i ripostigli;

b) i locali non destinati alla permanenza di persone;

c) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale.

d) attività produttive con particolari esigenze tecnologiche;

e) uffici e attività commerciali: per quanto riguarda i locali destinati ad ufficio, attività commerciali, culturali e ricreative può essere consentita, per comprovate esigenze tecniche (es.: vincoli urbanistici) ed a discrezione del Responsabile del Servizio n. 1, l'aeroilluminazione artificiale parziale, ausiliaria a quella naturale.
L'aeroilluminazione naturale non può essere comunque inferiore a 1/20 della superficie del pavimento.

f) Locali per attività culturali, ricreative, nonché i pubblici esercizi (vedasi art. 3.11.5.);

In tal caso gli spazi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), devono rispettare i requisiti di condizionamento di cui agli artt. 3.4.47. e 3.4.48.

3.4.11. REQUISITI MINIMI DI ILLUMINAZIONE NATURALE DIRETTA

La superficie finestrata, dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,018, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di m. 0,90 dal pavimento.

Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile.

Tale superficie, in relazione a particolari condizioni climatiche, può essere ridotta a non meno di 1/10.

Tale norma vale solo per i locali la cui profondità non superi di 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento e quando non esistano ostacoli, come precisato nei successivi artt. 3.4.13. e 3.4.15.

3.4.12. SUPERFICIE ILLUMINANTE UTILE

Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata in tabella sul progetto, si intende la superficie totale dell'apertura finestrata detratta la eventuale quota inferiore fino ad un'altezza di cm. 60 e la quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, velette (balconi, coperture, ecc.) superiore a cm. 120 calcolata per un'altezza p = L/2 (ove p = proiezione della sporgenza sulla parete e L = lunghezza della sporgenza dall'estremo alla parete, in perpendicolare) così come dallo schema esplicativo.

La porzione di parete finestrata che si verrà a trovare nella porzione "p" sarà considerata utile per 1/3 agli effetti illuminanti (vedi fig. seguente).

Legenda:

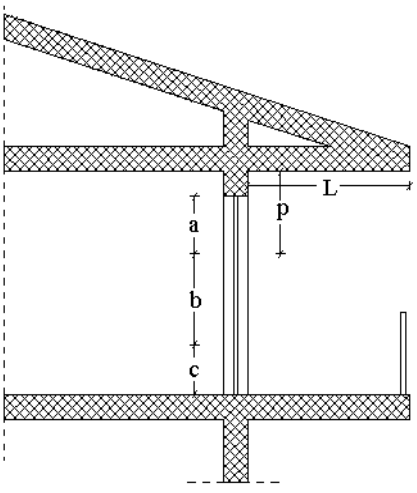
I. L = lunghezza dell'aggetto superiore;

II. p = proiezione dell'aggetto = L/2. Si calcola solo per L > di cm. 120;

III. a = superficie utile per 1/3 agli effetti dell'aeroilluminazione;

IV. b = superficie utile agli effetti dell'aeroilluminazione;

V. c = superficie anche se finestrata comunque non utile ai fini dell'aeroilluminazione (c = cm. 60).



La superficie finestrata utile è uguale a:

b + 1/3 di a.

Schema esplicativo superficie illuminante utile

3.4.13. PRESENZA DI OSTACOLI ALL'AEROILLUMINAZIONE

Di regola la distanza fra le pareti finestrate di edifici deve essere maggiore dell'altezza, (misurata dal piano marciapiede perimetrale al colmo dei tetto) dell'edificio più alto.

Per le situazioni ove ciò non si verifichi e qualora la retta congiungente il baricentro della finestra e il punto più alto di un ostacolo esterno formi con la sua proiezione sul piano orizzontale un angolo superiore a 30°, la superficie finestrata degli spazi di abitazione primaria deve essere proporzionalmente aumentata al fine di permettere l'ottenimento delle condizioni di illuminazione richieste.

3.4.14. OBBLIGO DEL PROGETTISTA

È richiesta in sede di progettazione di organismi abitativi la definizione della porzione di pavimento illuminata naturalmente senza che sia specificato l'assetto definitivo del locali.

La superficie dell'alloggio che non risultasse regolarmente illuminata non può essere computata ai fini della definizione della superficie minima abitabile, come prevista all'art. 3.4.4.

3.4.15. CALCOLO DELLA SUPERFICIE ILLUMINANTE PER 1 LOCALI DI PROFONDITÀ MAGGIORE DI 2,5 VOLTE L'ALTEZZA DELLE FINESTRE

Per gli spazi di cui all'art. 3.4.11, ultimo comma, potrà essere ammessa una profondità maggiore a condizione che sia incrementata proporzionalmente la superficie utile finestrata fino a raggiungere il 25% di quella del pavimento per una profondità massima di 3,5 volte l'altezza dei voltino dal pavimento

3.4.16. REQUISITI DELLE FINESTRE

Le superfici finestrate o comunque trasparenti delle pareti perimetrali o delle coperture devono poter consentire idonee condizioni di riservatezza per gli occupanti.

Al fine dei perseguimento dei requisiti di temperatura, condizionamento e isolamento acustico, i serramenti devono essere dotati di doppia vetratura o di altri accorgimenti, che consentano il raggiungimento di uguali risultati.

Resta inteso che tutte le superfici finestrate devono essere comunque accessibili, alle pulizie, anche per la parte esterna.

3.4.17. ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE

Ogni spazio di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

3.4.18. ILLUMINAZIONE NOTTURNA ESTERNA

Gli accessi, le rampe esterne, ali spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.

C) VENTILAZIONE E AERAZIONE

3.4.19. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Così come previsto all'art. 3.1.8., il proprietario, all'atto della domanda di licenza d'uso e comunque all'atto della richiesta dei nullaosta per l'esercizio dell'attività, presenta la certificazione rilasciata dagli esecutori attestanti il rispetto di tutte le norme di buona tecnica, legislative e regolamentari in materia di ventilazione e aerazione dei locali.

3.4.20. NORMATIVA INTEGRATIVA

Oltre le norme generali UNI-CIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 e DD.MM. del 7 giugno 1973 e 20 dicembre 1985 come modificati ed integrati in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto delle successive norme del presente capitolo che sottolineano ed integrano gli aspetti più rilevanti, sotto il profilo igienico-sanitario, della normativa vigente e che comunque dovranno essere osservate in caso di nuove costruzioni e dell'uso di combustibili non gassosi.

3.4.21. SUPERFICIE APRIBILE E RICAMBI MINIMI D'ARIA

Gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione non possono costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi.

Si ritiene che tali condizioni siano in ogni caso assicurate quando sia previsto per ogni alloggio il doppio riscontro d'aria e siano assicurate le superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/10 del pavimento.

3.4.22. STANZE DA BAGNO E W.C.: SUPERFICIE APRIBILE MINIMA PER IL RICAMBIO D'ARIA, VENTILAZIONE FORZATA

La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno, della misura non inferiore a mq. 0,50 per il ricambio dell'aria.

Per i secondi servizi, nel caso siano senza finestra, l'aspirazione deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

3.4.23. CORRIDOI, DISIMPEGNI, ECC.: SUPERFICIE MINIMA APRIBILE PER IL RICAMBIO D'ARIA, VENTILAZIONE FORZATA

Nei corridoi e nei disimpegni, che abbiano lunghezza superiore a m. 10,00 o superficie non inferiore a mq. 20,00, non aperti su spazi di abitazione primaria, indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte), deve essere assicurata una adeguata ventilazione forzata che assicuri il ricambio e la presenza dell'aria almeno per il periodo di uso.

Negli altri casi gli spazi di servizio ove sia prevista permanenza anche saltuaria di persone dovranno essere serviti da idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato.

3.4.24. DEFINIZIONE DI CANNE DI VENTILAZIONE

Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti.

Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.

Nel caso di ventilazione od aspirazione forzate a servizio di due o più appartamenti il dispositivo meccanico deve essere terminale ed i singoli appartamenti collegati con il sistema di canne multiple come previsto dall'art. 3.4.36. del presente regolamento.

3.4.25. INSTALLAZIONE DI APPARECCHI A COMBUSTIONE NEGLI ALLOGGI: VENTILAZIONE DEI LOCALI

Nei locali degli alloggi ove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione.

L'afflusso di aria dovrà avvenire mediante aperture sull'esterno con sezione libera totale di almeno cmq. 6 per ogni 1.000 Kcal/h con un minimo di cmq. 100.

3.4.26. DIVIETI DI INSTALLAZIONE APPARECCHI A GAS

Nelle stanze da bagno e in ogni altro locale ove non vi sia aerazione naturale continua è proibita l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera.

3.4.27. INSTALLAZIONE APPARECCHI A GAS: REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO.

Fermo restando il rispetto delle norme di cui al D.M. 24 novembre 1984; (G.U. - s.o. n. 12 del 15 gennaio 1985), la corretta progettazione e realizzazione dell'impianto nonché l'installazione di accessori e apparecchi utilizzatori secondo le regole della buona tecnica definite dalle norme UNI-CIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 e D.M. 7 giugno 1973 deve essere attestata con una dichiarazione rilasciata dal personale qualificato che esegue i lavori di messa in opera e provvede al collaudo successivo.

La manutenzione degli impianti di cui al precedente comma deve essere eseguita da personale specializzato.

3.4.28. INSTALLAZIONE APPARECCHI A GAS: COLLEGAMENTI MOBILI

I collegamenti tra apparecchi mobili e gli impianti fissi devono essere realizzati con tubi flessibili mobili che abbiano marcato sulla superficie esterna, in maniera chiara e indelebile,

ad intervallo non maggiore di cm. 40 il nome o la sigla della ditta fabbricante ed il riferimento alla tabella UNI-CIG.

La legatura di sicurezza tra i tubi flessibili e il portagomma deve essere realizzata con fascette che:

a. richiedano l'uso di un attrezzo (sia pure un cacciavite) per operare sia la messa in opera sia l'allentamento.
   È pertanto vietato l'impiego di viti e alette che consentono l'applicazione e l'allentamento manuale;
b. abbiano larghezza sufficiente e una conformazione adatta per non tagliare il tubo, correttamente applicato sul raccordo portagomma anche se stretto a fondo sullo stesso.

3.4.29. APPARECCHI A GAS: TARGHE E ISTRUZIONI

Ciascun apparecchio deve portare in posizione visibile, anche dopo l'installazione, una targa non asportabile in cui siano indicati in caratteri indelebili e in lingua italiana:

a) nome dei costruttore e/o marca depositata;
b) dati sull'avvenuto collaudo;
c) la designazione commerciale con la quale l'apparecchio è presentato al collaudo dal costruttore;
d) il tipo di combustibile utilizzato e nel caso di alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio;
e) la portata termica nominale e la potenza dell'apparecchio in Kcal/h.

L'apparecchio deve essere corredato da un libretto di istruzioni in lingua italiana, per il suo uso e manutenzione; in particolare devono essere dettagliate le manovre di accensione e quelle relative alla pulizia e alla manutenzione.

3.4.30. DEFINIZIONE DI CANNA FUMARIA

Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da focolari.

3.4.31. DEFINIZIONE DI CANNA DI ESALAZIONE

Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e fumane,

Le canne di esalazione sono per requisiti costruttivi, per il calcolo delle sezioni, nella tipologia costruttiva e nella messa in opera assimilabili alle canne fumarie.

3.4.32. ALLONTANAMENTO DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Tutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaiolo.

3.4.33. ALLONTANAMENTO DI ODORI, VAPORI O FUMI PRODOTTI DALLA COTTURA

Gli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati ed allontanati per mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione.

Sono vietati altri accorgimenti tecnici (autofiltranti, ecc.) che non prevedono l'allontanamento all'esterno di tali prodotti.

3.4.34. COLLEGAMENTI A CANNE FUMARLE O A CANNE DI ESALAZIONE DI APPARECCHI A COMBUSTIONE O DI CAPPE

I collegamenti alle canne fumarie degli apparecchi a combustione o delle cappe devono rispondere ai seguenti requisiti:

a. avere per tutta la lunghezza una sezione non minore di quella dell'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio;
b. avere sopra l'attacco dei tubo di scarico dell'apparecchio o della cappa un tratto verticale di lunghezza non minore di 3 volte il diametro della bocca d'ingresso;
c. avere per tutto il percorso un andamento ascensionale con pendenza minima del 2%;
d. non avere cambiamenti di direzione con angoli inadeguati, cioè minori di 120°;
e. essere facilmente montabili;
f. essere a tenuta e in materiale adatto a resistere ai prodotti della combustione ed alle loro eventuali condensazioni.

3.4.35. ASPIRATORI MECCANICI (VENTOLE): MODALITÀ DI INSTALLAZIONE E DIVIETI

È vietato l'utilizzo di aspiratori meccanici quando nel locale siano installati più apparecchi a combustione o vi siano aperture di condotti secondari di canne collettive non sigillate.

È vietata l'installazione di aspiratori meccanici nei condotti secondari delle canne collettive.

L'eventuale utilizzo di aspiratori meccanici verso l'esterno (ventola) può essere consentito solo quando vi sia la comprovata impossibilità di installare una idonea cappa collegata ad una canna di esalazione.

3.4.36. LIMITAZIONE DEL TIRAGGIO

È proibito collocare valvole o sistemi di regolazione nel tiraggio degli apparecchi a combustione situati nei locali soggiorno o da letto a meno della messa in opera di dispositivo automatici di autoregolazione approvati da istituti pubblici c/o di altri enti o professionisti di riconosciuta competenza.

Saranno ritenute accettabili altre soluzioni tecniche che soddisfino, in modo analogo alle soluzioni precedentemente indicate, il requisito di limitare all'origine gli inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla diffusione di vapori, esalazioni, odori.

3.4.37. CANNE FUMARLE E DI ESALAZIONE: DIMENSIONAMENTO

Il dimensionamento (diametro o sezioni interne) delle canne fumarie o di esalazione è calcolato tenendo conto della loro altezza e delle portate termiche complessive massime collegate.

Nel caso di apparecchi alimentati a gas, la sezione o diametro interno è indicata nella tabella seguente:

DIMENSIONI CANNE FUMARIE					
Altezza in metri delle canne fumarie (collegamenti esclusi)			Canne cilindriche		Canne rettangolari o quadrate
h.<10	10<=h.<=20	h.<20	Diametro interno cm.	Sezione interna cmq.	Sezione interna cmq.
Portate termiche Kcal/h					
fino a 25.000	fino a 25.000	fino a 25.000	10,0	79	87
fino a 30.000	fino a 30.000	fino a 40.000	11,0	95	105
fino a 40.000	fino a 40.000	fino a 60.000	12,5	123	125
fino a 50.000	fino a 60.000	fino a 80.000	14,0	154	169
fino a 60.000	fino a 80.000	fino a 105.000	15,0	189	208
fino a 70.000	fino a 105.000	fino a 125.000	17,0	226	249
fino a 80.000	fino a 125.000	fino a 155.000	18,0	255	280
fino a 100.000	fino a 155.000	fino a 180.000	20,0	314	345
fino a 120.000	fino a 180.000	fino a 213.000	22,0	380	418
fino a 140.000	fino a 200.000	fino a 200.000	24,0	452	497
fino a 160.000	fino a 240.000	fino a 300.000	26,0	531	584
Per portate termiche maggiori si deve adottare una sezione circolare di: ✓ cmq. 3,5 ogni 1.000 Kcal/h per altezze h. minori di m. 10,00; ✓ cmq. 2,5 ogni 1.000 Kcal/h per altezze h. minori di m. 10,00 e 20,00; ✓ cmq. 2,0 ogni 1.000 Kcal/h per altezze h. minori di m. 20,00.					

3.4.38. CARATTERISTICHE DELLE CANNE

Le canne devono essere di materiale impermeabile resistenti alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica di buona conducibilità termica e coibentata all'esterno.

Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in modo da renderne facile la periodica pulizia; le canne fumarie, a questo scopo devono avere sia alla base sia alla sommità delle bocchette di ispezione.

3.4.39. MESSA IN OPERA DELLE CANNE FUMARIE

Le canne fumarie devono essere collocate entro altri condotti di materiale analogo o anche di cemento con intercapedine in comunicazione con l'aria esterna solo nella parte superiore per evitare il raffreddamento della canna stessa.

3.4.40. CANNE FUMARIE SINGOLE: CARATTERISTICHE

Le canne fumarie singole devono ricevere lo scarico da un solo apparecchio di utilizzazione.

La tubazione di collegamento non deve sporgere all'interno della canna fumaria onde evitare l'ostruzione anche parziale della stessa, ma arrestarsi prima della faccia interna di questa.

L'immissione deve avvenire ad una altezza di almeno cm. 50 dalla base della canna.

3.4.41. CANNE FUMARIE COLLETTIVE: CARATTERISTICHE

Le canne fumarie collettive, a meno che non siano servite da impianto di aspirazione meccanica a funzionamento continuo alla sommità, possono ricevere solo scarichi simili:

a. o solo prodotti combusti provenienti da impianti per riscaldamento alimentati con lo stesso combustibile;
b. o solo prodotti combusti provenienti da impianti per scalda acqua alimentati con lo stesso combustibile;
c. o solo vapori o fumi prodotti durante le operazioni di cottura.

Le canne fumarie collettive sono costituite da un condotto principale nel quale ammettono condotti secondari di altezza uguale ad un piano con angolo di immissione non minore di 145°.

Nel caso di utenze all'ultimo piano queste vengono convogliate direttamente nell'orifizio del camino.

Ogni condotto secondario deve ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione.

Le canne fumarie collettive possono servire al massimo nove piani.

Se lo stabile ha più di nove piani, la canna fumaria collettiva che serve i primi otto piani, deve proseguire fino al relativo comignolo senza ricevere altri scarichi di apparecchi situati ai piani superiori; questi devono essere serviti da una seconda canna collettiva che partirà dal nono piano e che dovrà immettere in un secondo comignolo.

3.4.42. COMIGNOLI: TIPI

I comignoli devono essere dei tipo aspiratore statico ed aperti sui 4 lati.

3.4.43. COMIGNOLI: ALTEZZE ED UBICAZIONI

Le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di cm. 40 rispetto alla falda nel caso di tetti chiusi; negli altri casi e comunque quando vi siano altri ostacoli o altre strutture distanti meno di m. 8,00, le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di cm. 40 dei colmo del tetto.

In ogni caso restano fatte salve le disposizioni di cui al punto 6.15. dell'art. 6 del D.P.R. 1391 del 22 dicembre 1970 per gli impianti termici.

D) TEMPERATURA E UMIDITÀ

3.4.44. SPESSORE DEI MURI ESTERNI

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 373/76, i muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato, in relazione ai materiali di costruzione impiegati, per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti meteorici.

Tale condizione si ritiene osservata quando il coefficiente di trasmissione termica globale è uguale o inferiore a 1 Kcal/h/mq./°C; condizioni idoneamente certificate.

Nel caso di pareti perimetrali realizzate in materiale vetroso (tipo continuo in vetro), o in metallo, o in altro materiale assimilabile, il coefficiente di trasmissione termica globale non deve essere superiore a 2 Kcal/h/mq./°C.

Nella situazione sopra descritta restano escluse da tale calcolo di coefficiente le superfici finestrate di proporzioni regolamentari riferite ad un ottavo della superficie del pavimento.

3.4.45. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Gli spazi adibiti ad abitazione e quelli accessori devono essere serviti da idonei impianti di riscaldamento del tipo centralizzato con corpi scaldanti omogeneamente distribuiti in relazione all'uso dei singoli locali.

L'impianto di riscaldamento comunque deve garantire la possibilità di ottenere anche nei mesi invernali e più freddi una temperatura dell'area interna pari a 18 °C (per un minimo esterno di –7 °C).

Nei servizi si devo poter raggiungere la temperatura minima di 20 °C.

Si deve poter ottenere la temperatura di cui sopra in modo omogeneo, nella stessa unità di tempo, nei vari locali, misurandola ad almeno m. 1,20 di distanza dalla fonte di calore.

3.4.46. UMIDITÀ - CONDENSA

L'uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte le pareti interne degli spazi abitativi è ammesso solo se il locale è munito di mezzi di ventilazione sussidiaria.

Requisito fondamentale delle pareti dei locali di abitazione è che sia realizzata una sufficiente permeabilità delle pareti stesse in modo che nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, non debbono presentare tracce di condensazione e/o di umidità.

Le superfici impermeabili delle pareti interne, nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, non debbono presentare tracce di condensazione dopo ½ ora dalla chiusura di eventuali fonti di umidità (quali cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell'ambiente, ecc.).

3.4.47. CONDIZIONAMENTO: CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti centralizzati di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona/ora nei locali di uso privato.
I valori di cui sopra possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purché l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria;

b) temperatura di 20 ± 1°C con U.R. di 40 – 60% nella stagione invernale; nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra 25 – 27 °C con U.R. di 40 – 60% e comunque con una differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non inferiore a 7°C;

c) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e se del caso disinfezione) atti ad assicurare che nell'aria immessa nei locali non siano presenti particelle di concentrazione superiore a 50 micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l'impianto di condizionamento;

d) La velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad un'altezza di m 2.

Sono fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria con particolare riferimento per gli ambienti pubblici, commerciali, luoghi di lavoro, ecc.

3.4.48. CONDIZIONAMENTO: PRESE DI ARIA ESTERNA

Le prese d'aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m. 3,00 dal suolo se si trovano all'interno di cortili e ad almeno m. 6,00 se su spazi pubblici.

La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

Nei locali pubblici e/o per uso collettivo, in cui il microclima è assicurato dal solo condizionamento, devono essere installati apparecchi registratori scriventi della temperatura ed umidità a funzionamento continuo, facilmente controllabile.

E) ISOLAMENTO ACUSTICO

3.4.49. DIFESA DAL RUMORE

I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi, devono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori da traffico o da altra fonte esterna, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

3.4.50. PARAMETRI DI RIFERIMENTO

I requisiti atti ad assicurare la difesa contro i rumori nell'edificio, dovranno essere verificati per quanto concerne:

a) isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti;

b) isolamento acustico normalizzato tra ambiente interno e ambiente esterno;

c) rumorosità provocata dai servizi ed impianti dell'immobile;

d) rumori da calpestio.

3.4.51. MISURAZIONI E VALUTAZIONI

Le misure atte a verificare i requisiti di cui al punto precedente devono essere effettuate in opera.

La valutazione dei risultati delle misure, ai fini del controllo della loro rispondenza ai limiti richiesti, dovrà avvenire secondo le prescrizioni riportate dalla raccomandazione internazionale ISO 140R e 717R ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La strumentazione e i metodi di misura dovranno essere conformi alla normativa internazionale I.E.C. (International Electrotechnical Committee) come specificato dal Titolo II.

3.4.52. INDICI DI VALUTAZIONE DI ISOLAMENTO ACUSTICO

Per i parametri individuati e misurati come precedentemente descritto, gli indici di valutazione di isolamento acustico, che devono essere assicurati e dichiarati dal costruttore e dalla direzione lavori prima dell'autorizzazione all'uso della costruzione, a secondo della zona come definita dall'art. 2.7.6. del Titolo II, sono quelli riportati nella seguente tabella:

I: INDICE DI VALUTAZIONE ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE STRUTTURE IN dB				
Zone	Pareti interne di confine con altri alloggi o con vani servizi	Pareti esterne		Solette
		con serramento	senza serramento	
Industriale 1	40	35	45	42
Mista 2	40	35	42	42
Residenziale 3	40	32	40	42
Part. Tutela	40	30	35	42

3.4.52. BIS NORME SPECIALI PER L'EDIFICAZIONE NELLE FASCE DI RISPETTO AEROPORTUALE

L'insonorizzazione alla quale è condizionata l'ammissibilità degli interventi edilizi nelle singole zone di P.R.G. e per le singole destinazioni d'uso, specificate negli articoli precedenti, deve assicurare alle coperture e alle pareti perimetrali esterne degli edifici, in opera, a porte chiuse, un isolamento acustico non inferiore a quello indicato nella tabella allegata.

TABELLA DEGLI INDICI MINIMI DI ISOLAMENTO ACUSTICO NORMALIZZATO dB

DESTINAZIONE D'USO (VEDASI ART. 5)	**NUOVE COSTRUZIONI, SOPRALZI, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, AMPLIAMENTI.**		**MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO CONSERVATIVO**	
	ZONA DI RISPETTO AEROPORTUALE			
	A	B	C	D
a) Residenziale b) Residenziale di servizio m) Ricettiva alberghiera	45	35	40	30
c) Produttivo	30	25	25	***
d) Artigianale di servizio e) Commerciale f) Commerciale per la distribuzione grande e media	35	25	30	25
h) Per esposizione	35	25	30	***
k) Direzionale l) Direzionale di media e grande dimensione p) Per attività di ricerca	40	30	35	25
o) Per attività assistenziali e sanitarie private	60	50	60	50
n) Per insediamenti privati di interesse collettivo q) Per urbanizzazione secondaria r) Per impianti pubblici o di interesse pubblico	45	35	45	35
(***) Limitatamente agli edifici dov'è prevista la permanenza di persone				

3.4.53. PROVVEDIMENTI PARTICOLARI PER CONTIGUITÀ DELL'ALLOGGIO CON AMBIENTI RUMOROSI

Nel caso di spazi abitativi confinanti con spazi destinati a pubblico esercizio, attività artigiane commerciali, industriali, ricreative, o che si trovano in zone con grosse concentrazioni di traffico, o che si trovano in zone con grosse concentrazioni di traffico, o che si trovano in aree delimitate dalle curve X e Y di passaggio degli aerei in fase di atterraggio, fermo restando il rispetto delle norme di cui al punto 2.7.8. del Titolo II, devono essere previsti e realizzati a cura del costruttore o del titolare dell'attività, indici di fonoisolamento maggiori di 10 dB rispetto ai valori della tabella di cui all'articolo precedente.

Se del caso, può essere imposto il confinamento delle sorgenti di rumore in altre parti dell'edificio ovvero le stesse essere dichiarate incompatibili con la destinazione e quindi disattivate.

3.4.54. RUMOROSITÀ DEGLI IMPIANTI

Il livello sonoro del rumore provocato in un alloggio da impianti tecnologici (ascensore, impianto termico, impianti di condizionamento, ecc.) installati in altri alloggi o in spazi

comuni, anche esterni all'edificio, non deve superare i 25 dB (A) continui con punte di 30 dB (A).
Gli impianti di distribuzione dell'acqua e gli apparecchi idrosanitari devono essere realizzati, mantenuti e condotti in modo da evitare rumori molesti e si dovranno adottare tutti i possibili accorgimenti tecnici e comportamentali per eliminare ogni possibile causa di disturbo.

Gli apparecchi elettrodomestici (cappe, frigoriferi, cucine, lavastoviglie, lavatrici, ecc.) potranno essere usati nel periodo notturno, solo a condizione che non alterino la rumorosità nei locali degli alloggi contigui.

3.4.55. RUMORE DA CALPESTIO

Senza l'effetto di altre fonti di rumore, nell'alloggio non deve rilevarsi un livello sonoro maggiore di 70 dB quando al piano superiore venga messa in funzione la macchina normalizzata generatrice di calpestio.

F) RIFIUTI DOMESTICI

3.4.56. OBBLIGO AL CONFERIMENTO

È vietato conservare nell'interno degli spazi sia di abitazione che di servizio che accessori, anche se in adatto contenitore, i rifiuti solidi putrescibili e comunque interni, per un termine superiore alle ore 24.

Le immondizie domestiche ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati, comunque raccolti all'interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, dei locali e degli annessi recintati, devono essere, a cura degli abitanti, raccolti in appositi contenitori (sacchetti) a ciò destinati senza alcuna dispersione e conferiti tempestivamente ai luoghi di raccolta all'uopo predisposti, secondo la normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale può stabilire su conforme parere del Responsabile del Servizio n. 1, norme per la suddivisione dei rifiuti secondo le loro caratteristiche e in relazione allo smaltimento (vetro – carta – putrescibili – ecc.).

3.4.57. DEPOSITI E RACCOGLITORI

Ove non siano adottati altri sistemi di raccolta con cassonetti pubblici, i fabbricati devono disporre di un deposito atto a contenere i recipienti (sacchetti) delle immondizie.

Tali depositi potranno essere costituiti da appositi locali immondezzaio o da cassoni raccoglitori.

Dovranno essere dimensionati per poter contenere almeno i rifiuti di 3 giorni, calcolati in base al numero massimo di utenti previsti nell'edificio per lt. 1,50 per abitante die come indice minimo.

Detti depositi devono essere sempre agevolmente accessibili dall'esterno, raggiungibili sia da scale e ascensori, sia dalla strada dai mezzi di raccolta del servizio pubblico.

3.4.58. CARATTERISTICHE DEL LOCALE IMMONDEZZAIO

In ogni caso, fermo restando che tali depositi devono raccogliere rifiuti domestici già chiusi negli appositi sacchetti, essi dovranno assicurare le caratteristiche seguenti:

1) avere una superficie adeguata;
2) altezza minima interna di m. 2,00 e una porta metallica a tenuta, facilmente lavabile e disinfettabile, a chiusura automatica e di dimensioni m. 0,90 x 1,80;
3) avere pavimento e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, facilmente lavabile e impermeabile;
4) essere ubicati ad una distanza minima dai locali di abitazione di m. 10,00 muniti di dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell'aria viziata; potranno essere ammessi nel corpo del fabbricato qualora abbiano apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto;
5) devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio, e di scarichi regolamentari e sifonati dell'acqua di lavaggio;
6) devono essere assicurate idonee misure di prevenzione e di difesa antimurine e antinsetti;
7) in detti depositi possono essere previsti separati contenitori per la raccolta ed il recupero di materiali riciclabili (carta, vetro, metalli, ecc.), per il deposito dei rifiuti pericolosi o tossici e nocivi (batterie, ecc.);

3.4.59. CARATTERISTICHE CASSONI RACCOGLITORI

I cassoni raccoglitori devono avere le seguenti caratteristiche:

a. essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati;
b. avere dimensioni idonee, essere facilmente accessibili ed usabili da tutti gli utenti con particolare riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impedite;
c. avere dispositivi di apertura e di aerazione tali da assicurare una efficace difesa antimurine e antinsetti ed un'agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio e periodiche disinfezioni;
d. essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile, servita di lancia per il lavaggio, e distanti il massimo possibile dai locali abitati.
e. Tali aree potranno anche essere su pubblica via purché appositamente predisposta e attrezzata;
f. ricevere solo rifiuti domestici chiusi negli appositi sacchetti contenitori;
g. essere predisposti per il caricamento automatico; se mobili essere dotati di idonei impianto frenante manovrabile dai soli addetti, muniti di segnalazione catarifrangente se ubicati in spazi accessibili al pubblico.

3.4.60. CANNE DI CADUTA

Le canne di caduta sono di regola vietate.

Possono essere ammesse, in nuovi fabbricati, su motivata preventiva richiesta dell'interessato e ove già esistono solo nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) essere esterne ai singoli appartamenti (balconi, scale, ballatoi, ecc.);

b) assicurare il convogliamento dei rifiuti nei contenitori con accorgimenti idonei ad impedire la dispersione nel locale deposito;

c) essere in numero di almeno una per ogni 500 mq. di superficie servita; tuttavia se la canna ha un dispositivo terminale con possibilità di alimentare die contenitori, una canna potrà servire 1.000 mq. di superficie.

3.4.61. RIFIUTI DI FACILE DEPERIBILITÀ

I titolari di stabilimenti di produzione o lavorazione di sostanze alimentari nelle sedi proprie ed i titolari di laboratori di preparazione di sostanze alimentari, i dirigenti di collettività o di mense collettive, i gestori di pubblici esercizi nei quali si consumino o si vendano generi alimentari che diano rifiuti suscettibili di rapida putrescibilità (ristoranti, trattorie e simili) devono provvedere alla conservazione temporanea dei rifiuti solidi prodotti in cassoni contenitori stabiliti dall'Autorità comunale, e distinti da quelli assegnati al fabbricato nel quale hanno sede.

Il servizio pubblico deve provvedere all'allontanamento di questi rifiuti con adeguata frequenza.

È ammesso nel rispetto delle norme precedenti l'uso di tali rifiuti quale mangime per animali fatte salve le competenze veterinarie.

A richiesta dell'interessato, previo parere del Responsabile del Servizio n. 1, in relazione alle modalità di trattamento finale depurativo degli scarichi fognari, i rifiuti di cui al presente articolo previa triturazione potranno essere ammessi in fognatura comunale nel rispetto delle norme di cui alla Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.

3.4.62. DEROGA

Il Sindaco, sentito il Responsabile dei Servizio n. 1, si riserva, in presenza di situazione tecniche o dispositivo diversi da quelli indicati, di giudicare la loro conformità ai requisiti esposti negli articoli precedenti, ed ha la facoltà di chiedere a chi propone tali soluzioni la documentazione tecnica ed i chiarimenti necessari per esprimere un eventuale parere favorevole.

3.4.63. RIFIUTI NON DOMESTICI

Per i rifiuti provenienti da edifici per attività produttive e depositi si richiama il D.P.R. 915/82 e per quanto applicabile la L.R. 94/80 e successive modifiche ed integrazioni nonché quanto previsto nel Titolo II del presente Regolamento.

G) SCARICHI

3.4.64. TIPI DI SCARICO

Gli scarichi idrici di rifiuto, derivanti da fabbricati si distinguono in relazione all'origine in:

a) acque meteoriche (bianche);

b) acque luride civili (nere);

c) acque di processo industriale.

3.4.65. RETI INTERNE

Tutti gli scarichi devono essere raccolti all'origine e tramite percorsi separati e distinti, in relazione alla loro origine devono essere conferiti al recapito finale ammissibile a norma della Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni regionali ed a quanto previsto dal Titolo II del presente Regolamento.

È ammessa l'unificazione delle diverse reti immediatamente a monte del recapito finale, fermo restando la possibilità di ispezione e prelievo campione delle singole reti.

3.4.66. ACQUE METEORICHE: PRINCIPI

Le acque meteoriche possono recapitare in pubblica fognatura rispettando le norme dell'apposito regolamento comunale.

É ammesso il loro recapito sul suolo, e negli strati superficiali del sottosuolo per subirrigazione purché il disperdimento avvenga ad adeguata distanza da tutti i muri degli edifici vicini anche in relazione alla natura geologica del terreno e al profilo altimetrico.

É ammesso pure il loro recapito in acque superficiali.

Nei casi di cui al comma secondo e terzo, quando trattasi di edifici destinati ad uso produttivo o misto o comunque quando abbiano una superficie impermeabile maggiore di 500 mq., si dovrà provvedere mediante appositi separatori a convogliare le acque di prima pioggia nella fognatura comunale, nel rispetto dei limiti previsti, onde consentire il recapito sul suolo e sottosuolo e nelle acque superficiali esclusivamente delle acque meteoriche di piena o di stramazzo.

Nel caso di insediamenti produttivi, qualora esistessero condizioni particolari di pericolo per l'inquinamento del suolo, sottosuolo o acque superficiali, su conforme parere del Responsabile del Servizio n. 1, le acque meteoriche andranno smaltite in fognatura.

3.4.67. ACQUE DI PROCESSO

Per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e comunque non adibiti esclusivamente all'uso di abitazione, si fa rimando alle specifiche norme di cui al Titolo II sia per le modalità costruttive che per i limiti di qualità degli stessi.

3.4.68. ACCESSIBILITÀ ALL'ISPEZIONE E AL CAMPIONAMENTO

Tutti gli scarichi e le relative reti devono essere dotate di idonee ispezioni e, prima della loro confluenza o recapito, avere un idoneo dispositivo a perfetta tenuta che ne consenta il campionamento.

Ove prima del recapito siano realizzati impianti di depurazione e trattamento degli scarichi, all'uscita di questi ed immediatamente a monte del recapito finale, deve essere posto un pozzetto di prelievo per analisi di apertura minima cm. 40 x 40; tale pozzetto deve essere a perfetta tenuta e permettere un accumulo anche estemporaneo di acque di scarico per una profondità di almeno cm. 50.

3.4.69. CARATTERISTICHE DELLE RETI E DEI POZZETTI

Le condutture delle reti di scarico e tutti i pozzetti nonché le eventuali vasche di trattamento devono essere costruiti in materiale sicuramente impermeabile, resistente, a perfetta tenuta.

I pezzi di assembramento e giunzione devono avere le stesse caratteristiche.

Le reti di scarico devono essere opportunamente isolate dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile; di regola devono essere internate, salvo che per le ispezioni, e salvo casi particolari ove, a motivata richiesta, il Responsabile del Servizio n. 1, può prescrivere o ammettere, percorsi controllabili a vista.

Le vasche, non possono di regola essere ubicate in ambienti confinati.

H) DOTAZIONE DEI SERVIZI

3.4.70. SERVIZI IGIENICI E STANZE DA BAGNO: DOTAZIONE MINIMA

La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio, è costituita da:

- un vaso, un lavabo, un bidet, una doccia o vasca da bagno.

La superficie minima da attribuire ai servizi igienici è di mq. 4,00 se disposti in unico vano.

Qualora la distribuzione degli apparecchi avvenga in più spazi diversi dovrà prevedersi un adeguato incremento della superficie al fine di garantire una facile fruibilità.

Gli ambienti di cui all'art. 3.4.22. devono essere dotati di adeguati servizi igienici di uso esclusivo con almeno un vaso ed un lavabo quest'ultimo ubicato nell'eventuale antibagno.

3.4.71. CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI DESTINATI AI SERVIZI IGIENICI

Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine ecc. devono avere oltre ai requisiti generali le seguenti caratteristiche particolari:

a. pavimenti e pareti perimetrali sino ad una altezza di cm. 180 di regola piastrellate, comunque costruiti di materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente;
b. essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
c. avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;

d. i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno (antilatrine, antidoccia, ecc.); per secondi servizi consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.

3.4.72. CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI DESTINATI A CUCINA

Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina per la preparazione degli alimenti che oltre ai requisiti generali deve avere le seguenti caratteristiche:

1) avere le superfici delle pareti perimetrali a vista piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile ed impermeabile per una altezza di m. 1,80;
2) una dotazione minima di impianti ed attrezzature costituita da lavello, frigorifero, attrezzatura idonea per la cottura ed il riscaldamento dei cibi, cappa sopra ogni punto cottura idonea ad assicurare la captazione e l'allontanamento dei vapori, gas ed odori che dovranno essere portati ad esalare oltre il tetto con apposita canalizzazione coronata da fumaiolo.

Lo spazio cottura, ove previsto, deve avere le caratteristiche di cui sopra, una superficie minima di mq. 3,00, nonché regolamentare aeroilluminazione propria e avere comunicazione con il locale soggiorno-pranzo.

3.4.73. ACQUA POTABILE

Ogni edificio deve essere servito da un impianto di distribuzione di acqua potabile realizzato in modo da garantire tutti i bisogni di tutti gli utenti.

Nella progettazione dell'impianto di distribuzione si dovrà tenere in massima considerazione ogni opportuno accorgimento al fine di ridurre le possibili cause di rumorosità molesta.

3.4.74. OBBLIGO DI ALLACCIO AL PUBBLICO ACQUEDOTTO E DEROGHE

Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto.

Ove ciò non sia possibile il Sindaco, su parere del Responsabile del Servizio n. 1, autorizza l'approvvigionamento con acque provenienti possibilmente da falde profonde o da sorgenti ben protette e risultanti potabili.

Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di potabilizzazione ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n. 1.

Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile private, esistenti ed attive, laddove esista la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto, il Sindaco, nel caso non siano state autorizzate, provvederà ad ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al pubblico servizio, con la conseguente cessazione del prelievo privato; nel caso siano autorizzate gli atti di cui sopra saranno preceduti dalla esplicita richiesta al competente Servizio del Genio Civile affinché non si proceda al rinnovo della autorizzazione o della concessione.

I pozzi per uso potabile, autorizzati per le zone non servite da pubblico acquedotto, devono essere ubicati a monte rispetto al flusso della falda e rispetto a stalle, letamaie, concimaie, depositi di immondizie e da qualunque altra causa di inquinamento e da questi risultare a conveniente distanza stabilita dal Responsabile del Servizio n. 1.

3.4.75. EROGAZIONE DELL'ACQUA - RETE DI DISTRIBUZIONE

L'erogazione dell'acqua mediante conduttura a rete deve avvenire in modo diretto senza l'utilizzo di serbatoi di carico aperti.

Sono ammessi serbatoi chiusi di alimentazione parziale serviti da motopompe (autoclavi) negli edifici nei quali la pressione di regime dell'acquedotto non è sufficiente ad erogare acqua a tutti i piani; in tal caso è vietata l'aspirazione diretta dalla rete pubblica.

La rete di distribuzione dell'acqua deve essere:

a. di idoneo materiale e posata in opera in modo che sia facile verificarne e ripararne i guasti;
b. separata e protetta rispetto ai condotti di fognatura e nelle vicinanze e negli incroci con questi essere posata superiormente ad essi.

I) REQUISITI DI FRUIBILITÀ A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE

3.4.76. RIMANDO ALLA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

Si applicano le normative previste dalla Legge 13 del 09.01.1989 ì, modificata ed integrata dalla Legge 62 del 27.02.1989 e del successivo decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14.06.1989 con il quale sono state emanate le prescrizioni tecniche della Legge 104/92.

Sono esclusi dal campo di applicazione della Legge 13/89 e successive modifiche ed integrazioni e del D.M. 236/89:

1) gli edifici pubblici, con particolare riguardo a quelli di carattere collettivo e sociale;
2) i servizi speciali di pubblica utilità (tramvie, metropolitane, autobus, treni) a carattere nazionale, per i quali continuano ad applicarsi le norme di cui al D.P.R. 27.04.1978 n. 384;
3) i trasporti a carattere regionale;
4) le variazioni di destinazione ad uso degli immobili, per i quali si applicano le norme di cui alla L.R. 20.02.1989 n. 6.

Per quanto riguarda le variazioni di destinazione ed uso nel seguito si daranno più precise indicazioni.

In proposito e con specifico riguardo agli aspetti procedurali inerenti all'applicazione delle norme succitate;

Visti gli artt. 10 e 11 del D.M. 236/89 si individua nel Comune e in particolare nell'Ufficio Tecnico Comunale, o in un suo Tecnico incaricato, l'organo deputato alle verifiche di conformità necessarie per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e

successivamente della licenza d'uso, nonché per l'eventuale concessione di deroghe alle norme del D.M. 236/89.
Ne deriva che le richieste di concessione o autorizzazione edilizia, nel rispetto dell'iter procedurale previsto dagli artt. 3.1.1. e seguenti del Titolo III del Regolamento Locale d'Igiene, dovranno essere inviate all'E.R., per il parere di competenza ai sensi dell'art. 220 del T.U.LL.SS. corredate oltre che dalla dichiarazione a firma del professionista abilitato, ai sensi dell'art. 1 comma IV della Legge 13/89, anche dell'obbligatorio parere di conformità dell'Ufficio Tecnico Comunale o del Tecnico incaricato dal Comune ai sensi dell'art. 221 del T.U.LL.SS.

Le richieste dovranno essere corredate, oltre che della dichiarazione della proprietà, resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 11, punto 11.2 del D.M. 236/89, anche dell'attestazione, si ritiene dell'Ufficio Tecnico Comunale, di accertata conformità alle norme delle opere edilizie realizzate ai sensi dell'art. 11, punto 11.1 dello stesso D.M. 236/89.

3.4.77. ESTENSIONE DELLA NORMATIVA

Al fine di rendere gli ambienti accessibili e fruibili da parte di persone fisicamente impedita si dovranno osservare le norme dell'articolo seguente per tutti gli edifici ed impianti di nuova costruzione sia pubblici che privati a qualsiasi uso destinati e con sole esenzioni per:

a. le costruzioni destinate alla residenza unifamiliare o a gruppi di non più di quattro alloggi;
b. le costruzioni e gli impianti destinati a usi misti o produttivi che abbiano ad assolvere a esigenze particolari e contrastanti strettamente connesse con la funzionalità;
c. gli interventi sull'esistente per i quali sia documentata l'impossibilità di adeguamento alle presenti norme.

3.4.78. REGOLAMENTAZIONE GENERALE

Negli spazi e nelle costruzioni, di cui al precedente articolo devono essere assicurati:

1. l'accesso a tutti i locali e servizi (e ai mezzi di sollevamento meccanico delle persone quando trattasi di costruzioni multipiani e tali mezzi non raggiungono il piano terra), attraverso rampe indipendenti o abbinate alle scale di larghezza non inferiore a m. 1,20 e di lunghezza non superiore a m. 9; di pendenza contenuta entro l'8% convenientemente protette, attrezzate e pavimentate con materiale antisdrucciolevole;
2. per gli edifici di almeno 3 piani (compreso piano terra) la disponibilità di ascensore, dotato di meccanismo di autolivellamento di dimensione interna minima di m. 0,90x1,30 con apertura posta sul lato più corto e porte a battenti o a scorrimento laterale, aventi larghezza non inferiore a m. 0,80;
3. la disponibilità di scale munite di corrimano su entrambi i lati, almeno su un lato non interrotto neppure in corrispondenza dei pianerottoli, di pianerottoli o piani di distribuzione anche per il solo ascensore, con profondità di almeno m. 1,30 di gradini con alzata non superiore a cm. 17 e pedata non inferiore a cm. 30;

4. la percorribilità dell'unità immobiliare mediante portoncino d'ingresso, porte interne e disimpegni con corridoi e varchi di passaggio non inferiori rispettivamente a m. 1,25 e m. 0,80;
5. la fruibilità dei bagni, cucine e cabine di cottura, attrezzabili in modo da consentire il movimento di rotazione di 360° di carrozzine e la sosta di queste ultime senza che sia impedita la praticabilità delle dotazioni essenziali.

CAPITOLO 5
CAVEDI, CORTILI, SUOLO PUBBLICO

3.5.1. CAVEDI E CORTILI: CRITERI GENERALI

Eventuali interventi di ristrutturazione che interessino cavedi e cortili, dovranno tenere in particolare conto i problemi della circolazione naturale dell'aria e della privatezza.

3.5.2. CAVEDI: DIMENSIONI

Soltanto in caso di adattamento di vecchi edifici è ammessa, esclusivamente per la diretta aeroilluminazione di latrine, gabinetti da bagno, corridoi da disimpegno, la costruzione o creazione di cortiletti interni, detti pozzi luce, o cavedio o chiostrine.

In rapporto alla loro altezza questi devono essere così dimensionati:

- ✓ altezza fino a m. 8,00: lato minimo 2,50, superficie minima mq. 6,00;
- ✓ altezza fino a m. 12,00: lato minimo 3,00, superficie minima mq. 9,00;
- ✓ altezza fino a m. 18,00: lato minimo 3,50, superficie minima mq. 12,00;
- ✓ altezza oltre m. 18,00: lato minimo 4,00, superficie minima mq. 16,00.

La superficie minima netta si intende quella libera da proiezioni orizzontali.

L'altezza dei cavedi, si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio.

3.5.3. CAVEDI: COMUNICAZIONE CON SPAZI LIBERI

I cavedi devono essere completamente aperti in alto e comunicare in basso direttamente con l'esterno del fabbricato o con altri spazi aperti regolamentari a mezzo corridoio o passaggi rettilinei a livello del pavimento, mantenuti sempre liberi, e di sezione di almeno 1/5 dell'area del cavedio e comunque di dimensioni non inferiori a m. 1,00 di larghezza e m. 2,40 di altezza.

3.5.4. CAVEDI: CARATTERISTICHE

I cavedi devono avere pareti in tinte chiare ed interamente libere e terminare in basso su pavimento impermeabile munito di scarico delle acque piovane, realizzato in modo da evitare ristagni di acqua.

È vietato, in detto scarico, versare acque o materiale di rifiuti delle case.

3.5.5. CORTILI: NORMA DI SALVAGUARDIA

È vietata qualsiasi opera edilizia per effetto della quale risultino peggiorate le condizioni igieniche dei cortili esistenti.

Fatte salve particolari norme più restrittive, previste dai regolamenti edilizi comunali, la superficie minima dei cortili non può essere inferiore alla quinta parte della superficie delle pareti che la delimitano.

3.5.6. ACCESSI AI CORTILI

I cortili devono avere, di norma, almeno un accesso verso uno spazio pubblico, transitabile agli automezzi; ove tali accessi per automezzi debbano superare dislivelli, occorrerà che abbiano superficie antisdrucciolevole, pendenza e raggi di curvatura tali da permettere un'agevole percorribilità ed inoltre avere almeno una piattaforma piana di lunghezza minima di m. 4,00 all'ingresso.

3.5.7. PAVIMENTAZIONE DEI CORTILI

Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque e pavimentato per una zona perimetrale larga almeno cm. 90, in modo da impedire l'infiltrazione lungo i muri.

La restante superficie deve essere sistemata in modo da non dare luogo alla formazione di ristagni di acque.

Ogni cortile deve essere provvisto di presa d'acqua.

3.5.8. CANCELLI

Ove si faccia ricorso a cancelli, porte, portoni, motorizzati dovranno essere adottati i criteri costruttivi ed i dispositivo di protezione contro gli infortuni di cui alla norma UNI del gennaio 1984 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

I cancelli, le porte ed i portoni motorizzati esistenti dovranno adeguarsi alla normativa di cui sopra entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e/o comunque entro il termine fissato dal Sindaco in specifici atti prescrittivi.

3.5.9. IGIENE DEI PASSAGGI E DEGLI SPAZI PRIVATI

Ai veicoli e ai passaggi privati, per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicate le disposizioni riguardanti i cortili.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente puliti e sgombri di ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare la aerazione naturale.

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidariamente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano diritto all'uso.

3.5.10. SUOLO PUBBLICO: NORME GENERALI

Tutte le strade, od altri suoli ad uso pubblico, devono essere provvisti di canalizzazione, per il facile e pronto scolo delle acque meteoriche.

È proibito gettare, spandere o accumulare immondizie o rottami di qualsiasi genere, acque sporche, materiali di scavo o demolizione o altro materiale che provoca offesa, imbrattamento o molestia, sulle strade, sulle piazze, sui cortili e su qualsiasi area di terreno scoperto nell'ambito pubblico o privato, come anche in fossi o canali.

3.5.11. CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Oltre all'osservanza delle disposizioni previste dalla Legge e dai regolamenti vigenti, la concessione del suolo pubblico per attività estemporanee varie, come fiere, mercati, parchi di divertimento, esposizioni, accampamenti di nomadi, raduni ecc. è data dal Sindaco subordinatamente all'adempimento di norme igieniche indicate dal Responsabile del Servizio n. 1 concernenti principalmente:

a) la disponibilità di acqua potabile e di servizi igienici e loro regolamentari scarichi;

b) la disponibilità di contenitori idonei per la raccolta dei rifiuti (residui alimentari, carta, involucri, ecc.);

c) le indicazioni e i mezzi per lo sgombro di infortunati, feriti o comunque colpiti da malore.

CAPITOLO 6
SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI, SOTTOTETTI, SCALE

3.6.1. SOPPALCHI, SUPERFICIE ED ALTEZZA

La superficie dei soppalchi sarà relazionata alla superficie dei locali ed all'altezza delle parti sia inferiori che superiori.

L'altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, non potrà essere inferiore a m. 2,10; in tal caso la superficie del soppalco non supererà 1/3 della superficie del locale.

Qualora l'altezza come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il locale soprastante, sia almeno di m. 2,30, la superficie del soppalco potrà raggiungere 1/2 della superficie del locale.

Saranno ammesse gradazioni intermedie, su parere favorevole del Responsabile del Servizio n. 1; in ogni caso la superficie dei soppalco, ivi comprese le superfici per l'accesso, non supererà mai gli indici di cui al comma precedente.

3.6.2. AEROILLUMINAZIONE DEI SOPPALCHI

Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita di balaustra non inferiore a m. 1,00 di altezza.

Il vano principale e i vani secondari cosi ricavati devono risultare regolamentari per quanto riguarda la superficie aeroilluminante; debbono inoltre essere assicurate tutte le caratteristiche ed i requisiti di cui al capitolo 4 dei presente Titolo ad eccezione dell'altezza.

Resta inteso, in ogni caso, che le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

3.6.3. SEMINTERRATI E SOTTERRANEI: DEFINIZIONI

Si intende per seminterrato quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del marciapiede dei fabbricato; per sotterraneo quel locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiede del fabbricato.

Sia i locali seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad abitazione.

3.6.4. CARATTERISTICHE D'USO DEI LOCALI SEMINTERRATI E SOTTERRANEI

I locali di cui all'articolo precedente possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali (fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni) quando abbiano i seguenti requisiti:

a) altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni;

b) dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che interiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici; detti requisiti sono da ritenersi soddisfatti quando i locali abbiano vespaio di m. 0,50 di altezza, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del terreno, resistenza termica pari o maggiore a 1 Kcal/ mq./h/°C sia per i pavimenti che per le pareti, indici di fonoisolamento di cui al Capitolo 4 del presente Titolo;

c) adeguate condizioni di aeroilluminazione diretta come previsto nel Capitolo 4 dei presente Titolo; alternativamente, qualora sia tecnicamente impossibile, condizionamento ambientale che assicuri i requisiti di cui agli articoli 3.4.47. e 3.4.48. ed illuminazione artificiale che assicuri i limiti previsti per le specifiche destinazioni d'uso;

d) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti;

e) idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto;

f) le condutture eventualmente presenti devono essere adeguatamente isolate e protette;

g) in relazione alle specifiche destinazioni ottenere le previste autorizzazioni in materia di sicurezza, prevenzione, igiene dei lavoro, ecc.

3.6.5. AUTORIZZAZIONE ALL'USO A SCOPO LAVORATIVO DEI LOCALI SEMINTERRATI E SOTTERRANEI

L'uso a scopo lavorativo degli ambienti di cui al precedenti articoli 3.6.3. e 3.6.4. deve essere, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 303/56 autorizzato dall'E.R. sentito il parere del Responsabile del Servizio n. 1 che viene rilasciato previa intesa fra organi tecnici competenti specificatamente in materia di igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

3.6.6. SOTTOTETTI: ISOLAMENTO E LICENZA D'USO

I locali di abitazione posti sotto i tetti o terrazze devono avere una camera d'aria di almeno cm. 30 interposta tra il soffitto e la copertura.

Può essere consentita la messa in opera nella copertura di strati di conveniente spessore di materiale avente speciali proprietà coibenti tali da assicurare condizioni, equivalenti a quelle stabilite nel precedente comma.

In quest'ultimo caso il coefficiente di cui sopra non deve superare le 0,5 Kcal/h/mq./°C.

I vani sottotetto o parti di esso che abbiano i requisiti di abitabilità previsti dal Capitolo 4 del presente Titolo possono essere autorizzati all'uso quali locali di abitazione principale, accessori e di servizio, in tal caso dovranno essere stati specificatamente previsti in progetto e autorizzati in fase di concessione.

3.6.7. SCALE DI USO COLLETTIVO A SERVIZIO DI PIÙ ALLOGGI: AEROILLUMINAZIONE

Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq. 1,00 per ogni piano.

Potrà essere consentita la illuminazione dall'alto a mezzo di lucernaio la cui apertura deve essere pari a mq. 0,40 per piano servito.

Gli eventuali infissi devono essere comodamente agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione.

I vetri che costituiscono pareti nel vano scala, devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione dei locali contigui.

Sono escluse dalla regolamentazione di cui al presente articolo e successivi le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.

3.6.8. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DELLE SCALE DI USO COLLETTIVO

Le pareti dei vani scala devono essere realizzate con materiali lavabili che consentano una facile pulizia e di almeno cm. 180.

Stesse caratteristiche devono avere il gradino - alzata pedata e pianerottoli - nonché il parapetto o la balaustra completi di corrimano.

3.6.9. SICUREZZA DELLE SCALE DI USO COMUNE

Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a m. 0,90.

È vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque la distanza fra i punti più vicini fra il primo gradino della rampa in discesa e la soglia dei vano porta non potrà essere inferiore a m. 0,50.

3.6.10. LARGHEZZA DELLE SCALE

La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, comunque non deve essere inferiore a m. 1,20 riducibili a m. 1,00 per le costruzioni fino a 2 piani e/o ove via sia servizio di ascensore.

Nei casi di scale che collegano locali di abitazioni, o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti dello stesso alloggio, ecc. può essere consentita una larghezza di rampa inferiore e comunque non minore di m. 0,80.

3.6.11. DIMENSIONI DELLE SCALE DI USO COMUNE

I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:

a. alzata minima cm. 16, massima cm. 18; l'altezza massima della alzata è consentita solo per casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione;

b. pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm. 63;

Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate con idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza inferiori a m. 1,20 salvo quanto disposto al successivo articolo.

3.6.12. SCALE A CHIOCCIOLA

Per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scala a chiocciola per il collegamento di due o più piani, tra diversi alloggi o comunque ad uso comune, questa dovrà avere una pedata di profondità minima di cm. 25 escluse eventuali sovrapposizioni, per la larghezza di almeno m. 1,00 per ogni gradino; l'alzata deve osservare gli indici di altezza indicati all'articolo precedente.

Le scale a chiocciola che collegano locali di uno stesso alloggio o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, ecc. devono avere un'apertura di diametro non inferiore a m. 1,20.

3.6.13. CHIUSURA DELLE SCALE DI USO COMUNE

Nelle nuove costruzioni la scala di accesso all'alloggio, se unica, deve essere coperta; dovrà inoltre essere chiusa su ogni lato fermo restando quanto previsto dall'art. 3.6.9., qualora sia l'unico collegamento per alloggi situati su più di due piani.

CAPITOLO 7
ESERCIZI DI OSPITALITÀ ED ABITAZIONE COLLETTIVA

3.7.0. NORME GENERALI

Gli esercizi di ospitalità e le abitazioni collettive, ad esclusione di quelle regolate da norme speciali, indicate e disciplinate dalla Legge 17 maggio 1983, n. 217 e dalla Legge Regionale 8 febbraio 1982, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per i campeggi e i villaggi turistici di cui al successivo Capitolo 15, fermo restando le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste per l'apertura e per l'esercizio, oltre ai requisiti previsti dalla precisata legislazione devono rispondere anche ai requisiti e alle norme riportate ai successivi articoli.

NORME PER PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE

1) Alberghi, pensioni, affittacamere, ostelli per la gioventù:
   a. deve essere garantita la presenza di stanze accessibili in un numero minimo di 2 ogni 40 , incrementato di 1 per frazioni maggiori di 20.
   b. Le stanze devono essere preferibilmente dotate di annesso servizio igienico, avente i requisiti di cui al punto 4.1.6.; in alternativa deve essere previsto servizio igienico con le stesse caratteristiche, sullo stesso piano, nelle vicinanze;
   c. In tutte le stanze deve comunque essere previsto un apparecchio per la segnalazione luminosa e sonora di allarme.
2) Case per ferie, case ed appartamenti per vacanze, strutture agroturistiche:
   d. deve essere garantita l'accessibilità degli spazi esterni e delle parti comuni e la visitabilità di almeno una unità immobiliare.
3) Villaggi turistici e campeggi:
   e. deve essere garantita l'accessibilità di almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporanee, con un minimo di due unità.

A) ALBERGHI – MOTEL - AFFITTACAMERE

3.71. SUPERFICIE E CUBATURA MINIMA DELLE CAMERE

Le superfici minime delle camere dovranno essere conformi a quelle previste dal D.P.R. 30 dicembre 1970 n. 1437, pertanto:

a. la superficie minima utile netta delle camere a un letto è fissata in mq. 8,00 e quella delle camere a due letti in mq. 14,00;
b. la cubatura minima dovrà comunque essere rispettivamente di mc. 24,00 e mc. 42,00;

Le dimensioni di cui sopra, vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.

L'altezza minima netta delle camere non dovrà essere inferiore a m. 2,70.

Fermo restando che le camere da letto non possono ospitare più di 4 letti, nel qual caso dovrà essere considerato appartamento, oltre il secondo letto e per ogni letto in più la cubatura minima va aumentata di mc. 18,00 con non meno di mq. 6,00 di superficie.

3.7.2. REQUISITI DI ABITABILITÀ

Per quanto concerne i requisiti di illuminazione, isolamento acustico, temperatura, condizionamento e tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rimando ai requisiti previsti per le civili abitazioni di cui al Capitolo 4 del presente Titolo.

Devono inoltre essere osservate le norme vigenti in materia di prevenzione incendi ed ogni altra norma in materia di sicurezza ivi comprese quelle relative agli obblighi di conformità per i materiali, gli impianti elettrici e gli impianti di servizio.

3.7.3. SERVIZI IGIENICI

Di regola ogni camera deve essere dotata di servizio igienico proprio completo di lavabo, WC, bidet, bagno o preferibilmente doccia, cestino rifiuti.

I servizi igienici comuni sono ammessi nei soli alberghi, classificati con una stella cosi come individuati nell'allegato A alla Legge Regionale 8 febbraio 1982 n. 11 "Disciplina della classificazione alberghiera" e successive modificazioni e per gli esercizi aventi le stesse caratteristiche.

In questo caso, fermo restando che comunque la camera dovrà essere provvista di lavabo, dovrà essere previsto un bagno completo per ogni 10 posti letto avente le caratteristiche e le superfici così come previste per la civile abitazione.

3.7.4. LOCALI COMUNI: RISTORANTI, BAR, ECC.

Tutti gli spazi comuni, dovranno osservare gli indici minimi dei requisiti degli alloggi per civile abitazione, in particolare per quanto concerne l'illuminazione, l'isolamento acustico, la temperatura e il condizionamento.

Gli eventuali locali di preparazione e consumazione pasti (alberghi provvisti di ristorante), bar, ecc. dovranno osservare tutte le indicazioni previste nel Titolo IV dei presente Regolamento.

B) *CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (ALBERGHI RESIDENZIALI)*

3.7.5. REQUISITI

Le case e appartamenti per vacanze e le residenze turistico alberghiere devono possedere tutti i requisiti di abitabilità previsti per le civili abitazioni e riportati al Capitolo 4 del presente Titolo.

C) *OSTELLI PER LA GIOVENTÙ, CASE PER FERIE, COLLEGI*

3.7.6. CARATTERISTICHE

Gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, i collegi devono disporre di:

a) dormitori separati per i due sessi aventi cubatura tale da assicurare almeno mc. 18,00 per persona; nel caso di dormitori fino a 4 persone, dovranno essere assicurati gli indici minimi previsti per gli alberghi.
Tale superficie è riducibile a mc. 15,00 per i collegi per bambini fino ad un'età di anni 12;

b) aree sociali destinate a soggiorno ed eventualmente a studio;

c) refettorio con superficie da mq. 0,70 a mq. 1,20 per persona in relazione all'età;

d) cucina avente tutte le caratteristiche riportate nel Titolo IV del presente Regolamento;

e) lavanderia e comunque un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sudicia;

f) una latrina ogni 10 persone, 1 lavabo ogni 5 persone, una doccia ogni 10 persone. Tali servizi, distinti per i due sessi, devono essere realizzati secondo le modalità ed aventi caratteristiche previste al Capitolo 15;

g) locale per infermeria con numero di posti letto pari al 5% della ricettività totale dell'abitazione, sistemati in camerette di non più di 2 letti, separate per sesso, dotato di servizi igienici propri con accesso opportunamente disimpegnato;

h) locale isolato per la temporanea sosta di individui ammalati o sospetti di forme contagiose, dotato di servizio igienico proprio;

i) servizio per la disinfezione e la disinfestazione della biancheria, delle suppellettili e delle stoviglie in uso ai soggetti di cui al precedente punto h).

Tutti gli ambienti devono avere pavimento di materiale compatto ed unito, facilmente lavabile, pareti rivestite di materiale impermeabile fino ad un'altezza di m. 2,00 e devono inoltre possedere tutti i requisiti (illuminazione, isolamento acustico, temperatura e condizionamento) previsti per gli alloggi di civile abitazione di cui al Capitolo 4 dei presente Titolo.

3.7.7. ALLOGGI AGRITURISTICI

Fermo restando quanto disposto dalla Legge 5 dicembre 1985 n. 730 "Disciplina dell'Agriturismo", i complessi o gli alloggi destinati a tale attività devono possedere i requisiti minimi, per gli aspetti igienico-sanitari, di cui all'articolo precedente ad eccezione dei punti g), h), i) che si applicano solo per attività che prevedano la presenza di un numero di ospiti maggiore di 50.

Tali requisiti si applicano in via provvisoria fino all'adeguamento alla normativa igienico-sanitaria che verrà stabilita dalla Regione ai sensi dell'art. 5 della Legge 730/85.

D) *DORMITORI PUBBLICI – ASILI NOTTURNI - OSPIZI*

3.7.8. DORMITORI PUBBLICI - ASILI NOTTURNI: CARATTERISTICHE

Trattasi di esercizi di ospitalità a carattere temporaneo, di tipo collettivo, con attrezzature essenziali.

I dormitori pubblici o asili notturni, sempre separatamente per i due sessi, devono avere almeno:

a. una cubatura totale da assicurare minimo mc. 24,00 per posto letto;
b. una disponibilità di servizi igienici collettivi aventi le caratteristiche previste al Capitolo 9 per gli Alberghi diurni e che assicurano almeno un bagno completo per ogni 10 letti, un lavabo ogni 5 letti;
c. un esercizio di disinfezione e disinfestazione degli individui, della biancheria e dei letti con locali per la bonifica individuale.

Tutti gli ambienti devono avere inoltre sempre tutte le caratteristiche previste all'ultimo comma dell'articolo 3.7.6.

3.7.9. OSPIZI DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE

Si definiscono ospizi, gli esercizi di ospitalità collettiva ove i soggetti ospitati per le precarie condizioni individuali, anche se non ammalati ed autosufficienti in genere, necessitano di particolare assistenza socio-sanitaria.

Per questi esercizi devono essere assicurati i parametri per i collegi per adulti e garantire tutti i servizi occorrenti in relazione al tipo di ospite.

Gli ambienti devono avere le stesse caratteristiche previste dall'ultimo comma dell'art. 3.7.6.

CAPITOLO 8
LOCALI DI RITROVO E PER PUBBLICI SPETTACOLI

3.8.0. NORMATIVA GENERALE

I locali di cui al presente Capitolo devono rispettare le norme previste in materia di igiene e sicurezza previste dalla normativa nazionale in vigore, in particolare quelle dettate dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 5 febbraio 1951 ed inoltre quanto di seguito previsto.

Per quanto altro non previsto nel presente capitolo sono fatte salve le norme generali di Regolamento.

Restano altresì fatte salve le prescrizioni in materia della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo nonché le norme di sicurezza e le competenze dei Vigili del Fuoco in proposito.

3.8.1. CUBATURA MINIMA

I teatri, i cinema e in genere tutti gli ambienti adibiti a pubblico spettacolo, ritrovo o riunioni, devono essere di adeguata cubatura in relazione al numero di posti e devono inoltre essere ben ventilati, se occorre anche con mezzi meccanici e con impianti di condizionamento dell'aria.

La cubatura dello spazio destinato agli spettatori non deve essere in ogni caso inferiore a mc. 4,00 per ogni potenziale utente.

3.8.2. SERVIZI

Ogni locale di cui al precedente punto, deve essere provvisto di almeno due servizi igienici, con regolare antilatrina divisi per sesso fino a 200 possibili utilizzatori contemporanei del locale, con l'aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni successivo incremento di cento possibili utenti.

Nell'antilatrina deve essere collocato un lavabo ad acqua corrente e potabile.

I locali adibiti a servizi igienici devono avere le caratteristiche e le attrezzature previste per gli esercizi ricettivi di cui al Capitolo 15 del presente regolamento.

3.8.3. REQUISITI

Gli edifici di cui al presente Capitolo devono possedere tutti i requisiti previsti per civili abitazioni dal presente Regolamento, ad eccezione di quelli di aeroilluminazione naturale diretta per il conseguimento dei quali si farà ricorso ad idonei impianti tecnici.

Gli impianti di condizionamento d'aria devono essere mantenuti in esercizio in modo da ottenere condizioni ambientali di benessere previste dal Capitolo 4 del presente Titolo.

Gli impianti di ventilazione devono assicurare un ricambio d'aria per una portata non inferiore a mc. 30,00 per persona/ora.

3.8.4. DIVIETO DI FUMARE

Nei locali di cui all'art. 3.8.1. devono essere applicati cartelli luminosi o fluorescenti recanti la scritta "***VIETATO FUMARE***", in numero adeguato alla tipologia ed alla dimensione del locale, disposti all'interno dei locale in posizione ben visibile ai frequentatori e almeno uno, sempre ben visibile, nell'ingresso salvo il disposto dell'art. 4 della Legge 11 novembre 1975 n. 584.

CAPITOLO 9
STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, PISCINE

3.9.1. AUTORIZZAZIONE

Ferma l'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 86 dei T.U. 18 giugno 1931 n. 773, chiunque intenda aprire e mantenere in funzione stabilimenti balneari, piscine o alberghi diurni deve ottenere anche una speciale autorizzazione sanitaria rilasciata dall'E.R. su conforme parere del Responsabile del Servizio n. 1 che la concede quando gli stessi abbiano anche le caratteristiche riportate agli articoli successivi.

A) STABILIMENTI BALNEARI

3.9.2. NUMERO UTENZE AMMISSIBILI

Stabilito che per ogni persona, in uno stabilimento balneare, deve essere assicurata una superficie minima di mq. 5,00, si considera come numero massimo di utenze ammissibili, il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati a servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorrente) e la superficie minima per ogni singola utenza.

3.9.3. CABINE-SPOGLIATOIO - NUMERO MINIMO, CARATTERISTICHE, DOTAZIONE MINIMA

Il numero minimo delle cabine-spogliatoio non può essere inferiore ai 2/3 del numero delle utenze massime ammissibili.

Le cabine spogliatoio, realizzate in materiale lavabile e disinfettabile, devono avere un'altezza non inferiore a m. 2,20, una superficie minima di mq. 2,50.

Le cabine devono avere almeno la seguente dotazione minima:

a. 1 sedile;
b. 1 appendiabiti;
c. 1 specchio;
d. 1 cestino porta rifiuti;
e. impianto di illuminazione artificiale,
f. punto presa per asciugacapelli.

La pavimentazione delle cabine deve essere completamente liscia e facilmente lavabile per una corretta pulizia.

Lungo tutto il lato di accesso alle cabine, dovrà essere realizzato un marciapiede di materiale idoneo di larghezza minima di m. 1,00.

Le operazioni di pulizia della cabina, devono essere effettuate con periodicità giornaliera.

3.9.4. NUMERO MINIMO DEI SERVIZI: CARATTERISTICHE E DOTAZIONE MINIMA

Il numero minimo dei WC, complessivamente, non può essere inferiore a 1/30 del numero delle cabine-spogliatoio.

I servizi devono essere separati per i due sessi; per gli uomini, 1/3 del numero dei WC può essere sostituito con orinatoi a parete.

Tutti i WC, siano essi destinati agli uomini che alle donne, devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno dove dovranno essere posti più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione per ogni 5 servizi ed aventi dotazione e caratteristiche come indicato agli artt. 3.9.32 e 3.9.33.

Le pareti verticali dei servizi devono essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfezione per un'altezza non inferiore a m. 2,00.

La pavimentazione deve essere in materiale antisdrucciolevole e di facile pulizia e munita di apposito fognolo sifonato.

Tutte le pareti devono avere spigoli arrotondati.

I locali di servizio devono essere aerati direttamente o mediante canne di ventilazione.

I servizi devono essere provvisti di prese d'acqua e relative lance in numero sufficiente.

Per quanto non previsto i servizi igienici devono avere caratteristiche e strutturazioni quali quelle previste dal Capitolo 15 del presente Titolo.

3.9.5. DOCCE

Il numero delle docce che preferibilmente dovranno essere all'aperto, non deve essere inferiore a 1 ogni 25 utenti.

Le docce dovranno avere una piattaforma di almeno m. 1,00 x 1,00 con fognolo o pilette sifonate.

3.9.6. RACCOGLITORI DI RIFIUTI

Su tutta l'area dello stabilimento dovrà essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti, che giornalmente, a cura della gestione, dovranno essere svuotati.

3.9.7. PRONTO SOCCORSO

Tutti gli stabilimenti balneari devono essere provvisti di un locale di superficie minima di mq. 15,00 attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici e attrezzature necessarie e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno.

Quando le dimensioni dello stabilimento lo richiedono e comunque ove sia prevista la presenza continuativa di un infermiere o di un bagnino abilitato in pronto soccorso.

3.9.8. LUOGHI DI RISTORAZIONE

Qualora negli stabilimenti balneari fossero posti in esercizio bar, ristoranti, ecc., questi dovranno avere, oltre alle necessarie e preventive autorizzazioni, anche tutte le caratteristiche previste nel Titolo IV del presente Regolamento.

B) *ALBERGHI DIURNI*

3.9.9. SUPERFICIE MINIMA DEI LOCALI

I camerini degli alberghi diurni devono avere altezza regolamentare, una superficie di base non inferiore a mq. 4,00 per i bagni in vasca, ed a mq. 1,00 per i bagni a doccia.

In quest'ultimo caso i camerini devono essere preceduti da uno spogliatoio di superficie non inferiore a mq. 1,00 o in alternativa possono essere consentiti adeguati spazi anti-doccia per riporre gli indumenti.

Sia negli spazi destinati al bagno in vasca sia nelle zone a doccia, devono essere previsti aerotermi o termoventilatori o prese per asciugacapelli; nel caso di docce con spazio anti-doccia gli aerotermi o termoventilatori o le prese degli asciugacapelli, realizzati in numero pari ai posti doccia, dovranno essere previsti in un apposito spazio preferibilmente antistante alle stesse docce.

3.9.10. SERVIZI IGIENICI

Gli alberghi diurni devono essere provvisti di servizi igienici, distinti per sesso, in numero non inferiore ad 1 per ogni 10 camerini e di un adeguato numero di lavabi con erogazione di acqua potabile.

Tutti i comandi per l'erogazione dell'acqua, devono essere non manuali possibilmente a pedale o a cellule fotoelettriche con distributori di salviette di panno non riutilizzabili o di carta, ovvero asciugatoi termoventilanti; distributori di sapone liquido o in polvere; un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

I pavimenti devono essere a superficie unita e impermeabile, con opportuna pendenza verso una bocca di scarico delle acque di lavatura raccordata alla fognatura.

3.9.11. CARATTERISTICHE DEI LOCALI: PARETI E PAVIMENTI

Le pareti e i pavimenti dei camerini, degli spogliatoi, secondo il tipo di bagno, nonché dei servizi igienici devono essere piastrellati (le pareti fino ad un'altezza di m. 2,00) e comunque costituiti di materiale impermeabile, di facile lavatura e disinfezione, con angoli interni fra il pavimento e le pareti arrotondati.

Il pavimento inoltre deve avere adeguate pendenze verso pilette sifonate e fognolo che permetta il facile scolo delle acque di lavaggio nonché essere antisdrucciolevole.

Infine tutte le superfici impermeabili delle pareti interne e perimetrali, nelle normali condizioni di uso e occupazione, non devono presentare tracce di condensa.

3.9.12. CARATTERISTICHE DELL'ARREDAMENTO

Tutte le suppellettili a servizio dei camerini, degli spogliatoi o spazi antidocce e dei servizi igienici, devono essere costituite da materiale impermeabile ed avere superficie liscia idonea ad una facile detersione e disinfezione.

3.9.13. AERAZIONE

Fermo restando che per i servizi è consentita una altezza di m. 2,40 l'altezza dei vani di soggiorno sia del personale che eventualmente degli ospiti deve essere di almeno m. 2,70.

L'aerazione dei vani di cui agli artt. precedenti è ammessa sia a mezzo superficie finestrata che in aspirazione forzata; in quest'ultimo caso deve essere assicurato un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora in espulsione continua.

Se a mezzo di finestra, questa deve essere preferibilmente del tipo a vasistas, allo scopo di evitare la formazione di correnti d'aria.

3.9.14. CONDIZIONAMENTO

Gli impianti di condizionamento dell'aria, obbligatori per i locali interrati, devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare condizione di benessere delle persone ed in particolare garantire i requisiti di cui all'art. 3.4.47. del Capitolo 4 del presente Titolo.

3.9.15. LOCALI DEPOSITI

Tutti gli alberghi diurni devono essere provvisti di apposito locale di deposito di materiale per le pulizie e per la biancheria di ricambio.

3.9.16. DISINFEZIONE

I bagni e le docce, dopo ogni uso vanno detersi e disinfettati con i materiali idonei.

La disinfezione dei servizi igienici deve invece essere effettuata giornalmente con detersione ad ogni occorrenza.

3.9.17. CAMBIO BIANCHERIA

Dopo ogni bagno o doccia si dovrà provvedere al cambio della biancheria che deve essere effettuata a cura del gestore.

La biancheria in dotazione al servizio, per essere riutilizzata, deve essere sottoposta a lavaggio.

3.9.17. BIS ALTRE PRESTAZIONI DELL'ALBERGO DIURNO

Per tutte le altre prestazioni tipiche dell'albergo diurno per la cura della persona, si fa rimando alla specifica normativa.

C) *PISCINE DI USO COLLETTIVO*

3.9.18. CARATTERISTICHE DELLA VASCA

Le pareti e il fondo della vasca devono essere perpendicolari e rivestite in modo da assicurare l'impermeabilità con materiale idoneo (piastrellatura in mosaico o altro).

Allo scopo di garantire una tacite pulizia e disinfezione, i materiali usati devono essere preferibilmente di colore chiaro.

La piscina, per almeno una profondità di m. 0,80 deve avere pareti perfettamente verticali e lisce anche allo scopo di assicurare una regolare virata.

Su almeno metà del perimetro della piscina in posizione idonea devono essere realizzate delle canalette per lo sfioro delle acque che devono recapitare in fognatura.

La vasca deve essere circondata, lungo tutto il perimetro, da una banchina di larghezza non inferiore a m. 1,50 costituita o rivestita di materiale antisdrucciolevole.

3.9.19. ACQUA DI ALIMENTAZIONE: CARATTERISTICHE

Qualunque sia il sistema di alimentazione, l'acqua in entrata deve possedere buone caratteristiche igieniche.

In particolare gli indici batterici devono essere assenti o contenuti entro i limiti normalmente ammessi per le acque potabili.

Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche devono dimostrare l'assenza di sostanze tossiche, irritanti, inquinanti o comunque che possano risultare nocive ai bagnati.

È prevista la possibilità di addizionare all'acqua in entrata piccole quantità di sostanze alghicide, come ad esempio il solfato di rame in quantità variabile da 1 a 2 g./mc..

3.9.20. ALIMENTAZIONE DELLE PISCINE

In base alle modalità con cui viene effettuata, le piscine possono essere alimentate:

1) a circuito aperto;
2) a circuito chiuso.

3.9.21. PISCINE CON ALIMENTAZIONE A CIRCUITO APERTO

L'acqua viene prelevata da un corpo idrico situato in prossimità della vasca, e viene fatta quindi passare attraverso la vasca natatoria e poi inviata allo scarico.

L'uso di queste piscine è consentito solo quando l'acqua di alimentazione è idonea alla balneazione o viene sottoposta, prima dell'ingresso in vasca, ad idoneo trattamento di

disinfezione e che il tempo di detenzione dell'acqua nella vasca non superi il limite di 6 ore e che, sempre per ogni bagnante, sia previsto un volume di acqua in misura non inferiore a mc. 5,00.

3.9.22. PISCINE CON ALIMENTAZIONE A CICLO CHIUSO

Questo sistema consiste nel fatto che l'acqua viene fatta continuamente passare attraverso un apposito impianto di trattamento che restituisce all'acqua già utilizzata i suoi dovuti requisiti, dopo di che essa viene rinviata all'uso.

Le perdite dovute ad evaporazione, sgocciolamento dei bagnanti, ecc., vengono quotidianamente reintegrate con nuove acque provenienti dal sistema esterno di alimentazione.

3.9.23. DEPURAZIONE, RICICLO, AFFLUSSO E RICAMBI D'ACQUA

L'acqua di afflusso delle piscine alimentate a circuito chiuso deve essere ininterrottamente depurata.

Il riciclo completo dell'acqua deve avvenire in meno di 8 ore.

L'acqua di alimentazione deve affluire netta vasca con una portata di base sufficiente a sostenere il numero di cicli di rinnovo; a questa portata deve in ogni caso sommarsi l'integrazione necessaria a compensare le perdite di evaporazione, per sfioro o per altre cause, in misura non inferiore al 10% della portata base.

La sostituzione dell'acqua della piscina va effettuata quando sono superati i parametri di concentrazione di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 128 del 16 giugno 1971.

L'impianto dovrà essere comunque dimensionato in modo da garantire lo svuotamento della vasca in 4 ore e il ricambio totale in 6 ore.

Tutte le piscine aperte al pubblico nei singoli comuni, sia che le stesse siano gestite da enti che da privati, sono sottoposte a controllo da parte del Servizio n. 1 che provvederà al prelievo di campioni d'acqua delle piscine da sottoporre ad analisi chimiche e batteriologiche con le modalità e secondo i parametri indicati nella succitata circolare ministeriale.

Lo stesso Servizio n. 1 deve accertare il pH che dovrà oscillare fra il 6,5 e l'8,3 e la quantità di cloro attivo che, all'uscita dell'acqua della vasca, dovrà corrispondere ad una percentuale di cloro residuo libero compreso tra 0,4 e 0,6 mq./lt., mentre in ogni punto della vasca non deve superare 1 mq./lt.

3.9.24. CARATTERISTICHE DELLE CANALETTE DI SFIORO

Le canalette di sfioro svolgono la funzione di scarico di troppo pieno, di raccolta dei materiali galleggianti (grasso, capelli, ecc.) e viene indicata ai bagnanti come sede appropriata per sversarvi le secrezioni nasali e salivari.

Nella stessa canaletta, possono essere fatte convergere le acque che si raccolgono sul pavimento immediatamente circostante i bordi della vasca.

La tubazione principale di raccolta degli scarichi collegati alla canaletta di sfioro, deve essere raccordata alla fognatura comunale.

3.9.25. ACCESSO IN VASCA

Per le piscine pubbliche all'ingresso deve essere raccomandato che tutti gli utenti si servano delle docce individuali e comunque l'accesso alla vasca deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di docce e zampilli e ad acqua corrente sul pavimento per una profondità di cm. 15 minimo per una lunghezza non inferiore a m. 3,00 allo scopo di garantire una buona pulizia del bagnante.

Se la piscina è dotata anche di uno spazio contiguo a prato o comunque non pavimentato o di diretto accesso ai locali di ristoro, il ritorno in vasca dovrà essere realizzato con apposito ingresso provvisto di vasca ad acqua corrente di altezza non inferiore a cm. 15 e lunga almeno m. 2,00.

3.9.26. USO DELLA CUFFIA

In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligo dell'uso della cuffia che dovrà essere esibita all'ingresso.

3.9.27. TEMPERATURA DELL'ACQUA E DELL'AMBIENTE

La temperatura dell'acqua in vasca deve presentare valori Generalmente compresi tra 20 °C e 22 °C negli impianti al coperto e tra 18 °C e 25 °C in quelli all'aperto.

La temperatura dell'aria in piscine riscaldate artificialmente (coperte) deve essere superiore di 4-5 °C rispetto alla temperatura dell'acqua della vasca; comunque non deve mai essere superiore a 30 °C e inferiore a 24 °C.

3.9.28. CAPIENZA DELLA VASCA

La capienza della vasca si calcola preferibilmente in relazione alla superficie dell'acqua, secondo il rapporto di mq. 2,50 per bagnante quando la profondità della vasca sia maggiore a m. 1,50.

Per profondità inferiori il rapporto sarà mc. 3,50 per utente.

3.9.29. TIPI DI SPOGLIATOI

Gli spogliatoi possono essere di tipo a:

a. rotazione;
b. singolo;
c. collettivo.

È consigliabile sempre la realizzazione degli spogliatoi a rotazione; solo eccezionalmente, previo parere del Responsabile del Servizio n. 1 della U.S.S.L. territorialmente competente, che detterà di volta in volta le necessarie prescrizioni, possono essere realizzati spogliatoi singoli (costituiti da cabine noleggiate e usate da una sola persona, di dimensioni minime di m. 1,00 per 1,00) o spogliatoi collettivi.

3.9.30. CARATTERISTICHE DELLO SPOGLIATOLO A ROTAZIONE

Gli spogliatoi a rotazione sono costituiti da cabine in numero non inferiore al 15% del numero massimo degli utenti calcolata ai sensi dell'art. 3.9.28., detratto il numero di cabine singole e spogliatoi collettivi ove presenti.

Le cabine a rotazione devono avere le dimensioni minime di m. 1,50 x 1,50, avere due porte poste sui lati opposti; l'una si apre su percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi come meglio specificato al successivo ultimo comma; le porte inoltre devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine occupate si blocchino dall'interno.

Le pareti devono avere un'altezza di m. 2,00 complessiva di uno spazio libero fra pavimento e parete di altezza pari a cm. 50 per rendere più facile le operazioni di pulizia e disinfezione.

Tutte le superfici verticali ed orizzontali, oltre ad avere gli spigoli arrotondati devono essere costituite o rivestite interamente con materiale lavabile.

Le cabine degli spogliatoi a rotazione oltre ad avere le porte a chiusura simultanea come sopra detto, devono essere dotate di un sedile ribaltabile, e di uno specchio; il tutto deve essere di materiale liscio, facilmente lavabile e di buona resistenza.

Negli spogliatoi a rotazione, devono essere previste due corsie-corridoio affinché il bagnante, dopo il pagamento del biglietto e dopo l'attraversamento di un apposito spazio di separazione, si inoltri nel corridoio a piedi calzati ed entri nella cabina libera individuabile perché a porte aperte; dopo aver riposto gli indumenti, esca dalla porta verso il percorso a piedi nudi fino all'accesso alla vasca come descritto nell'art. 3.9.25.

Sul percorso a piedi nudi e prima dell'ingresso all'accesso della vasca, dovrà essere previsto apposito spazio o locale per il recapito degli indumenti.

3.9.31. RIENTRO DEL BAGNANTE DALLA VASCA

Il rientro dei bagnanti deve avvenire direttamente agli spazi dei servizi (docce, servizi spogliatoi) senza dover riattraversare la zona "accesso alla vasca".

3.9.32. PROPORZIONAMENTO DELLE DOCCE E DEI WC

Le piscine aperte al pubblico devono avere, almeno:

1) per uomini:
   a) 1 WC ogni 6 cabine;
   b) 1 orinatoio ogni 4 cabine;
   c) 1 doccia ogni 4 cabine;

2) per donne:
   a) 1 WC ogni 4 cabine;
   b) 1 doccia ogni 4 cabine.

3.9.33. CARATTERISTICHE DELLE ZONE DOCCE E DEI WC

La zona doccia deve comunicare con uno spazio provvisto di termoventilatori ad aria calda o asciugacapelli in numero pari ai posti doccia.

I locali WC devono avere superficie non inferiore a mq. 1,50, essere provvisti di bidet (solo per le donne) e di tazza (turca).

È consigliabile realizzare uno spazio unico antilatrina ove dovranno essere sistemati più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda e fredda per ogni 3 servizi.

Le pareti verticali dei servizi e delle docce, devono essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfezione fino ad un'altezza di m. 2,00.

Le pareti verticali ed orizzontali devono avere spigoli arrotondati.

In tutti i servizi devono essere previste sufficienti prese d'acqua con relative lance per le operazioni di lavaggio e apposita piletta o fognolo sifonati.

I comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a gomito o a cellula fotoelettrica.

Devono inoltre essere previsti negli spazi antilatrine distributori di sapone liquido o in polvere; in tutti i locali servizi deve essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

Tutte le altre suppellettili eventuali, non comprese nel presente articolo, dovranno essere costituite di materiale liscio e facilmente lavabile.

3.9.34. AERAZIONE E ILLUMINAZIONE DEI SERVIZI IDROSANITARI, DOCCE, ZONE SPOGLIATOI

Tutti i locali dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi devono avere idonea illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas.

Qualora per alcuni locali l'illuminazione naturale avvenga con apertura sollevata dal margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivo meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi di aria; in questo caso occorre il preventivo parere del Responsabile del Servizio n. 1 della U.S.S.L. territorialmente competente.

3.9.35. INSONORIZZAZIONE

Le pareti delle piscine coperte, limitatamente alle zone vasca, dovranno essere opportunamente insonorizzate allo scopo di evitare risonanza.

3.9.36. OBBLIGHI DEL GESTORE

In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligo, a cura dei gestore, esporre, in zona ben visibile (alla cassa):

1) il numero massimo di utenti ammissibili in relazione alla grandezza della vasca;
2) il numero massimo di utenti presenti nel turno e sulla base del quale viene determinata la clorazione;
3) i valori di cloruri misurati nella vasca con specificato il limite massimo ammesso.

Questi valori oltre che essere esposti anche in un punto ben visibile della vasca, dovranno essere registrati di continuo o/a scadenze periodiche ravvicinate ed opportunamente conservati per un periodo di almeno 6 mesi.

3.9.37. ZONE RISERVATE AI TUFFI

Per le zone riservate agli impianti per i tuffi devono essere osservate le norme di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951.

3.9.38. PRONTO SOCCORSO

In tutte le piscine aperte al pubblico dovrà essere opportunamente realizzato un locale, di superficie minima di mq. 15,00 attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici e attrezzatura necessaria e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno.

Per gli impianti con capienza superiore a 300 unità dovrà prevedersi la presenza continuativa di un infermiere o di un bagnino abilitato in pronto soccorso.

3.9.39. PISCINA CON ACCESSO AGLI SPETTATORI

Se la piscina è dotata di spazi per spettatori, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, a seconda della capienza e a seconda della destinazione, potranno essere fatte prescrizioni aggiuntive in ordine al numero dei servizi per il pubblico.

3.9.40. DEPOSITO MATERIALE

In tutte le piscine aperte al pubblico si dovrà realizzare uno spazio chiuso per il deposito dei materiali occorrenti per le operazioni di pulizia e disinfezione di tutto l'impianto.

CAPITOLO 10
CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE

3.10.1. DEFINIZIONE E NORME GENERALI

Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione, al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti.

Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento.

Nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residente da quella aziendale.

Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione e non devono avere aperture sulla stessa facciata ove esistono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore a m. 3,00 in linea orizzontale.

Non è comunque consentito destinare ad uso alloggi i locali soprastanti i ricoveri per animali.

I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere gli stessi requisiti di abitabilità previsti al Capitolo 4 del presente Regolamento.

3.10.2. LOCALI PER LAVORAZIONI E DEPOSITI

I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l'aria confinata devono essere separati dai locali di abitazione mediante mezzi divisori impermeabili; nelle nuove costruzioni detti locali devono essere ubicati in un corpo di fabbrica separato da quello ad uso abitazione.

I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari, oltre a possedere i requisiti di cui al capitolo 6 del Titolo 4, devono essere adibiti agli usi cui sono destinati e devono essere muniti di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori ed altri animali od insetti; in particolare è vietato conservare in tali luoghi anticrittogamici, insetticidi ed altri presidi.

Le aperture devono essere dotate di reticelle di protezione per la difesa da roditori ed insetti.

È vietato conservare nei luoghi di deposito e conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri presidi.

3.10.3. DOTAZIONE DI ACQUA POTABILE

Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente dichiarata potabile.

Nei casi in cui non è disponibile acqua proveniente dall'acquedotto pubblico, l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo che deve essere, a cura del proprietario, sottoposta a periodici accertamenti chimici e batteriologici, con impianto di sollevamento a motore e condotte a pressione.

I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento.

Nei casi in cui non è tecnicamente possibile la costruzione del pozzo, si può ricorrere all'uso delle cisterne, che devono essere costruite a regola d'arte ed essere dotate degli accorgimenti tecnici atti ad escludere le acque di prima pioggia.

3.10.4. SCARICHI

I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami decadenti dalle attività devono essere realizzati con materiale impermeabile a doppia tenuta e rispettare, per il recapito finale, le norme del Titolo II del presente regolamento.

Devono inoltre essere collocati a valle e lontano dai pozzi di prelevamento o di qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile e devono essere ubicati ad una distanza dalle abitazioni di almeno m. 50,00 e comunque tale da non arrecare molestia al vicinato.

3.10.5. RIFIUTI SOLIDI

Gli immondezzai sono consentiti solo presso le abitazioni rurali sparse, ove non viene effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti e devono avere pavimento e pareti impermeabili, coperchio a tenuta ed essere svuotati prima della colmatura.

Gli immondezzai devono distare almeno m. 20,00 dalle finestre e dalle porte dei locali di abitazione o di lavoro.

Il trasporto dei rifiuti deve comunque avvenire in modo da evitare il disperdimento.

3.10.6. RICOVERI PER ANIMALI: PROCEDURE

La costruzione di ricoveri per animali è soggetta ad approvazione da parte del Sindaco che la concede, sentito il parere del responsabile del Servizio n. 1 per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato e del Servizio Veterinario, sulla idoneità come ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie diffusive degli animali e ai fini del benessere delle specie allevate.

L'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo accertamento favorevole dei Responsabili dei Servizi n. 1 e Veterinario secondo le rispettive competenze.

L'autorizzazione deve indicare la specie o le specie di animali nonché il numero dei capi svezzati che possono essere ricoverati.

Qualora trattasi di:

a. allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
b. allevamenti di carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
c. canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
d. allevamento industriale di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia;

detta autorizzazione è subordinata al nulla osta previsto dall'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 e attualmente rilasciato dall'E.R. dei servizi di zona competente per territorio.

3.10.7. CARATTERISTICHE GENERALI DEI RICOVERI

I ricoveri per gli animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 303/56, devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di idonee protezioni contro gli insetti e i roditori, devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfestabili.

I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio.

Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superfici finestrate apribili in modo da garantire l'illuminazione e l'aerazione dei locali secondo le esigenze del tipo di allevamento praticato.

3.10.8. STALLE

Le stalle per bovini ed equini devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scoli.

Le stalle adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia ai sensi dell'art. 233 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 ed avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni.

Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e depositi dei recipienti; dotate di adeguati servizi igienici aventi i requisiti di cui al D.P.R. 327/80 per il personale di custodia e per i mungitori eventuali.

Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal R.D. 9 aprile 1929 n. 994, deve essere attiguo alla stalla, avere pavimento in materiale impermeabile che permette lo scolo delle acque all'esterno, pareti rivestite in materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2,20, finestra apribile all'esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti, spogliatoio, lavandino e doccia per gli operatori addetti.

Le stalle all'aperto sono consentite al di fuori dell'abitato su proprio ad uso esclusivo dell'azienda ed a distanza tale da non recare danno o molestie alle abitazioni vicine.

Tale distanza sarà stabilita di volta in volta, in rapporto all'entità dell'allevamento e alle condizioni ambientali, dai rappresentanti dell'U.S.S.L.

Le stalle all'aperto saranno costruite, da una parte in muratura coperta per un ricovero temporaneo del bestiame e una parte scoperta per la libera sosta del bestiame stesso; la somministrazione del foraggio potrà essere fatta sia all'interno che all'esterno della stessa.

La parte coperta dovrà avere pavimentazione, scolo e raccolta del liquame; la parte scoperta, con pendenza adeguata dovrà essere pavimentata per almeno la metà, con

possibilità di poter interdire il passaggio alla zona non pavimentata in caso di pioggia ed essere munita di canalizzazione condottata per il convogliamento delle acque luride in pozzi di raccolta.

3.10.9. PORCILI

I porcili a carattere familiare devono essere realizzati con idonei materiali, ad una distanza minima di m. 10,00 dalle abitazioni e dalle strade e devono avere aperture sufficienti per il rinnovamento dell'aria.

Devono inoltre avere mangiatoie e pavimenti ben connessi e di materia impermeabile.

Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.

3.10.10. POLLAI E CONIGLIAIE

I pollai e le conigliaie devono essere aerati e mantenuti puliti; devono essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate, all'interno delle quali sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare e comunque a distanza dalle abitazioni viciniori non inferiore a m. 10,00.

3.10.11. ABBEVERATOI, VASCHE PER IL LAVAGGIO

Gli eventuali abbeveratoi, vasche per il lavaggio e il rinfrescamento degli ortaggi, vasche per il bucato devono essere a sufficiente distanza e a valle dei pozzi e devono essere alimentate con acqua potabile; devono inoltre essere circondate da una platea di protezione in cemento atta a raccogliere e a convogliare le acque usate o di supero in condotti di materiale impermeabile fino ad una distanza di m. 50,00 dai pozzi per essere disperse sul fondo in modo da evitare impaludamenti o ristagni.

Sono vietate le bocche di riempimento sommerso.

3.10.12. CASEIFICI E BURRIFICI AZIENDALI

I caseifici ed i burrifici aziendali, oltre a possedere le caratteristiche stabilite dal presente regolamento per i locali di produzione e deposito sostanze alimentari, devono disporre di vani ed arredamento per:

a) ricevimento latte e burro grezzo;

b) lavaggio e deposito bidoni ed attrezzi;

c) burrificio (cremeria) con cella frigorifera;

d) caseificio;

e) salatoio e stagionatura;

f) confezione e magazzino.

Il caseificio deve avere cappe aspiratrici sugli apparecchi e sulle vasche che producono vapore assicurando in ogni caso un buon ricambio d'aria anche eventualmente con ventilatori meccanici.

CAPITOLO 11
EDIFICI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE - DEPOSITI

3.11.1. NORME GENERALI

Fatto salvo il rispetto delle vigenti Leggi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e diverse disposizioni di Legge a norma dell'art. 24 della legge 833/78, gli edifici destinati all'uso generico di laboratori, opifici, depositi, ove sia prevista permanenza continuativa di addetti od altro che si configuri come ambiente di lavoro, devono in via preliminare avere le caratteristiche costruttive, indicate nei successivi articoli del presente capitolo.

Resta inteso che per gli ambienti di lavoro a destinazione specifica vale esclusivamente quanto previsto dal Capitolo 1 dei presente Titolo.

3.11.2. ISOLAMENTO

I locali di lavorazione devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall'umidità (art. 7 D.P.R. 303/56).

I locali di lavoro in ambiente chiuso devono avere una soffittatura e/o pareti laterali costituite da strutture murarie o di analoghe caratteristiche, tali da assicurare il rispetto dei limiti di termocoibentazione, previsti per le civili abitazioni in ogni punto dell'edificio.

3.11.3. SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA

L'area attorno all'edificio dovrà essere opportunamente sistemata, dovrà essere realizzato lungo tutto il perimetro dell'edificio un marciapiede impermeabile di larghezza minima di cm. 70; se nell'area si prevedono depositi di materiali il terreno dovrà essere opportunamente sistemato e impermeabilizzato qualora il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti; dovranno inoltre essere previsti e realizzati, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 319/76 e dalle LL.RR. in materia, idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio nel rispetto anche di quanto previsto dal Titolo II.

3.11.4. PAVIMENTAZIONE

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di umidità all'interno degli opifici, il piano di calpestio deve essere più alto rispetto al piano di campagna circostante ogni ingresso.

Sotto il pavimento, qualora non esista cantina, sarà realizzato idoneo vespaio, regolarmente aerato, di altezza non inferiore a cm. 40.

Per motivate esigenze tecniche e produttive, su parere del Responsabile del Servizio n. 1, si potrà derogare dall'obbligo del vespaio, previo richiesta scritta di deroga, da presentarsi in fase di domanda di concessione edilizia.

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale (impermeabile) resistente, in superficie unita, raccordata alle pareti con spigoli arrotondati, di facile pulizia e tale da evitare in ogni caso polverosità.

3.11.5. ILLUMINAZIONE

Dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale pari a 1/8 della superficie dei pavimento se laterale; ad 1/10 se a livello della copertura, con tetti preferibilmente tipo Sched.

Dovrà inoltre essere assicurata una superficie di aerazione naturale apribile con comandi ad altezza d'uomo, comprensiva degli ingressi, non inferiore ad 1/12 della superficie del pavimento.

Il rapporto di aeroilluminazione dovrà essere adeguatamente aumentato nel caso di sviluppo di polveri, vapori, gas o qualsiasi sostanza nociva.

In caso di locali di lavoro con altezza concessa in deroga art. 6 D.P.R. 303/56, inferiore a m. 3,00, l'illuminazione deve essere calcolata come per le civili abitazioni.

Possono essere, parzialmente o totalmente, dotati di aeroilluminazione artificiale i locali che, per comprovata necessità tecnologica, non possono essere areati ed illuminati naturalmente. In caso di guasto dell'impianto di condizionamento, i locali dovranno essere evacuati.

Per quanto riguarda i locali destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative può essere consentita, per comprovate esigenze tecniche (es.: vincoli urbanistici) ed a discrezione del Responsabile del Servizio n. 1, l'aeroilluminazione artificiale parziale, ausiliaria a quella naturale.

L'aeroilluminazione naturale non può essere comunque inferiore ad 1/20 della superficie del pavimento.

L'aerazione forzata deve prevedere volumi d'aria esterna adeguati (come da allegato Previsione UNI-CTI 5104-53).

La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all'ottenimento del miglior risultato; allo scopo è opportuno prevedere superfici apribili contrapposte, aperture a vasistas, posizionamento in corrispondenza dei prevedibili punti di produzione e di attività lavorativa con svolgimento di calore.

Negli ambienti di lavoro non devono essere previsti sistemi di trasporto interno che utilizzino motori a scoppio.

Può essere prevista un'area per le operazioni di carico-scarico di automezzi che siano stati predisposti adeguati sistemi di aspirazione ed allontanamento dei gas di scarico dei motori.

3.11.6. DOTAZIONE DI SERVIZI PER IL PERSONALE

I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di privatezza e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

In ogni ambiente di lavoro ove sia previsto un numero di addetti fino a 3, sarà necessario almeno un vano latrina con antibagno con lavabo.

L'antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come spogliatoio.

In tutti i casi in cui sia prevista assunzione di mano d'opera superiore a 3 unità si fa divieto di usare l'antibagno come spogliatoio.

Ove sia previsto un numero di addetti, titolari e/o soci compresi, maggiore di 3, si dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativo antibagno.

La dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno addetti da 11 a 40, dovrà essere di almeno 3 vani latrina con antibagno e di almeno un locale spogliatoio per sesso di adeguata superficie.

Ogni successivi 30 dipendenti si dovrà prevedere un ulteriore gabinetto.

Il numero totale dei gabinetti può essere ridotto a 2/3 qualora vengano previsti in adeguato numero orinatoi.

I vasi dovranno essere preferibilmente del tipo alla turca.

3.11.7. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI IGIENICI

Il vano latrina deve essere di superficie minima di mq. 1,00; l'antibagno di superficie di mq. 1,00; laddove non sia previsto l'apposito spogliatoio e si usi l'antibagno come spogliatoio la superficie minima di esso non sarà inferiore a mq. 3,00.

I gabinetti devono essere suddivisi per sesso: devono essere regolarmente riscaldati e con regolamentari requisiti di aeroilluminazione naturale diretta anche per l'antibagno usato come spogliatoio, essendo ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione.

I pavimenti dei vani servizi e degli spogliatoi plurimi dovranno essere serviti da una piletta di scarico sifonata.

Le pareti dei servizi igienici (latrina, antilatrina) devono essere piastrellate fino ad un'altezza di m. 2,00; la rubinetteria dovrà essere a comando preferibilmente non manuale.

3.11.8. CARATTERISTICHE DEGLI SPOGLIATOI: SUPERFICI MINIME

Gli spogliatoi devono avere la superficie minima di mq. 10,00 e comunque non meno di mq. 1,00 per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo; devono avere pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 1,80 dal pavimento; devono avere regolarmente areoilluminazione naturale, essendo ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione.

3.11.9. SPOGLIATOI: DOTAZIONI MINIMA

Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente e regolarmente termoregolati, devono prevedersi lavatoi e punti per l'erogazione di acqua potabile nel rispetto degli indici di cui al DPR 303/56; almeno una doccia con antidoccia in relazione a venti utilizzatori

potenziali contemporanei e spazio adeguato per appositi armadietti a doppio comparto per ogni lavoratore previsto.

Sia gli spogliatoi che i servizi igienici devono essere accessibili alle maestranze preferibilmente mediante passaggi coperti.

3.11.10. MENSE: CARATTERISTICHE

Fermo restando il divieto di consumare pasti in ambiente di lavoro, per le caratteristiche delle mense e refettori che devono essere previsti laddove sia presumibile una presenza di almeno 30 addetti durante l'intervallo per la refezione, si fa rimando alla normativa prevista per gli ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande.

Nella sala da pranzo deve comunque essere assicurato uno spazio di mq. 1,00 per persona e l'uso di materiali ed attrezzi che riducano al minimo possibile la rumorosità.

3.11.11. DIVIETO DI INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI ALIMENTI E BEVANDE

Nell'ambiente di lavoro ove avvengano lavorazioni con emissioni di polveri, gas o vapori o che risultano particolarmente insudicianti non sono ammessi distributori automatici di alimenti e bevande che devono essere confinati in appositi locali o box adeguatamente attrezzati.

3.11.12. PRESCRIZIONI INTEGRATIVE

In fase di preventivo parere (come previsto dall'art. 3.1.10. e 3.1.11. del presente Titolo), in merito al nulla osta allo svolgimento dell'attività lavorativa, ed in relazione alle caratteristiche di essa, il Servizio di Igiene Pubblica Ambientale e Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro, formulerà motivate richieste di prescrizioni integrative all'autorità locale a cui il richiedente dovrà adeguarsi prima dell'inizio dell'attività ancorché l'ambiente sia stato già autorizzato ad essere usato per attività lavorative.

3.11.13. LOCALI SOTTERRANEI E SEMISOTTERRANEI

È vietato adibire al lavoro locali sotterranei o semisotterranei e comunque carenti di aria e luce diretta.

Lo svolgimento del lavoro nei suddetti locali, potrà essere consentito previa richiesta di deroga ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 303/56 allorquando siano rispettati gli altri disposti del presente Regolamento ed in particolare le previsioni di cui al Capitolo 6 del presente Titolo e si provveda con mezzi riconosciuti idonei dal Responsabile dei Servizio n. 1 alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione dall'umidità.

Restano comunque vietate in detti locali le lavorazioni che diano luogo ad azioni nocive.

L'ambiente di lavoro deve essere predisposto in modo tale da assicurare la possibilità di separare convenientemente le varie lavorazioni ed isolare quelle che producono elementi di rischio o di nocività.

3.11.14. ISOLAMENTO ACUSTICO

Tutte le fonti di rumorosità devono essere protette e le strutture dell'edificio devono comunque assicurare un potere di fonoisolamento non inferiore a 2/3 di quanto previsto per le costruzioni di civile abitazione.

CAPITOLO 12
LAVANDERIE, BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ATTIVITÀ AFFINI

3.12.0. CAMPO DI APPLICAZIONE

Fermo restando quanto già previsto all'art. 3.0.0. del capitolo 1 del presente titolo, le norme di cui agli articoli successivi devono essere applicate anche per le situazioni in cui si verifica il cambio della titolarità dell'autorizzazione.

3.12.1. LAVANDERIE: AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda impiantare o gestire una lavanderia aperta al pubblico, di qualsiasi tipo, ad umido o a secco, deve richiedere la preventiva autorizzazione dei Sindaco che la rilascia dietro parere del Responsabile del Servizio n. 1 circa l'idoneità dei locali e delle attrezzature.

L'autorizzazione di cui sopra deve essere richiesta anche nei casi ove si è proceduto alla ristrutturazione totale dei locali o dell'attività e dove si procede al cambio della titolarità dell'autorizzazione.

Nella domanda devono essere indicati:

1) il sistema di lavaggio;
2) gli impianti e gli apparecchi in dotazione e l'utenza che si intende servire con particolare riferimento alle collettività (aziende industriali, ospedali, aziende ristoratrici, ecc.);
3) il personale addetto.

Per le lavanderie ad umido inoltre dovranno essere specificate:

1) quali acque verranno usate;
2) come si provvederà al loro smaltimento.

3.12.2. CARATTERISTICHE DELLE LAVANDERIE AD UMIDO

Le lavanderie ad umido, oltre che il reparto ove si effettua il lavaggio, la centrifugazione ed eventualmente l'asciugamento, devono disporre almeno di:

a) un locale o uno spazio per la raccolta e la sosta della biancheria;
b) un locale o uno spazio per la stiratura e il deposito della biancheria pulita;
c) un gruppo di servizi composti da almeno una latrina con antilatrina completa di almeno un lavabo per il personale.

Si potrà derogare da tali requisiti di locali quando la lavanderia è organizzata in modo che il conferimento, la lavatura ed il ritiro della biancheria sia effettuato direttamente all'entrata, senza sosta della biancheria, con l'utilizzo di macchine automatiche o a gettone.

3.12.3. LAVANDERIE INDUSTRIALI: CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali delle lavanderie industriali devono avere:

a) pavimenti impermeabili, con gli angoli arrotondati sagoma curva alle pareti, muniti di scarico delle acque chiusura idraulica;

b) pareti a tinte chiare ed impermeabili fino ad un'altezza di m. 2,00 dal pavimento;

c) altezza, illuminazione e ventilazione regolamentare;

d) eventuale ventilazione forzata sussidiaria nel locale stireria;

e) il flusso e il trattamento di biancheria sporca deve essere ben distinto e separata da quello della biancheria pulita.

3.12.4. LAVANDERIE A SECCO: CARATTERISTICHE DEI LOCALI E NORME DI CONDUZIONE

Per le lavanderie a secco, in quanto classificate industrie insalubri di II classe, il Responsabile del Servizio n. 1 propone all'Autorità Competente i provvedimenti che devono essere adottati a tutela della salute pubblica.

Tali lavanderie devono disporre di almeno due locali o di adeguato spazio opportunamente delimitato (anche mediante macchine e attrezzature che definiscono le varie fasi lavorative) situati al piano terreno, ampi, illuminati ed aerati direttamente dall'esterno e dotati di servizio di uso esclusivo con regolamentare antilatrina e lavabo.

I locali o lo spazio, oltre che di ventilazione naturale, a riscontro in tutti i casi ove ciò sia possibile, devono essere dotati di un impianto di ventilazione sussidiaria forzata, con presa d'aria dall'esterno e bocca di aspirazione sita in prossimità del pavimento; dovrà sfociare oltre il tetto come per le canne fumarie.

Il condotto di scarico dei vapori delle lavatrici deve sboccare all'esterno del laboratorio mediante apposita canna di espulsione ed essere munito di dispositivo di depuratore idoneo all'abbattimento e raccolta completa del solvente, in modo che il contenuto di solvente espulso nell'aria non superi a valle del presidio depurativo 10 ppm.

Per impedimenti di natura tecnica, per vincoli urbanistici possono essere adottate soluzioni diverse e alternative (fognatura).

Durante la conduzione devono osservarsi le seguenti norme:

a) il carico del solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;

b) la pulizia dei filtri deve essere effettuata all'aperto da persona munita di adeguate protezioni individuali (guanti, maschera);

c) la fanghiglia residua deve essere raccolta in recipienti, a chiusura ermetica e smaltita tramite ditte specializzate ed autorizzate; la ditta dovrà comunque documentare con idonee specificazioni i quantitativi di solventi usati e il conferimento dei rifiuti a ditte esterne;

d) gli ambienti di lavoro devono essere abbondantemente aerati prima dell'inizio ed alla fine di ogni ciclo.

3.12.5. LIBRETTI DI IDONEITÀ SANITARIA

Il personale addetto alle lavanderie deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria da rinnovare annualmente e deve sottoporsi alla vaccinazione contro la febbre tifoide.

Non è consentito che il personale consumi il vitto negli ambienti di lavoro.

3.12.6. VEICOLI PER IL TRASPORTO DELLA BIANCHERIA

I veicoli impiegati per il trasporto della biancheria devono essere rivestiti internamente di materiale impermeabile e lavabile.

Essi devono essere ritenuti idonei dal Servizio n. 1 e all'uopo certificati a mezzo di visite periodiche.

La biancheria sporca deve comunque essere racchiusa in sacchi, tenuti separatamente durante il trasporto.

3.12.7 BIANCHERIA INFETTA

È vietato alle lavanderie raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o letterecci di ammalati di malattie trasmissibili, che dovranno essere conferiti separatamente ad appositi servizi di lavanderie riconosciuti idonei dall'E.R. sul cui territorio si svolge l'attività a prescindere dalla provenienza della clientela.

3.12.8. BARBIERI, PARRUCCHIERE ED ATTIVITÀ AFFINI: AUTORIZZAZIONI

L'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e l'esercizio di casa estetica, di istituti di bellezza e di attività affini che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, quali estetista, truccatore estetista, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciate, pedicure estetico con esclusione di ogni procedimento sul corpo che necessiti di attrezzature non normali per i quali occorrerà l'autorizzazione prevista dall'art. 194 T.U.LL.SS. n. 1215/34 è disciplinata da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale ed approvato in conformità alla Legge 14 febbraio 1963 n. 161, modificata con Legge 23 dicembre 1970 n. 1142.

Dette attività non possono di norma essere svolte in forma ambulante.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'esercizio di tali attività su parere favorevole del Responsabile del Servizio n. 1 il quale accerterà la idoneità dei locali e dell'attrezzatura sotto l'aspetto igienico-sanitario.

3.12.9. CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati e illuminati, devono avere:

a) una superficie di almeno mq. 15,00 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq. 15,00 per il primo posto;

b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio o facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2,00 dal pavimento; il pavimento dovrà avere una bocca di scarico con sifone;

c) lavabi fissi con acqua corrente potabile;

d) arredamento di facile pulizia;

e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;

f) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e della attività, potranno essere imposti su proposta del Responsabile del Servizio n. 1 mezzi di ventilazione sussidiari;

g) un lavabo ad uso esclusivo del personale addetto con comando di erogazione acqua non manuale (con esclusione di quello a gomito), dotato di distributore di sapone liquido o in polvere e di asciugatoi non riutilizzabili.

Inoltre devono essere disponibili:

1) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n. 1;

2) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti.

3.12.10. ATTIVITÀ IN AMBIENTI PRIVATI

I negozi di barbiere e parrucchiere devono avere almeno una latrina ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e servita da regolamentare antilatrina con lavabo.

Per l'attrezzatura e la rubinetteria, valgono le norme di cui al D.P.R. 327/80.

Quando le attività sono svolte in ambiente privato i locali devono avere le stesse caratteristiche previste dall'articolo precedente.

Detti locali devono essere usati esclusivamente per tali attività ed essere separati dai locali di abitazione.

3.12.11. LIBRETTI DI IDONEITÀ SANITARIA

Chiunque eserciti dette attività deve munirsi del libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio n. 1, che dovrà essere rinnovato annualmente.

Durante il lavoro, deve indossare una sopravveste pulita e lavarsi le mani prima dei ogni servizio.

3.12.12. ATTIVITÀ DI TOSATURA ANIMALI: AUTORIZZAZIONE

Gli esercizi di attività di tosatura e di toilettatura di animali domestici dovranno essere autorizzati dal Sindaco previo parere anche del Responsabile del Servizio Veterinario.

Tali esercizi dovranno inoltre disporre di piletta sifonata sul pavimento del locale di lavaggio, avere idonei mezzi di captazione sfocianti oltre il tetto per l'allontanamento di odori, vapori,

gas che si sviluppano durante l'attività, ed avere inoltre regolamentari scarichi idrici con pozzetti di decantazione e intercettatura dei peli.

Tutti i residui organici dell'animale devono essere raccolti in appositi sacchi chiusi identificabili da conferire all'incenerimento.

CAPITOLO 13
AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE

3.13.1. AUTORIMESSE PRIVATE: CARATTERISTICHE

Le autorimesse private, devono essere provviste di pavimento impermeabile e piletta di scarico per evitare il ristagno dei liquami.

Le porte devono avere feritoie in alto e in basso, di dimensioni adeguate ad assicurare un sufficiente ricambio di aria; comunque deve essere garantita una superficie aperta libera non inferiore a 1/30 della superficie dei pavimento; che deve aprirsi su corselli o spazi di manovra.

L'altezza minima netta interna delle autorimesse non può essere inferiore a m. 2,00.

È fatto assoluto divieto far passare a vista nelle autorimesse tubazioni della distribuzione di gas a meno che non siano conforme alle norme UNI-CIG.

Le pareti delle autorimesse devono essere realizzate con materiali idonei allo scopo di garantire i necessari requisiti acustici come indicati nel Capitolo 4, lettera e) del presente Regolamento.

3.13.2. AUTORIMESSE PUBBLICHE: CARATTERISTICHE

Per quanto riguarda le autorimesse pubbliche si dovranno assicurare le norme di cui all'art. 86 del T.U.LL.PP.SS. 18 giugno 1931, n. 733 come modificato dal D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, nonché assicurare il rispetto dei requisiti e delle norme tecniche previste dal D.M. del 20 novembre 1981 che detta norme in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e del Decreto del Ministero dell'Interno del 1° febbraio 1986 che detta norme in materia di sicurezza.

Per quanto concerne le autorimesse per carri funebri, si fa rimando all'art. 19 del D.P.R. n. 833 del 1975.

CAPITOLO 14
AMBULATORI, OSPEDALI E CASE DI CURA

3.14.1. AMBULATORI: CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Fermo restando le procedure autorizzative ed i requisiti previsti nel Titolo I del presente Regolamento per l'esercizio dell'attività, i locali da adibire ad uso ambulatorio devono possedere, dal punto di vista igienico-sanitario, i requisiti stabiliti dalle norme generali per l'igiene del lavoro approvate con D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 e i requisiti di cui alla Legge 5/86 artt. 5 e 6 e del D.P.R. 289/87 art. 8.

Le latrine annesse agli ambulatori devono possedere i requisiti prescritti dal presente Regolamento.

Gli ambulatori devono essere costituiti da locali in buone condizioni igieniche, sufficientemente ampi in rapporto all'attività che vi si deve svolgere ed essere mantenuti in condizioni costanti di funzionalità.

La sala di attesa e quella di visita devono essere convenientemente arredate. La sala di visita deve contenere tutta l'attrezzatura, la strumentazione e le apparecchiature in relazione all'esercizio della specifica attività.

In ambulatorio deve essere posto un armadietto farmaceutico provvisto di presidi terapeutici, adeguati alle attività che vi si svolgono.

3.14.2. OSPEDALI: RIFERIMENTI GENERALI PER LA COSTRUZIONE

Fermo restando le necessarie e previste autorizzazioni per l'effettivo esercizio dell'attività, per la scelta dell'area e per i requisiti costruttivi e le caratteristiche tecniche degli edifici ospedalieri in genere si fa rimando alle previsioni di cui al D.C.G. 20 luglio 1939 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta inteso che il rilascio della concessione edilizia dovrà essere subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Autorità regionale.

I progetti per le costruzioni ospedaliere oltre alle procedure di tipo generale per il rilascio, da parte dei Sindaco, della concessione edilizia, devono altresì seguire le previsioni di cui all'art. 228 del T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

3.14.3. CASE DI CURA: RIFERIMENTI GENERALI PER LA COSTRUZIONE. AUTORIZZAZIONI

La realizzazione di case di cura cosi come definite all'art. 1 del D.M. 5 agosto 1977 nella scelta dell'area, nella progettazione e nelle caratteristiche e requisiti costruttivi deve essere conforme alle indicazioni riportate nello stesso D.M. 5 agosto 1977 relativo alle determinazioni dei requisiti tecnici sulle case di cura private.

Il rilascio della concessione edilizia da parte dei Sindaco non esaurisce l'iter autorizzativo in quanto analoga autorizzazione deve essere rilasciata anche dall'Assessore Regionale alla Sanità, per delega dei Presidente della Giunta Regionale.

Solo in presenza di entrambe le autorizzazioni il privato acquisisce il diritto di costruire una casa di cura.

Ultimati i lavori, l'autorizzazione all'uso dei locali verrà rilasciata dal Sindaco ai sensi e con le procedure, previste dall'art. 221 del T.U.LL.SS. n. 1265/34 nonché dalla Regione cui compete la verifica della conformità dell'opera al progetto approvato e la sua idoneità sotto il profilo igienico-sanitario in relazione allo specifico uso cui è destinata.

Prima dell'inizio dell'effettivo esercizio dell'attività dovrà essere ottenuta anche l'autorizzazione all'esercizio della casa di cura rilasciata dall'Assessore Regionale alla Sanità per delega del Presidente della Regione Lombardia (D.P.G.R. n. 845 dei 20 novembre 1981 e successive modificazioni) sino alla emanazione della Legge Regionale che disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, si applicano gli articoli 51, 52, 53, I e II comma, della L. 132/68 e gli articoli 193 e 194 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265/34.

CAPITOLO 15
FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE

A) *FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE*

B) *COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)*

A) *FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE*

3.15.1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente normativa si applica a tutti i ricoveri a carattere temporaneo e/o provvisorio per esigenze sia di destinazione alla ricezione di turisti o nomadi che per l'allestimento in via eccezionale per emergenze causate da catastrofi naturali e non.

Tutti gli altri alloggi che rientrano tra quelli provvisori, come meglio sotto specificato, dovranno, fatte salve le disposizioni di Legge vigenti in materia, osservare quanto previsto dal presente capitolo.

Tra gli alloggi temporanei a carattere provvisorio rientrano:

a. le tende;
b. le roulottes, i campers e simili;
c. i containers, i prefabbricati ad uso provvisorio e Temporaneo;
d. i bungalows.

3.15.2. REQUISITI PROPRI DEGLI ALLOGGI PROVVISORI

Il proprietario o gli utenti qualora usino mezzi propri, devono assicurare che:

Tende: devono avere adeguati requisiti costruttivi, di impianto e d'uso tali da garantire un adeguato isolamento dal terreno ed una idonea aerazione dello spazio confinato.

All'interno delle tende è vietato l'uso di impianti a fiamma libera.

Roulottes - Campers: devono avere uno spazio abitabile non inferiore a mc. 4,00 per persona.

Devono avere almeno la seguente dotazione di servizi; frigorifero, cucina con cappa, spazio chiuso con servizio igienico a smaltimento chimico.

Gli allacciamenti alla corrente elettrica, devono essere sistemati in uno spazio isolato ed accessibile solo agli addetti.

Devono essere provvisti di aerazione e illuminazione naturale a mezzo di sportelli-finestre a doppia vetratura in numero sufficiente ed a mezzo di appositi aeratori.

Le bombole di gas liquido (GPL) per il funzionamento della cucina, devono essere sistemate all'esterno ed opportunamente coperte e protette.

Prefabbricati, containers ed analoghi: devono essere realizzata con idoneo materiale atto a garantire la resistenza al fuoco, evitare che si verifichino notevoli sbalzi di temperatura, che si formi condensa sulle pareti interne ed ancora che ne permettano una facile pulizia per garantire la massima igienicità dei locali, degli spazi e dei servizi.

Devono garantire uno spazio abitabile non inferiore a mq. 8,00 per persona.

Tutti gli spazi interni devono avere aerazione naturale che assicuri i sufficienti ricambi d'aria ed avere un'adeguata illuminazione naturale.

Devono essere dotati di adeguato servizio igienico completo di una dotazione minima composta da un lavabo, un WC, bagno o preferibilmente doccia, il tutto regolarmente allacciato alla rete fognaria o a regolamentare impianto di trattamento.

Devono avere altezza minima non inferiore a m. 2,40 i prefabbricati e a m. 2,10 i container.

I pavimenti devono essere in materiale durevole e lavabile; l'impianto elettrico di illuminazione deve essere eseguito secondo le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Devono essere approvvigionati di acqua potabile, di regola proveniente dal pubblico acquedotto.

Bungalows: per le caratteristiche di questi alloggi si fa espresso rimando a quanto previsto agli articoli 15 e 16 del Regolamento regionale 11 ottobre 1982 n. 8.

Fermo restando il requisito di altezza fissato dal soprarichiamato Regolamento regionale, deve prevedersi, per ogni persona uno spazio abitabile non inferiore a mq. 8,00 con un'altezza non inferiore a m. 2,40.

B) *Complessi ricettivi all'aria aperta (Campeggi e Villaggi turistici)*

3.15.3. REQUISITI DAI COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA

Nella sistemazione o predisposizione dell'area o delle piazzuole per il posizionamento degli alloggi provvisori di cui al precedente articolo occorre che, oltre al rispetto degli indici minimi di superficie delle piazzuole di cui all'allegato A) del Regolamento regionale 11 ottobre 1982 n. 8, gli stessi alloggi, di regola, distino tra di loro lungo tutto il perimetro:

a. le tende minimo m. 2,50;
b. le roulottes e i campers, minimo m. 3,50;
c. i prefabbricati, i containers, i bungalows minimo m. 5,00.

Tutti gli alloggi devono inoltre distare dai servizi igienici e dai depositi dei rifiuti almeno m. 20,00.

Per particolari situazioni di gravità, si potrà derogare da tale norma previo parere dei Responsabile del Servizio n. 1 della U.S.S.L. territorialmente competente.

Il suolo destinato alla ricezione di alloggi provvisori, deve essere sistemato ed attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche, deve inoltre garantire un'agevole percorribilità per il passaggio delle persone.

3.15.4. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Fermo restando la dotazione minima di cui al Regolamento Regionale n. 8/82, la dotazione normale di acqua è fissata in 500 litri per persona e per ogni giorno di cui almeno 1/3 potabile; l'eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi di pulizia, ed ogni altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti, dovrà essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione.

L'acqua potabile dovrà pervenire dall'acquedotto comunale; in mancanza di questo, è previsto l'approvvigionamento privato di acqua dichiarata potabile dal competente Servizio dell'U.S.S.L.

Nel caso che l'approvvigionamento non derivi dall'acquedotto comunale è necessario installare serbatoi di riserva di acqua potabile della capacità di 100 litri/giorno per persona ospitabile oppure munire il parco di campeggio di motori o gruppi elettrogeni in grado di far funzionare le pompe.

3.15.5. SERVIZI IDROSANITARI: DOTAZIONI MINIME E CARATTERISTICHE

Oltre ai requisiti e fermo restando le dotazioni previste, ai soli fini della classificazione, dal Regolamento regionale n. 8/82 e dalla relativa allegata tabella A) i complessi ricettivi all'aria aperta devono essere provvisti delle seguenti dotazioni minime di servizi idrosanitari aventi anche le caratteristiche appresso specificate:

- ✓ 1 latrina per ogni 20 persone in locali distinti per i due sessi;
- ✓ 1 lavabo per ogni 10 persone;
- ✓ 1 doccia con acqua calda e fredda per ogni 10 persone in locali distinti per i due sessi.

Le costruzioni destinate ai servizi igienici devono essere posizionate adeguatamente in modo da assicurarne l'isolamento e nel contempo la facile accessibilità.

Tutti gli ambienti dei servizi devono avere pavimento di materiale compatto ed unito, non assorbente o poroso, facilmente lavabile; devono avere pareti, con spigoli arrotondati, rivestite di materiale impermeabile fino ad un'altezza di m. 2,00 ad eccezione dei locali doccia che devono essere completamente rivestiti di materiale impermeabile.

Dovrà inoltre essere assicurata adeguata pendenza dei pavimento alle apposite pilette per il deflusso delle acque di lavaggio.

I locali doccia devono avere, sempre separatamente per i due sessi, adeguati spogliatoi con panche di materiale lavabile, appendiabiti e armadietti.

Devono avere, oltre ad un'adeguata illuminazione ed aerazione come meglio specificato agli articoli successivi, adeguata termoventilazione e apparecchiatura per l'immissione di aria calda o prese per asciugacapelli in numero pari a quello dei posti doccia.

In alternativa ai locali spogliatoi, possono essere consentiti spazi antidoccia per riporre gli indumenti, in questo caso devono essere previste delle zone con prese d'aria calda e prese per asciugacapelli in numero pari ai posti doccia.

È comunque consigliabile prevedere le zone o locali doccia, separati, anche se contigui, con il resto del servizio.

I vani latrina devono avere superficie non inferiore a mq. 1,00, possedere tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ed avere preferibilmente un vaso alla turca; nei servizi destinati agli uomini potranno prevedersi in aggiunta alla dotazione minima anche orinatoi a parete.

È consigliabile realizzare uno spazio unico anti-latrina ove dovranno essere sistemati più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda e fredda per ogni tre servizi.

Dovrà essere realizzato un apposito locale, distinto o incorporato ad un blocco dei servizi, ove si sistemerà tutto il materiale occorrente per le pulizie ordinarie ovvero per le disinfezioni o disinfestazioni che saranno eseguite ad intervalli di tempo adeguato.

Il locale o i locali in questione dovranno essere chiusi al pubblico.

Nei locali di servizio, devono essere previste sufficienti prese d'acqua con relative lance per le operazioni di lavaggio.

Tutti i comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a gomito; devono inoltre essere sempre previsti distributori di salviette di panno o carta, ovvero asciugatoi termoventilati; distributori di sapone liquido o in polvere; un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

Per le altre eventuali suppellettili non comprese nel presente articolo, devono sempre essere costituite di materiale liscio e facilmente lavabile.

3.15.6. AERAZIONE, ILLUMINAZIONE DEI SERVIZI IDROSANITARI

Tutti i locali dei servizi idro-sanitari, devono avere idonea illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas.

Qualora per alcuni locali l'aerazione e illuminazione avvengano con apertura sollevata dal margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivo meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi di aria; in questo caso occorre il preventivo parere del Responsabile del Servizio n. 1 territorialmente competente.

Ogni locale dei servizi deve essere munito di apparecchio per l'illuminazione artificiale, tale da assicurare l'utilizzo anche nelle ore notturne.

L'illuminazione notturna dei piazzali e dei percorsi deve essere possibilmente concentrata in basso mediante l'uso di lampioncini aventi l'altezza massima di m. 2,50.

3.15.7. LAVELLI PER STOVIGLIE, LAVATOI PER BIANCHERIA, DOCCE ALL'APERTO

I lavelli per le stoviglie e i lavatoi per la biancheria, possono essere installati in corpi di fabbrica o all'aperto.

Devono essere in numero adeguato al numero delle persone ospitabili, realizzati con materiale di facile pulizia.

In sostituzione dei lavatoi per la biancheria è anche consigliata l'adozione di macchine lavatrici a gettone.

Per quanto concerne le docce all'aperto, occorre che le stesse abbiano pavimentazione liscia, impermeabile, adeguata e con idonea pendenza allo scopo di evitare la formazione di pozzanghere e allagamenti alle zone limitrofe.

Nelle vicinanze di tutti i servizi di cui sopra dovranno essere apposti in numero adeguato raccoglitori di rifiuti.

3.15.8. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti liquidi, gli impianti di depurazione, l'immissione delle acque depurate in specchi d'acqua, si fa riferimento alla Legge 10 maggio 1976 n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni nonché al Titolo II del presente Regolamento.

3.15.9. PRONTO SOCCORSO

Tutti i complessi devono essere muniti di cassette di pronto soccorso con i medicamenti necessari.

Per i complessi aventi una ricettività superiore a 500 ospiti potenziali deve essere prevista la realizzazione di un locale, di superficie minima di mq. 15,00, attrezzato a pronto soccorso con attrezzature e presidi farmacologici.

Restano ferme le indicazioni sull'espletamento del servizio e sulla dotazione di apparecchio telefonico o mezzo di comunicazione alternativo previsto dal Regolamento regionale n. 8/82 e relative tabelle allegate.

3.15.10. ALTRI SERVIZI

Le cucine, le dispense, le sale da pranzo, i bar, i caffè, le sale da gioco ed ogni altro esercizio di ospitalità collettiva, dovranno osservare le norme indicate negli specifici capitoli del presente Regolamento.

Analogamente vanno applicate tutte le indicazioni riguardanti il personale addetto alla manipolazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande.

3.15.11. RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento ed in particolare per quanto concerne:

a. le procedure per l'identificazione delle aree, concessione edilizia, autorizzazione all'esercizio, obblighi del titolare, classificazione, deroghe per i complessi esistenti ecc.;
b. la sistemazione del terreno;
c. le caratteristiche degli accessi;
d. smaltimento rifiuti solidi;
e. accesso di animali;
f. dispositivo e mezzi antincendio;

g. impianti di illuminazione, ecc.

Si fa espresso rimando a quanto previsto dalla Legge Regionale 10 dicembre 1982 n. 71 e relativo Regolamento regionale di attuazione 11 ottobre 1982 n. 8 e loro modifiche ed integrazioni.

